ANALISI
RAGIONATA E CRITICA
DEI LIBRI TRE SU LE USURE

Dell' Ab. Marco Mastrofini.

DATA IN LUCE

DA UN AMICO DELLA VERITÀ

Videte ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem fallaciam. Colos. 2. 8.

NAPOLI,
presso i fratelli Raimondi
1835.

Omne lucrum ex mutuo praecise ratione mutui . . . . usurarium, atque omni iure naturali scilicet, divino et ecclesiastico illicitum esse, PERPETUA FUIT ET EST CATHOLICAE ECCLESIAE DOCTRINA omnium conciliorum, patrum, et theologorum unanimi consensione firmata. *Benedict. XIV. de Synod. dioec. lib. X. c. IV. §. 2.*

LETTERA DI APPROVAZIONE

Del regio Revisore D. Andrea Ferrigni Canonico Teologo nella cattedrale di Napoli, e Professore di Sacra Scrittura nella regia Università degli Studi.

A Sua Eccellenza Reverendissima

Monsignor Colangelo Presidente della giunta della Pubblica Istruzione

Eccellenza Reverendissima

Non vi è cosa che si opponga alla Religione ed a' dritti della Sovranità nell' *Analisi ragionata* di cui V. E. Rev. mi ha commessa la revisione; che anzi è questa un' opera utilissima alla chiesa ed al popolo fedele, poichè vi si difende la sana dottrina con sode ragioni ed invitte autorità. La quistione dell' *Usura* vi è trattata con precisione e chiarezza, e vi si dimostra essere ingiusto qualunque lucro si percepisca dal mutuo, sia eccedente sia moderato, o che si esiga da poveri o che si riceva dai ricchi, quante volte non vi concorre qualche titolo estrinseco al mutuo istesso, quale titolo non potrà mai essere l' uso o *l' applicabilità* dell' uso del danaro, essendo questo inseparabile da quel contratto. Locchè si conferma con i testi chiarissimi della Sacra Scrittura, con le autorità de' SS. Padri, con i decreti de' Concilii e de Romani Pontefici, e con la testimonianza unanime de' sacri teologi. E ciò che più interessa si è, che in questa *Analisi* vi si mettono in chiaro tutt' i sofismi e quante difficoltà finora si sono prodotte in difesa dell' usura, onde la verità ne apparisce schietta e scevra da ogni

ombra di fallacia, quale ci è stata insegnata da nostri Padri; e si toglie ogni scusa allo spirito di avarizia, onde non possa più palliarsi con le apparenze della ragione e delle sacre autorità.

Per la qual cosa io stimo doversi accordare il permesso di stampare la suddetta opera.

Pertanto co' sentimenti di una sincera stima e di un ossequioso rispetto mi dichiaro.

Di V. E. Reverendissima.

Napoli 21 Aprile 1835.

Divotis. Obb. Servo vero
ANDREA CAN, FERRIGNI - PISONE
Reg. Rev.

LETTERA

DI MONSIGNOR D. MARINO PAGLIA ARCIVESCOVO DI SALERNO ALL' AUTORE.

Mio ottimo e degnissimo amico

Con vero piacere ho letto la vostra *Analisi ragionata de' libri tre dell' Abbate Mastrofini*, e vi ho ravvisato sodezza di ragionamento, abbondante erudizione, e zelo sincero per la buona causa. Voi stringete vittoriosamente l' avversario fin nelle ultime trinciere dove si appiatta allo spesso; e quantunque sembrino superflue certe discussioni, pure era necessario scoprire tutt' i suoi agguati, affinchè i semplici non restassero illusi. Io ne sono compiaciutissimo, e credo dovervi esortare come con calore vi esorto a pubblicarla al più presto, poichè l' opera del Mastrofini, per quanto a me sembra, è perniciosa almeno nelle sue conseguenze.

Si è creduto farne un elogio con dire, che lo scrivere di questo autore metta lo spirito in uno stato di pensare tutto nuovo, confessandosi che l' antico e comune sentimento gli sia contrario (1); ma non si è riflettuto, che così dicendo si pronunzia la condanna del libro, mentre dove si tratta di spiegare la morale del Vangelo, non vi ha niente che più pregiudichi quanto il dar luogo alle novità, e discostarsi dal comune ed antico pensare.

Si è detto dippiù, che nella nuova apologia delle usure non vi era niente di erroneo e contrario a' dogmi di nostra

(1) *Lettera di Fr. Vincenzo Massa posta in fronte all' opera dell' Ab. Mastrofini.*

fede. Io non intendo avanzare un giudizio che non mi compete ; ma prescindendo da varie proposizioni che voi avete ben rilevate , non so se si possa dire , non pregiudicare ai dogmi di nostra fede » lo spargere dubbj sulle teorie ricevute da » più secoli , sottoporre a nuovo esame le dottrine comu» ni delle scuole , volgere in altro senso le autorità de» gli scolastici usate per comprovare le loro proposizio» ni , surrogare nuove definizioni alle antiche e ritenute » da secoli , credersi autorizzato a dare nuove interpretazio» ni alli luoghi della santa scrittura contro la costante tra» dizione de' Padri e dottori della chiesa «. Se questo poi siasi fatto nella nuova opera l' autore delle *Osservazioni pacifiche* (1) per sua moderazione non osa deciderlo ; ma chiunque legge la vostra *Analisi* lo tocca con mano.

Io dunque sono persuasissimo che la vostra Opera mettendo in chiaro tutte le fallacie dell' avversario , ed opponendogli lo scudo di un sodo e preciso ragionamento , debba essere molto utile alla chiesa ed al popolo fedele ; e perciò lasciato da parte ogni altro riflesso , seguite con docilità i disegni della divina Provvidenza , da cui dovete riconoscere la mossa del vostro cuore nel prender la penna a confutare il mentovato libro.

Gradite i sensi della mia cordiale stima e perfetta amicizia.

Napoli 1. Maggio 1835.

Divotissim. ed affezionatissimo amico
MARINO ARCIVESCOVO DI SALERNO

---

(1) *Cap.* 6. *pag.* 110.

AL LETTORE.

Nello scrivere quest' Analisi *per la difesa della verità ho avuto grandemente a cuore di usare ogni diligenza, affinchè non si desse motivo ad offendere la carità , e si tenessero lontane tutte le invettive ingiuriose , che uno zelo amaro e non secondo la scienza avesse potuto suggerire. Le ingiurie certamente non sono ragioni , sono anzi il contrassegno di un animo basso che manca di sodi argomenti : d' altronde si sa che la moderazione, e la mansuetudine sono le armi potenti con cui suole la verità trionfare dell' errore.*

Questo è indubitato : ma come in tutte le altre cose, quì ancora bisogna star fermo, affinchè non si desse in alcun eccesso ; e non devesi credere che sieno ingiurie recate all' autore le ragionevoli critiche , che fossero fatte alla di lui publica produzione. Chi scrive per confutare un' opera che credesi pregiudicare alla sana dottrina , disimpegnerebbe assai male il suo incarico , se mai o non rilevasse ciocchè di pernicioso e di erroneo ivi si contiene , o non lo riprovasse dopo di averlo in quella rilevato. Quindi se un Autore nel suo scritto dato a pubblica luce , avesse usato in pregiudizio della sana dottrina con tuono franco e decisivo sofismi e sottigliezze, avesse esposte delle falsità ed abusato dell' autorità de' Padri parlando di essi con poco rispetto ; non se gli farebbe ingiuria se tutto questo si facesse rilevare riprovandolo ; poichè l' onore del-

la verità tanto esige. E non altrimenti si sono condotti i SS. Padri, allorchè in simili circostanze sonosi occupati della difesa della verità. Imperocchè non solo S. Girolamo, il di cui fervido zelo potrebbe dare un caso di eccezione, ma gli altri ancora come S. Ireneo, S. Agostino, S. Basilio, e lo stesso Mellifluo *S. Bernardo non hanno creduto di offendere la carità con inveire contro quelle opere, che eglino riprovavano come pregiudizievoli alla buona causa. In una parola la difesa della verità non dee distruggere lo spirito della Carità; ma l'impegno di conservare la carità non debbe impedire una soda e ragionevole difesa della Verità.*

Con tali principii mi sono regolato in quest' Analisi *affine di conservare un giusto mezzo fra i due estremi. Che se per caso avessi fallato, eccedendo i limiti di una giusta moderazione, non è stata mia intenzione di offendere chicchessia, ma soltanto di far risaltare la sana dottrina e mettere in discredito l'errore, e ciocchè potesse contribuire a sostenerlo. Pur troppo mi feriscono le parole del Nazianzeno, che dice, dover noi grandemente temere, di non aver di Dio tutto quel timore che si conviene, essendo facile a succedere, che mentre facciamo professione di servire la verità, per umani riguardi ne abbandoniamo perfidamente la difesa: d'altronde la contenzione intrapresa per amore della pietà è da preferirsi alla concordia che pregiudica alla verità.* Nec quicquam perinde metuendum est, quam ne quid magis, quam Deum timeamus; ac propterea fidei et veritatis, cum veritati serviamus, doctrinam perfide deseramus. . . . . Melior est enim contentio, pietatis causa suscepta, quam vitiosa concordia. *S. Greg. Nanzianz. Orat.* 12.

LETTERA PRELIMINARE

SU L'OGGETTO E FINE DELL' OPERA.

Veneratiss. Signor Zio

Nell' atto di scrivere la presente mi è pervenuta una sua pregiatissima unitamente all' originale della *Sapienza nella Natura*. Io l' ho ricevuto con piacere, non già affinchè lo potessi migliorare a proprio talento, come V. S. dice, ma per avere in esso un nuovo pegno del suo affetto verso di me. I pregi di questa nuova sua opera bastantemente si rilevano dal giudizio vantaggioso che ne hanno dato personaggi di gran vaglia, e vi è tutto il fondamento da pensare che incontrerà l' approvazione del pubblico egualmente che l' altra della *Campagna e Religione in armonia*. Intanto mentre io mi prendo pensiero della pubblicazione della *Sapienza*, la prego a risecare qualche momento dalle sue apostoliche occupazioni per rivedere un mio scritto su le usure che unitamente a questa mia le rimetto.

Io non aveva mai per lo innanzi immaginato che avessi dovuto occuparmi in una tale fatica dell' intutto aliena dal mio genio; ma l' amore della verità, lo zelo per la sa-

na dottrina, il dispiacere di veder pregiudicate nell' animo di molti le massime evangeliche, il consiglio di buoni amici, e soprattutto il timore di rendermi reo di una colpevole omissione mi ci hanno impegnato in modo che senza avvedermene mi trovo già al termine del lavoro.

Non occorre che io mi distenda nel dichiarare l' oggetto dell' Opera. Il suo titolo fa bastantemente conoscere, che si tratta di analizzare un libro stampato presso Vincenzo Poggioli in Roma nell' anno 1831, intitolato *le Usure: libri tre: discussione dell' Abate Marco Mastrofini.* In questo l' autore seguendo le tracce e adottando le ragioni proposte per la difesa delle usure dagli scrittori Protestanti e da quei pochi cattolici che si sono singolarizzati in tale quistione, asserisce e si propone di provare, che nessuna legge naturale, divina, o ecclesiastica proibisce generalmente le usure, e che non vi ha alcuna ingiustizia in quelle che sono moderate, e si esigono da' non poveri.

Nè l' assunto, nè gli argomenti sono nuovi. Non si fa altro che ripetere ciocchè è stato asserito da sopraccennati scrittori, specialmente da Niccolò Broedersen e dal Marchese Maffei, che l' autore si propone quasi fossero sacri prototipi dalla di cui dottrina sia un sacrilegio il dipartirsi; quantunque il

primo non sia che un prete scismatico della scomunicata chiesa di Utrecht, ed il secondo quanto versato nelle scienze diplomatiche e di filologia, altrettanto si dichiara inesperto nelle materie teologiche. Quello in che si distingue l' Abbate Mastrofini è il nuovo modo con cui confonde e rende inestricabile la quistione. Dotato egli di uno spirito sottile e cavilloso adotta specialmente nel libro secondo una sintesi bastantemente nojosa, che appena è tollerabile nelle istituzioni elementari, e che quando non è maneggiata da una mente accorta facilmente induce in errore. Quindi sottilizzando e sofisticando in tutte le maniere, stanca la mente, ed avvilisce lo spirito del lettore, e senza persuaderlo l' obbliga a non impegnarsi in una discussione, che esaurisce le forze dell' animo e lo mette in pericolo di cadere in qualche mentale aberrazione. Egli intanto non finisce di cantar vittoria, e si applaudisce di aver portato l' argomento ad un grado di precisione e di chiarezza senza esempio, e quasi insulta alla cumune degli scrittori che pensano differentemente per non sapere nè aderire, nè rispondere ad una sentenza che si dice sostenuta da prove inconcusse.

Per mettere in chiaro la verità, e difenderla dalle ingiuste aggressioni de' suoi

contraddittori ho io scritto questa *Analisi ragionata e critica de' libri tre su le usure dell' Abbate M. Mastrofini.* Io dico *Analisi ragionata e critica*, poichè il mio scopo non è di provare direttamente la dottrina teologica, ma di squarciare il velo delle sottigliezze, e mettere in chiaro le oscurità sotto di cui si nasconde la nuova dottrina, e così far conoscere colla ragione e coll' autorità alla mano che la riferita opera non presenta in favor dell' usura alcuna vera ragione nè alcuna valevole autorità, ma che anzi in qualsivoglia modo la quistione si consideri o ne' libri santi o nella divina tradizione, co' lumi della filosofia o colla scorta de' sacri teologi sempre risulta, che tutte le ragioni e tutte le autorità smentiscono ciocchè si vuol sostenere dall' avversario, e dichiarano illecita ed ingiusta qualsivoglia usura. Vi sarà forse chi crederà troppo ardita e presuntuosa la mia proposizione: ma se costui, chiunque egli sia, avrà la benevola compiacenza di sospendere il suo giudizio fino a tanto che avrà letto con posatezza questa *Analisi* si convincerà col fatto di quanto io dico, ed a pieno giorno vedrà con quanta saviezza e verità ha scritto Benedetto quarto decimo, che la perpetua e costante tradizione della chiesa, sostenuta dall' unanime sentimento de' Padri de' Concilii, de' Teologi dichiara illecita qualsivoglia

usura, ossia qualsivoglia lucro, che si percepisce dal mutuo senza di altro titolo che sia estrinseco al mutuo stesso. *Omne lucrum ex mutuo praecise ratione mutui, uti loquuntur theologi, hoc est, lucri cessantis, damni emergentis, aliove titulo extrinseco remoto, usurarium, atque omni iure naturali scilicet, divino, et ecclesiastico illicitum esse, perpetua fuit et est catholicae ecclesiae doctrina, omnium conciliorum, patrum, et theologorum unanimi consensione firmata.* (loc. cit.) Ci conviene ripetere più volte queste parole, per ricordare al lettore, che quando non si voglia dare una manifesta mentita al dottissimo e per ogni riguardo rispettabile autore dell' opera *de Synodo Dioecesana*, si debbe convenire, che la quistione delle usure o eccessive o moderate che siano, interessa la causa della fede, poichè tocca la perpetua e costante tradizione e l' unanime consenso de' concilii, de' padri, e de' teologi. PERPETUA FUIT ET EST CATHOLICÆ ECCLESIÆ DOCTRINA, *omnium conciliorum, patrum, et theologorum unanimi consensione firmata.*

Ma non è la sola materia delle usure che richiama la nostra attenzione su della nuova opera. Talune proposizioni o manifestamente false o indubitatamente perniciose, che con franchezza si asseriscono per sostenere il voluto assunto, eccitano ancora e

con ragione lo zelo di tutti i sinceri amatori della verità. E chi non si farà meraviglia nel leggere al capo VI del libro 1. §. 118. che *Innocenzo III e IV approvarono che somme dotali si affidassero a qualche mercante onde averne salva la dote con frutti intanto ed alimento*; mentre l' uno e l' altro non parlano, che del caso in cui il suocero ritenga presso di se la dote, dando al genero in pegno un fondo fruttifero? Chi non sentirà raccapricciarsi nell' ascoltare al capo VII del medesimo libro §. 137, che la B. Jvetta non apprese alcuna malvaggità nel dare il suo denaro ad usura *non apparendone indizio alcuno di penitenza*; mentre lo scrittore della di lei vita nel luogo istesso citato dall' avversario dice, che pochi giorni dopo la stipula del contratto ne apprese talmente il male, che si diede a detestarlo e ripararlo in tutti i modi? Chi non rimarrà sorpreso, allorchè senta dirsi capo VIII. lib. 1. §. 149, che il caso rimasto indeciso nell' Enciclica di Benedetto XIV *riducesi al potersi, o no, dare lecitamente su le usure moderate ai non poveri*; mentre si sa e l' avversario medesimo ne conviene al §. 559, che il contratto da Benedetto XIV indicatovi nell' Enciclica senza nominarlo e lasciatovi a *bella posta indefinito* furono i censi redimibili da ambe le parti, e d' altronde nella lodata En-

ciclica al §. 3. num. 11. si dichiara espressamente illecito il lucro su le usure anche moderate esatte da non poveri ?

Nè questo è poi tutto. Finora si è creduto come dogma nella chiesa, che non in altro se non ne' SS. Padri e ne' concilii debbasi ricercare la divina tradizione, ma nella nuova opera al lib. 1. cap. V, s' insegna doversi ricercare la tradizione nella sua origine in maniera che se i *primi ricevitori e depositarj della original tradizione evangelica furono in attual bisogno di scrivere una sentenza o massima da noi supposta tradizionale e non la scrissero*, *questa non dee riguardarsi veramente come tradizionale* (§. 102) e nel capo VIII. §. 143 si conchiude *che la tradizione la quale manchi nelle origini non è da cercarsi in tutta la successione dei tempi ne' concilii*, *ne' padri*, *o negli scrittori ecclesiastici sia di storico sia di scientifico argomento*. Più ancora. I nostri Padri ci hanno insegnato che nelle materie appartenenti alla fede ed a costumi l' unanimità de' sentimenti nella chiesa specialmente de' padri e dottori decide della verità; ora ci si dice nel luogo citato §. 144, che *quando anche vi si trovasse un cospirar di sentimenti a darci per proibite tutte affatto le usure*, *questo sarebbe un' opinione nella chiesa e non già dottrina tradizionale*. Finalmente Alessan-

dro VII aveva proscritta questa proposizione » È lecito al mutuante esigere qualche cosa al di sopra della sorte per il patto di non ripeterla per un dato tempo. *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obligat ad non repetendam sortem usque ad certum tempus:* nella nuova opera poi francamente si asserisce al lib. III. cap. VII. §. 648. che *per il patto che non debbasi restituire si dee volere ed insegnare che si può esigere e percepire alcun bene o giunta sopra la cosa data in proporzione del tempo e cosa col patto di non restituire.*

Se queste asserzioni debbano riputarsi indifferenti come di una quistione che non interessa gran fatto la dottrina della chiesa, lo decidano coloro a cui è affidato il deposito della fede « Egli è certo, dice l' autore » delle *Osservazioni pacifiche*, che questo » nuovo metodo quando s' introduca nelle » cose religiose e di morale cristiana, che » rivendicano a favor loro XIX secoli di » sanzione renderà grande danno alla stessa » morale cristiana, e vedremo ripristinati i » tentativi del secolo XVI con tutti gli effetti » che tuttora si provano. (*Cap.* 6. *pag.* 110) » E valga il vero, se dovessero aver luogo le nuove massime sulla tradizione i novatori avrebbero vinta la loro causa contro la chiesa cattolica, imperocchè potrebbero essi argo-

mentare in questo modo colle parole della nuova opera : *Se i primi ricevitori e depositarj della original tradizione evangelica furono in attual bisogno di scrivere una sentenza o massima da voi supposta tradizionale e non la scrissero questa non dee riguardarsi veramente come tradizionale* (§. 102.). Ma vi era grave bisogno di scrivere con precisione sulla transustanziazione, sull' esistenza del Purgatorio, sul valore delle indulgenze ec. ec. poichè queste verità interessano moltissimo la chiesa; dunque dacchè i primi depositarj della tradizione non ne hanno scritto in un modo conveniente al bisogno, dobbiamo conchiudere che queste verità non appartengono alla divina original tradizione, e quindi non ci si può fare un dovere di ammetterle. (1) In vano noi faremmo loro presenti le testimonianze non interrotte de' SS. Padri, l'autorità de sacrosanti Concilii, la pratica della chie-

(1) Si rileverà con più chiarezza il nesso di questo argomento, se si rifletta, che la ragione donde l'avversario §. 100. 101. deduce la necessità di scriversi su le usure, nell'ipotesi che vi fosse una tradizione divina che tutte le proibisse, si è l'esservi nelle città frequentate dagli apostoli de' gentili che praticavano traffichi usurai. E siccome in dette città non mancavano di coloro, che negavano e mettevano in derisione tuttocciò che come dogma si predicava dagli apostoli, seguendo il principio proposto dovremmo dire essersi trovati i primi depositari della tradizione in attuale bisogno di scrivere tuttocciò che era stato loro rivelato, e quindi concludere non appartenere alla originale tradizione ciocchè da essi non fu scritto.

sa; tutto questo a niente gioverebbe poichè essi ripiglierebbero francamente colle parole del medesimo autore (§. 143. 144.): *la tradizione la quale manchi nelle origini non è da cercarsi in tutta la successione de' tempi ne' concilii, ne' padri, o negl' altri scrittori ecclesiastici sia di storico sia di scientifico argomento, e quand' anche vi si trovasse un cospirar di sentimenti in favore di ciocchè voi dite questo sarebbe un opinione nella chiesa e non già una dottrina tradizionale.* Queste conclusioni spaventano, ma non vi è da deliberare, o debbesi rigettare il principio o conviene ammettere le conseguenze.

Considerata sotto di tali vedute la nuova apologia delle usure non si può rimaner indifferente a suo riguardo. Chiunque ha zelo per la sana dottrina dee concorrere alla difesa della verità, e se gli venissero meno i mezzi umani, dovrebbe adoperare i gemiti del suo cuore e diriggere preghiere ferventi al trono della divina Sapienza; altrimenti egli imiterebbe l' infingardaggine del servo evangelico, ed incorrerebbe la severa indignazione del Padrone celeste pel solo motivo di aver trattato con indolenza i di lui interessi. Oltredicchè Gesù Cristo lo ha detto e noi lo sappiamo: tutti coloro i quali preferiscono alla sua dottrina i riguardi umani

saranno da lui sconosciuti al cospetto del divin Padre. (Luc. 9. 26.)

Non è già che niuno abbia ancora alzata la voce contro di questo libro. Nello scorso anno 1834 si sono pubblicati due egregi opuscoli, il primo in Roma di autore anonimo presso Marini col titolo di già mentovato di *Osservazioni pacifiche*, il secondo in Modena dalla reale tipografia intitolato *la Giustizia de' Contratti e l' Usura del Conte Monaldo Leopardi.* L' uno e l' altro in piccola mole contengono preziose dottrine adattate al bisogno, e si distingue l' operetta del Conte Leopardi per quella grazia di stile che è propria del suo autore, onde è che io ho creduto render più utile questa *Analisi* e far cosa grata al lettore con trascriverne gran parte e adottare le di lui risposte non meno che gli argomenti secondo che il bisogno ed il vantaggio dell' opera lo richiedevano. Non per tanto questi eccellenti scrittori prendendo di mira la sostanza della quistione non hanno voluto impiegare il loro tempo a diciferare le sottigliezze e mettere in chiaro tutti i sofismi dell' avversario ; dal che ne segue che coloro, i quali trovansi di già prevenuti, non finiscono di cantar vittoria per le così dette nuove ed invitte ragioni proposte in favor delle usure ; e i più moderati fra essi si limitano a dire che per lo meno debbesi con-

fessare esservi delle obbiezioni insolubili che favoriscono le usure moderate. Per riparare anche a questo, e togliere ogni scampo a difenditori delle usure, era necessario una confutazione piena della nuova opera, che il tutto mettesse in chiaro e non lasciasse alcuna difficoltà senza la conveniente risoluzione. E questo è quello che con precisione e chiarezza ho procurato di fare nella presente *Analisi* facendo sempre uso di sode ragioni e di autorità superiori ad ogni eccezione.

Ma che farò io per conseguire il proposto intento? Seguirò passo passo le tracce segnate dal medesimo autore. Egli divide la sua opera in tre libri; nel primo si cerca ciocchè la scrittura e la tradizione prescrivono intorno alle usure; nel secondo si esamina l'argomento col dritto naturale; nel terzo lo discute co' termini delle scuole. In questa *Analisi* seguirò la medesima divisione, ritenendo ancora il titolo, e l'ordine de' capitoli; ed a far meglio rilevare la ragionevolezza delle risposte, premetterò o in tutto o in parte il paragrafo colle stesse parole dell' autore. Questo metodo, è vero, talvolta mi obbliga a discussioni alquanto nojose e che sembranò inutili: ma non si poteva altrimenti riuscire nell' intento, poichè l' opera che analizziamo è scritta in un modo così insidioso, che dove meno si crede, vi si na-

sconde come in agguato il nemico, e se non fosse attaccata da tutte le parti, poco si guadagnerebbe nel confutarla.

Conosco pur troppo che l' impresa è ardua, e che io m' impegno in un combattimento dove la differenza delle armi, delle persone, del sito pare che presagiscano una sicura sconfitta: dappoicchè mentre io non ho nelle mani che una fionda meschina e qualche pietra in tasca, mi conviene affrontare un gigante armato di spada e di asta e munito di un' impenetrabile corazza, alla di cui presenza gli eserciti d' Israello tremano e fuggono. Ma che? Cento e mille altre umane vedute potranno forse in menoma parte mutare la natura delle cose? Potranno alterare l' ordine della giustizia? Sono queste ragioni che dispensano dal difendere la verità, e che permettono di abbandonare la morale del vangelo alla discrezione di coloro che volessero assoggettarla alle umane passioni? Che sarebbe ora mai della dottrina della chiesa se un Ilario, un Attanagio, un Agostino e cento altri chiamati da Dio per sostenerla, avessero creduto poterla sacrificare al timore de' loro avversarii, al desiderio di una falsa pace ed all' amore de proprii comodi? Lungi dunqne da noi ogni umano riguardo, ed alziamo gli occhi a colui, la dicui mano non è abbreviata sopra i figli degli uomini. Sia pure il

credito de' nostri avversarii mille volte più esteso, siano i loro rapporti i più efficaci, il loro partito il più potente: tutto questo non può, nè deve sgomentarmi; poichè l'amore della verità che mi determina, la giustizia della causa che difendo, l'appoggio sicuro della sacra Scrittura e della divina tradizione, la parola di G. C. che ci assicura che neppure un jota verrà meno dalla sua legge m'ispirano un coraggio superiore alle forze a' talenti, a qualsivoglia pericolo, e mi danno la ferma fiducia di dover conseguire il desiderato intento.

Queste sono, Veneratissimo Signor Zio, le mie idee sull'oggetto e fine dell'opera che le rimetto, e sottopongo il tutto sinceramente senza riserva al giudizio irrefragabile della Santa Madre la Chiesa cattolica Romana nella disposizione di correggere e ritrattare ciò che non fosse conforme a' di lei insegnamenti. Quello che ci rimane si è, di pregare la divina Sapienza, affinchè ispiri a tutti gli uomini la cognizione e l'amore della verità, essendo pur troppo vero quello che insegnava il dottor della grazia, che i nostri sforzi sono sempre vani quando non vi concorra l'ajuto di una potente misericordia. Locchè più che in altra circostanza si verifica nella quistione, di cui trattiamo. Imperocchè la ragione principale che promuove la difesa

delle usure è quella perversa cupidigia, che secondo l' Apostolo è la cagione di tutti i mali. Pur troppo è vantaggioso allo spirito di avarizia il lucrare senza fatica e quasi senza pericolo, onde è che dove qualche apparente ragione lusinga questa infelice disposizione dello spirito umano, chi vuol compiacere a se stesso facilmente l' abbraccia, e crede di difendere la causa della giustizia mentre seconda la propria passione. Non dico già che tutti coloro, che pensano non ogni usura esser illecita siano dominati da uno spirito di avarizia, ma non può dubitarsi, che svelta questa malnata radice ben pochi piglierebbero interesse in tale quistione. Quindi ad ottenere una piena convinzione della contraria verità non basta leggere e studiare, è necessario soprattutto che s' impetri dal cielo quella grazia che purifica il cuore da ogni disordinata affezione. *Qui hoc videre non potest, oret et agat ut posse mereatur. Nec ad hominem disputatorem pulset, ut quod non legit legat, sed ad Deum Salvatorem, ut quod non valet valeat.* (Aug. epis. 112.) Con questi sentimenti dopo averle rassegnato il più sincero rispetto mi soscrivo.

ANALISI
RAGIONATA E CRITICA
DE'
LIBRI TRE SU LE USURE
Dell' Ab. Marco Mastrofini.

LIBRO I.

CONSIDERAZIONI DI CIOCCHÈ L' ANTICO E NUOVO TESTAMENTO PRESCRIVONO CIRCA LE USURE.

CAPO I.

Subjetto dell' opera dell' Abbate Mastrofini.

Quantunque sia vero ciocchè dice in sul principio l' autore che *i nomi sentano le vicende dei tempi* (§. 1.); non può dubitarsi, che in ogni tempo hanno essi avuto un senso inteso, e da quelli da cui sono stati proferiti, e da coloro a' quali il discorso si dirigeva. Quale sia poi questo senso, non devesi rilevare dall' immaginazione di chi scrive molti secoli dopo, ma dal contesto del discorso, e dalla spiegazione di coloro, i quali o dal senso comu-

ne, o per divina disposizione sono dichiarati legittimi interpreti di ciocchè è stato detto e scritto.

In quanto *al nome di usura* che forma l'oggetto della quistione, non neghiamo che *scese a noi per successione lunga di secoli*; ma quando si vuol sapere (§. 2.) *che diremo noi di questo? se tiene ora il significato che ricevette nelle origini?* Rispondiamo che volendone parlare senza equivoco, bisogna metter da parte le varie significazioni metaforiche e grammaticali, in cui qualche volta si è presa questa voce, e che non fanno al caso nostro; e dobbiamo tener per certo, che da per tutto nella materia de' contratti colla parola *usura* si è voluto esprimere quel lucro, che si percepisce nel prestito del danaro o altra cosa simile al di sopra della sorte: lucro, che si è sempre tenuto per illecito, quante volte non vi era altro titolo oltre l'uso. Basta ora per prova la testimonianza poco fa addotta di Benedetto XIV (*de Synod. Dioec.*) dov'egli non propone un privato sentimento, ma attesta un fatto, che meglio di ogni altro poteva conoscere, quale si è, che sempre, e da pertutto nella chiesa da concilii, da Padri, e teologi si è avuta della usura l'idea testè espressa, e questa considerata come intrinsecamente illecita. *Omne lucrum ex mutuo, praecise ratione mutui, uti loquuntur Theologi, hoc est lucri cessantis, damni emergentis, aliove extrinseco titulo remoto, usurarium, atque omni jure, naturali scilicet, divino, et ecclesiastico illicitum esse, perpetua fuit, et est catholicae Ecclesiae doctrina, omnium Conciliorum, Patrum, et Theologorum unanimi consensione firmata.*

Si potrebbe quì giustamente dimandare all'avversario per quale oggetto si faccia menzione di S. Tommaso nella nota (n. 4. §. 4.). Egli dice che que-

sto Santo , *disputò del mutuo , e delle usure nella seconda parte della seconda in tutta la quistione 78 in quattro articoli , ma non vi definì cosa è mutuo , parlandone come di cosa notissima.* Non intendo nè saprei dire , se l' autore scrive questa nota per far conoscere in qual luogo della sua somma l' Angelico tratta la nostra quistione, oppure per argomentare in suo favore dal non aver S. Tommaso definito il mutuo. Se egli ha inteso di darci la notizia della citazione , perchè aggiungere che non definì che cosa è mutuo , mentre si conosce non esser costume del Santo il dare definizioni, quando le cose sono chiare e comunemente intese? Se poi dalla mancanza della definizione volesse rilevare qualche argomento in suo favore, non so come possa farlo , mentre nella citata quistione , egualmente che in tutte le altre , le idee del S. Dottore sono così chiare , e così precisi i suoi argomenti , che non vi è neppure una parola , che non sia in contraddizione con quello , che si asserisce nella nuova opera su le usure.

Ma prima di passare avanti è necessario fissare quale si è mai il sunto della controversia ; intorno a che ci atteniamo alle stesse parole dell' avversario. » Ora eccoci , egli dice (§. 5.) addirittura » in su la quistione. Le usure, quelle addizioni, quel- » le giunte di là dal capitale sono proibite per se » stesse, e però tutte senza eccezione, o sono proi- » bite non per se stesse, ma relativamente e perciò » talune soltanto? Alla istanza sarebbe facile e ba- » stevolissimo rispondere che son proibite relativa- » mente secondo che violano la carità , o la giusti- » zia. » Ecco in poche parole espresso il caso e prevenuta la soluzione che sostiene il nostro autore. E ci giova ora di notare , che non per altra ragione

egli asserisce, che non tutte le usure, ossia quelle addizioni, quelle giunte di là dal capitale sono proibite in se stesse, se non perchè suppone, e si lusinga di provare, che non tutte sono contrarie alla carità o alla giustizia. Ma noi, che siamo sicuri di far vedere l' insussistenza delle sue prove, e dimostreremo dippiù, che tutte le addizioni e giunte al di là dal capitale sono contrarie alla giustizia, ed in conseguenza anche alla carità, quante volte non vi concorra altro titolo giusto, meno che l' uso o l' *applicabilità* del danaro, noi, dico, con più ragione di lui possiamo anticipatamente asserire, *che le usure, quelle addizioni, quelle giunte di là dal capitale sono proibite per se stesse, e però tutte senza eccezione.*

Questo in sostanza è ciò che asseriamo, e pretendiamo di sostenere in quest' Opera. Ma l' avversario è così persuaso dell' opposto, che in sul principio non teme (§. 7.) di attribuire a malignità o ignoranza l' impegno di quistionare su tal punto, onde dice che « con tal poco di detti sarebbesi fis-
» sato il canone generale, finito il trattato delle
» usure tra uomini semplici ed ingenui, i quali sap-
» piano cosa è carità e giustizia co' risguardi di
» tempo, luogo, e persona, e dove sono violate
» propriamente, e dove non sono, o dove postavi
» la violazione seguono danni e pressure, e dove
» non postavi non seguono. »

Fa d' uopo supporre, che l' autore nell' estro dello scrivere non abbia considerato tutto il senso delle riferite espressioni. E che vuol dire, che *sarebbe finito il trattato delle usure tra uomini ingenui e semplici, i quali sappiano cos' è* ecc.? Che altro in buon senso con questo si vuol significare, se non che tutti coloro, i quali hanno sostenuto, e

sostengono il contrario non sono uomini nè ingenui nè semplici, hanno ignorato cosa sia carità e giustizia, non hanno saputo determinare in quali circostanze di tempo, di luogo, o di persone queste virtù siano violate, ed in quali ne seguano dei danni? Dunque i papi, i vescovi, i padri, che come vedremo hanno contraddetto ad ogni genere di usure, i principi delle scuole, e soprattutto S. Tommaso che apertamente ne proclama la riprovazione, il coro de' teologi, che in ogni tempo hanno rigettato la distinzione di usure moderate ed oppressive inventata dagli scrittori eterodossi, tutti questi hanno mancato di semplicità e di rettitudine, ed hanno ignorato l'essere, gli atti, l'estensione, le leggi della carità e della giustizia? Era dunque necessario, che nascesse Calvino al mondo per portare la luce alla chiesa? Dunque da giusperiti Luterani e Calvinisti fa d'uopo, che i cattolici apprendano le regole della sana morale? Dunque senza Niccolò Broedersen, senza il Marchese Maffei saremmo noi sempre rimasti nelle tenebre dell'errore per quello che riguarda la carità e la giustizia? Chi vorrà di buona fede persuadersi di simili paradossi? Eppure non si contenta di questo, e soggiunge dippiù (§. 8.) *che in tal questione si muovono querele per abitudine, anzichè per cognizione piena; e si muovono co' detti del vecchio testamento e con quelli del nuovo, anzi fino con larve e susurri di naturali diritti*. Per dileguare i quali egli si compromette di far vedere distintamente *da quante parti, e con quanta varietà sia munita, ed assicurata la massima anzidetta dell'esser proibite le usure secondo chè sono relativamente opprimenti e lesive, e non le altre*.

Ma questa massima, che egli dice essere da

ogni parte *munita* ed *assicurata*, da Benedetto XIV nel luogo citato (*De Syn. Dioec. l. X. cap. IV.* §. 3.) vien chiamata opinione *empia*, ed *indegna* di un dottore cattolico. *Impiae Calvini, et Molinaei opinioni, non veriti sunt subscribere pauci quidam Doctores catholici; distinguunt et isti duplex genus mutui. . . . . In primo casu usuram esse fatentur quidquid exigitur ultra sortem. At a foenoris labe excusant lucrum, quod in secundo casu ex mutuo percipitur, dummodo sit moderatum, modumque servet a patriae legibus definitum.* Nel decorso poi dell' Opera si vedrà, che quello, che si oppone alle idee dell' avversario non sono querele che si ripetono per abitudine, ma ragioni che procedono da una piena cognizione; che i detti dell' antico e nuovo testamento sono in aperta contraddizione col suo sistema; che non sono larve o susurri, ma rigorose dimostrazioni gli argomenti che contro di lui rileveremo da' dritti naturali; che non già la preoccupazione, ma la pura verità è quella, che insegna, che ogni usura, o sia ogni esazione al di là dal capitale, quando non vi concorra altro titolo, eccetto l' uso o l' *applicabilità* come egli dice, sempre involge mancanza, sempre danni, lesioni, sottrazioni, violenze, ingiustizie, e quindi oppressioni, senza che siavi mezzo alcuno relativo per iscansarle. Che dilati pure come gli aggrada il suo argomento col vecchio e nuovo testamento, con la legge naturale o con le autorità, co' termini delle scuole e con frasi arbitrarie, noi lo seguiremo senza stancarci in tutto il suo ragionare, e scopriremo passo passo i suoi deviamenti, gli abbagli in cui cade, gli equivoci che sostiene, i sofismi che suppone, e tutte le falsità su di cui si appoggia. E tutto questo lo faremo vedere con

chiarezza e precisione, senza sottigliezza o fallacia alcuna.

CAPO III.

Ordinazioni del vecchio Testamento intorno alle usure.

Esser la Scrittura santa il codice della divina parola e la regola di nostra fede, lo confessa come dogma la chiesa cattolica, e ne convengono ancora gli eterodossi. In qual modo poi e con quali regole debba da noi intendersi la divina rivelazione, questo è quello che ha formato in ogni tempo il punto di divisione tra gli eretici e gli ortodossi, non volendo i primi ammettere altra interpretazione se non quella che viene dettata dallo spirito privato; mentre la chiesa si è tuttogiorno appellata all' autorità de SS. Padri, non riconoscendo per legittima quella spiegazione, che non fosse conforme al loro insegnamento. Nella quistione che trattiamo, ciascuna delle parti ha fatto ricorso alla sacra scrittura, ma colla differenza, che mentre i difenditori delle usure cercano di oscurare ciocchè vi è di chiaro ne' libri santi, e lasciano da banda le manifeste autorità de' SS. Padri; i loro contraddittori poi dimostrano il divieto generale di ogni usura non solo espresso chiaramente ne' libri ispirati, ma sostenuto ancora dall' unanime e costante testimonianza dei medesimi Padri. Questo è quello che faremo senza equivoco qui rilevare cominciando dalle ordinazioni dell' antico testamento, che l' autore si propone di esaminare in questo capitolo. La discussione che ne faremo non ha potuto non riuscire soverchia-

mente prolissa, sì perchè l'avversario vi si è di troppo dilungato, sì perchè non potevamo altrimenti rispondere a tutto in un modo soddisfacente. Intanto per diminuire al lettore la noja dividiamo il Capitolo in tre paragrafi nè quali esamineremo 1. le leggi dell' Esodo, e del Levitico: 2. quelle del Deuteronomio: 3. gli altri testi dell' antico testamento.

§. I.

Della legge dell' Esodo, e del Levitico intorno alle usure.

» I divieti generali della legge scritta, dice
» saviamente il Conte Leopardi, (XIII. 2. 3.),
» colpiscono tutte le azioni di quel genere, e non
» è necessario che si dilatino a condannare la colpa
» in tutte le sue modificazioni. È detto nel deca-
» logo: *Non occides*: Non ucciderai. Ancorchè non
» leggiamo il divieto di strozzare, di affogare, di
» avvelenare, tutto ciò è compreso nel precetto di
» non uccidere. Così è detto nel decalogo: *Non*
» *furtum facies*: Non ruberai. Quando anche non si
» trovasse nella Scrittura il divieto di vendere l'ac-
« qua per vino, di falsificare la moneta, e di esi-
» gere l'usura, questo non importa; tuttocciò è
» compreso nel precetto di non rubare. Basta dun-
» que, che nella legge scritta non ci sia il per-
» messo di esigere le usure. Se ci è questo permesso
» noi abbiamo fallato; non è vero che l'usura sia
» vietata dalla legge naturale, e corriamo pure al ghet-
» to per imparare i modi di soffocare il nostro pros-
» simo. Se però non ci è questo permesso la legge

» naturale rimane intatta ed il divieto dell' usura è
» compreso nel comandamento di non rubare ».

Ma questo permesso appunto è quello che difende il nostro autore, e però dice (§. 12.)
» Nell' Esodo che è il secondo de' libri del Penta-
» teuco nel verso 25 del capo 22 è scritto. *Si pe-
» cuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui
» habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor,
» nec usuris opprimes..* . . . . . . È certissimo che
» qui si tratta di usure su poveri, perchè in ogni
» nazione tutti gli individui sono popolo, ma i
» poveri sono il popolo povero, ed i ricchi il po-
» polo non povero . . . E se voleasi parlare di
» tutto il popolo, bastava dire *populo meo*, senza
» la giunta di *pauperi*, la quale restringe, e toglie
» il senso dell' universalità . . . e devesi conchiu-
» dere che il decreto o legge riguarda le usure
» de' ricchi ebrei sui poveri, i quali tra di loro
» convivono ».

Egli è questo il solito testo, di cui fanno pompa i difensori delle usure moderate, ma senza ragione. In fatti la pretensione del nostro autore, egualmente che di coloro che lo hanno preceduto, si è di sostenere, che quivi non si proibisce altra usura, se non quella che si esige da poveri, giacchè altrimenti senza ragione si esprimerebbe nella legge la voce *pauperi*. Ma con buona sua pace egli s' inganna, poichè quella parola vi è espressamente notata, per la ragione che i poveri sono quelli che hanno più bisogno di prestito, e quelli contro i quali soglionsi ordinariamente usare le oppressioni. Questa interpretazione non è arbitraria, ma poggiata sulla seguente gravissima ragione. La sacra Scrittura allora quando proibisce qualche vizio suole nominare quella classe di persone contro cui specialmente si pec-

ca, senza che possa conchiudersi, che si voglia restringere il senso della proposizione, così nel medesimo capo dell' Esodo si dice: *Advenam non contristabis, neque affliges eum . . . Viduae, et pupillo non nocebitis* v. 21. 22. Così nel Deuteronomio al cap. 24: *Non negabis mercedem indigentis, et pauperis fratris tui*: Così ne' Proverbii 33. *Non attingas parvulorum terminos, et agrum pupillorum ne introeas*: Così in Geremia. 7. *Advenae, pupillo, et viduae nolite calumniari*: Così in moltissimi altri luoghi. E si potrebbe mai ragionevolmente asserire, che essendo in quelle espressioni determinata la persona a cui si proibisce di far il male, ne sia talmente ristretto il senso, che sia lecito di contristare chi non è forastiero, di nuocere a chi non è vedova o pupillo, di negare la mercede ad un operajo che non fosse povero ec.? Non credo che trovisi chi voglia darvi una tale interpretazione. Dunque nè tampoco devesi restringere il senso del primo testo, dacchè vi si fa uso della parola *pauperi*.

Nè vi sia chi opponga, che il nuocere, l' usurpare, il negar la mercede, il calunniare sono azioni intrinsecamente illecite, per cui non si può restringere il loro senso ad una sola classe di persone, ma che l' usura moderata non è di tal natura. Chiunque così parlasse, caderebbe ne' sofismi di *petizion di principio*, *e di circolo vizioso*. L' assunto di fatti si è di provare esser lecita l' usura moderata, ed a questo fine si è riferito il testo dell' Esodo 22. 25. Se tali parole perciò avessero forza, perchè l' usura moderata è lecita: allora prima di venire alla prova, già si supporrebbe quello che sta in quistione, ed ecco la *petizion di principio*. E così procedendo si proverebbe la verità della supposizione dal senso del testo, ed il senso del testo dalla

verità della supposizione, locchè è *un circolo vizioso*. Che se l'autore volesse in ogni conto far valere in suo favore il testo, appunto perchè suppone essere inconcussa la prova, con cui dimostra esser lecita l'usura moderata; per questa ragione medesima, diciamo, che il lodato testo niente prova in di lui favore, perchè noi contro di lui con miglior ragione farem vedere, che ogni genere di usura moderata ed oppressiva, co' ricchi e co' poveri è intrinsecamente ingiusta.

Giova quì soggiugnere ciò che ne dice il prelodato Conte Leopardi su di questo luogo (XIV. 4) » La parola *pauperi* può essere una parola classifi» cante, ma può essere ancora una espressione com» miserante. Anche fra noi diciamo i nostri pove» ri figli, i nostri poveri amici, quantunque gli » uni o gli altri non si trovino in povertà di da» naro. Non sappiamo, che la lingua ebraica e» scluda questi modi di dire e d' intendere, e fin» chè ciò non sia dimostrato, può credersi, che » la parola *pauperi* in questo luogo dell' Esodo sia » solamente un modo di commiserazione. In oltre se » la parola *pauperi* voleva usarsi in un senso clas» sificativo e ristrettivo non era naturale, che le » venisse premessa la parola *populo*, la quale com» prende in generale tutta la gente. Quando si vuol » parlare de' zoppi, non si dice il *popolo* zoppo, » e quando si vogliono nominare i sordi, non si » chiama sordo tutto il popolo. Così volendosi par» lare solamente de' poveri si sarebbe detto i *pove» ri del mio popolo*, non *il mio popolo povero*. » In fine anche quelli, che possiedono, e non » vanno a mendicare per le strade, quando hanno » bisogno di ricorrere al denaro altrui si trovano in » grado di povertà relativa, e la parola *poveri* può

» riguardare essi pure sia come parola classificante,
» sia come parola commisserante. Dunque la parola
» *pauperi* dell' Esodo in qualunque senso venga con-
» siderata non restringe il divieto delle usure a' so-
» li poveri, e non dichiara *irreparabilmente*, che
» le usure coi ricchi siano permesse ».

Ma quì fa d' uopo riflettere che altro è dire che si proibisca di fare usure oppressive co' poveri, altro asserire che si permetta l' usura moderata co' ricchi. Può stare la prima di queste proposizioni senza la seconda, e però dato e non concesso, che la legge non parli che di poveri, non si potrà mai conchiudere la voluta permissione delle usure moderate » Sia pure, segue il citato scrittore, la parola
» *pauperi* una parola classificante, e il Signore ab-
» bia detto nell' Esodo *non opprimerete con le usure*
» *i poveri del mio popolo che dimorano con voi*;
» non siegue da ciò che quel divieto riguardi sola-
» mente le usure co' poveri, e non segue da ciò
» *irreparabilmente* che le usure siano permesse coi
» ricchi. Il delitto si suole dipingere nelle sue sem-
» bianze più atroci, acciocchè gli uomini ne con-
» cepiscano più facile aborrimento; ma levategli
» ancora alcune di quelle sembianze, il delitto resta
» sempre delitto, e il divieto di una colpa più
» atroce non è stato mai un permesso di commet-
» terla con un grado minore di atrocità. Se i di-
» vieti della Scrittura si dovessero intendere in que-
» sto modo, la Scrittura permetterebbe tutte le ini-
» quità della terra ».

Ma il nostro autore vuole in ogni conto sostenere la permissione di esigere le usure da' ricchi, e quindi soggiungne (§. 16.) « Da tanto io sono
» *irreparabilmente* ridotto a dover concludere, che
» tra gli Ebrei erano dunque non proibite, ma per-

» messe le usure del ricco Ebreo verso il ricco na-
» zionale, come verso il ricco forastiero. Impe-
» rocchè la legge la quale esaminiamo è negativa,
» cioè compresa in una proposizione negativa, di
» questa forma. *Tu che dai per tempo certo dana-*
» *ri da restituirtisi*, *non imporrai le usure ai po-*
» *veri.* Ora come ogni Logica insegna, è natura o
» stato della proposizione negativa di rimovere dal
» soggetto tutto il predicato nella precisa dimensione
» di esso predicato, e non più da largo, nemme-
» no per una minuzia qualunque. Per esempio dis-
» se Dio al primo uomo Gen. 2. 17. *De ligno*
» *scientiae boni*, *et mali ne comedas*. . . . . *Tu*
» *non mangiare de' frutti dell' arbore della scienza*
» *del bene e del male.* Ora colla negazione della
» proposizione si toglie questo uso, ma non altro
» affatto di quante rimaneano piante nell' amenità
» di quel luogo. . . . Così ancora se intimisi:
» *Niuno farà opere servili ne' giorni festivi*: In que-
» sta legge o proposizione negativa si leva a chiun-
» que cioè a tutto il soggetto la facoltà di fare o-
» pere servili ne' giorni festivi, ma non fuori di
» questi. . . . Dunque nella legge primordiale del-
» l' Esodo *Si pecuniam mutuam dederis populo meo*
» *pauperi* . . . . *non opprimes usuris* (*eum*, cioè
» *populum meum pauperem qui habitat tecum*)
» siccome il predicato in tutta la sua dimensione
» è sugli ebrei poveri, o sono gli ebrei poveri i
» quali convivono col ricco ebreo e non altri, co-
» sì per essa vien proibita l' usura verso di tali
» Ebrei poveri e non di altri. . . . E chi volesse
» argomentare il contrario distrugga prima la na-
» tura delle proposizioni negative, e la esigenza loro
» a farci concludere, poi torni, e contraddica. »

L' autore cade qui in un errore madornale in fatto di logica. Egli è vero che la proprietà delle

proposizioni negative si è di escludere il predicato dal soggetto in tutta la sua estensione, così quando si dice l' *uomo non è pietra* s' intende di ogni genere di pietra ; ma questo non è lo stesso , che limitare talmente il predicato , che nessun altro all' infuori dell' espresso debba escludersi dal soggetto; così dacchè è vera la proposizione l' *uomo non è pietra*, non ne segue non esser anche vera quell' altra *l' uomo non è arbore*; poichè dacchè io escludo in tutta la sua dimensione dal soggetto *uomo* il predicato *pietra* , non vengo ad affermare il convenire all' *uomo* ogni altra cosa che non sia *pietra*. Che se si volesse talmente limitare il senso della proposizione , che la negazione di un predicato includa l' affermazione di un altro , bisognerebbe apporvi le particelle *solo*, *solamente*, e simili, in modo che venga a formarsi una proposizione esclusiva ; così se io dicessi *l' uomo non è solamente pietra* , verrei a significare , che eccetto il predicato *pietra* ogni altro conviene al soggetto *uomo*. Questi sono canoni così chiari e così conformi al senso comune , che non vengono negati da alcuno , nè hanno bisogno di altra pruova , eccetto la sola esposizione. Veniamo ora a noi. La proposizione, *Tu non farai usure a poveri che abitano teco*, perchè è negativa esclude dal soggetto *Tu* il predicato *poveri* in tutto la sua estensione , e però la proposizione s' intende *Tu non farai usure con ogni genere di poveri che abitano teco*. Ma così parlando non si viene a permettere l' usura co' ricchi , altrimenti avrebbesi dovuto dire , *Tu non farai usure solamente co' poveri* ec.

E per meglio vedere l' assurdità dell' asserzione dell' autore supponiamo , che le proposizioni negative debbano ancora avere un senso esclusivo ,

ne seguirà, che quelle proposizioni *Tu non contristerai il forastiero : Non nuocerai alla vedova ec.* seguendo la loro natura devono intendersi così, che all' *infuori del forestiero è lecito di contristare chicchesia : all' infuori della vedova è lecito nuocere a chicchesia ec.* Perchè non deve ammettersi come naturale questa interpretazione, se è tale la natura delle proposizioni? Ma come sostenere un tanto paradosso? Si aggiunga, che il testo dell' Esodo di cui parliamo non dice, come spiega l' autore, *Non farai usure a' poveri* : Ma dice, *non opprimerai il povero : Nec opprimes eum.* Seguendo dunque la regola d' interpetrare le proposizioni negative che egli propone; bisogna così spiegare, *all' infuori del povero che abita teco, ti è lecito di opprimere il ricco.* Ma egli ammette, che le usure oppressive sono proibite anche con i ricchi. Dunque il suo modo di spiegare è assurdo. (1)

Queste riflessioni basterebbero a far rilevare, che in nessun conto valgono a confermare l' asserzione dell' autore gli esempj addotti de' due precetti negativi; *Non mangiare il frutto della scienza : Non farai opere servili nel sabato.* Ma volendo abbondare nel rispondere, soggiungiamo esser vero, che la proibizione del frutto dell' albero della scienza

(1) Abbiam qui supposto coll' avversario, che i *poveri* esprimano il predicato della proposizione; ma nè anche questo a rigore di logica se gli può concedere; imperocchè dicendosi *non opprimerai il povero colle usure*, e ciò che vale lo stesso *tu non sarai oppressore del povero colle usure*, il predicato è l' esser *oppressore* che va compreso nel verbo *opprimerai*, ed il *povero* non è che il termine a cui il predicato ha relazione; Ora la negazione escludendo il predicato non ha che fare col termine a cui si riferisce; in guisa che vietandosi l' oppressione del povero venga a permettersi l' oppressione del ricco.

non doveva estendersi alle altre piante ; nè la proibizione di lavorare il sabato si estendeva agli altri giorni. Ma questo non dipende dall' essere i precetti negativi , giacchè quando anche fossero stati espressi in modo di affermazione avrebbero avuto l' istesso senso. Di fatti se Dio avesse detto , come lo poteva : *Tu mangerai il frutto dell' albero della vita* ; con questo precetto affermativo non s' intendeva , che egli comandasse di mangiare i frutti degli altri alberi. Quando egli ha detto *Tu santificherai il sabato* , il precetto è espresso con una proposizione affermante , ma non s' intende , che debbansi santificare egualmente gli altri giorni. Sia dunque il precetto affermativo sia negativo , ha sempre l' istesso senso.

Sicchè la ragione della interpetrazione debbesi desumere non dalla qualità delle proposizioni , ma dalla natura della legge. Anzicchè dunque ricorrere alle regole di una Logica non bene intesa , e malamente applicata , avrebbe dovuto l' autore attenersi a qualche principio di dritto , se avesse voluto sostenere con buona apparenza il suo assunto. Egli non ci ha badato ; ma quando anche lo avesse fatto , niente avrebbe conchiuso: 1. Perchè , come abbiamo veduto , nel lodato testo dell'Esodo la parola *poveri* è posta per esprimere quelle persone , contro delle quali era più frequente e più funesto il caso della trasgressione , e non già per restringerne il senso. 2. Poichè con questa interpetrazione altro non avrebbe conchiuso se non che con quel testo non si proibisce l' usura co' ricchi , non già che non vi sia di quell' usura alcuna proibizione , essendovi altri testi , che la divietano in generale senz' alcuna limitazione : 3. Perchè quì si tratta di una legge naturale , e quindi o vi fosse o non

vi fosse espresso il divieto sempre dovrebbe rilevarsi da' principj generali della giustizia. Cade dunque, e resta senza fondamento la regola inventata per interpretare le proposizioni negative. Locchè viene mirabilmente confermato dalla conclusione che si deduce nel paragrafo seguente (§. 17.), in cui si dice che. « Quando si conclude, che secondo
» l' antica legge le usure erano proibite all' Ebreo
» co' poveri e non col ricco, ebreo o forestiero,
» dee sempre intendersi necessariamente che non
» erano proibite le usure moderate e discrete cioè
» libere in tutto da frodolenza e da eccesso, e non
» già le altre contaminate di queste macchie ».

Che le usure oppressive siano proibite, noi ne conveniamo, ma l' autore non può asserirlo senza contraddirsi. Imperocchè dal testo che ha egli quì esposto seguendo la sua regola d' interpretarlo, non solo non si rileva questa proibizione, ma debbesi concludere che vi sono permesse. In effetto il testo dice: *Non urgebis*, *nec usuris opprimes eum*, (*pauperem*). Egli ha riflettuto che quell'*opprimes* vuol' indicare le usure oppressive, e che essendo la proposizione negativa, il predicato *eum*, *idest pauperem* è talmente ristretto nel suo senso, che senza negare la natura della proposizione non si può estendere la proibizione ad altro oggetto. Ora da questi principj si deduce, che non solo non vi è proibita con quel testo l' usura oppressiva co' ricchi, ma che anzi vi è permessa. L' autore non ha veduta la deduzione di queste assurde conseguenze; ha però avvertito che venivagli meno l' appoggio del testo, e per sostenersi si appella allo spirito della legge, ed a' principj del dritto naturale. Ma appunto questi principj di natura, e questo spirito della legge non proibiscono solamente le usure oppressive,

ma le moderate ancora non solo co' poveri, ma benanche co' ricchi, come abbiam veduto e vedremo.

Dalle sopraddette considerazioni risulta esser falso il canone generalissimo indicato già ne' preludj dell' opera, che tra gli Ebrei come altrove sono proibite tutte le usure relativamente oppressive, ma non le altre. E questo non solo rilevasi dall' interpretazione del lodato testo dell' Esodo, ma ancora da quello del Levitico che si prende a discutere (§. 19. 20. 21.) con le seguenti parole. » Torno al principio: la legge primordiale sulle » usure era Esod: 22. 25. *Si pecuniam mutuam* » . . . Corollario naturalissimo di questa legge era, » che se un Ebreo venuto in povertà, o non più » buono a' lavori, recavasi dal suo paese in altro della « sua nazione, e vi era accolto, e viveaci, esso dove- » va godere tutto il benefizio della legge primordiale » anzidetta su le usure.... E ciò appunto si trova sta- » bilito nel cap. 25. 35. del Levitico.... *Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam, et peregrinum, et vixerit tecum, ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum*..... Anche una tal » sentenza ci dà come non proibite, ossia ci dà » come permesse le usure, e le ampliazioni col ric- » co ebreo o forastiero capitato in altro paese de- » gli Ebrei. La ragione è la stessa che la prodotta » di sopra. La legge o proposizione negativa rimo- » ve dal soggetto tutto il predicato nella sfera del » suo significato, e non più largamente »

Verissimo la legge del Levitico 25. 35, è simile a quella dell' Esodo 22. 25. e siccome in questa non merita alcun riguardo l' interpretazione dell' autore, così neppure in quella, e per non ripetere tutto il già detto, diciamo brevemente. 1.

L' interpretazione rilevata dalla natura delle proposizioni negative è assurda ed incoerente: 2. Nel testo del Levitico come in quello dell' Esodo le parole *attenuatus*, *infirmus*, non restringono il senso della legge riguardo all' usura, ma sono poste per indicare que' casi in cui suole occorrere il bisogno di dare, e ricevere il prestito. 3. Dato ancora che la legge quì proibisca principalmente ed unicamente le usure co' poveri, non si deduce che siano permesse le usure co' ricchi, essendovi altri testi che le divietano senz' alcuna limitazione.

Stimiamo inutile il trattenerci sopra i paragrafi 22. e 23, perchè altro non contengono che alcune di quelle nojose ripetizioni frequenti in quest' opera; per la qual cosa passiamo al §. 24. in cui così si prosegue. « Vogliamo però che si torni ad » osservare, che fin quì la legge nel parlare de' po- » veri intende i poveri specialmente i quali abitano » nel paese stesso del ricco . . . E tale osservazio- » ne ci renderà non solo più facili ad ammettere » quanto si è concluso intorno de' ricchi, ma più » sbarazzati ancora a vedere la congruenza della leg- » ge Mosaica colla naturale intorno alle usure »

Quante volte la legge era fatta per gli ebrei, non doveva parlare se non de' casi che occorrevano tra gli ebrei medesimi; poteva dunque l' autore risparmiarsi la pena di fare una tale osservazione. Quanto poi valga la sua conclusione riguardo a' ricchi si rileva bastantemente dal già detto. Ma non possiamo ora non osservare che se si dovessero seguire le di lui interpretazioni lungi dal rilevare la congruenza della legge Mosaica colla naturale se ne dedurrebbe la massima contraddizione. In effetto secondo che egli vuole quello che non è compreso ne' termini delle leggi citate non dee giudicarsi proibito, anzi per-

messo, essendo tale la natura delle proposizioni negative. Ma nelle due leggi dell'Esodo e del Levitico, secondo lui, non si parla se non de' poveri nazionali. Dunque dalle dette due leggi si rileva che non è proibito anzi permesso di far usure con i poveri stranieri. Ma egli concede esser contrario a' dritti naturali il far usure co' poveri di qualsivoglia nazione: Dunque seguendo le sue interpretazioni la legge Mosaica si trova in contraddizione colla naturale. L'argomento non può avere una forma più naturale, e le premesse sono chiaramente espresse ne' superiori paragrafi. Quindi se non vuole l'autore apertamente contraddire al senso comune, o deve ammettere l'assurda conseguenza che se ne deduce, o deve rinunciare alla sua arbitraria interpretazione, e confessare che taluni de' suoi vantati argomenti non hanno alcun legittimo fondamento.

» In qualunque popolo, prosegue egli (§. 25.)
» si faccia una legge verso de' poveri, niuno la interpreta o dice come promulgata verso de' ricchi . .
» La legge primordiale sulle usure concerne i poveri, e con ciò niun savio potrà mai dirla o crederla come proibitiva delle usure verso de' ricchi
» ebrei o forastieri. E su ricchi ebrei debbe ciò
» essere stato manifestissimo fino dal primo promulgarsi della legge nel deserto, ove erano tutti ebrei.
» Ma quando a' ricchi forastieri può credersi che
» sorgessene alcun dubbio . . . . »

Niuno certamente potrà negare non doversi estendere a' ricchi una legge promulgata unicamente pe' poveri, ma quando i poveri vi sono nominati non già come unico ma come principale oggetto di questa legge, il dovere allora si estende anche ai non poveri, specialmente quando vi sono altri testi che proibiscono senz' alcuna limitazione la medesima co-

sa. Ora come abbiamo veduto, di tal genere è la legge di cui parliamo e niente da essa può rilevarsi in favore della permissione delle usure rapporto ai ricchi.

§. 2.

Di ciocchè si dice nel Deuteronomio su le usure.

Non si contenta l' autore di rilevare dalle sacre Scritture un' implicita permissione delle usure moderate, sostiene dippiù esservi stata una tale licenza accordata dalla legge divina in termini non equivoci, e vi adduce in conferma alcuni testi del Deuteronomio, che ci facciamo ora ad esaminare. »
» Or ecco, prosiegue egli (§. 26) ciò che si
» dice su ricchi forastieri Deut. 15. 6. *Foenerabis*
» *gentibus multis*, *et ipse a nullo accipies*; cioè
» darai ad usura a molti di altre nazioni, nè tu
» prenderai ad usura da alcuno; presagio che si ri-
» pete nel v. 12 del c. 28 in que' detti: *benedicet-*
» *que* (Dio) *cunctis operibus manuum tuarum*, *et*
» *foenerabis gentibus multis*, *et ipse a nullo faenus*
» *accipies*. Dov' è da considerare che il poter fare usu-
» ra si riguarda ancora come seguela della benedizione
» del Signore. Luminosissimo inoltre nel cap. 23
» è il dire v. 19, e 20. *Non foenerabis fratri tuo*
» (pauperi, come vedremo) *ad usuram pecuniam*,
» *nec fruges*, *nec quamlibet aliam rem*, *sed alie-*
» *no*. . . Di guisa che non può dubitarsi, che la
» legge primordiale comprendesse la facoltà di dar su
» le usure ai ricchi tra forastieri.... Quando a' ric-
» chi ebrei nell' Ecclesiastico 8. 15. si ha questo
» documento. *Noli foenerare homini fortiori te*,

» *quod si foeneraveris quasi perditum habe*. Chi co-
» sì raccomanda suppone manifestamente che si desse
» lecitamente con usura ai ricchi nazionali; altrimen-
» te in luogo di dire non dare con usura a più po-
» tenti, avrebbe dovuto esortare, o prescrivere che
» non si desse con usura affatto a niuno per esser
» in quella sempre un delitto. Un tal passo dunque,
» se non è del Deuteronomio, almeno come di
» un santo libro, espone o fa intendere come cosa
» notissima allora, che la legge proibiva sì le usu-
» re co' poveri ma non col ricco ebreo. »

Questo discorso tutto si fonda su ciocchè si è detto (§. 4.) che il *dare foenus*, o *foenerare* dei latini significa dare ad usura, e senz' altro si suppone, e si asserisce che il *foenerabis* che si trova nel Deuteronomio al c. 15. v. 6. ed al c. 28. v. 12. abbia il medesimo significato. Ma senza entrare in una discussione grammaticale, e senza pretendere di contraddire all' autore sulla significazione del latino *foenerare*. È certo presso tutti che nella sacra Scrittura questo vocabolo delle volte esprime semplicemente il *dare in prestito*. E non si può dubitare esser questo il senso in cui vien preso nell' Ecclesiastico al c. 29. 1. e 2. *Qui facit misericordiam foeneratur proximo suo . . . Foenerare proximo tuo in tempore necessitatis illius*; giacchè quivi si parla della misericordia da usarsi co' poveri l' autore concede che da questi non è lecito esigere alcuna usura. Che poi ne' due testi citati del Deuteronomio la voce *foenerare* debba avere il medesimo significato si rileva dal perchè il testo ebraico e la parafrasi caldaica non danno altro senso che quello di dare il prestito: *Mutuabis gentibus multis* etc. Al che si deve aggiungere, che i padri e gl' interpreti cattolici così co-

munemente la intendono (1) onde S. Tommaso (2. 2. q. 78 a. 1. ad 2.) *Quod autem in praemium promittitur; Foenerabis gentibus multis etc. foenus ibi large accipitur pro mutuo, sicut Ecc: 29 dicitur*. Nè bisogna passar sotto silenzio, che se non dovessero detti testi intendersi in tal modo il senso mancherebbe di nesso. L' avversario ha preveduto la forza di questa difficoltà nel testo del Deuteronomio 15. 6. e vi ha omesso quella parola che toglie ogni equivoco. Il testo non dice *Foenerabis gentibus multis, et ipse a nullo accipies*: ma bensì *et ipse a nullo accipies mutuum*. E poichè non vi è dubbio, che vuolsi quì fare un antitesi fra gli Ebrei e le altre nazioni; per non accusare d' incoerenza lo Spirito Santo bisogna intendere il *foenerabis* nel senso di dare agli altri quello, che poco dopo dicesi di non dover ricevere; ma quivi si dice di non dover ricevere il mutuo, dunque il *foenerabis* non vuol dire *darai ad usura*, ma *darai a mutuo*, *mutuabis*, come dice l' Ebreo, ed il Caldaico. Questa spiegazione si rende più chiara nel c. 28. v. 12. *Foenerabis gentibus multis, et ipse a nullo foenus accipies*. Imperciocchè se il *foenerabis* debbesi intendere *darai ad usura*; l' *accipies foenus* bisogna spiegarlo *esigerai usura*: stantechè perciò *foenerare* esprimerebbe il *dare ad usura*, perchè *foenus* significa usura; ma secondando questa interpretazione si dovrebbe così spiegare: *Tu darai ad usura a molte genti e non esigerai usura da alcuno*. Quale contraddizione nelle parole! Quale assurdità nel senso! E dunque indubitato che nei due testi del Deuteronomio c. 15 v. 6. e c. 28. v. 12 il *foenerare* non significa dare ad usura, ma dare

(1) Vedi Calmet e Cornelio a Lapide su di questo luogo.

in prestito: onde la benedizione del Signore non cade sulla permissione di fare usura, ma sull' abbondanza di cui gli Ebrei dovevano godere, e per la quale avrebbero potuto senz'alcun incomodo somministrare agli altri il mutuo senz' aver bisogno di domandarlo. *Promittitur ergo in praemium Judaeis abundantia divitiarum, ex qua contingit, quod aliis mutuare possint.* Così S. Tommaso nel luogo citato, e così comunemente gli interpetri cattolici.

In quanto al versetto 19 del c. 23 del medesimo libro: *Non foenerabis fratri tuo ad usuram.... sed alieno.* Non può negarsi, che quivi si parli di usure, ma niente può concludersi in favore della causa che si vuol difendere. È tutta arbitraria la restrizione del senso della parola *fratri* intentendola de' poveri esclusivamente, ed è contraria al comune sentimento de' padri e sacri interpreti, i quali unanimamente in questo luogo veggono proibita l' usura generalmente agli Ebrei siano ricchi siano poveri; nè prima di Calvino si è mai pensato a darle altro senso. (1) Che anzi Clemente Alessandrino, S. Ambrogio, S. Tommaso, ed altri di autorità di gran lunga superiori al Broedersen, al Salmasio, ed agli altri scrittori favoriti all' autore; questi, dico, sostengono che quivi non solo si proibisce l' usura fra gli ebrei ma fra tutti gli uomini per esser tutti fratelli. La legge, dice Clemente Alessandrino, vieta di usureggiare col fratello, chiamando fratello non solo colui che è nato dagli stessi genitori, ma quegli ancora che appartiene alla stessa tribù, e parla il medesimo linguaggio, giudicando *non esser giusto* l'accrescere il danaro con le usure. *Lex prohibet fratri foenerari, fratrem nominans non eum*

(1) Vedi Calmet, Cornelio a Lapide, Tirino, Tostato. ec.

solum, qui ex iisdem parentibus natus est, sed etiam qui ejusdem tribus, ejusdemque verbi particeps fuerit, non aequum putans ex usuris pecuniam colligere. (*Clem. Alex l.* 2. *strom.*) Dal che apparisce che secondo l'Alessandrino la ragione della proibizione debbesi desumere dall'intrinseca ingiustizia delle usure, e che però devesi estendere a tutti; *non aequum putans.* Più chiaro è S. Ambrogio. — Tuo fratello, egli dice, si è qualsivoglia uomo, poichè il vincolo della fede devesi preferire a quello della nazione, come sta scritto; manifesterò il tuo nome ai miei fratelli: e perciò appunto la sentenza del Deuteronomio esclude qualsivoglia aumento della sorte: — *Frater autem tuus omnis, fidei primum, deinde Romani juris est populus*: ps. XXI. *Narrabo nomen tuum Fratribus meis . . . Generaliter haec sententia Dei omne sortis excludit augmentum* (*lib. de Tobia c.* 15.) S. Tommaso poi è così preciso, che non ammette alcun dubbio. — Fu proibito, scrive egli, a Giudei esigere le usure da loro fratelli, con che ci si dà ad intendere essere intrinsecamente male il ricevere l'usura da chicchesia, dovendo noi considerare tutti gli uomini come prossimi e fratelli. — (2. 2. q. 78. a. 1. ad 2.). *Judaeis prohibitum fuit accipere usuras a fratribus suis Judaeis, per quod datur intelligi, quod accipere usuram a quocumque homine est simpliciter malum; debemus enim omnem hominem habere quasi proximum, et fratrem.* E dopo di ciò si può ragionevolmente sostenere, che l'usura nè tampoco agli ebrei fu generalmente proibita?

Ma nel medesimo testo non si legge forse un espressa permissione dell'usura in quella clausola *sed alieno*? Rispondo, che in vario modo spiegano i SS. Padri quelle parole. S. Tommaso dice, che ivi

non si contiene, che una legge permissiva promulgata per impedire il maggior male: *Non fuit eis concessum quasi licitum, sed permissum ad majus malum vitandum. ibid.* S. Ambrogio è di parere, che lo *straniero* ivi nominato si deve intendere l' Amalecita e l' Amorreo, ed era lecito agli Ebrei usureggiare con essi, poichè Dio aveva trasferito al suo popolo non solo il dominio di tutti i loro beni ma il potere ancora sulla loro vita. *Quis erat tunc alienigena, nisi Amalec, nisi Amorraeus, nisi hostis? Ibi inquit uxuram exige* » Altri pensano che in qualsivoglia ipotesi dalla permissione fatta agli Ebrei niente concludesi, poichè Dio come supremo padrone di tutti i beni, poteva trasferire ad essi senza ingiustizia il dominio di ciò che percepivano con le usure. Ciascuna di tali risposte soddisfa pienamente alla difficoltà, e però sono seguite comunemente da' SS. Padri e dottori cattolici, tra i quali non ve ne ha alcuno che voglia da ciò dedurre una generale permissione dell' usura.

Il nostro autore poi si fa molto compatire nell' impropria applicazione che fa del testo dell' Ecclesiastico. *Noli foenerari homini fortiori te etc.* (c. 8. v. 15.) Qui non si contiene alcuna legge nè permissiva nè proibitiva delle usure, ma solo si esprime una massima di prudenza, che dee aversi avanti agli occhi nel commercio; quale si è che il negoziare col più forte vale lo stesso che esporsi al pericolo di perder tutto, e però è savio consiglio l' astenersene. *Noli foenerari homini fortiori te...* Ognuno ne intende la ragionevolezza (1); e si accorge che anche in questo luogo il *foenerari* signi-

(1) Vedi Calmet, Cornelio a Lapide ec.

fica *mutuare*, perchè tal' è il senso del testo e così la sentono comunemente gl' interpreti.

Ma supponiamo pure, che in queste parole si contenga una vera legge divina. Essa si trova espressa come quella dell' Esodo (22. 25.) con una proposizione negativa : *Noli foenerari*, e secondo il modo d' interpretare simili proposizioni (al §. 16.) il senso del predicato è talmente ristretto, che tutto ciò ch' è fuori di esso s' intende apertamente conceduto: ma l' oggetto del predicato è l' *uomo più potente* : *homini fortiori*. Dunque solamente coll' uomo più potente è proibito di far usure : ma i poveri non sono mai gli uomini più potenti ; dunque non è proibito il far usure co' poveri, locchè non conviene con quello che insegna l' avversario.

Ma si potrebbe ripigliare; se quivi si supponesse il divieto generale di tutte le usure, perchè non ha detto, *non fare usura con alcuno*, e solamente si è limitato a dire non fare usura coll' uomo più potente? Se così si dicesse, risponderei, che quivi non si esprime alcuna legge, ma si dà solamente un consiglio di condotta come testè abbiamo osservato. E supposta anche la legge, la proibizione non doveva estendersi se non a' casi, pe' quali vale la ragione del perchè questa legge siasi promulgata. Ora tale ragione viene espressa nel testo medesimo, e si è quella di non esporre a pericolo il proprio danaro, non già a quel pericolo che si teme dalla povertà, altrimenti avrebbe dovuto proibirsi il dare in prestito a poveri ; ma a quel pericolo, che nasce dalla malvaggità di colui che riceve il danaro : *Quod si foeneraveris quasi perditum habe*. E chi non vede che questo non ha luogo se non nei soli potenti, i quali quando sono malvaggi non ascoltano la ragione, disprezzano la legge, e si fan-

no superiori alla forza: dunque a' soli uomini più potenti dovea estendersi questa proibizione; gli altri poi quando anche fossero malvaggi, potrebbero ridursi al dovere se non colla ragione almeno con la forza. Niente dunque si può conchiudere da questo testo contro il divieto dell' usura.

Nè tampoco giova all' autore l' argomento, che rapporta nel paragrafo seguente (§. 27). Egli dalla permissione accordata agli Ebrei di fare usure cogli esteri, vuol dedurne la generale permissione di far usure anche co' ricchi nazionali. Ma chi non sa che secondo le regole di una retta logica non si può concludere nella parità se non quando le circostanze sono le medesime nell' uno e nell' altro caso, e non mai allorchè vi è disparità di ragioni? Potrebbe dunque estendersi riguardo a' nazionali la permissione conceduta relativamente agli stranieri, se avessero luogo per gli uni e gli altri le stesse ragioni, e se la legge medesima che permette cogli uni, non proibisse espressamente con gli altri le usure. Ma se le ragioni non valessero egualmente per nazionali come per gli esteri, se vi fosse una proibizione riguardo a' nazionali, bisognerebbe rinunziare al senso comune prima di estendere la permissione degli uni agli altri. Che vi sia una legge che proibisca espressamente l' usura co' nazionali si rileva dal testo citato del c. 23. del Deuteronomio: *Non foenerabis fratri tuo ad usuram*, e la restrizione che vi appone l' avversario relativamente al povero come se dicesse, *Non foenerabis fratri tuo pauperi*, non può aver luogo se non ammettendo nell' interpretazione della Scrittura lo spirito privato de' Novatori, e rigettando la regola che ci propone il Concilio di Trento di non dipartirci dal sentimento de' SS. Padri. Ma senza ancora supporre que-

sta legge, come potrebbesi estendere quella concessione, mentre comunemente i SS. Padri, interpreti, e dottori la intendono o di una semplice tolleranza per impedire il male maggiore, o di una permissione fatta per le circostanze particolari in cui gli Ebrei si trovavano relativamente a' popoli circonvicini? E siccome queste ragioni non hanno luogo nè relativamente a' nazionali, nè riguardo alle altre nazioni, i di cui beni non fossero stati conceduti agli Ebrei è assurdo il volerla estendere dagli uni agli altri, ed è falso ciò che si asserisce, che la ragione della permissione sia la medesima per tutti e da per tutto debba avere il medesimo vigore.

E questo resterà meglio confermato dalla confutazione de' paragrafi seguenti. » L'ultimo luogo, dice egli (§. 28.) da noi citato del Deuteronomio merita quì singolar discussione, come quello, sul quale si formarono argomenti contrarii non una volta, e non senz'apparenza di commovere, se non si sgombrano. Eccolo per intero Deut. 23. 19. *Non foenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, sed alieno. Fratri autem tuo absque usura id quo indiget commodabis, ut benedicat tibi Dominus.* » La discussione che quì si propone è una delle più nojose che trovansi in questo libro, ma il metodo che abbiamo adottato, ci obbliga a seguire l'autore dovunque ci trasporta per abbattere i suoi argomenti in tutte le maniere, onde far conoscere che non è l'apparenza del vero, ma la stessa verità quella che se gli oppone. » Questa legge, egli dice (§. 29.) presenta di nuovo la legge stessa primitiva dell'Esodo, e non altra. Imperocchè il Fratello, sul quale è proibita l'usura nel v. 19 è quel Fratello stesso di cui si parla nel 20.

» ma nel 20 è scritto *fratri autem tuo absque usura*
» *id quo indiget commodabis*, cioè si parla del fratel-
» lo bisognoso, o povero; dunque l'usura è quì proi-
» bita coll' Ebreo povero, e non co' ricchi. »

Neghiamo come puramente gratuita l'asserzione di essere questa legge (Deut. 23. 19.) una ripetizione di quella dell' Esodo (23. 25.) Egli è vero, che nella maggior parte delle leggi espresse nel Deuteronomio non si fa che rinnovare quelle annunciate ne' libri antecedenti, ma è falso che ciò debba intendersi di tutte assolutamente, ve ne sono di quelle che non si trovano espresse altrove, così quella che riguarda il libello del ripudio (Deut: 24. 1.) il comando di non abominare l' Idumeo (23. 7.) la polizia da conservarsi negli accampamenti per le immondezze naturali (23. 12) ec. ec. Di questo genere si è ancora la legge che riguarda l' usura: nella quale, dice Estio, si contengono tre cose: Si comanda di dare gratuitamente il prestito al povero; si proibisce di esigere l' usura da qualsivoglia Ebreo; e si permette di esigerla dagli stranieri, delle quali cose la sola prima trovasi nel l' Esodo e nel Levitico. È dunque falso che quanto si dice nel Deuteronomio delle usure, non sia che una ripetizione di ciocchè si è detto per lo innanzi. Ma supponiamo che lo sia, ne segue che debba interpretarsi nell' istesso modo; ma noi abbiamo dimostrato che la proibizione dell' usura espressa nell' Esodo non debbesi restringere solamente a' poveri, nè si può da essa, dedurre alcuna permissione riguardo a' ricchi; dunque lo stesso deve dirsi della legge del Deuteronomio. In conseguenza è falso, che la legge del Deuteronomio sia una ripetizione di quella dell' Esodo; più falso il restringere la proibizione dell' usura a soli poveri; falsissimo che

nella supposizione di doversi intendere la legge pei soli poveri, s' intenda permessa l' usura verso dei ricchi. Vediamo ora, come l' autore risponde alle difficoltà, che in conferma di ciò che noi sosteniamo vengono a lui opposte.

» In contrario si dice (§. 30) quell' *id quo* » *indiget* nel v. 20 addita bisogno di circostanza » sia del ricco sia del povero, e non lo stato pro- » priamente del povero. Si risponde, che il ricco » avendo nel danaro o in altri mezzi l' equivalente » per sostituirlo a ciò che gli bisogna, ed ottener- » selo, indarno si dice, che il suo è bisogno di » vero nome, bisogno inquietante, e da esserne soc- » corso liberalmente..... Aggiungono, nell' origina- » le ebraico, e ne' settanta nel v. 20. mancano » le voci *id quo indiget*. . . Ma noi replicheremo » che tali voci esistono nella versione latina. »

Senza pretendere la soppressione della frase *id quo indiget* espressa nella volgata, non possiamo accordare all' autore la risposta, che dà alla giusta difficoltà che contro di lui si propone. Egli concede, che il testo esprime una circostanza di bisogno, ma vuole che s' intenda di un bisogno inquietante che riguarda solamente il povero. Ecco due asserzioni non solo gratuite ma ripugnanti al buon senso. Come prova egli che il bisogno di cui quì si parla è quello a cui va soggetto solamente il povero, e che solo il povero sia l' oggetto di un bisogno inquietante? Un gran possidente, cui per un anno manca la rendita onde soddisfare le obbligazioni in cui il suo stato lo mette: Un mercatante cui fallisce un negozio in modo che non può tirarlo innanzi senza il prestito di grossa somma: Un negoziante che ha corrispondenza da per tutto, ed a cui per la moltiplicità

delle cambiali manca il danaro e si vede in pericolo di fallire, non si trovano forse in un bisogno più inquietante di questo del povero, e tanto maggiormente quanto che sono in pericolo di perdere con la roba anche l'onore? Perchè il bisogno di questi ricchi non va compreso nella frase del Deuteronomio *id quo indiget*? Perchè potrebbe dire l'avversario, costoro senza grave incommodo possono pagare l'interesse. Ma qual Logica può autorizzarci a dedurre dalla possibilità del pagamento il dover di pagare? Anche un ricco cui vien fatto da un ladro il ricatto di una piccola somma può sborsarla senza suo incomodo, avrà perciò il ladro dritto di esigerla? Si cerca di sapere non già se possono pagare, ma se hanno un bisogno, ed un bisogno inquietante per dimandare il prestito. E se trovansi in tale bisogno, anche ad essi devesi dare gratuitamente il prestito, perchè la legge senza alcuna distinzione di persone dice; *fratri tuo absque usura id quo indiget commodabis*. Ascoltiamo il Conte Leopardi (XVI. 4. 5.).

« Poichè nel Deuteronomio è prescritto di da-
» re senza usura al fratello ciò di cui abbisogna *id*
» *quo indiget* si è concluso, che quì si tratta del
» solo ebreo povero, come nell' Esodo, e che an-
» che quì l' usura è proibita coll' ebreo povero, e
» non co' ricchi. Debole rifugio, e appena si com-
» prende come uomini di grande ingegno si siano
» avviluppati in queste fallacie. Trattandosi di questi
» divieti delle usure, o per povero deve intendersi
» chi non ha niente, o deve intendersi chiun-
» que abbia attualmente bisogno di ricorrere alla
» sovvenzione altrui ancorchè per condizione non
» sia povero. Se per poveri devono intendersi quel-
» li che non hanno niente il Deuteronomio non
» parla solamente di questi e dice generalmente

» *Fratri tuo absque usura id quo indiget commodabis*. Dunque nel Deuteronomio l' usura è proibita non solamente co' poveri, ma con tutti, e a chiunque ha bisogno si deve dare senza usura. Se poi l' aver bisogno è l' istesso che esser povero, allora anche la parola *pauperi* dell' Esodo abbraccia tutti quelli che hanno bisogno attualmente qualunque sia la loro condizione, ed allora anche nell' Esodo l' usura è proibita generalmente con tutti.

» Povera condizione degli ingegni umani quando si trovano impegnati a sostenere l' errore presentatosi alla loro immaginazione con gli aspetti del vero. Se l' Esodo vietando di angariare con le usure il popolo lo chiama *povero* popolo a titolo di commiserazione *populo meo pauperi*, allora nel concetto di chi difende l' usura la parola *pauperi* è una parola esclusiva, abbraccia solamente i cenciosi, non si estende a tutti quelli che hanno attualmente bisogno, e l' Esodo proibisce l' usura co' poveri pitocchi, ma le permette *irreparabilmente* co' ricchi. Se poi il Deuteronomio togliendo tutti gli equivoci comanda di prestare senza usura a chiunque ha bisogno del prestito, *Fratri tuo absque usura id quo indiget commodabis*; allora nel vocabulario di chi difende l' usura il bisognoso diventa il sinonimo del cencioso, chiunque ha qualche cosa non può chiamarsi mai bisognoso, e il Deuteronomio comandando di prestare senza usura a chiunque ha bisogno intende di parlare de' bisognosi nudi e non mai de' bisognosi vestiti. Forse si vorrebbe leggere a lettere cubitali: IMPRESTERAI SENZA USURA A CHI NON HA BISOGNO DI NIENTE? Ma chi non ha bisogno di

» niente non ricorre agli imprestiti, e così sareb-
» bero inutili i precetti della Scrittura. »

Diciamo dunque che con tutte le sue belle parole l'avversario niente conclude, poichè i di lui più forti argomenti non sono sostenuti che da asserzioni puramente gratuite. Che però dacchè la Scrittura dice *id quo indiget commodabis*, non ne segue che ivi si parli solamente del povero, perchè nello stato ordinario degli affari e del commercio anche i ricchi non si assoggettano a cercare il prestito senza un qualche bisogno. E supponendo anche il caso, in cui domandasi il prestito senza alcun bisogno, niente si può dedurre dal citato testo in favore dell'usura, perchè la legge si fa pe' casi che per l'ordinario succedono, non già per quei, che rare volte avvengono.

» Ma levinsi pure le parole *id quo indiget* pro-
» siegue egli (§. 31) rimarrà nel v. 19. *Non*
» *foenerabis fratri tuo*, nel 20. *Fratri autem tuo*
» *absque usura commodabis*: Ora quanto a poveri è
» ragionevole il doppio comando di dar loro, e dare
» senza usura. Ma quanto a' ricchi, supposto eziandio
» che si dovesse dar loro senza usura, mai però vi
» sarebbe il comando a dover dare ad essi quel
» che domandano per arricchirsene, e più ancora.
» Qui poi si comanda che si dia, *commodabis*,
» dunque del povero qui si parla, e non del ricco.
» E confermasi più ancora col dirsi nel verso 20
» *absque usura commodabis*, *ut benedicat tibi Domi-*
» *nus Deus tuus in omni opere tuo*, ec. benedizione,
» che si vede da Dio promessa appunto per una tal
» maniera di dare a' poveri nello stesso Deuteronomio
» (15. 8.) *Sed aperies eam* (*manum tuam*) *paupe-*
» *ri, et dabis mutuum, quo indigere perspexeris*. 10.
» *Sed dabis ei nec ages quidquam callide*; *in ejus*

» *necessitatibus sublevabis*, *ut benedicat tibi Domi-*
» *nus* ec. Se la benedizione che si promette è la stessa,
» dee istessissima riputarsi anche l'opera per la quale
» si dispensa. Che è quando dire in ambedue i luoghi
» si tratta di cose concedute senza usura a poveri . . .
» Inoltre che fa qui Mosè ? Ricorda la legge primi-
» tiva ? la spiega , o l'altera ? L'ultimo partito
» non si può supporre senza vedere in Mosè il con-
» tradditore della legge e di se stesso. Dunque egli
» ricorda la legge , e se la ricorda non si ha qui
» se non la legge dell' Esodo , e del Levitico. O
» ciò ch' è lo stesso la interpretazione di S. Girola-
» mo è intrinseca al testo , necessaria , inevitabile,
» letterale , non fortuita e posticcia e vana per con-
» cludere. »

Restino pure le parole come ritrovansi nella volgata , poichè la verità non teme i cavillosi attacchi della prevenzione , ma o che restino o che si levino , il nuovo argomento non incontrerà miglior fortuna degli altri. Quivi infatti si dice , che se Dio avesse voluto parlare anche de' ricchi , sarebbesi limitato a comandare che si desse senza usura , senza ordinare , che si desse , giacchè non vi è dovere di dare il prestito , se non a poveri. Ma doveasi riflettere che quivi la legge comanda due cose , la prima di non esigere usura , la seconda di dare il prestito : quella risguarda tutti, siano ricchi siano poveri , chiunque va compreso sotto il nome di *fratello* : questa si riferisce solamente a coloro che ne hanno bisogno. Ho detto a quei che ne hanno bisogno , perchè la carità ci comanda di soccorrere tutti coloro, a quali noi possiamo prestare ajuto , ed il precetto è più o meno grave secondo la qualità del bisogno, e la nostra possibilità ; e siccome non i poveri solamen-

te ma i ricchi ancora hanno talvolta grave bisogno di prestito, dunque potendolo, noi siamo obbligati a prestare non solamente a' poveri, ma ancora a quelli che non lo siano. A coloro poi che non si trovano in tali circostanze, non vi è comando di dare il prestito, ma dandoglielo, vi è grave proibizione di esigere l'usura per le ragioni addotte, e per quelle maggiori che devonsi addurre.

L'autore insiste, che essendo la stessa la benedizione che Dio promette nel Deuteronomio al c. 15. v. 10. al c. 23. v. 19, la stessa deve riputarsi l' opera che si benedice: ma al cap. 15. si parla di prestito a poveri, dunque anche di prestito a poveri si parla nel cap. 23. Io non finisco di meravigliarmi della facilità, con cui vuole egli venderci lucciole per lanterne, e pretende di far passare per dimostrazioni, proposizioni che non hanno tra loro alcun nesso. Di grazia che cosa egli *intende che la benedizione è la stessa*? Vuol dire forse che il bene che il Signore promette è lo stesso nell' uno e nell' altro caso? Oppure che l'opera in ricompensa della quale il Signore promette questo bene sia la stessa? Se l'intende nel secondo senso, l'argomento è puerile, e si riduce a questa proposizione identica: Allora l'opera che si benedice è la stessa quando l'opera che si fa è la stessa; dal che niente concludesi. Se poi l'intende nel primo senso, ne segue che debbano riputarsi le medesime quelle opere per cui si promette il medesimo bene: ma a tutte le opere buone Dio promette la grazia e la gloria; dunque tutte le buone opere sono le medesime. E per venire più al particolare: la benedizione che promettesi nel Deuterono- c. 15. v. 10. è la stessa di quella, che si promette al c. 14. v. 29. giacchè nel primo si dice, *ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omnibus, et in*

cunctis ad quae manum miseris: nel secondo poi sta scritto *ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in cunctis operibus manuum tuarum, quae feceris*. Ora se fosse vero il principio dell' autore ne seguirebbe, che l' opera di cui trattasi nell' uno e nell' altro luogo dovrebbe essere la stessa; locchè è falsissimo, giacchè nel c. 15. 8, e 10. si parla della limosina e del prestito: nel c. 14. 29. si allude alle oblazioni da farsi a' Leviti. Niente dunque è più inconcludente del principio supposto, e dacchè la benedizione è la stessa, non può seguitarne essere la stessa anche l' opera che si vuol benedire.

Non si ferma perciò: *E che fa qui Mosè?* domanda egli. Che fa? Spiega con una seconda legge i casi contenuti nella prima. Nell' Esodo aveva detto, facendo voi prestito al povero non esigerete usura, e poichè ivi il povero era espresso, come lo abbiam provato, non per ristringere il senso, ma per indicare il caso più comune e di maggior bisogno, con quella legge si proibiva ancora l' usura col ricco: ma per togliere ogni equivoco nel Deuteronomio esprime senza alcuna restrizione la proibizione delle usure con qualsivoglia genere di persone o ricchi o poveri che fossero, permettendole solamente per circostanze particolari con i popoli circonvicini. Ecco qual cosa faccia quivi Mosè: È questo forse un alterare la legge? Noi poi rispettiamo l' interpretazione di S. Girolamo, come di qualsivoglia altro S. Padre, nella spiegazione della sacra Scrittura, e nella materia della fede e de' costumi, e desideriamo ardentemente, che altrettanto faccia il nostro avversario. Ma S. Girolamo non ha mai pensato come lui, secondo che si vedrà in appresso. Per ora ci fa d' uopo d' ascoltarlo nel mentre che risponde ad una difficoltà

la quale, com' egli dice, è la sorgente di ogni quistione su le usure. (§. 32.).

» Ma riduciamoci là dov' è la origine, io penso,
» delle contraddizioni onde esaurirla. L' argomento
» contrario potrebbe così recarsi alle apparenze più
» vittoriose con dire: qui le due parti: *Non foenerabis fratri tuo ad usuram* ec., *sed alieno* etc: si op-
» pongono: ora di tali due parti opposte come è
» noto fra Logici una toglie ciocchè si ha nell' al-
» tra. Ma si dice *foenerabis alieno* indistintamente:
» dunque indistintamente dee concludersi tolto al-
» l' ebreo il dar su le usure all' altro ebreo sia ric-
» co sia povero.

» Parmi che da tal medoto sieno venuti e vengo-
» no tutt'i clamori. Ora io rispondo che in questo me-
» todo appunto è tutto l' abbaglio. Imperocchè sup-
» ponesi che nell' interpretare quel testo abbia luo-
» go, quando affatto non può avervelo lo argomentare
» *ab oppositis*. Imperocchè le condizioni di citta-
» dino e di forastiero non sono contrarietà di natura
» o di naturali proprietà, ma sono circostanze inci-
» denti, e considerate ne' loro rispetti secondo la di-
» mensione che i legislatori vogliono e publicano.
» E però le leggi in differenza tra cittadino ed estero
» sono da interpretare letteralmente per ciocchè
» sono o comandano ciascuna in se stessa e non
» già pe' canoni di opposizioni. E far diversa-
» mente è disordinare senza effetto di sillogismi
» nè d' impresa. Ed in vero: Faraone comandava
» che gli Ebrei non uscissero dal suo Regno. Se
» argomentassimo su tal comando *ab oppositis* ne
» caveremmo che tutti i non ebrei nazionali o nò,
» dovevano uscire dal suo Regno. Così poniamo
» che un pubblico editto intimi l' ospitalità verso gli
» estranei. Se vorremo concludere dagli opposti;

» riusciremo a dire che verso i nazionali non si
» dee la ospitalità. Or chi non vede quanto er-
» roneo sarebbe questo metodo?.... Così è della legge
» *non foenerabis fratri tuo ad usuram* ec., *sed*
» *alieno* ec. Dee ciascuna parte valutarsi da se ...
Ciò detto, si soggiugne nella nota, che nella volgata il ver. 20. ha il *sed alieno*, che quel *sed* può aver data un idea di contrapposizione, ma che nell' originale ebreo quel *sed* manca.

Io qui perdo il filo del raziocinare, e se volessi aderire alle riflessioni dell' avversario bisognerebbe che rinunciassi ad ogni principio di buon senso. Che ha che fare l' argomentare *ab oppositis* col senso chiaro e preciso di due proposizioni, che trattano del medesimo soggetto, una affermativa, negativa l'altra? Se dicessi: *Io amo Pietro, ma non amo Giovanni*, oppure; *Io amo Pietro, Io non amo Giovanni*, vi sarebbe bisogno di argomentare *ab oppositis* per concludere che niego a Giovanni quell' amore che concedo a Pietro? Non è poi necessario, che per così concludere vi sia contrarietà di natura o di naturali proprietà tra i due termini *Pietro* e *Giovanni*: basta che siano distinti tra di loro, e che nelle due proposizioni, che hanno il medesimo soggetto ed il medesimo verbo, vi sia in una la negazione che manca nell' altra. Sono questi principii così chiari, che non vi è scolaro di logica o di grammatica, che non ne capisca la ragionevolezza. Vi sia o non vi sia la particella *sed*, che determina la proposizione *discretiva*: non si potrà negare e l' autore lo concede, che il testo del Deuteronomio di cui parliamo contiene queste due proposizioni, che hanno il medesimo soggetto ed il medesimo verbo, ma che una è affermativa, negati-

va l' altra : *Non foenerabis fratri tuo ad usuram*: *Foenerabis alieno* : ora chiunque ha qualche principio d' intelligenza e di buon senso senz' aver bisogno di argomentare *ab oppositis* , dalla semplice lettura rileva che in queste proposizioni si niega agli uni precisamente quello, che si concede agli altri, egualmente che nelle due proposizioni accennate *Io amo Pietro*: *Io non amo Giovanni*. In quanto agli esempj che vi si adducono non fanno a proposito , perchè non sono espressi come la legge del Deuteronomio. Se Faraone avesse detto : *Io comando che gli Ebrei non escano dal Regno* : *Io comando che gli altri non ebrei escano dal Regno* : similmente se il publico editto fosse concepito in questi termini. *Si accordi la ospitalità agli estranei , ma non a' nazionali* , prescindendo dalla giustizia o ingiustizia di tali editti , essi avrebbero precisamente il medesimo senso che ha la legge citata. Chi è dunque ora che prende abbaglio nel modo d' interpretare ? Chi disordina senza effetto i sillogismi ? Chi si avvale di un metodo erroneo ? Siamo noi o l' avversario ? Lo giudichi il sensato lettore.

Ma ecco una nuova difficoltà che l' autore si propone per dileguarla (§. 33.) « Dicono : non » vi era bisogno di proibire l' usura co' poveri , la » stessa legge della natura la proibisce ; però qui » si proibisce col ricco ebreo onde s' intenda non » proibita , ma permessa col ricco forastiero. Tale » argomento fu creduto non facile a sciogliere. Ma » ne apparisce l' insussistenza, tenendovisi per base » che si dovesse argomentare *ab oppositis*, ciò che » non si deve ammettere come fu dimostrato. E se » lo spirito del Legislatore fosse stato quello che » dicono anche nelle leggi precedenti sulle usure

» avrebbe tralasciato il nome di poveri. . . I re-
» clami dunque degli oppositori hanno origine im-
» maginaria anzi disacconcia da sussisterne ».

L' argomento che si è creduto insolubile, in se stesso non merita alcuna considerazione: Per la ragione che niente impedisce, che sia proibito con altra legge ciocchè fosse intrinsecamente ingiusto, e per tacere di altri esempi, basta riflettere, che dove trattasi di poveri, nella sacra Scrittura il Signore si è preso cura speciale di guarentire le loro persone, e promulgare a loro favore delle leggi, che d'altronde conteneansi frà precetti di natura; ed in questo caso la legge positiva non serve che a ricordare e promovere l' adempimento della naturale. Se non che ammesso il principio dell' autore, che quel *foenerabis alieno* s' intende del ricco forastiero, ne segue che quel *non foenerabis fratri*, s' intende anche del ricco nazionale; poichè senz' aver bisogno di argomentare *ab oppositis*, come abbiam veduto, quando consecutivamente si esprimono due proposizioni una affermante, l' altra di negazione col medesimo soggetto e col medesimo verbo, il di loro senso naturale porta a concludere che si nieghi nell' una quello che si accorda nell' altra: ma secondo l' autore, parlandosi del forastiero si accorda solamente di far usura col ricco; dunque parlandosi del nazionale si proibisce di far usura anche col ricco. Abbiamo poi detto e lo ripetiamo, che se Mosè nella prima legge ha espresso i poveri non lo ha fatto per restringerne il senso; e supposto ancora che avesse preteso di parlare solamente de' poveri, non si rileverebbe alcuna permissione riguardo al ricco, essendovi altri testi che assolutamente proibiscono le usure senz' alcuna restrizione. Quindi è che non già i nostri reclami, ma gli argomenti del-

l'avversario sono quelli che hanno una origine immaginaria e disacconcia. E finchè vorrem seguire le regole d'interpretare dettate dal senso comune, e seguite unanimemente da SS. Padri dovrem concludere, che nel Deuteronomio, come nell' Esodo e nel Levitico s'intende proibito ogni genere di usura col ricco e col povero, sia moderata sia oppressiva, e se era permesso l'usura con gli stranieri, questo era per ragioni particolari che non sono comuni, nè si possono estendere ad altri tempi o ad altre nazioni.

Ma questo è quello che il nostro autore non vuole ammettere, anzi lo rigetta, quasi fusse impropria interpetrazione data senza ragione al sacro testo. E qui » non parmi, egli dice (§. 35.) da ricordare quan-
» te indebite cose siensi volute vedere nella legge
» del Deuteronomio 23. 19. e 20. dal secolo XIII
» in poi. . . ci dissero che quella era legge di tol-
» leranza, e non più, che era in pena di alcuni
» popoli vicini come nemici, o che Dio padrone
» degli averi di tutti privilegiava gli Ebrei a pi-
» gliarsene con tal mezzo ovunque tra popoli. Ma
» la legge contemplata nella semplicità sua respin-
» ge tali supposizioni, perciocchè dicendovisi *non*
» *foenerabis fratri tuo ad usuram* ec. *sed foenerabis*
» (com' è nell' Ebreo e nel Greco) *alieno* ec. co-
» me il *non foenerabis* è vera proibizione; così il
» *foenerabis ad usuram* è vera permissione. E quel
» taciuto nella Volgata ma chiarissimamente sottin-
» teso *foenerabis ad usuram* non potrà mai nell' arte
» del savio scrivere adoprarsi e riguardarsi come for-
» mola indicativa di tolleranza... Si nega poi che tal
» permissione era in pena di alquanti popoli nemici...
» Dio poi concedeva agli Ebrei di dar sulle usure per
» l'intima condizione di questo contratto, *sed* (*foene-*
» *rabis*) *alieno*, e non perchè egli seguitando l'uni-

» versale sua padronanza, volesse spogliare tutti gli
» altri. . . Sarebbonsi poi tali difficoltà trovate tut-
» te inutili, quando per intima considerazione del-
» la legge Mosaica su le usure si fosse giunto a vo-
» ler conoscere, che queste erano permesse, come
» da noi fu dimostrato eziandio col ricco ebreo,
» e non col ricco forastiero solamente: ma la dif-
» ficoltà di stendere l' attenzione su tutto il com-
» plesso della legge intorno le usure per conoscerla
» in tutti i rapporti con ciocchè ne seguita, ridusse
» a considerar la cosa in particine disgiunte, e de-
» viare in conseguenze, le quali se potevano stare
» co' frantumi della legge, mai si troverebbero poi
» consentanee col tutto, cioè colla verità della leg-
» ge medesima. »

Così l' autore: Ma per quando pare ne pretende troppo, e non si può soffrire da un animo cattolico il poco rispetto, e quasi dissi il disprezzo, con cui egli tratta i Padri, e dottori più rispettabili di S. Chiesa. Come! Voler far passare per scrittori prevenuti del Secolo XIII coloro che hanno scritto, che la permissione delle usure per gli ebrei era o una semplice tolleranza, o un atto di supremo dominio, o una legge particolare, e poi concludere, che se essi hanno così scritto, è stato per la difficoltà che avevano *di stendere l' attenzione su tutto il complesso della legge*, e questa difficoltà li ha ridotti *a considerar la cosa in particine disgiunte, e deviare in conseguenze non consentanee alla verità*! Sono forse del Secolo XIII S. Basilio, e S. Girolamo, i quali dichiarano che quando la legge antica proibisce le usure, intende divietare ogni soprabbondanza che eccede la somma data in prestito? *Plusquam sortem accipere et lex illud luculenter prohibet*: così il primo (in ps. XIV.) *Divina*

Scriptura omnis rei aufert superabbundantiam, ut plus non recipias, quam dedisti; così il secondo in c. 18. Ezec. --- Sono forse del secolo XIII S. Ambrogio, e S. Gio. Crisostomo i quali attestano, che quel *fratello* con cui la legge divieta di fare usure, s' intende ogni uomo, che si possa chiamare nostro prossimo? *Non foeneraberis fratri, et proximo tuo*, così spiega il testo il Crisostomo (hom: 41. in Gen.) *Frater autem tuus omnis*: così dice S. Ambrogio riflettendo sulle parole del Deuteronomio (l. 1. de Tob. c. 15.). E non è il medesimo S. Ambrogio, che ivi dice che lo straniero con cui si permetteva agli ebrei di usureggiare non era, se non l' Amalecita, l' Amorreo, il nemico di quel popolo? *Quis erat alienigena, nisi Amalec, nisi Amorraeus, nisi hostis*? (ibid.) Non è S. Tommaso, che sostiene, che quella permissione era una semplice tolleranza che non rendeva affatto lecita l' azione? *Non fuit eis concessum quasi licitum, sed permissum ad maius malum vitandum*. (2. 2. q. 78. a. 1. ad 2.) Dunque questi dottori esimii, questi maestri illustri di Sapienza debbono passare per Scrittori prevenuti, per interpreti di un talento così corto, che per non aver saputo considerare la legge nel suo tutto, hanno deviato in errori? Dunque meritano più credito nell' interpretazione della sacra Scrittura, il Marchese Maffei, lo scismatico Broedersen, il calvinista Molineo, che un S. Tommaso, un S. Ambrogio, un S. Gio: Crisostomo, un S. Basilio? Sia pure l' Angelico S. Tommaso del secolo decimoterzo, che perciò? Non era egli forse quel dottore così illustre cui fu detto, che ogni articolo da lui scritto equivale ad un miracolo? Quel maestro così illuminato, la di cui somma fu considerata come norma e modello delle de-

cisioni da un Concilio ecumenico? Quel discepolo della verità così fedele, che dalla bocca del divino maestro meritò di ascoltare l'elogio di aver saputo assai bene impiegare la sua penna? Ed un dottore così ammirabile, così versato nella scienza della fede e de' costumi non merita alcun riguardo? Ci dica poi il nostro autore con qual dritto pretende, che si adottino le sue interpretazioni egli che fa sì poco conto di tanti dottori? Forse per le ragioni che adduce? Ma tutte si riducono a gratuite asserzioni. Forse per le autorità? Ma non ne apporta alcuna, che possa stare a fronte di queste colonne di Sapienza.

Possiamo dunque senza timore di fallare concludere, che le varie interpetrazioni su quell'*alieno foenerabis* sono legittime, sono ragionevoli, sono conformi allo spirito di Dio, e fa più autorità una sillaba sola di que' sacri dottori che le hanno prodotte, che tutto ciò che in contrario si è voluto scrivere. La verità poi per difendersi, non ha bisogno che di essere mostrata nella sua naturale semplicità. Le fallacie, i sofismi, i cavilli, il sopprimere le parole, il depravare il senso sono gli ordinarj artifizj di coloro, i quali non riconoscono altra verità, se non quella, che seconda le loro passioni e si conforma al di loro senso privato: mentre chè i Padri, i dottori, i maestri della chiesa hanno sempre detestato queste arti pur troppo comunemente usate dagli amatori delle novità. Siano pure come lo sono nel sacro testo quelle parole *sed alieno foenerabis*, la verità resterà sempre la stessa in nostro favore: le deduzioni che da esse come dall' Esodo e dal Levitico l'autore pretende di rilevarne, come abbiam veduto, non meritano alcuna considerazione, il *foenerabis gentibus multis* non autorizza l'usura,

ma prevede la moltiplicità de' beni (§. 26.) : la legge si, ritiene e riterrà sempre il suo valore, non già quel valore, che si pretende darle, ma il *suo*, quello, che le ha dato il suo divino autore, quello che si rileva dagli interpreti legittimi de' libri santi. Dica pure l'avversario, e ripeta quante volte gli aggrada la vantata legittimità del discreto usureggiare, sarà sempre vero, che nella legge divina come nella naturale trovansi vietate le usure non solo oppressive, ma moderate ancora, co' ricchi non meno che con i poveri, giacchè dovunque si trova l'usura, vi è sempre un' esazione ingiusta. Sarebbe ora tempo di concludere questo capitolo, ma non lo possiamo senza considerare i paragrafi seguenti, in cui si fa menzione degli altri testi dell' antico Testamento relativi all' usura.

§. 3.

Di ciocchè si dice su le usure negli altri libri dell' antico Testamento.

I libri di Mosè non sono i soli, in cui si parli del prestito e delle usure. Se ne fa puranche menzione ne' Salmi e ne' Profeti; ond' è che a rilevare con precisione quale divieto se ne faccia nel Testamento antico, fa d' uopo vedere come quivi si esprimono i sacri scrittori: prima però ascoltiamo ciocchè ne dice il nostro autore. Ecco le sue parole (§. 39.) « Or siccome tal proibizione, sebbene così limitata risguarda tutte le condizioni » degli uomini, doveva seguitarne, che ne' santi » libri ora fossero vituperate le usure co' poveri, » or quelle co' ricchi, e con tutti, ed ora le fro-

» dolenze delle usure come prettissime usure. E ciò
» vediamo appunto ne' divini libri dati dal Signor agli
» ebrei dopo il Pentateuco. Per esem: vien su tutti la
» formola del salmo 54. 12. *Et non defecit de pla-*
» *teis ejus usura, et dolus: e non cessò nel foro suo*
» *la usura e l' inganno*. Nell' originale per usura si
» legge *fraus*, ma chi tradusse videvi la frodolen-
» za delle usure, e la significò speditamente per usura.
» Ma dire *non cessò la frodolenza dell' usura* non
» potrà mai darne da concludere che ogni usura è
» un delitto. Nel Salmo 14. 5. si encomia co-
» me un uomo, che abiterà nella casa del Signo-
» re chi non ha dato il suo danaro ad usura: *Qui*
» *pecuniam suam non dedit ad usuram* per la ge-
» neralità di questo peccato per l' un modo, e
» per l' altro su tutt' i ceti degli uomini, e non
» perchè niuna ve ne fosse moderata o discreta e
» permessa; e forse ancor ivi trattasi de' sacri mi-
» nistri pel tempio e qualità da recarvisi, e non
» di tutti. E la maledizione Ps: 108. 11. *Scrute-*
» *tur foenerator omnem substantiam ejus* . . . E
» chi può narrar senza pianto le usure desolatrici
» de' poveri? Di queste addolorasi Amos 8. 4. di
« queste Isaia 58. 3. di queste Ezechiele 18. 5. e
» 22. 12. ed Esdra 5. 6. S. Girolamo nel comen-
» tario al citato c. 18. di Ezechiele ci fa conosce-
» re l' eccesso in che era l' usura co' poveri . . . E
» considero, che per usura addirittura s' intendeva-
» no tali qualità cioè di eccesso, o con oppressio-
» ne. Il che richiamerebbemi a sospettare, che quando
» l' antica legge vietava le usure su poveri, dinotava
» sempre anche su di essi le smisurate, e distruttive. »

Qui l' avversario imita que' pittori, che obbligati a dipingere una fisonomia deforme, procurano di rappresentarla da quella parte donde mostra

meno difetti. Così egli volendo giustificare l'intrinseca deformità delle usure per mezzo della sacra Scrittura, nasconde tutto ciò che potrebbe eccitarne l'orrore, e fa vedere solamente ciò che in qualche parte favorisce il suo assunto. In tutto il testamento antico non vi è che qualche testo del Pentateuco, di cui si possa abusare, e questo mette egli a profitto, lo distende, e lo interpetra a suo modo; dice e ripete mille volte la medesima cosa, fabbrica torri di argomenti sopra le asserzioni più gratuite, nè desiste se non dopo aver ridotto il lettore a cadere in una noja, che stanca la mente ed avvilisce lo spirito. In quanto poi a que' testi chiari e precisi, a cui non vi sarebbe che rispondere, egli li nasconde sotto una semplice citazione, premettendo una formola d'interpretazione generale ed arbitraria per eluderne tutta la forza. Ma ad onta di tanta industria non ci vuol molto a sventarne tutta l'orditura. Abbiam veduto abbastanza quanto torto abbia egli di tirare dalla sua parte i testi dell' Esodo, del Levitico, e del Deuteronomio. Ma se in questi vi si trova qualche parola, a cui i difenditori delle usure si possano appigliare, non ve ne è alcuna negli altri che ora svilupperemo. Tra questi tre sono i più celebri di cui comunemente hanno fatto uso i Padri, vale a dire quello del Salmo 14, del cap. 18 di Ezechiele, e del cap. 22 del medesimo Profeta. Esaminiamoli separatamente.

Il Profeta Reale nel Salmo XIV enumerando i caratteri che debba avere un giusto per essere ammesso nell' amicizia di Dio, vi pone tra gli altri quello di non dare ad usura il proprio danaro. *Domine quis habitabit in tarbernaculo tuo? ... Qui pecuniam suam non dedit ad usuram.* Il Concilio Ni-

ceno, quello di Angers, ed i SS. Padri unanimemente rilevano da queste parole una' legge divina che proibisce l' usura. Il nostro autore non lo nega, ma sostiene, che ciò s'intenda delle usure frodolenti ed oppressive.

» Si è creduto, ci dice a proposito il Conte
» Leopardi (XVII. 2.) che anche quì vengano
» riprovate soltanto le usure esatte indistintamente
» da tutti senza riguardo alla povertà e tassate smo-
» deratamente, e si è concluso, che anche secondo
» questo luogo scritturale ve ne sono alcune mode-
» rate, discrete, e permesse (Mastr. §. 39.). E
» bene : se questo modo d' intendere è giusto sul
» proposito delle usure, sarà giustó ancora su gli
» altri propositi del Salmo. Consideriamo dunque
» con questa norma anche le altre risposte del pro-
» feta. *Quis habitabit in tabernaculo tuo? Qui in-*
» *greditur sine macula et operatur justitiam* « Chi
» entra senza macchia, ed opera giustamente « Dun-
» que secondo il nuovo modo d'interpretare la Scrit-
» tura, qui si parla solo di macchie grandi e ne-
» re come la pece, ma le macchie leggere e le
» ingiustizie mediocri sono permesse, e non esclu-
» dono dal tabernacolo del Signore. *Quis habitabit*
» *in tabernaculo tuo? Qui loquitur veritatem in*
» *corde suo, qui non egit dolum in lingua sua.*
» Quello che non cova la falsità nel cuore e non
» muove all' inganno la lingua ». Dunque secondo
» il nuovo modo d' interpretrare la Scrittura, qui
» si tratta soltanto delle frodi grandi, e delle men-
» zogne smoderate ; ma un poco di falsità ed un
» poco di bugia è permesso, e non esclude dalla
» casa di Dio. *Quis habitabit in tabernaculo tuo?*
» *Qui non fecit proximo suo malum; et opprobrium*

» *non accepit adversus proximos suos*. Chi non fe-
» ce male al suo prossimo, e non si compiacque
» di sentirlo vituperato dagli altri. Dunque secondo
» il nuovo metodo, danneggiare il prossimo me-
» diocramente e mormorare un poco non è pecca-
» to, e non esclude dal regno del cielo. In quel
» modo appunto in cui si approvano dal Salmista
» le opere ingiuste e le azioni che macchian la co-
» scienza, la falisità e le menzogne, le lesioni del
» prossimo e le mormorazioni, in quel modo istes-
» so si approvano le usure moderate e discrete ».

Del rimanente se vogliamo lasciar da parte ogni altra riflessione, potremo senza timore di fallare riconoscere il vero senso del salmo facendo ricorso a' comenti che ci hanno lasciato i SS. Padri, imperocchè se questi nelle dette parole hanno inteso riprovato ogni aumento del capitale, bisognerà concludere, che vi sono de' testi nella Scrittura con cui si proibisce qualsivoglia usura e moderata ed eccedente. Vediamo se sia così.

S. Basilio nell'Omilia su di questo salmo dopo aver detto, che ciò che la legge proibisce relativamente alle usure si è qualsivoglia aumento del capitale, soggiunge, che in ogni mutuo in cui si esiga qualche lucro vi è dell' iniquità, e conclude che per incontrar grazia presso Dio, bisogna bensì dare il prestito a chi ne ha bisogno, ma fa d'uopo astenersi dall'esiger usura, vale a dire qualsivoglia lucro dal mutuo, essendo questa l'idea, che egli poco prima ci dà dell'usura « *Plusquam sortem accipere, et lex illud luculenter prohibet . . . Iniqua prorsus mutui datio, utrique danti pariter, et accipienti: huic quidem in pecuniis, illi vero in ipsam animam damnum paenamque afferens . . . Igitur a volente accipere mutuum ne vultum avertas, nec pecuniam tuam de-*

deris ad usuram . . . . , ut cum spe bona ad Dominum hinc migreris. . . (*in ps. XIV.*) Egli è chiaro che questo S. Padre per l'usura espressa nel salmo 14, e che allontana dal regno di Dio, intende qualsivoglia lucro che si percepisca dal mutuo, in conseguenza non la sola usura eccedente mà la moderata ancora.

S. Ambrogio nel libro di Tobia al c. 15. comentando il quinto versetto di questo salmo così si esprime. *David benedictum aestimavit et dignum habitatione coelesti , qui pecuniam non dedit ad usuram : si ergo qui non dedit benedictus , sine dubio maledictus qui ad usuram dedit . . .* Io questo l'intendo , potrebbe dire l'avversario , ma resta sempre a provarsi, che S. Ambrogio prenda per usura illecita qualsivoglia lucro che si percepisca dal mutuo. Ma eccone la pruova : il medesimo Santo nel libro istesso al capo precedente spiega la sua idea, e definisce che cosa intenda col nome di usura che egli condanna , e dice così. *Et esca usura est , et vestis usura est , et quodcumque sorti accedit usura est, quod velis ei nomen imponas , usura est . . .* Chi può ora dubitare , che la maledizione che questo S. Padre dice di cadere sopra colui che dà ad usura , debba intendersi anche delle usure moderate? Vi è dippiù.

S. Agostino nel sermone 3. sopra il salmo 36. dice , che gli stessi usurieri conoscono quanto detestabile , quanto odioso , quanto esecrando sia l'esigere le usure. *Dictum est alio loco : Qui pecuniam suam non dedit ad usuram. Et quam detestabile sit , quam odiosum , quam execrandum , puto , quia et ipsi foeneratores noverunt . . .* Ma che perciò dice l'autore ? La detestazione , l'odio, l'esecrazione cadono sopra le oppressioni e le angarie degli usurai , sopra l'eccesso non sopra il lucro. Così la pensa

egli ; ma S. Agostino non la intende in questo modo , e poco dopo fa vedere che quell' abominio , quell' odio , quell' esecrazione risguardano chiunque esiga mediante il prestito qualsivoglia anche piccola cosa. -- Se tu , egli dice , darai il prestito ad un uomo, da cui speri di ricevere più di quello che hai dato, non solo in danaro , ma in qualsivoglia altra cosa , sia frumento , sia olio , sia vino ; se tu vuoi ricevere più di ciò che hai dato , sei un usurajo e meriti di essere riprovato. -- *Si foeneraveris homini , idest mutuam pecuniam tuam dederis , a quo aliquid plusquam dedisti expectes accipere, non pecuniam solam , sed aliquid plusquam dedisti , sive illud triticum sit , sive vinum , sive oleum , sive quodlibet aliud: si plusquam dedisti expectes accipere, foenerator es , et in hoc improbandus , non laudandus.* Queste interpretazioni sono così precise che per sostenere il contrario , bisogna negare ogni autorità a SS. Padri.

I testi poi di Ezechiele sono assai più chiari. Basta solamente leggerli per rilevare quanto siano essi opposti alle idee del nostro avversario. Nel capo 18 per ben tre volte dimostra la malvaggità dell' usura qualunque anche moderata. Nel versetto 5 comincia ad enumerar i caratteri di un uomo giusto , e tra questi senza far distinzione tra il ricco ed il povero vi mette l' esenzione da qualunque usura. *Et vir si fuerit justus , et fecerit judicium et justitiam. . . ad usuram non commodaverit , et amplius non acceperit , hic justus est , vita vivet , ait Dominus Deus. Quod si genuerit filium latronem. . . ad usuram dantem , et amplius accipientem ; numquid vivet ? non vivet : cum universa haec detestanda fecerit morte morietur . . . Quod si genuerit filium , qui. . . timuerit et non fecerit simile eis. . . usuram*

et superabundantiam non acceperit. . . hic non morietur in iniquitate patris sui, sed vita vivet. Ezec. 18. 5. *et seq.* Nel capo poi 22 enumerando i vizii per cui quel popolo doveva essere disperso dalla divina giustizia vi annovera l' usura, vale a dire ogni soprappiù che si esige dal prestito: *Usuram et superabundantiam accepisti... et dispergam te in nationes. v.* 12 *et* 15. Dunque secondo il Profeta per esser giusto, per vivere la vita della grazia è necessario non dare ad usura, e per isfuggire questo peccato non bisogna esigere qualsivoglia cosa per minima che sia sopra il prestito; *ad usuram non commodaverit, et amplius non acceperit.* Similmente l'uomo che dà il prestito, e ne esige anche moderatamente il dippiù secondo il medesimo profeta è un iniquo, che fa azioni detestabili, e che merita la morte. *Cum universa haec detestanda fecerit, morte morietur.* E per rimettersi nella vita della grazia, gli è necessario ritrattare tutte le usure, e togliere ogni soprabbondanza. *Hic non morietur.* Finalmente l' usura ed ogni soprappiù esatto nel mutuo è stato uno di que' delitti, che ha attirati i più terribili gastighi sul popolo ebreo. *Et dispergam te.*

Che altro doveva dirsi di più chiaro per far rilevare l' intrinseca malvaggità di ogni usura o grande o piccola senza alcuna distinzione di persone? Quì, come riflette il Conte Leopardi (XIX. 2.) » si tratta di poveri e si tratta di tutti. Quando » si tratta de' poveri; *vir si justus fuerit, panem » suum esurienti dederit, et nudum operuerit vesti- » mento.* Quando si tratta di tutti, *vir si justus fue- » rit, per vim nihil rapuerit, ad usuram non com- » modaverit et amplius non acceperit.* O i comandi » che suonano generalità non si hanno da ristrin- » gere alla particolarità, o la licenza che si pren-

» de per gli uni, si potrà prenderla ancora per gli
» altri. Se la lettera del testo non costringe nel di-
» vieto generale dell' usura, non costringerà neppu-
» re nel divieto generale del furto; e se è lecito
» prendere da' ricchi le usure moderate, sarà leci-
» to ancora derubarli e assassinarli moderatamente.
» Torniamo alle parole del Profeta. *Latronem effun-
» dentem sanguinem*. . . . . . ec. L'assassino spar-
» gitor di sangue, l' adultero, l' oppressor del po-
» vero, il ladro, l' idolatra, l' operator di cose ab-
» bominevoli, l' usurario che prende più del dato:
» forse costui vivrà? Non vivrà. (*Ezec*: 18. 10.
» 11. 12. 13.) Questi titoli di morte non vengono
» misurati dal poco o dal molto, e dalla distinzio-
» ne delle persone. L' assassino è sempre assassino.
» Dunque vivrà quando sparge il sangue moderata-
» mente? *Non vivet*. L' adultero è sempre adultero.
» Dunque vivrà quando commette l' adulterio di
» rado? *Non vivet*. Il ladro è sempre ladro. Dunque
» vivrà quando si contenta del poco. *Non vivet*.
» L' idolatra è sempre idolatra. Dunque vivrà quan-
» do incensa gli idoli con qualche riserva. *Non vi-
» vet*. L' usurajo è sempre usurajo. Dunque vivrà
» quando usureggia soltanto col ricco, e usureggia
» con moderazione? A questa domanda si danno
» due risposte. Il profeta risponde: Non vivet: le
» nuove dottrine rispondono. Hic justus est, vita
» vivet ! ! !

Per riuscire a dare a' sopraddetti testi di Eze-
chiele quella interpetrazione che si pretende dal-
l' avversario, bisognerebbe, o che il loro senso fos-
se oscuro, o che i Padri l' avessero inteso in altro
modo: ma è falso l' uno e l' altro. Il testo è così
chiaro che basta leggerlo per intenderlo: e l' inter-

pretazione de' SS. Padri lungi dall' avere altro senso, si trova perfettamente conforme alla nostra.

L' autore ha creduto di trovare un forte argomento in suo favore in alcune parole di S. Girolamo, che egli cita ed interpreta delle usure eccedenti, ma bisogna dire, che la di lui causa è troppo disperata, mentre per sostenerla gli è d' uopo di appigliarsi a difese così deboli. Che vi sieno state e vi sono tuttavia delle usure eccedenti ed orribili lo dicono tutti, e lo diciamo anche noi. Ma che forse il male minore cessa di esser male, quando si deplora il male più grande? Se S. Girolamo non avesse scritto su l' usura, che le poche parole che qui cita l' autore, anche in questo caso niente si potrebbe concludere contro di noi. Eppure questo S. Dottore appunto nel luogo citato comentando il cap. 18 di Ezechiele ha parlato con tale precisione, che basta leggerlo per rilevare, che le sue idee sono quelle stesse che noi spieghiamo. (1)

---

(1) *Loquitur in tertio decimo loco, et amplius non acceperit. Putant quidam usuram tantum esse in pecunia, quod praevidens scriptura omnis rei aufert superabundantiam, ut plus non recipias, quam dedisti. Solent in agris frumenti millii, olei, vini caeterarumque specierum usurae exigi sive ut appellat sermo divinus, superabundantiae v. g. ut hiemis tempore demus decem modios, et in messe recipiamus quindecim, hoc est partem mediam; qui justissimus se putaverit quartam plus accipere portionem, et solent argomentari et dicere: dedi unum modium qui satus fecit decem modios; nonne justum est, ut unum modium de meo plus accipiam, cum ille mea liberalitate novem et semis de meo habeat? Nolite errare inquit Apostolus, Deus non irridetur. Respondeat enim nobis breviter foenerator misericors, utrum habenti dederit, an non habenti. Si habenti, utique dare non debuerat, sed dedit quasi non habenti. Ergo quare plus exigit quasi ab habente? Alii pro pecunia foenerata solent munuscula accipere diversi generis, et non intelligunt usu-*

Se faremo di fatti riflessione su le diverse parti del testo, lo troveremo in tutta la sua estensione in contraddizione colla dottrina che confutiamo. Il suo oggetto è di comentare quelle parole di Ezechiele: *Et amplius non acceperit*, e sulle prime egli definisce, che cosa debba intendersi per quel soprappiù, per quell' usura ch' è proibita e maledetta da Dio, per cui il giusto perde la divina grazia, per cui le nazioni sono talvolta severamente punite, e non dice che s' intendano solamente le usure eccedenti del 50, e 25 per 100, come suppone l' autore, anzi afferma che ogni soprappiù che si esiga al di là della sorte o in danaro o in genere per piccolo che sia, è appunto quello che condanna la sacra Scrittura: *Scriptura divina omnis rei aufert superabundantiam, ut plus non recipias quam dedisti.* Dopo avere il Santo con tanta precisione definita l' usura, adduce l' esempio di ciocchè allora facevasi, dandosi i generi per la semenza nell' inverno, ed esigendosi la metà o il quarto dippiù. Quest' è appunto quella porzione del testo che cita l' autore, dal che ne deduce che S. Girolamo quì non parla che delle usure eccedenti del 50, e 25 per 100. Ma egli la sbaglia, e mentre poco fa ha detto, che coloro che dipartonsi dalla sua maniera di pensare, non hanno saputo considerare la legge nel complesso, com' egli ha fatto, quì poi si perde nel considerare dieci righi di S. Girolamo, e senza darsi carico degli antecedenti e conseguenti che sostengono la sostanza del discorso, allega in suo favore un esempio posto per incidenza, e per tutt' altro, che per

---

ram appellari, et superabundantiam quidquid illud est, si ab eo quod dederint, plus acceperint. Hieronym: lib. 6. com: in cap. 18. Ezech:

quello per cui vorrebbesi far valere. In effetto se quell' esempio non fosse addotto che per determinare il senso del discorso esclusivamente alle usure eccessive, tutto il testo sarebbe contraddittorio. E perchè dire da prima, che per usura s' intende qualsivoglia cosa che si esiga al dippiù della sorte? Perchè soggiungnere, che anche i piccoli doni *munuscula* al dippiù del capitale vanno compresi sotto il nome di quell' usura, di cui egli parla e che il profeta condanna? È forse S. Girolamo che si contraddice, o l' avversario che abusa dell' autorità del S. Padre e della buona fede del lettore? È dunque manifesto che non viene allegato quell' esempio se non per far conoscere quali siano le usure che si percepiscono non già in danari ma in generi, e che s' intendono proibite sotto il nome di soprabbundanza. *Solent in agris frumenti, millii vini, olei, caeterarumque specierum usurae exigi sive ut appellat sermo divinus superabundantiae v. g. ut hiemis tempore demus decem modios* etc.

Ciò detto il Santo risponde a due obbiezioni familiarissime a' difensori delle usure moderate, la prima è quella del prestito, che si fa a coloro che mettono a negozio ciocchè ne hanno ricevuto: e se per tale circostanza fosse ragionevole esigere un soprappiù dovrebbe specialmente valere nel caso delle semenze proposto da S. Girolamo, in cui si guadagnava non già il trenta per cento ma il dieci per uno, vale a dire il mille per cento; E che gran male si è, dicevano essi, che il mutuatario che per un moggio di semenze da me ricevuto ne ha percepito dieci, dia a me la ventesima o quarantesima parte del suo guadagno? Il Santo risponde esser questa una ragione che illude la coscienza, ma che non giustifica avanti a Dio. *Nolite errare*,

ait Apostolus, *Deus non irridetur.* E siccome ripigliavano gli usurai, che i loro mutuatarj non essendo bisognosi, potevano senza incomodo pagare quel poco d' interesse. S. Girolamo soggiunge, che niuno dimanda in prestito quello che ha, ma quello di cui è privo, e quindi in quel caso egli è in bisogno, e niente debbesi da lui esigere. *Dedit quasi non habenti: Ergo quare plus exigit quasi ab habente?* E per togliere ogni dubbio conclude, che anche que' piccioli doni di altro genere da quello che si è dato, e che si esigono per ragion d' interesse, vanno compreso sotto quelle usure e soprabbondanze maledette dal profeta. *Alii pro pecunia foenerata solent munuscula accipere diversi generis, et non intelligunt usuram appellari, et superabundantiam, quidquid illud est, si ab eo quod dederint plus acceperint.* Io non so come si possa in buona fede adoperare l' autorità di S. Girolamo per la riprovazione delle sole usure eccedenti, mentre egli ne' termini più chiari condanna le più moderate, anche da mercatanti, da proprietarj, e da ricchi.

Ho voluto fermarmi a sviluppare le parole di S. Girolamo, perchè questo è quello di cui si fa qui menzione, ma non è il solo che spiega con precisione il testo di Ezechiele. S. Basilio è pienamente conforme ne' sentimenti. Nell' omilia citata sopra il salmo 14. attacca l' usura per tutte le vie, e la dichiara assolutamente ingiusta co' ricchi e co' poveri, quando è moderata e quando eccede i limiti della moderazione. Egli definisce senza equivoco che l' usura detestata come un gran male dal profeta Ezechiele, non è solamente l' esorbitante, ma qualsivoglia aumento si esiga sopra la sorte. *Ezechiel id in maximis malis recenset, si foenus, et quidpiam ultra sortem accipiatur.* Poco dopo rigetta la scusa

di coloro i quali non esigendo, che piccole somme si credevano giustificati, e dice che queste scuse non sono, che lusinghe e lenocinj d'iniquità, e che quantunque l'esazione sia moderata, non di rado avviene, che riduca alla povertà il mutuatario. *Verum ille graves usuras mutuae pecuniae exigit, sed nos profecto aliquid remittemus.* Questo è il linguaggio degli usurai moderati, ma ecco la risposta del Santo. *Talia confingens, verbisque ejusmodi blanditus miserero, ac lenocinatus, ubi illum syngraphis obstrinxit, atque praeter urgentem inopiam libertatem etiam viro abstulit, abiit.* Ed affinchè non si credesse che egli voglia parlar de' poveri, dice, che que' mutuatarj che da questi moderati prestatori vengono insensibilmente esauriti, sono que' grandi personaggi i quali mangiano lautamente, vestono con lusso, sono circondati da una moltitudine di servi, di adulatori, di commensali, e che dippiù hanno grandi commercj: espressioni tutte che non possono convenire che a' personaggi più doviziosi. *Lauta enim mensa est, vestis praetiosior, famuli splendidiore abitu induti, adulatores, compotatores, fuci dominorum innumeri; sed cum sensim diffluunt paecuniae . . . . Quae in aedibus habes perscrutantur, tua diligenter indagent commercia.*

Prima di S. Basilio, Tertulliano aveva spiegato nel medesimo modo il testo di Ezechiele, e fa vedere che l'idea che si aveva fin da suoi tempi dell'usura proibita dalle divine Scritture, specialmente detestata nella profezia di Ezechiele sia qualsivoglia aumento ricevuto al di sopra della sorte. *Percurre sequentia Ezechielis de eodem viro justo; Pecuniam inquit foenori suo non dedit, et quod abundaverit non sumet, foenoris scilicet redundantiam quod est usura.* (*Tertul. l. 4. cont. Marc. c. 17.*) Da tut-

to questo ben si rileva che le idee del nostro autore su le usure non si accordano con quello, che c' insegnano la sacra Scrittura ed i SS. Padri; e però lungi dall' adottarsi, devono essere abborrite da ogni cattolico, se pure non si voglia fare causa comune co' novatori, ed elevare lo spirito privato alla dignità di supremo interprete della parola di Dio.

Intanto egli in conferma di quanto fin ora ha asserito così prosiegue (§. 40. e 41.) » Come si » è veduto dalle parole del Signore intorno l'usura » ascoltate, o scritte dopo la legge primordiale da- » ta, fu confermata o ripetuta sino al termine del » Pentateuco. Ma chi non vide nè la generalità di » questa, nè la concordia, imaginò, che l' usura » nell' Esodo e nel Levitico fu proibita soltanto ver- » so de' poveri; che nel Deuteronomio la legge fu » estesa, e la vietò coi ricchi ancora, non però » co' forestieri, ma che ne' libri dopo il Pentateu- » co, come dei Profeti la legge fu ampliata di nuo- » vo a vietarla eziandio su forastieri appunto com'è » vietata nel Vangelo. Ma noi possiamo ravvisare » da quanto abbiam disputato di sopra, che la leg- » ge dell' Esodo nacque universale, ed invariabile con » perfetta concordia di ciò che poi se ne stabilì nel » Levitico e nel Deuteronomio, e proibisce per tut- » ti ricchi e poveri le usure relativamente oppres- » sive, come fu spiegato, ma non le altre ».

Quelli che hanno immaginato, che dalla legge del Deuteronomio si proibiscono le usure, non solo co' poveri ma anche co' ricchi, come abbiamo veduto, sono S. Gio. Crisostomo, S. Ambrogio, S. Tommaso. Que' che hanno sostenuto, che ne' libri dopo il Pentateuco la legge è stata ampliata, non già nell' oggetto e nel senso, poichè da principio ella fu universale come ogni altra legge di natura,

ma nel modo di esprimerla, sono, come parimenti abbiamo osservato, il medesimo S. Ambrogio, S. Agostino, S. Basilio, e S. Girolamo. E quest'ultimo è appunto quegli, che riunendo i sentimenti degli altri Padri dice presso a poco ne' termini riprovati dall' autore, che la legge contro le usure nel principio fu espressa in modo che sembrava ristretta a' soli ebrei, ne' profeti fu in termini precisi ricordata a tutti, ma nell' Evangelio fu portata alla sua perfezione: *Vide profectum; in principio legis a fratribus tantum foenus tollitur. In prophetis ab omnibus usura prohibetur, dicente Ezechiele; Pecuniam suam non dedit ad usuram. Porro in Evangelio virtutis augmentum est, precipiente Domino: Foeneramini his, a quibus non speratis accipere* (*l.* 6. *com. in c.* 18. *Ezech.*). Dunque i SS. Girolamo, Gio. Crisostomo, Basilio, Agostino, Ambrogio, Tommaso sono quelli, che secondo il nostro autore non hanno veduto nè la generalità della legge, nè la sua concordia con le altre parti della sacra Scrittura. Dunque questi santi dottori dotati di singolari talenti, assistiti ne' loro studj in un modo speciale da quello Spirito di sapienza che li aveva destinati per maestri della chiesa, dopo aver consumata la loro vita nella meditazione ed intelligenza delle divine Scritture, sono oggi dichiarati uomini d' ingegno così corto da non saper conoscere la generalità e concordia della legge. Dunque da oggi innanzi se vogliamo la verità in ciò che risguarda le usure dobbiamo preferire l' autorita del Broedersen e del Maffei a quella di S. Tommaso, S. Ambrogio, S. Agostino, S. Basilio, S. Gio. Crisostomo, S. Girolamo, anzi di tutti questi Padri presi insieme. Tali sono le assurde conseguenze che direttamente seguono da ciocchè asserisce e sostiene il nostro autore.

Bisogna sempre distinguere la legge che contiene una massima generale da quella che applica il principio al caso particolare. Quando si è detto *non rubare* vi si è espresso un principio, che si estende a tutti i casi in cui ha luogo la giustizia commutativa, relativamente a' beni di fortuna. Ma quando ha detto *non negherete la mercede agli operarj poveri*: ha significato un caso particolare, che si contiene bensì nella legge generale, ma che era necessario di spiegare per essere una circostanza facile ad accadere. Così nel caso nostro quando Dio ha detto *non darete ad usura* ha espressa la legge generale, che non ammette alcuna eccezione, ma quando ha detto *non farete usura a' poveri* ha indicato un caso particolare necessario a specificarsi per essere facile a succedere, e più grave nella malizia. Quindi siccome sarebbe assurdo il pretendere, che la proibizione di negare la *mercede a poveri* sia una legge generale che contiene tutto ciò che debba contenere, e che però a soli poveri è proibito negar la mercede; così del pari è assurdo il dire, che il divieto di usureggiare co' poveri contenga una legge generale che dimostri, che a soli poveri sia proibito di dare ad usura. Le postille fatte specialmente alla legge divina sono certamente misero rifugio della ignoranza, ma le spiegazioni che si trovano ne' libri santi ammesse da' Padri non sono postille d' ignoranza, ma comentarj di Sapienza.

Ma è tempo ormai di vedere la fine di questo pur troppo prolisso capitolo, considerandone la conclusione espressa nel seguente paragrafo (§. 44.). » Dobbiamo però confessare, che la difficoltà qui » riferita e sciolta, finalmente fù ravvisata per » vana da quegli stessi, che l' aveano amata, e » data al publico. Erano questi que' Francesi che

» presso al mezzo del secolo 18, calùnniavano cogli
» scritti ogni usura come iniqua senza limitazione
» alcuna, onde riprovare i censi redimibili dall'u-
» na, e dall' altra parte comunissimi nelle provincie
» unite. Eransi essi valuti di uno o due testi di S.
» Girolamo per vedere e publicare quell' amplia-
» zione di legge col procedere degli anni, ma poi
» resi più considerati dissimularono di aver mai così
» pensato, anzi convennero sulla incoerenza di quel-
» le ampliazioni. Così la legge si disse nata in-
» tera. Ma nell' interezza sua proscrive senza ecce-
» zione le usure relativamente oppressive e non le
» altre almeno su i ricchi ebrei o no che siano. A
questo paragrafo si soggiungono le due seguenti no-
te: » 1. Ecco uno de' testi.. *In principio legis a*
» *fratribus tantum usuram tollitur, in prophetis ab*
» *omnibus* ... Ma con quel *fratribus*, come S. Gi-
» rolamo spiegò nel Deuteronomio s' intendono gli
» ebrei poveri, e così quell'*omnibus* al più signi-
» ficherebbe ebrei non poveri. — 2. E fin la chia-
» marono *errorem apertum, et merum commentum.*
» (Niccolò Broed: de usuris p. 376.)

Se l'avversario abbia sciolta la difficoltà lo giudichi il sensato lettore. I Francesi che nella metà del secolo XVIII. condannarono co' loro scritti ogni usura, non fecero che difendere la verità, e sostenere la sacra dottrina. In quanto alla ritrattazione di cui parla il Broedersen, se ella fosse vera, e nel senso che la vuole il nostro autore, altro non proverebbe, se non che gli uomini anche i più celebri delle volte non vanno esenti dalle illusioni, e che non tutti gli amici della verità hanno quella ferma costanza che è necessaria per sostenerla in tutt' i rincontri. Bisogna però riflettere, che altro è disputare se l'usura sia senza eccezzione alcuna proibita,

altro se i censi redimibili dall' una e dall' altra parte siano in realtà usurai. Io mi occupo unicamente della prima quistione, nè intendo d' ingerirmi nell' altra; che anzi supponendo che in que' censi si contenga in realtà dell' usura, e che ciò non ostante siano difesi da quegli stessi che rigettano ogni usura; questo non indebolisce la forza della prova, che rilevasi dall' autorità di quegli scrittori e dalle ragioni che essi adducono, e solo dimostrerebbe che l' uomo non sempre sa applicare i principii per tirarne legittimamente le conseguenze. Merita in fine particolar riflessione il comento in parte falso, in parte assurdo che si fa sul testo di S. Girolamo, che noi ancora abbiamo apportato di sopra. Questo Santo non ha mai asserito che in quel *fratribus*, di cui si parla nel Deuteronomio senz'altra giunta s' intendano solamente i poveri, e quand' anche in quel luogo lo avesse detto, nel comentario sopra il capo 18 di Ezechiele, che parimenti abbiamo esaminato, dice che ne' profeti fu tolta ogni restrizione al divieto di far usura. Quello poi che si asserisce, che *l' omnibus* nel senso di S. Girolamo non vuol dire che i soli ebrei, non si può affatto ammettere, se non rinunziando ad ogni buon senso nella lettura de' libri: senza di questo chiunque legge per intiero il testo del Santo Padre non può non rigettare il comento dell' avversario.

CAPO III.

Riflessioni su la legge Mosaica per le usure.

Dopo di esserci con tanta diffusione trattenuti a confutare il capitolo precedente, non è necessario fermarsi su le riflessioni che quì si propongono, essendo esse di poco momento e per lo più una ripetizione del già detto. Noteremo soltanto qualche proposizione che merita di esser discussa. E prima di ogni altro sarà bene di far conoscere al lettore i sentimenti di Benedetto XIV sulla interpretazione de' testi dell' antico testamento circa le usure. — Niuno creda, egli dice, che favoriscano i difensori delle usure moderate le autorità dell' Esodo e del Levitico, che divietano di opprimere con le usure i poveri, imperocchè il medesimo antico testamento, e nel Deuteronomio al c. 23. v. 19, ed in Ezechiele al c. 18, e nel Salmo 14. proibisce e detesta ogni qualsivoglia usura senza eccezione di persona. Che se altrove fa speciale menzione de' poveri, ciò succede, o per modo di esempio perchè i poveri sono que' che hanno più bisogno, e che sogliono essere più oppressi dagli usurieri, come viene ancora osservato da Ugone Grozio, o perchè le usure, che si esigono da poveri, oltre la propria intrinseca malizia, sanno di crudeltà, e meritano una speciale detestazione, come dice il Gibalino. — (1) Credo bene che il nostro autore non

---

(1) *Neque vero Calvini, et Molinaei asseclis suffragantur aut loca Scripturae sacrae speciatim prohibentia ne pauperes usuris opprimantur . . . etenim antiqui testamenti pagina in ipsismet in contrarium adductis locis, et adhuc*

avrà difficoltà a concedere, che Benedetto XIV ancorchè parli da dottore privato, nelle materie teologiche meriti assai più di stima, che il Broedersen, e 'l Marchese Maffei. Ma vediamo ora che cosa vuol egli soggiungere al capo precedente.

» E quì facciamoci a cercare, egli dice (§. 47.)
» chi dava al povero danaro, semi, o liquidi da re-
» stituirsi dopo tempo certo poteva almeno esigere i
» compensi del danno incorso nel somministrarli?
» Leggo rispondersi che non si poteva, e ciò con-
» cederò se intendono che non si poteva per legge
» positiva soprammessiva dagli ebrei medesimi, ma
» se rispondessero, che non si poteva per la legge
» stessa di Mosè, non saprei vedere in tutto la *sa-*
» *nità* della risposta. Imperocchè ... in tal caso cioc-
» chè si esige non sarebbe usura propriamente, ma
» risarcimento, restituzione, rimettimento dell'ugua-
» glianza, nel che la giustizia. . . A noi cristiani
» sotto una legge di carità più squisita non sareb-
» bero interdetti que' compensi almeno in più casi. »

Ecco una delle più manifeste contraddizioni, che si trovano nell' opera che analizziamo, e dice bene l' autore che non sa vedere la *sanità* della risposta, perchè troppo ne è manifesta la *infermità*.

---

clarius Deut.; 23. 19. *Ezec.* 18. *et Ps.* 14. *omnem omnino usuram absque ullo personarum, a quibus exigatur discrimine, prohibet, et detestatur, pauperes autem alicubi expresse nominat vel tantum exempli causa, quia plerumque contingit ut illi magis egeant opis alienae, et necessitate adacti mutuum accipiant etiam sub obligatione immoderatum foenus solvendi, quemadmodum ad praedictum Exodi caput adnotavit etiam Ugo Grotius, vel quia usurae quae a pauperibus extorquentur praeter propriam pravitatem, quamdam redolent saevitiam et immanitatem speciali nota et reprehensione dignam, sicuti ratiocinatur Gibalinus.* (de Synod: Diocc: l. X. c. IV. n. 5.)

Egli nel libro III. si sforza di provare (§. 583 e seg.) che il titolo del danno emergente egualmente che tutti gli altri proposti da dottori, non servono che per palliare il prezzo dell' uso della moneta, e quindi dove questo fusse ingiusto o illecito, a niente ne servirebbe il titolo. Qui poi dice, che esigere per ragion del danno non è propriamente usura, ma *risarcimento*, *restituzione*, *rimettimento dell' uguaglianza*, *giustizia*, che non può esser vietata per legge; dal che legittimamente ne segue che quello che si esige per ragion del danno non si esige propriamente per l' uso della moneta, ma per altra ragione. La contraddizione in questi paragrafi è troppo chiara, ed è meraviglia, che l' autore non l' abbia ravvisata per conciliarla. *Quandoque bonus dormitat Homerus.*

Egli è poi falso che « la legge Mosaica intorno » le usure ci rassicura ancora che non tutte le usu- » re sono contrarie alla legge della natura (§. 48.) ». Imperocchè la legge Mosaica non ha mai permessa l' usura cogli ebrei anche ricchi: e la permissione accordata relativamente agli stranieri niente conclude in favor dell' avversario. Sia qualunque il sentimento de' moderni o antichi Talmudisti non merita certamente di esser preferito alla chiara e comune autorità de' SS. Padri, i quali nell' antico testamento riconoscono una legge divina, che proibisce universalmente ogni genere di usure con qualsivoglia persona.

« Ora passiamo, si soggiugne (§. 49.), ad » un documento più insigne, e più desiderato an- » cora. Può chiedersi, la legge Mosaica su le usure » obbliga per se stessa noi Cristiani? » Ma senza quella prolissità che annoja, si poteva brevemente rispondere, che nessuna legge Mosaica in quanto è

Mosaica obbliga i cristiani, perchè fatta e pubblicata unicamente per gli ebrei. Ma se esprimesse un precetto naturale o divino, che si estende a tutti i tempi ed a tutti le nazioni, allora obbligherebbe i cristiani non meno che gli ebrei, non perchè sia legge Mosaica, ma perchè è legge naturale e divina. E per non perdere il tempo in parole e discussioni inutili, veniamo al particolare, e riduciamo la quistione a suoi minimi termini; si vuol sapere se nell' antico testamento esista una legge naturale ò divina, che proibisca universalmente ogni usura. Il nostro autore risponde francamente che nò; ma S. Tommaso, S. Ambrogio, S. Basilio, S. Girolamo, S. Agostino, il Crisostomo, Tertulliano, Clemente Alessandrino, le di cui autorità abbiamo nel capo precedente rapportate non meno, che quegli altri che loderemo in appresso dicono di sì. A chi dobbiamo noi aderire? Lo giudichi il lettore. In quanto poi alle ragioni, che egli ha addotte in prova del suo sentimento, le abbiamo confutate a sufficienza; ed a quelle che apporterà in appresso, a suo tempo vi risponderemo con non minore soddisfazione.

Si vede bene, che la ragione per cui l' autore tanto si distende su di questo punto, si è per togliere la forza a tutti gli argomenti, che contro l' usura si ricavano da' libri santi del vecchio testamento. Posto il principio, che la legge antica non risguardava che gli ebrei, ciò che ne segue si è, che quando anche si provasse esser proibita l' usura nei libri dell' antico testamento, niente importerebbe pe' cristiani, finchè non provasi esser il divieto espresso nella legge naturale o nel Vangelo.

L' argomento è capzioso ed è poggiato a due equivoci; quali sono, il confondere ogni legge divi-

na dell' antico testamento con la legge Mosaica, ed il supporre non esservi altre leggi divine che obbligano i cristiani, se non quelle che si contengono nel Vangelo. Egli è chiaro che l' una e l' altra di tali supposizioni è falsa. Falso che nel solo Vangelo trovansi espressi i doveri a cui sono obbligati i cristiani, essendovene anche di quelli contenuti nella tradizione e ne' libri dell' antico testamento, e specialmente ne' salmi, ne' libri sapienziali, e nei profeti. Onde disse S. Paolo, che ogni Scrittura ispirata è fonte di dottrina pe' cristiani. *Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus* (2. *Tim*: 3. 16.). È falso ancora che ogni legge divina che leggesi ne' libri del testamento antico appartenga alla legge Mosaica, e con questa sia stata abrogata: Imperocchè tutto ciò che risguarda il decalogo ne' suoi principj e nelle sue conseguenze prossime e rimote, le regole della giustizia, i mezzi per conseguire l' ultimo fine, i doveri generali della Religione, l' osservanza de' voti, de' giuramenti ec. ec. tutto questo appartiene non solo alla legge naturale, ma benanche ad una legge divina universale, che si estende a tutt' i tempi, a tutti gli uomini, e che lungi dall' esser abrogata con la legge Mosaica, è stata confermata nel Vangelo.

Da tutto questo ne segue, che avendo i SS. Padri riconosciuto ne' libri Santi dell' antico testamento specialmente ne' salmi e ne' profeti un precetto divino, che vieta a tutti e sempre ogni genere di usura, tale precetto non ha ricevuto alcuna alterazione, ma è stato confermato da G. C., e quindi, quando anche fosse vero ciocchè si asserisce,

non leggersi nel Vangelo alcuna proibizione speciale dell' usura, non potrebbesi mai ragionevolmente negare esservi una legge divina, che proibisca ogni genere di usura a' cristiani non meno che a tutt' i popoli della terra.

CAPO IV.

Vi è legge Evangelica scritta intorno le usure?

Dopo aver dimostrato esser l' usura proibita con legge divina nell' antico testamento, non sarebbe d' uopo il cercare altro divieto nelle parole del Vangelo. « Se il Cristo, dice il Conte Leopar-
» di, ha permesso le usure, si produca il chirogra-
» fo di questa licenza; se non vediamo questo chi-
» rografo, seguitiamo a leggere il divieto ne' dettami
» della natura e nelle tavole della legge » quando anche niente leggasi nel Vangelo in esecrazione di ogni usura. Ma è poi vero, che nel Vangelo non si contenga alcun espresso e speciale divieto della usura? Lo asseriscono gli scrittori Protestanti non meno che il Broedersen, il Marchese Maffei, e 'l nostro avversario, ma quanto sia falsa ed ingiusta quest' asserzione si rileverà chiaramente dall' analisi che faremo di questo capitolo.

» Nello scritto evangelico, dice l' autore, (§.
» 63.) sono due luoghi circa le usure, l' uno contrario
» in vista, e l' altro non contrario in verso le me-
» desime. Diciamo innantinente del primo. È que-
» sto il famosissimo *mutuum date, nihil inde spe-*
» *rantes*. Si pretese da non pochi negli ultimi secoli
» far con esso la proibizione di ogni usura. Ma non
» basta pretendere, bisogna provare, e con idoneità

» da convincere. Noi considereremo quel verso pri-
» ma in complesso . . . , e poi disgiuntamente ».

Nello scritto evangelico non vi ha niente che favorisca le usure, ma vi si trova un precetto divino, che tutte le divieta, espresso in quel *mutuum date nihil inde sperantes*. Si pretende che tali parole niente concludano contro le usure, *ma non basta pretendere, bisogna provare con idoneità da convincere*, vale a dire, bisogna provare con ragioni convincenti e con valevoli autorità, e non già con supposizioni gratuite, con sofismi, con monche e mal' intese citazioni, e con quella franchezza di asserire che previene ed illude il lettore. Ne' pochi versi addotti del §. 63. vi si legge una manifesta falsità, dicendovisi, che quelli che veggono nelle citate parole di S. Luca una proibizione dell' usura, non sono che scrittori degli ultimi secoli, con che l' avversario aderisce a coloro, i quali non si sono vergognati in una quistione di morale preferire i ministri della riforma a' dottori e padri della chiesa. Eppure fra gli scrittori eterodossi vi si trova chi sia stato più equo. Il Salmasio Protestante e difenditor delle usure ingenuamente confessa, non esservi alcuno degli antichi padri, che non riconosca in quelle parole di S. Luca una chiara proibizione dell' usura. *Haec Domini verba jugulum usurae petere non nemo ex veteribus Patribus, et ex recentioribus Theologis existimavit. Tertullianus inter antiquiores, ne alios nominem . . . Basilius inter Graecos . . .* (*lib. de usur. c.* 20.).

Ho io qui citato il Salmasio per addurre una testimonianza non sospetta agli apologisti delle usure. Ma con più di ragione per la nostra parte io debbo allegare l' autorità di Benedetto XIV: — Che nel nuovo testamento, egli dice, in S. Luca al sesto

con quelle parole del Signore, *mutuum date nihil inde sperantes*, ci si dia un precetto divino, o piuttosto ci s'inculchi di nuovo la legge naturale di non esigere cosa alcuna dal mutuo sia dal ricco sia dal povero, non solo lo insegna S. Tommaso, ma fu questo l'unanime sentimento de' concilii, de' padri, e de' sommi Pontefici, specialmente di Urbano III .... Il dire poi, ciocchè alcuni non sonosi vergognati di asserire, che i sommi Pontefici ed i concilii non hanno inteso il vero e genuino senso di quel testo, non solo è temerità ma è quasi un'eresia. — (1). Non poteva dirsi niente di più opposto alle asserzioni dell'avversario. Egli dirà forse, come più volte lo ripete nel decorso della sua opera, che quivi Benedetto XIV parla da dottore privato? Verissimo. Ma i difenditori delle usure, che non la pensano come Lambertini, parlano forse *ex tripode* o definiscono *ex cathedra*? Quali titoli possono eglino vantare, che debbano farli preferire ad un sì dotto teologo? Tutta la forza di quanto si asserisce in questo capitolo per eludere il testo evangelico consiste ne' miserabili sofismi, che il Marchese Maffei ha trascritto dal Broedersen, e che si confutano colla sola esposizione come, or ora vedremo.

---

(1) *In novo autem testamento Lucae* 6. *illis Christi Domini verbis: Mutuum date nihil inde sperantes: praeceptum tradi seu verius naturalem legem iterum inculcari, nihil prorsus lucri ex mutuo ab ullo sive paupere sive divite, exigendi, non solum docet D. Thomas* 2. 2. q. 78. art. 1. ad 4., *sed concors fuit Conciliorum, Patrum, summorumque Pontificum sententia praecipue Urbani III .... Dicere autem summos Pontifices, et Concilia praedicti textus verum, et genuinum sensum non esse assecuta, quod aliquos mussitare non puduit, et temerarium, et fere haereticum est.* (de Synodo Diocc. l. X. c. IV. §. 6.).

» Nel capitolo 6. di S. Luca, così si esprime
» il nostro autore (§. 64.), si legge, che G. C.
» disceso dal monte, così parlava. . . *Dico a voi*
» *che ascoltate* etc. etc. . . . Nel v. 34. si gene-
» ralizza, *et si mutuum dederitis his*, *a quibus spe-*
» *ratis recipere quae gratia est vobis? Nam et pec-*
» *catores peccatoribus foenerantur*, *ut recipiant ae-*
» *qualia*. -- Egli è chiaro che l' ultimo verso è
» un compendio di corrispondenza dal v. 28 a
» tutto il 30 per evitare la continuazione del
» confronto, che restava a fare ed include, *bene-*
» *dite chi vi maledice*, *pregate per chi vi calunnia*,
» perchè benedire, e pregare per questi è *dare mu-*
» *tuum*, ma senza speranza di contracambio, e pe-
» rò con merito preziosissimo: per egual modo in-
» clude quello; *a chi ti percote in una mascella*
» *presenta ancor l' altra*, *ed a chi ti rubasse la*
» *veste nol contrastare sulla tonica*: maniere tutte
» di dare, come senza consuetudine tra peccatori,
» così di altissimo guiderdone presso Dio. E final-
» mente questo *si mutuum dederitis his a quibus spe-*
» *ratis recipere*, *quae gratia est vobis?* ha riscon-
» tro col v. 30 *omni autem petenti te tribue*: etc.
» a chi ti chiede che tu lo cibi famelico, che lo
» abbeveri sitibondo.... non lo respingere: sii tut-
» to a tutti, e sia pur qualunque verso te l' affezio-
» ne di chi ti richiede. »

Che vuol dire che nel §. 30 *et si mutuum de-*
deritis, si generalizza? Qual' è la proposizione
particolare, che in questo versetto prende un senso
generale? Certamente com' egli stesso dice quella del §.
28 *benedicite maledicentibus*, e quella del §. 30
omni petenti te tribue. Ma io ho appreso, che di
due proposizioni quella debbesi dire generale che
non ha eccezione nell' applicazion de' casi che ne

dipendono, laddove dicesi particolare quella che ne restringe l' applicazione, così di queste due: *Amate la virtù*: *Amate la temperanza*: la prima è generale perchè insinua l' amore a qualsivoglia virtù, la seconda è particolare, perchè non risguarda che la sola temperanza. Per la stessa ragione delle due massime evangeliche; *Fate bene a chi vi fa male*: *Date il prestito a quelli, da cui non avete che sperare*. La prima è generale, perchè abbraccia qualsivoglia atto di beneficenza, la seconda è particolare, perchè non parla che della beneficenza che si usa nel dare il prestito. Se dunque non vogliamo traviare dalle regole di una buona logica, dobbiamo concludere, che nel §. 34 non si generalizza, ma si particolarizza.

Inoltre si dice che il §. 34 è un compendio di corrispondenza, e di riscontro tra il versetto 34 ed i §. 28 e 30 Ma di grazia che significa questo compendio di corrispondenza e di riscontro? Vuol dire forse che ivi si parla del medesimo argomento dell' amor de' nemici? Ma in questo caso il verso 34 si trova in corrispondenza non solo co' v. 28, 30, ma ancora co' versetti 27 29 31 32 33 35, e 36, perchè in tutti questi s' insinua la medesima beneficenza. Non ne è dunque tale il senso. Egli vuol dire, ciocchè per lo innanzi aveva detto il Barbeyrac, che nel v. 34 *si mutuum dederitis* etc. si esprime la medesima massima indicata nel v. 28 e 30. *Benedicite maledicentibus* ec. e perciò dice poco dopo, che *benedire e pregare per questi* (nemici) è *dare mutuum, ma senza speranza*. Ma tal modo di esprimersi è molto equivoco, ed ha bisogno di nuova spiegazione, imperocchè se egli intende, che col fare il prestito a quelli da cui non vi è niente

da sperare, si osservi il precetto di far bene a chi ci fa male, egli parla saviamente, ma niuna conseguenza può dedurne in suo favore. Che se egli pretendesse di sostenere, che nel v. 34 non si esprima che la sola massima generale del v. 28 senz' alcuna applicazione particolare; egli verrebbe ad asserire una cosa contraria al senso chiarissimo delle parole, ed al comune intendimento di coloro, che leggono il testo senza prevenzione. « Si è im- » maginato, dice il più volte lodato Conte Leo- » pardi (XX. 3.), che la sentenza dell' evangelio » non riguardi prestanza di danaro e di cose, ma » concessione gratuita di benevolenza, di ufficj, » di cerimonie (Mastrof: §. 64.) Ognuno è pa- » drone d' imaginare come gli pare. Ma le parole » di usura e di mutuo non erano nuove nella leg- » ge, e il Cristo che venne per dare il compimen- » to alla legge, non venne a pervertire l' intelli- » genza comune delle parole. La sentenza di S. » Luca risponde a quella di S. Matteo. *Qui petit* » *a te da ei*; *et volenti mutuari a te ne avertaris* » e quì non può trattarsi di cerimonie. In fine » immaginare che *mutuum date* voglia dire cava- » tevi il cappello quest' è un troppo grande im- » maginare. «

Prosegue l' avversario il paragrafo in questo modo « Quel *si mutuum dederitis* non significa quì » danari o simili, dati su le usure, ma è manie- » ra di dire, la quale generalizza con allusioni... » E così dove si aggiugne *nam et peccatores pec-* » *catoribus foenerantur ut accipiant aequalia*, quel » *foenerantur* non può qui esser detto propriamen- » te *di danari* dati su le usure; perchè dal senso » universale si passerebbe al particolare, quando la » ragione vi si aspetta universale. Or pari transito

» non si può ammettere senza violenza ne' metodi
» del ragionare. . . Aggiungi se quel *foenerantur*
» significasse con proprietà dare danari su le usure,
» qual sarebbe il senso mai, *danno ad usura per avere*
» *ad usura*? Tralascio il tristo augurio, che s' in-
» clude di depauperamento nel datore, e dico,
» che ognuno riterrebbe il suo senza implorare l' al-
» trui per operare. Ma quanto agli uffizj di umani-
» tà, tutti possiamo aver bisogno, e bisogno egua-
» le. . . E però a tali uffizj riferiscesi convenien-
» tissimamente la voce *aequalia*, e con questa il
» *recipiant*, ed il *foenerantur*. A questi versi segue
» immediatamente il 35 *Verumtamen*. . . *mutuum*
» *date*. Egli è chiarissimo, se non vogliamo trave-
» dere, che quel *verumtamen*. . . *mutuum date* ha
» riscontro e vincolo inseparabile con quel *mutuum*
» *dederitis*, e col *foenerantur* precedente. Or sicco-
» me niuna di queste voci ivi significa con particola-
» rità danari o simili in frumento o liquido ec:
» dati su le usure, se non forse per allusioni, ma
» precisamente l' universalissima carità, benevolen-
» za. . . così per egual modo quel *mutuum date*
» affatto non significa in particolarità danari, o si-
» mili dati su le usure, nè precetto o regola, che
» le diriga, ma dinota l' universalissima ed ope-
» rosa benevolenza. »

Sino a tanto che l' autore non avrà fatto adottare un nuovo dizionario nella republica delle lettere, noi seguiteremo a spiegare le parole, ed intendere le frasi in quel modo, che tutti comunemente le intendono, e diremo, che quel *si mutuum dederitis* non è posto com' egli vuole *per una maniera di dire, la quale generalizza con allusioni*; esprime bensì una massima di beneficenza, ma una massima ridotta al caso particolare del prestito;

ed ivi sotto nome di mutuo o prestito, si deve intendere, come tutti lo intendono, quel contratto con cui si concede per un tempo certo l'uso del danaro, frumento, liquido ec. Quest' è il senso nativo, il quale per quanto si rivolgan le parole ritorna inevitabilmente al pensiero di chiunque non si vuole appartare dal senso comune.

Per la medesima ragione quel *foenerantur* che si trova nelle parole seguenti, esprime il prestito del danaro, frumento, e simili. Nè con tale interpretazione s' incorre in alcun difetto di metodo, giacchè dove trattasi d' insinuare e raccomandare la virtù, il metodo ordinario e naturale si è di fissare prima la massima generale, ed indi farne l' applicazione a' casi particolari, e questo è quello che fa quivi G. C. e dopo aver detto; *Fate del bene anche a quelli che vi fanno del male*, soggiugne: *date il prestito anche a coloro, da cui non avete alcun vantaggio da sperare.* Dov' è quì la violenza del metodo? dove la irregolarità del ragionare? Ma se fosse così, dice egli, qual sarebbe il senso *danno ad usura per avere ad usura*? Ma se egli avesse riflettuto, che il *foenerare* non sempre si prende nella Scrittura nel senso di dare ad usura, ma che delle volte significa dare il prestito, non avrebbe incontrata alcuna difficoltà nella spiegazione di quelle parole. Il senso non può essere più naturale, ed è il seguente. I peccatori danno il prestito a peccatori per la speranza di ricevere un simile beneficio allorchè trovansi in eguale bisogno. *Non propter Deum*, come dice Estio, *sed spe similis beneficii mutuum dantes*. Ma voi, la di cui giustizia debbe di gran lunga superare quella de' peccatori, non dovete negare il prestito, ancorchè non vi sia speranza di ricevere nel bisogno un

simile benefizio. *Vos autem mutuum date, etiamsi simile beneficium vicissim non expectetis* (*Est.*)

Quale assurdo, e quale incoerenza si trova in questo senso? Quì certamente non vi s' include alcun *tristo augurio*, giacchè se il dare il prestito cagionasse grave incomodo al datore, egli non vi sarebbe obbligato, e potrebbe secondo le regole della giustizia provvedere a suoi interessi; che se ciò non ostante per amor della virtù egli lo dasse, il suo *depauperamento* non sarebbe dimenticato avanti a colui che non lascerà senza una soprabbondante ricompensa nè anche un bicchier d'acqua fredda dato al prossimo per suo amore. Egli è vero che G. C. nel versetto 27 28 e seguenti di questo capitolo di S. Luca raccomanda in generale di non riguardare la retribuzione degli uomini nell' esercitare la carità verso del nostro prossimo, ma la voce *aequalia*, il *recipiant*, il *foenerantur* si riferiscono all' atto particolare di beneficenza, che si pratica nel dare il prestito di danaro, frumento, e simili.

In quanto al v. 35 *Verumtamen* ... *mutuum date* conveniamo coll' avversario, che si riferisca al versetto precedente *si mutuum dederitis*... *foenerantur*, e siccome dal detto rilevasi, che quelle voci non già per semplice allusione o deduzione della carità universale, ma per un senso nativo, litterale, inteso specialmente dal divin Redentore esprimono il prestito del danaro, frumento ec. così ancora quel *mutuum date* significa il vero contratto di prestito, con cui si concede per un tempo certo l' uso del danaro, frumento ec.

Tali ragioni non sono state considerate dal nostro autore, e però egli prosegue il suo discorso (§. 65) » E tali parole mi eccitano a provare anche in altra

» maniera, che l'evangelico testo di Luca risguar-
» da direttamente gli uffizj di benevolenza ... Egli
» è canone conosciutissimo nella pratica, che la
» conseguenza ci determina ad intendere ciocchè
» precede, se l'arte del ragionare si è custodita...
» Or la conclusione del discorso del Salvatore por-
» tasi tutta verso le opere di misericordia... Dun-
» que il discorso che precede, e del quale sono un
» membro le voci *mutuum date* etc. raccomanda,
» inculca universalmente le opere di misericordia,
» specialmente verso gl' immeritevoli; non è discor-
» so particolare di contratti, e non dell'uso de'da-
» nari e suo prezzo, cose tutte spettanti alla giu-
» stizia.... »

Nel mutuo, secondo riflette S. Tommaso, bisogna distinguere due cose, il prestare, e 'l non esigerne alcun prezzo, il primo di questi atti appartiene intieramente alla carità, il secondo alla giustizia, e siccome tutti gli atti della giustizia sono comandati ancora dalla carità, la quale c' impone e di fare il bene e di non arrecare alcun male a chicchessia, ne segue, che sotto qualsivoglia rapporto si consideri il mutuo, la legge che lo risguarda, non solo appartiene alla virtù della giustizia, ma a quella ancora della carità. E siccome al dir dell'autore l'evangelico testo di S. Luca risguarda gli uffizj della carità, poteva benissimo il divin Redentore senza perder di vista il fine del suo discorso trattare ivi dell' obbligazione che la giustizia c'impone relativamente al prestito ed all'usura. Che poi in realtà ne abbia parlato rilevasi dal perchè questo è il senso naturale delle suddette parole, e così sono state intese da SS. Padri, e da' concilj che le hanno citate.

Non si acquieta pertanto l' avversario, anzi a confermare il suo assunto nel paragrafo seguente si sforza di provare che se ne' versetti 34 e 35 si parlasse di usura, dovrebbe concludersi esser permessa, e vi adduce due ragioni: 1. Perchè ivi il Redentore dice, che siccome dobbiamo noi amare chi ci odia, perchè l' amare chi ci ama lo sanno fare i peccatori, così dobbiamo noi dare il prestito senza speranza di retribuzione, perchè anche i peccatori danno il prestito con una tale speranza: dal che ne segue, che se il prestare con la speranza della retribuzione fosse ingiustizia sarebbe anche ingiustizia amar chi ci ama; ma ciò è assurdo, dunque è falso esser ingiusto l' aspettar retribuzione nel mutuo: 2. Ci si comanda di dare il prestito senza alcuna speranza per imitare Dio, che benefica anche gl' ingrati. Ma Dio fa del bene anche a quelli, che lo benedicono, dunque ci sarà lecito dare il prestito a quelli che ci promettono qualche retribuzione, perchè questo non è altro, che fare il bene a quelli, che ci saranno grati. Ecco le sue parole. (§. 66). « Sarà poi meravigliosissimo e fuori di ogni
» espettazione conoscere, che se in questo evange-
» lico testo, sul quale tanto oggi s' insiste, si par-
» lasse (ciocchè non è) contro tutte le usure,
» non sarebbero queste secondo che si presume da
» riprovare generalmente, come ree tutte di pec-
» cato, ma sarebbero anzi da interpretare come esenti
» affatto da colpa se non sopravvengavi altronde: di
» che se ne ha questa dimostrazione: Nel v. 34
» con particola di contrapposizione si restringe,
» e dice; *Verumtamen diligite inimicos vestros*,
» *benefacite*, *et mutuum date nihil inde sperantes*.
» E perchè questo? Perchè amar chi ci ama, be-
» neficar chi ci benefica *dare mutuum* con speranza

» ossia *foenerari ut accipiant aequalia* lo san fare e
» lo fanno anche i peccatori. Ora finchè si tratta di
» opere di universale beneficenza, il discorso procede
» acconcissimamente.. Ma se passiamo alle opere di
» giustizia, e sua violazione, se il *mutuum date*, ed
» il *faenerantur*, *ut accipiant aequalia* qui signi-
» ficano il contratto del mutuo e usura, dovrem
» concludere che il dare ad usura non si deve prati-
» care perchè è delinquenza, e delinquenza, ag-
» giungi, contro la giustizia nel modo medesimo
» che lo sarebbe amar chi ci ama, beneficar chi ci
» benefica. Or dove s' è inteso mai, che amar chi
» ci ama, e beneficar chi ci benefica sia reità d' in-
» giustizia? . . . Così dunque è da concludere che
» se l' evangelico testo è sul mutuo e le usure in
» niun modo ci sentenzia e ci discredita queste tut-
» te senza eccezione, come un' ingiustizia. E quindi
» è che, ci si dice, che i peccatori ciò fanno, ma
» non già che sono peccatori, perchè così fanno.

« E vogliamo anche aggiugnere, che siamo in-
» vitati, e comandati di amar chi ci è nemico,
» di beneficar chi ci odia . . . . perchè Dio è be-
» nigno verso gl' ingrati. Ma dobbiamo attendere
» nondimeno, che Dio è benigno, e caritatevole
» anche verso de' buoni .... E se Dio col benefi-
» care e col benedire si procaccia chi lo ama,
» e chi lo benedice, come peccheremo noi imi-
» tandolo? . . . . E con ciò torniamo a vedere,
» che se qui si parlasse di usure, non sarebbero le
» usure da repudiare tutte come un peccato, e pec-
» cato contro la giustizia, ma se ne avrebbe conse-
» guenza affatto contraria ».

Rispondendo alla prima delle mentovate diffi-
coltà, diciamo, che per regola comunemente am-
messa allorchè nel ragionamento si apportano delle

similitudini , non debbonsi spiegare a rigore , ma per quella parte soltanto, che si è avuta in mira da chi ragiona ; così per esempio dicendosi , *siate perfetti come il Padre celeste*: *l' uomo è divenuto simile a' giumenti* : intendesi non di una rigorosa , ma di una parziale simiglianza. Ora il paragone delle diverse massime , di cui si parla nel luogo citato di S. Luca, non è per provare essere intrinsecamente lecito il dare il prestito per averne una retribuzione , come lo è l' amare chi ci ama ; ma per esprimere, che siccome l'amare chi ci odia è un precetto divino non praticato da peccatori , i quali amano soltanto coloro da cui sono amati, così il dare il prestito senza usura, è un precetto divino non inteso nè praticato da peccatori, i quali nel mutuo non cercano che la retribuzione. E che tale ne sia il senso si rileva, dacchè, come dice Benedetto XIV (*loc. cit.*) nell' ammettere un precetto evangelico proibitivo di ogni usura , *Concors fuit conciliorum, patrum, summorumque pontificum sententia.*

Bisogna dippiù notare, che la retribuzione sperata da' peccatori mutuanti ed espressa in quelle parole *ut recipiant aequalia*, non è l'usura, altrimenti sarebbesi detto *ut recipiant amplius quam dederint*; ma la speranza di ricevere un mutuo eguale in simili circostanze. Il senso si è , dice il dottissimo Estio sopra quelle parole di S. Luca , che i peccatori danno il prestito , ma per avere un simile beneficio nel loro bisogno. *Sensus igitur erit : si mutuum dederitis his a quibus speratis in egestate positi mutuum recipere quae gratia ? quasi dicat , tale beneficium fiet ut alias simili beneficio compensetur quod et peccatores faciunt.* E chi mai dice esser questa un' ingiustizia ? Per la qual cosa volendo anche portare il paragone a quel rigore che si pretende , niente concludesi

in favor dell' usura, imperocchè il senso sarebbe: amar chi ci ama e dare il prestito con la speranza di ricevere un simile benefizio in altre circostanze sono atti in se stessi buoni e comuni a peccatori; ma a voi io prescrivo qualche cosa dippiù; voi dovete ed amar chi vi odia e dare il prestito senza alcuna umana retribuzione. Laonde conclude il prelodato Estio, se il testo evangelico esclude la speranza di un simile benefizio, molto più riprova il pretendere come debito l'aumento della sorte. *Unde ex consequenti statui potest, usuram prohiberi, quia qui dat ad usuram expectat non tantum beneficium simile, sed et tamquam debitum, nempe lucrum ultra restitutionem sortis.* (*loc. cit.*)

Alla seconda difficoltà la risposta è più facile. Niuna legge proibisce il far del bene a coloro, che ci saranno grati, ed aspettare qualche retribuzione pel benefizio conceduto, purchè la retribuzione che aspettasi sia ne' limiti della giustizia; altrimenti non sarebbe un bene, ma una iniquità ciocchè si spera. Affinchè dunque l'indicata ragione possa concludere in favor dell' usura, debbesi prima provare esser l' usura immune da ogni ingiustizia, locchè non si è fatto, nè si farà in appresso.

Finora l'avversario ha considerato le parole del vangelo in contesto con gli altri versetti, nel paragrafo seguente le considera separatamente; ma come nel primo, così nel secondo caso le di lui interpretazioni si trovano senza fondamento. Ascoltiamo le sue stesse espressioni. (§. 67.) Ma basti la interpre-
» tazione in contesto: diciamo (quantunque non
» si dovrebbe) alcuna cosa disgiuntamente sulle
» voci *mutuum date nihil inde sperantes*. . . Seguen-
» do la ipotesi, che vi si parla di usura, e sua ri-
» provazione, queste significheranno *date danari*, *da-*

» *te prestito di ogni modo senza sperarne più altro* ,
» non frutti , non capitale , niente di tutto *nihil*
» *inde sperantes*. Tal'è il senso intero e non divi-
» so a capriccio in parti , qual da pigliare e quale
» da rigettarne. Dimando con tal proposta, o debito
» di operare che mai faremo della società , del com-
» merciò e de' trafficanti ? ... Vi sarà più chi voglia, o
» possa dare o continuare anche volendo a dare in
» tal modo ? Se dunque ec. . . è certo che questo
» non è il senso legittimo — Dippiù nel v. 34.
» *Verumtamen diligite inimicos vestros*, *benefacite*
» *et mutuum date*, *nihil inde sperantes* le' voci per-
» ciò separate con virgola *nihil inde sperantes* han-
» no rapporto anche al *diligite e benefacite* , co-
» me se fosse scritto *diligite inimicos vestros* , *ni-*
» *hil inde sperantes* , *benefacite his qui oderunt vos*
» *nihil inde sperantes* ; in somma *mutuum date*
» *nihil inde sperantes*. Or qui chiedo : e se io
» vorrò amare l'inimico anche sperando , che pec-
» cato d'ingiustizia sarà mai questo ? Niuno . . .
» dunque tale è l' ordine del concludere , se io
» vorrò *dare mutuum* sperando , non sarà pecca-
» to niuno, almeno risguardando la sostanza dell'o-
» pera , o la giustizia in verso del prossimo... La spe-
» ranza rigorosamente parlando affatto non concer-
» ne i contratti del mutuo. Imperocchè vi si fissano
» condizioni precise da osservare , e l'osservanza di
» condizioni precise fonda la certezza, anzicchè la
» speranza. E ciò rinnova la convinzione , che qui
» non si parla di mutuo. Ma se per ogni modo si
» voglia qui, che la speranza concerna i contratti
» di mutuo , dico ancora, che quello *sperantes* nel-
» l'originale ἀπελπίζοντες non è *speraturi*, e però
» dinota stato di speranza presente nel dare, e non
» speranza futura nel ricevere. . . . l' evangelo con-

» templa il caso in cui siamo *non sperantes*, ed in
» questo ci dice *date*, ma tralascia, non contempla
» lo stato in cui siamo *sperantes*... Nel testo *mutu-*
» *um date nihil inde sperantes* le voci *nihil speran-*
» *tes* prenderebbero secondo il greco originale ugual-
» mente la interpretazione *nihil desperantes*. Im-
» perciocchè vi si legge δανειζατε μηδεν απελπιζοντεσ ed
» Arias Montano, ed altri appunto tradussero *mutuum*
» *date nihil desperantes*; e quel *desperantes* sa-
» rebbe non un neutro detto verso di noi; ma
» un verbo attivo detto su di altri con senso, *date*
» *non riducendo chi chiede a disperar di ottenere*.
» Un tal senso è naturalissimo. . . Ecco dunque . . .

Le quattro interpretazioni, che qui propone l' autore per eludere la forza di quel *mutuum da-te* etc. non sono meno insussistenti delle precedenti. Rispondiamo separatamente a ciascuna. 1. Fa meraviglia come il Molineo ed altri scrittori abbiano potuto persuadersi, che se il *nihil inde sperantes* avesse relazione al mutuo dovrebbesi intendere di non aspettare non solo l' aumento delle usure, ma nè anche la restituzione della sorte. Se così fosse, il testo evangelico sarebbe contradditorio, giacchè nel tempo istesso vi si parlerebbe, e non si parlerebbe del mutuo; vi si parlerebbe perchè così si suppone e le parole lo indicano, non vi si parlerebbe, per la ragione che appartenendo all' essenza del mutuo la restituzione della sorte, se questa si dovesse cedere, non sarebbe più prestito, ma donazione. Al più si potrebbe dire, che il consiglio evangelico c' insinua a dare il prestito anche a coloro, il cui stato di bisogno espone a qualche pericolo la sorte, ma non mai che debbasi rinunziare alla restituzione del capitale. Onde dice saviamente il predetto Estio nello stesso luogo. *Non po-*

test autem sensus esse: Mutuum date non expectantes, ut sors vobis restituatur, quia sic sententia secum pugnaret. Si enim datur mutuum, sors restituenda expectatur; quae si non expectatur, donatio est non mutuatio. Ideoque miror hoc pacto Erasmum interpretari. De Carolo Molinaeo minus mirum, qui eripere voluit interpretationem, qua usura prohiberi videretur. Quindi è chiaro, che non dividiamo noi a capriccio il testo evangelico, ma gli diamo quella interpretazione che gli è naturale, ed è intesa da sacri dottori, e però diciamo, che il *nihil inde sperantes* appunto perchè si riferisce al mutuo, non può risguardare che due cose; l' aumento della sorte mediante l' usura, ed il beneficio di ricevere un egual prestito dal mutuatario in caso di bisogno; nella sua generalità esclude ambidue questi vantaggi, ma con la differenza, che l' aumento della sorte essendo in se stesso ingiusto, resta escluso precettivamente; il beneficio poi di un nuovo prestito vi si esclude per modo di consiglio; e siccome non tutti sono obbligati a' consigli evangelici, anzi delle volte occorrono de' motivi ragionevolissimi per dispensarsene; egli è chiaro, che non è da temersi nessun danno alla società, al commercio, a' trafficanti, poichè possono i proprietarj senza violare le leggi evangeliche provvedere alla sicurezza del loro capitale. Che se l' autore pretendesse, che il rinunciare all' aumento della sorte, quando non vi concorra altro titolo che l' uso del prestito, sia un danno per la società, egli s' inganna a partito poichè l' ingiustizia ed il peccato non mai hanno apportato vero vantaggio agli uomini, e sta scritto: *Justitia elevat gentes, miseros autem facit populos peccatum.* Prov. 14. 34.

2. Sia pure, com' egli vuole, che le voci *nihil inde sperantes* debbano rapportarsi come al *mutuum date*, così al *diligite*, al *benefacite*, cesserà perciò di esser ingiusto quello che intrinsecamente è tale? Se io amo il nemico, se lo benefico colla speranza di riceverne una ricompensa giusta e lecita, certamente non commetto alcun peccato, ma se pretendessi qualche cosa d' ingiusto e d' illecito, chi potrebbe scusare la mia malvaggità? Così del pari, dare il prestito colla speranza di un contracambio di affetto, di gratitudine, di amicizia, o di simile benefizio in altra occasione non contiene alcuna colpa, ma dare il prestito con l' idea di aumentare la sorte senz' altro titolo, che quello dell' uso che si cede al mutuatario; quest' è quello che è ingiusto, ed è precettivamente vietato nel testo di S. Luca.

3. La speranza può risguardare benissimo il mutuo, e qualsivoglia altro contratto, che deve avere adempimento nell' avvenire, e poco importa alla speranza l' essersi fissate o nò le condizioni; giacchè la risoluta convenzione dovendosi adempire dall' uomo; che bene spesso manca al suo dovere, non esclude mai il timore della trasgressione, nè la speranza dell' adempimento. Ma perchè dovremo dire, che la speranza di cui fa menzione il Vangelo in quelle parole *nihil inde sperantes* risguarda le condizioni di un contratto già conchiuso, e non piuttosto le condizioni di un contratto che debbesi fare, e che si vorrebbe concludere a proprio vantaggio? Ognuno che si propone di contrattare, non lo fa che per suo bene, e però sempre spera di far accettare all'altra parte quelle condizioni, che meglio conducono al suo interesse: ora il Vangelo parla di chi potrebbe dare il prestito, e non vuol farlo, se

non procurandosi una retribuzione, ed a questi dice *mutuum date nihil inde sperantes.* Quale incoerenza vi è mai tra l'idea di speranza, e quella di mutuo? Dica poi *sperantes*, o *speraturi* vale lo stesso: Niuno certamente spera quello che già possiede, e la speranza per sua natura risguarda sempre il futuro. In quanto poi a quello che si soggiugne, dicendosi che il Vangelo contempla il caso, in cui siamo *non sperantes*, tralasciando lo stato in cui siamo *sperantes*, essendo un' interpretazione singolare ed arbitraria, e non adducendosi alcuna ragione per sostenerla, con quella stessa franchezza con cui ci si propone, noi la rigettiamo, appellandoci per la decisione al buon senso del lettore.

4. Rispettiamo le sacre scritturali fatiche di Arias Montano, ma si sa che la di lui Poliglotta non è la più esatta del mondo; concediamo non per tanto, che il testo greco possa tradursi *nihil sperantes*, e *nihil desperantes*; ma qual ragione vuole, che si preferisca la seconda versione a quella della volgata comunemente ricevuta, ed autenticata dal concilio di Trento? Ma sia pure ciò che non è, che le due interpretazioni *nihil sperantes*, e *nihil desperantes* abbiano un' eguale autorità. E' forse questo il primo caso, in cui un testo scritturale ammetta più interpretazioni egualmente divine ed autentiche? Senza dunque rigettare la versione del Montano, sosteniamo esser legittimo e divino il senso che noi vi diamo, perchè vi è riferito nella Volgata, e perchè i sacri dottori così lo hanno inteso. Sia che dunque il versetto di S. Luca si consideri nel contesto, sia che si contempli separatamente, niente può dedursi in favore dell' avversario, e rimane intatta la sua forza per riprovare le usure. I commenti poi del Ven: Beda, e del

Tirino, che l'autore cita nel §. 68. mostrano bensì la perfezione della virtù che G. C. vuole insinuare a suoi seguaci, ma non escludono il senso che divieta l'usura, senso che è conforme alla lettera, e viene seguito comunemente da sacri dottori.

Troppo manifesta è poi la falsità, che si avanza (§. 69.) « Quasi niuno degli antichi Padri, » vi si dice, si valse di quel testo per escludere » come ingiusta senza eccezione ogni usura » E soggiugnesi, che Domenico Soto ha creduto non aver quel testo alcuna energia dal perchè S. Tommaso non se ne avvale nella prova della conclusione, anzi forma su di esso un'obbiezione. Ella è questa un'aperta mentita, che si dà a Benedetto XIV, il quale attesta, che non solo S. Tommaso, ma unanimemente i concilii, i padri, ed i sommi Pontefici hanno riconosciuto in quel testo un precetto divino, che proibisce ogni usura senza eccezione di persona. *Concors fuit conciliorum, patrum, summorumque Pontificum sententia.* (*loc. cit.*) E' egli giusto, che noi diamo fede all'avversario in preferenza di un dottore così versato nella sacra erudizione? Ma sia pure, che quasi niuno degli antichi Padri si valse di quel testo per escludere ogni usura: ve ne fu mai alcuno, che se ne valse nel senso contrario? Inoltre che vuol dire quel *quasi*? Vi furono, o no de' Padri antichi, che se ne valsero per escludere ogni usura? Se non ve ne furono perchè dire *quasi niuno*? Se ve ne furono chi sono questi? Quale autorità si meritano? Hanno essi in ciò asserito niente di contrario al sentimento degli altri padri? Chi sono, di qual numero, e di quale autorità quei padri, che hanno pensato come i novelli apologisti delle usure? Questi punti avrebbe dovuto mettere in

chiaro l' avversario, se avesse voluto scrivere da teologo, ed interpretar il Vangelo con le regole di una sana teologia. Ma egli non si cura di tutto questo, purchè asserisca, e provi a suo modo quanto il pensiero gli suggerisca di favorevole alla sua opinione.

Ma vogliamo accordargli più di quello, che pretende: sia pure, che niuno degli antichi Padri abbia citato il testo di S. Luca: il solo loro silenzio potrà distruggere una chiara, e naturale interpretazione? E che forse tutta la sacra Scrittura parola per parola dovea essere trascritta da Padri in modo, che senza di questo non avrebbe alcuna autorità? I SS. Padri ci hanno insegnato, che i libri canonici sono divinamente ispirati, ci hanno dato ancora delle regole per interpretrali. Quante volte detti libri si spiegano a tenore di queste regole, e senza contraddire a quello, che positivamente i padri, e la chiesa insegnano, ciocchè ivi si contiene deve rispettarsi come parola di Dio. Che la nostra interpretazione sia conforme alla dottrina dei padri, non può negarsi: poichè questi hanno insegnato unanimemente esservi una legge divina, che proibisce ogni genere di usura con qualsivoglia persona. Ed affinchè non si credesse, che eglino parlassero solamente di ciò che si legge nel vecchio testamento, dichiarano, che la proibizione è espressa nell' antica e nella nuova legge. Così S. Gregorio Nisseno: *Omnes accusant foeneratores . . . lex, prophetae, evangelistae . . .* (*Orat. cont. usurar.*) Così S. Basilio: *Nec pecuniam tuam dederis ad usuram, ut tam ex veteri, quam ex nova lege edoctus...* (*in ps.* 14.) Così S. Girolamo: *In Prophetis ab omnibus usura prohibetur; porro in Evangelio virtutis augmentum est praecipiente Domino.; foeneramini ab his, a quibus non speratis recipere.*

(*in cap.* 18. *Ezec.*) Così l' autore dell' opera imperfetta sopra S. Matteo : *Jubet nos Christus mutuum dare pecuniam , non tamen sub usuris* (*hom*: 12. *in* §. 5.) Nell' istesso modo hanno scritto gli altri, che sonosi occupati su di tale quistione; Sicchè non può dubitarsi avere i SS. Padri unanimamente riconosciuta una legge divina evangelica proibitiva di ogni usura. E poichè nel Vangelo oltre le parole di S. Luca non vi è altro testo , che divieta l'usura. È da concludersi, che unanimemente i SS. Padri hanno veduto in quel testo un precetto divino contro l' usura.

In quanto a Domenico Soto non può negarsi , essersi egli il primo dipartito dal comune sentimento de' teologi nello spiegare le parole di S. Luca. Quanto poco credito egli meriti in questa parte , si rileva dall' osservazione che produce, giacchè a provare , che il lodato testo non ha quella forza che se gli vuol dare , dice che S. Tommaso non se ne valse per confermare la sua conclusione , ma lo allega in un' obbiezione. Se non fosse il Soto che così parla , direi , che poco conosce il metodo di cui S. Tommaso fa uso , ed il modo come rilevare la sua dottrina. E mi meraviglio dell' autore , che cita le parole del Soto senz' avvedersi dell' incoerenza che contengono. L' Angelico non prova le conclusioni nel modo , che usano le odierne istituzioni scolastiche , raccogliendo i molti testi che le confermano. Egli si contenta di proporne un solo , a cui soggiugne la sua ragione. Or avendo il S. Dottore apposto nella conclusione le parole dell' Esodo 22. *Si pecuniam mutuam dederis*... non dovea portarne altro , specialmente poichè egli nelle obbiezioni , che suole premettere alla dimostrazione , aveva di già riferito il testo di S. Luca : le risposte poi

che si soggiungono per le rispettive obbiezioni non dimostrano meno la dottrina del Santo, che il corpo medesimo della conclusione, onde dalla risposta alla quarta si rileva benissimo in qual modo egli interpretasse quel *mutuum date nihil inde sperantes.* E si noti, che a tempo di S. Tommaso non si dubitava, che con quelle parole si escludesse l'usura, altrimenti non avrebbe mancato di farne osservazione, ma solo vi era chi pensava, che esse non esprimevano, che un consiglio: onde forma l'obbiezione in questo modo — Non è peccato il non osservare i consigli; ma in S. Luca fra gli altri consigli si annovera il dare il mutuo senza retribuzione. Dunque non è peccato l'esigere l'usura. *Praetermittere consilia non obligat ad peccatum: Sed Luc. VI. inter alia consilia ponitur: date mutuum nihil inde sperantes. Ergo accipere usuram non est peccatum.* Al che egli risponde, che nel testo evangelico debbonsi distinguere due parti, la prima, che dice *date il mutuo*, appartiene a consigli, perchè l'uomo non sempre è tenuto a prestare; la seconda, che impone di non pretendere alcuna retribuzione, è un vero precetto. *Dicendum, quod dare mutuum non semper tenetur homo, et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia. Sed quod homo lucrum ex mutuo non quaerat, hoc cadit sub ratione praecepti* (2. 2. *q.* 78. *a.* 1. *ad* 4.) E dopo una risposta così precisa, come può cadere in dubbio se S. Tommaso riconosca in quel testo una proibizion dell'usura?

Ma quello, che deve più di ogni altro eccitare la meraviglia del lettore si è che l'avversario tra il numero de' Padri che non hanno veduto nelle parole di S. Luca un divieto generale dell'usura annovera Urbano III; mentre questi nel cap. *Con-*

suluit: *de Usuris* manifestamente dichiara il contrario. « Fu scritto, egli dice (§. 70.) e non poche
» volte, che Urbano III creato Pontefice l'anno
» 1185 il primo adoperò quel testo di Luca come
» esclusivo di ogni usura. Vistone il testo, io stenterei
» a concedere un tal intento assoluto a quel Pontefi-
» ce intorno il verso che veniam contemplando ».
Non è già che egli neghi di essersi da Urbano III adoperato quel verso; ma sostiene non essere stata mente del Pontefice di farlo valere come una legge divina per l'esclusione di ogni usura e con ogni genere di persone; mà di averlo solo applicato a riprovare il caso particolare che se gli era proposto; onde conclude. « Così non parmi ben chiaro, che
» Urbano adoperasse quel testo come esclusivo di
» ogni usura: ma parmene che venutone il tempo
» egli si volgesse a quel testo, come ricordando
» l'universal comando della beneficenza, onde aver
» gli uomini benefici amplissimamente: ciò che
» posto, non si penserebbe ad usure; e non che
» per quel testo siano tutte proibite e senza riserva ».

In riscontro di quest'asserzione possiamo riflettere in primo luogo, che Urbano III non era meno Papa nel secolo XII, di quello che lo fossero nel primo secolo S. Lino e S. Clemente; onde tanto vale la di lui applicazione, quanto varrebbe quella di qualsivoglia antico Pontefice, che rispondesse al quesito com'egli ha fatto. Dippiù, che Urbano III abbia lodato quel testo per escludere l'usura, non può dubitarsi, dacchè egli lo cita per riprovare que' casi che gli erano stati proposti, e che contenevano certamente l'usura. *Verum quia quidquid in his casibus tenendum sit ex Evangelio Lucae manifeste cognoscitur, in quo dicitur date mutuum nihil inde sperantes etc.* . . . Che poi quel

Papa intendesse riprovato in quelle parole non solamente i casi ivi esposti, ma qualsivoglia usura e con qualsivoglia persona si rileva abbastanza da ciocchè segue: *cum omnis usura, et superabundantia prohibetur in lege, judicandi sunt male agere etc.* ... E lo conferma Benedetto XIV, il quale attesta che Urbano III ha pronunciato, che in quel *mutuum date*. . . . si contiene una legge divina, che riprova ogni usura per piccola che sia, e con qualsivoglia persona. *In Novo Testamento Lucae* 6. *praeceptum tradi* . . . *concors fuit conciliorum, patrum summorumque Pontificum sententia, praecipue Urbani III. in cap. Consuluit de Usuris, qui prefati textus auctoritate, omnem quamtumvis minimam usuram universim vetitam pronunciavit; explicans enim prefata Christi Domini verba, iis prohiberi ait omnem usuram, et superabundantiam* (*de Synod: Dioec: l.* 10. *c.* 4. *n.* 6.) Dopo una testimonianza così chiara è superfluo il domandare di quali usure, e con quali persone, e di qual legge Urbano III intenda di parlare. Si vede bene che le dilui parole sono una ripetizione di quelle di Ezechiele 18 17. *Usuram et superabundantiam non acceperit*: e poichè il Profeta, come abbiam osservato, parla di una legge divina che esclude ogni usura con qualsivoglia persona, nell' istesso modo deve intendersi l' espressione di Urbano III *cum omnis usura* ec. Al che si potrebbe aggiungere, che se non vogliamo fare ingiuria alla memoria di Urbano dobbiamo dire, che quando egli ha asserito, che la legge vieta ogni usura, ha inteso di parlare in quel medesimo senso, in cui parlano la S. Scrittura ed i SS. Padri; e poichè la Scrittura ed i Padri escludono ogni usura moderata ed eccedente, co' ricchi e co' poveri; egli

è troppo chiaro che Urbano III ha adoperato quel testo come un canone divino esclusivo di ogni usura e con qualsivoglia persona; e non già per ricordare solamente l'universal comando della beneficenza, onde aver gli uomini benefici amplissimamente.

Pretende l'avversario dedurre la medesima conseguenza dall'autorità del Concilio V Lateranense e di Benedetto XIV. » E notiamo, egli soggiugne (§. 71.) che
» nel concilio Lateranense V quando sotto Leone X si
» approvarono i monti di pietà quel testo di Luca
» prodotto come datore di argomenti contro l'usura
» fu tenuto in disparte come inefficace, sebbene lo ze-
» lo si commendasse di chi lo adoperava. Ma cio-
» chè deve più sorprendere è, che Benedetto XIV
» circa due secoli appresso nella sua Enciclica fa-
» mosa *Vix pervenit* intorno le usure, nemmeno
» accenna questo evangelico testo, tanto noto e tan-
» to ripetuto: laddove se in esso evvi il senso che
» dicono, bastava questo solo a levare tutte le con-
» troversie. »

Io non finisco di ammirare la franchezza con cui l'autore fa valere in suo favore ciocchè neppure per le mille vi si rapporta: e per tal ragione per quanto io mi sforzi in contrario, sono sempre tentato a credere, chè egli non usi tutta quella buona fede che il publico aspetta da un teologo, che non scrive che per l'amor della verità. Nel Concilio V Lateranense non vi era quistione, se l'usura fosse proibita o nò dalla legge divina o naturale, tenendosi questo per fermo da tutti: si voleva solamente discutere, se il lucro che si esigeva ne' Monti di Pietà pel prestito che facevasi a poveri, fosse o nò usurario. Fu proposto il caso nella X sessione, ed i teologi si trovarono di contrario parere: alcuni dissero

esser quel lucro illecito per la ragione, che ogni lucro che si percepisca dal capitale dato a mutuo sia usura, ed ogni usura proibita nel Vangelo. *Cum Dominus noster, Luca Evangelista testante, aperto nos praecepto obstrinxerit, ne ex dato mutuo quidquam ultra sortem sperare debeamus: ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu, res quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo lucrum foetusque conquiri studetur.* Altri poi sostenevano il contrario, non già perchè credessero, che un lucro moderato percepito dal mutuo non fosse usura, o perchè l'usura non fosse vietata dal Vangelo, ma per la sola ragione che quel lucro non esigeasi per l'uso del danaro dato in prestito, ma per un titolo estrinseco, quale si è la conservazione di detti monti, e'l sostentamento de' ministri. *Aliis contra asserentibus . . . modo ratione mutui nihil petatur, neque speretur, pro indemnitate tamen eorumdem montium . . . licite ultra sortem exigi, et capi posse nonnihil licere.* Esaminate le ragioni delle parti Leone X con l'approvazione del concilio dichiarò e definì, esser lecito di esiger un lucro moderato da Monti di Pietà, quante volte questo si riceva per l'indennità di detti Monti, e pel sostentamento di coloro che vi assistano. *Nos utriusque partis studium commendantes . . . sacro approbante Concilio, declaramus, et definimus montes pietatis, in quibus . . . aliquid moderatum . . pro eorum indemnitate dumtaxat ultra sortem absque lucro eorumdem montium recipitur, neque speciem mali praeferre etc. . .* Dal che senz'alcun dubbio si rileva, che quel concilio concedeva a' primi teologi essere illecita in se stessa, e vietata nel testo evangelico ogni usura, ed esser usura qualsivoglia lucro, che si esiga nel mutuo per l'uso del danaro, ma

solo negava loro l'applicazione, che facevano di questo principio à Monti di pietà, in cui il lucro si esigeva non già per l'uso del danaro, ma per l'indennità de' suddetti monti. Chi mai potrà da ciò dedurre, come fa l'avversario che quel sacro concilio credeva inefficace il testo di S. Luca per concludere contro l'usura?

In quanto all'Enciclica di Benedetto XIV rispondiamo, esser noto il canone, che qualsivoglia argomento negativo non può mai prevalere al minimo de' positivi: dacchè dunque Benedetto XIV non ha lodato quel testo, non può dedursi in buona logica non aver esso alcuna forza contro l'usura. E se valesse quest'argomento, ne seguirebbe non esservi nella Scrittura e nella tradizione alcuna prova contro l'usura moderata o eccedente, con i ricchi e co' poveri, poichè Benedetto XIV in quell'Enciclica niuna ne adduce. Ma come mai non ha veduto l'autore che quel Pontefice non si propone nella sua Enciclica di provare ciò che asserisce, ma solamente di attestar e confermare con la sua autorità le conclusioni, le quali erano già state discusse e provate con unanime sentimento da molti teologi, che vi avea radunati. *Porro haec unanimi consensu probaverunt; peccati genus etc.* . . (*Encic: Vix pervenit*). Se egli volesse pigliarsi la pena di riscontrare gli atti di quella Congregazione, fra le prove addotte da' teologi vi troverebbe anche il testo di S. Luca. Del resto chi vuol conoscere che cosa pensasse Bededetto XIV del senso di quel testo; rilegga il paragrafo poco fa citato dell'opera *de Sinodo Diocesana* ristampata e riveduta dal suo autore dopo la publicazione dell'enciclica.

Dal fin qui detto chiaramente se ne inferisce, che le prove che ricavansi dal noto testo di S. Luca

sono naturali, legittime, ammesse universalmente da teologi, dedotte sì dal contesto del discorso, come dal senso litterale e nativo del testo. E quand'anche volessimo concedere che quelle prove non si deducano che per illazione dalla legge generale della carità, bisognerebbe parimenti concludere, esser ogni usura illecita, perchè ogni usura violando la giustizia del contratto di prestito, ripugna benanche alla carità. Nè a questo pregiudica la ragione che suggiugne (§. 74.) » In S. Matteo, egli dice, nel capitolo V, trovasi presso a poco lo stesso discorso, » che leggiamo in S. Luca per la universale benevolenza, ma ci si lascia come non necessario quel » *mutuum date nihil inde sperantes*, ciocchè ci è » lume ancora da vedere, che non vi si tratta delle usure e loro proibizione. »

Troppo meschino è questo nuovo argomento per doverne tener conto. Che cosa importa che S. Matteo abbia taciuto quella massima riferita da S. Luca? È forse il vangelo di S. Luca meno divino di quello di S. Matteo? Oppure che S. Matteo riferisca tutte le massime e circostanze scritte da S. Luca? Chi è che ignori, che gli evangelisti non tutto hanno scritto, e che in ciascuno di essi trovansi delle circostanze storiche e delle massime di dottrina, che non si notano negli altri? È questa una delle prove della verità della storia evangelica; giacchè se ognuno degli evangelisti avesse scritto il tutto, e tutti convenissero perfettamente in rapportare le medesime circostanze sarebbe stato superfluo l'avere più di un vangelo, e sarebbesi potuto dire, che que' sacri scrittori non avevano pubblicato il vangelo, se non dopo essersi accordato tra di loro per illudere il mondo. Che se poi ciascuno di essi discordasse intieramente dall' altro, sarebbe questo un

argomento della falsità del racconto. Era dunque conveniente alla maestà dello spirito di Dio ed al bene della chiesa, che gli evangelisti convenissero bensì nella sostanza della storia, ma intorno alle circostanze, ciascuno seguendo sempre l'impulso divino, o tralasciasse ciocchè era da scriversi dagli altri, o supplisse a ciocchè gli altri avevano sapientemente tralasciato. *Et quamvis singuli*, dice S. Agostino, *suum quemdam narrandi ordinem tenuisse videantur, non tamen unusquisque eorum velut alterius precedentis ignarus voluisse scribere reperitur, vel ignorata praetermisisse, quae scripsisse alius invenitur, sed sicut unicuique inspiratum est, non superfluam quoque cooperationem sui laboris adiunxit.* (*de consens. evangelist: cap.* 2.) E che mai ci resterebbe intatto della verità de' quattro evangeli, se il silenzio di uno ci autorizzasse a non tener conto di quello che si riferisce dall'altro? Noi per fede dobbiamo credere che tutta la sacra scrittura, e ciascuna parte di essa è divinamente ispirata, e quindi quella dottrina, che leggesi una sola volta in un libro solo, non è meno vera e divina di quella, che si leggesse in ciascun libro e per più volte.

Fin qui l'autore ha sostenuto, che niente pregiudica alla difesa delle usure il testo di S. Luca *mutuum date ec.* Ora si avanza a dire, che dal vangelo positivamente risulta, non essere ogni usura proibita: E per convalidare il suo ragionamento si avvale di una parabola di G. C. la quale, secondo sembragli, autorizza espressamente le usure. « E tal » sentenza, egli dice (§. 75.) prende ancor luce » e forza maggiore dalla parabola del Salvatore sim» boleggiata con piccioli divarj da medesimi evan» gelisti Luca 19. 13. e Matteo 25. 14. nel padrone, » il quale slontanandosi per un tempo dalla sua » terra, affida proporzionatamente danaro a' servi,

» affinchè lo negozino, e gliel rendano con frutto
» conveniente al suo ritorno. È questa parabola
» l' unico passo del nuovo testamento, ove si parli
» espressamente di usure, e però tanto più diligen-
» temente si dee considerare per ciò che vale «.

Veramente questa parabola è l' unico miserabile rifugio che trovano nel vangelo i difenditori delle usure, e però tanto si occupano nel comentarla. Ma per quanto si sforzino, sempre più dimostrano l' insussistenza della causa che difendono.
» Ella è disgrazia, dice l' autore delle *Osservazioni*
» *pacifiche* (*cap. III. obbiez.* 5.), comune di
» tutti coloro che sostengono paradossi di non sa-
» pere logicamente tirare le conseguenze. L' autore
» dopo aver premessa la parabola evangelica non
» doveva dire, *dunque non vi è legge evangelica*
» *proibitiva delle usure*, ma piuttosto sostenere che
» l' usura è comandata nell' evangelio non solo, ma
» che quello il quale non è usurajo è punito seve-
» ramente. Egli è però vero che nell' opera delle
» usure si legge, che Cristo è stato un usurajo, o
» sembra così quando ivi leggo — Non è peccato
» seguir l' esempio di Cristo, ma Cristo dice di se
» stesso Luc. 19. *Ego veniens cum usuris exegissem*
» *illam*, cioè la pecunia mutuata, dunque non è
» peccato ricever l' usura per il mutuo del danaro ».

Intanto volendo rispondere direttamente all' autore, ci fa d' uopo di osservare, che il divin Redentore nel far uso delle parabole aveva per oggetto l' imprimere con più di facilità, seguendo il costume de' tempi, le massime della sua dottrina in coloro che lo ascoltavano; e purchè il racconto avesse della probabilità, e potesse contribuire alla comune istruzione non si curava che le circostanze non fossero conforme al giusto «. Nelle parabole,

» ci dice a proposito il Conte Leopardi, non s'in-
» tende di dogmatizzare, ma solo d'istruire colla lo-
» ro finale moralità. Lasciamo pure la parabola del
» fattore infedele, perchè di lui si loda la pruden-
» za, ma si rileva l'iniquità. Nella parabola del
» convito (Matt. 22. 13.) il padrone del ban-
» chetto fa legare le mani e i piedi ad un commensa-
» le, e lo fa gettare fra le tenebre e lo stridore de'
» denti, non per altra colpa che per non esser ben
» vestito. Quel padrone usò certamente un atto cru-
» dele, eppure quel padrone non viene accusato di
» crudeltà. Nella parabola del tesoro (*Matt.* 13.
» 44.) l'uomo che lo ha scoperto, lo cuopre e va a
» comprare il campo senza dire che vi è il tesoro.
» Quell' uomo senza dubbio operò frodolentemente,
» e pure quell' uomo non viene rimproverato di
» frode. Tuttocciò vuol dire, che nelle parabole si
» guarda allo scopo finale, e tutto il dippiù si è
» detto come non vero, e resta sempre fuori del
» vero (XX. 6.) ».

Ora nella parabola de' talenti e delle mine il divin Redentore ha preteso d'insegnarci, che i doni di Dio non debbonsi tenere oziosi, ma trafficarli ed accrescerli con tutte le forze sotto pena di essere dal celeste padrone riprovati per la sola omissione di questo dovere. Dunque la sola usura che in quel luogo si autorizza, è l'usura della grazia, l'aumento della virtù, la corrispondenza alle divine ispirazioni e non altra. Così hanno pensato S. Ambrogio al capo 19 del libro di Tobia, S. Girolamo sopra il cap. 25 di S. Matteo, S. Tommaso 2. 2. q. 78. a. 1. ad 1. e così dovrebbe pensare chiunque volesse interpretare la Scrittura con le autorità de' SS. Padri. E si noti, che i lodati sacri dottori interpretando in tal modo la para-

bola evangelica , hanno soggiunto essere ogni usura proibita per legge divina: laonde se fosse vero, ciocchè si vorrebbe, permettersi in detta parabola manifestamente l'usura , dovrebbe dirsi , non aver quei sacri spositori bene inteso ciocchè chiaramente vi si esprimeva , ovvero nel riprovare l'usura aver voluto essi preferire il loro privato parere alla patente autorità del Vangelo. Locchè non si potrà negare, essere assurdo in se stesso , ed ingiurioso a quegli illustri dottori.

Ma volendo anche seguire la lettera della parabola niente concludesi in favor dell' usura. « Non » si dice de' servi buoni e fedeli , riflette il testè » mentovato Conte Leopardi , che avessero dato i » talenti e le mine ad usura , ma che avevano ne» goziato il danaro affidatogli ; e il padrone li lodò » non già per l'usura , ma per la buona negozia» zione .... Inoltre quelle parabole si proponevano » agli ebrei. Ammessa tra loro la tolleranza di usu» reggiare con gli stranieri, il padrone figurato nel» la parabola , poteva intendere che il servo pigro » dovesse fenerare con quelli , ed ecco che tutta la » fabbrica precipita ancora da un'altra parte. » E ciò che più dimostra la verità del nostro proposito si è il riflettere, che le parole del padrone evangelico , *Oportuit ergo te committere pecuniam meam nummulariis* ec. (*Matt.* 25, 27.) che costituiscono il cardine della obbiezione , non esprimono una massima da dare una regola generale di condotta ; ma contengono una risposta *ad hominem* per ribattere la scusa addotta dal servo ; ed ognuno conosce che gli argomenti detti *ad hominem*, che si rilevano dalle parole o circostanze particolari della persona , non valgono che contro di coloro , per cui si adoperano. Ecco le circostanze della parabo-

la. Il padrone dimanda conto al terzo de' servi del modo come abbia trafficato il talento ricevuto; e quegli per giustificare la sua infingardaggine adduce per iscusa l'austerità e l'avarizia del padrone medesimo. *Timui enim te quia, homo austerus es; tollis quod non posuisti: et metis quod non seminasti. Luc.* 19. 21. A tale risposta ripiglia il padrone; Servo indegno tu ti condanni colle stesse tue parole. Credevi, esser io un iniquo esattore, e perchè a contentare la mia avarizia non hai dato ad usura il mio talento? *De ore tuo te judico, serve nequam, sciebas quod ego homo austerus sum ... et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam?* Quivi dunque non si commenda l'usura, ma si rimprovera la pigrizia: il servo non perciò è condannato, perchè non ha dato il talento ad usura, ma perchè legittimamente non lo ha trafficato.

Ma perchè mai questo servo dice l'autore non si discolpa, se l'usura è illecita? Non poteva discolparsi, rispondo, perchè il rimprovero era conseguenza della sua medesima scusa *de ore tuo te judico*. E se si fosse discolpato con l'eccezione della ingiustizia, il padrone gli avrebbe risposto, di averlo così rimproverato per confonderlo con la sua medesima scusa; ma che egli non pretendeva che un traffico lecito, come quello che erasi fatto da suoi conservi. — Ma si ripiglia, se il servo avesse dato il suo talento ad usura, non sarebbe stato condannato ma lodato. Si risponde, che una tale supposizione è contraria allo scopo della parabola; poichè il Redentore volendo esprimere il premio de' diligenti, e la pena del pigro, era necessario, che fra servi ne annoverasse uno, che avesse tenuto ozioso il talento. Dico dippiù, se questo servo avesse dato il talento ad usura, sarebbe stato lodato, co-

me fu lodato il fattore iniquo, non perchè l' opera in se stessa fosse lecita ma perchè conduceva al fine della parabola. Ed aggiungiamo che se in questa parabola si approvasse come lecita l' usura, dovrebbesi dire essere anche lecita l' usura esorbitante ed eccedente. Di fatti il padrone pretendeva il doppio di ciò che avea dato, vale a dire il cento per cento, e quale usura più esorbitante ed eccedente di questa? Questa parabola dunque sotto qualsivoglia aspetto si consideri, non somministra alcun argomento in favor dell' usura.

Non può negarsi però essere a tempi del Salvatore troppo nota e comune l' usura fra gli ebrei, credendola eglino allora, come tuttavia la credono, lecita con gli stranieri: ma trattandosi di definire la moralità delle azioni, dal fatto non si può sempre dedurre il dritto, altrimenti dovremmo concludere essere lecita ogni ingiustizia; dacchè ogni ingiustizia si commette fra gli uomini. Onde resta sempre provato che il Vangelo lungi dall' autorizzare, riprova e condanna ogni usura e con qualsivoglia persona. » Sicchè dunque abbiamo scorso li due » testamenti; abbiamo esaminato tutte le sentenze » scritturali in cui si parla di usura abbiamo pon- » derato le interpretazioni benigne, se può chia- » marsi benignità parteggiare per gli usurari. Nep- » pure una parola di approvazione, neppure un » cenno di distinzione fra le usure opprimenti e le » lievi, neppure una delle nuove interpretazioni, » che processata a rigore non sia partita dal giu- » dizio sconfitta. Usura e peccato sono rimasti si- » nonimi nelle pagine della scrittura, come nei » dettami della ragione. » Per la qual cosa se vogliamo aderire alle massime della nostra divina Religione, dobbiam tener fermo che » dove si fa in-

» tendere la voce di Dio, il debito degli uomini
» è quello di credere non quello di argomentare.
» (Cont. Leopardi XXI. I.) ».

CAPO V.

Si discute se vi fu mai originale tradizione evangelica proibitiva di tutte le usure.

Nel leggere il titolo premesso ognuno facilmente si persuade, che voglia quivi l' autore discutere quale si fosse il sentimento de' SS. Padri intorno alle usure, essendo questi appunto gli interpreti ed i testimoni della divina tradizione; ma con grande sorpresa rilevasi, che egli contro l' unanime sentimento della chiesa propone un mezzo quanto singolare, altrettanto pernicioso alla sana dottrina; e si è quello di ricercare la tradizione *a priori* nella sua sorgente, senza tener conto degli scritti, ed autorità de' SS. Padri. Ma chi vi ha, che conoscendo gli elementi della cattolica teologia ignori ciocchè sempre in ogni scuola e da tutti si è insegnato, esservi una parola di Dio rivelata sì ma non registrata ne' libri canonici, che debba ricercarsi negli scritti ed autorità de' SS. Padri? È questa una dottrina che appartiene alla fede; e come poteva esser ignorata da un teologo come il nostro avversario? Egli certamente ben la conosceva, ma vedendo, che quante volte si fosse appellato all' autorità de' Padri, avrebbe dovuto pronunciar la condanna della sua opinione, è ricorso ad una dimostrazione *a priori*, onde eludere la di loro autorità senza negare apertamente il dogma cattolico. Certamente che non può darsi una massima più di

questa favorevole agli eretici. Si sa, che costoro sempre e specialmente negli ultimi tempi hanno cercato di rigettare l' autorità de' Padri, e per riuscirvi hanno sostenuto non esservi altra parola di Dio rivelata, oltre quella che è registrata ne' libri santi: ora quante volte si concedesse loro, non doversi la parola di Dio non scritta ricercare in altro che nella sua sorgente, avrebbero vinta la loro causa ad onta di tutte le condanne della chiesa, giacchè resterebbe in loro piena libertà l' ammettere o rigettare quello, che ad essi piace, non esigendosi molta fatica a provare secondo il metodo dell' autore, che la dottrina che si vuol rigettare, non appartenga alla divina tradizione. Ed in questo caso qual mezzo più vi sarebbe per fissare il senso della Scrittura, per discernere la verità dall' errore? Tutto si rifonderebbe su lo spirito privato. *Quo namque consilio*, diceva sapientemente Melchior Cano, *adversum hos disputare aut debeam aut possim, qui cum omnia thelogiae principia tollunt, tum una fere sola asseverandi audacia utuntur, quae illis perpetua est pro locis dialecticis, theologicisque omnibus? Quid ego contra hos scribam, qui nullam in Ecclesia legem esse volunt per quam Scripturae sensa finiantur, sed suo cuique ingenio esse utendum, nec id sentire oportere quod alii senserint, sed quod ratio propria praescripserit? Quid autem stultius, quam cum eo disputare, qui nihil admittit, nisi Scripturae verba, sed hujus interpretationem sibi uni reservans, reliquos omnes existimat miris modis hallucinari?* (*de loc: Theo: lib: III. c.* 2.)

Ma veniamo a noi, e prima di rispondere alle asserzioni dell' avversario facciamoci a provare la sana dottrina. Che vi esista una tradizione non registrata ne' libri canonici, ed appartenente alla di-

vina infallibile rivelazione è una verità inconcussa, che non può mettersi in dubbio senza negare la fede. La quistione nel caso nostro si verte nel sapere; se la dottrina, che proibisce ogni usura, appartenga o nò a questa divina tradizione. È questo senza dubbio una materia di fatto, e di un fatto dogmatico sì, ma che non contiene alcuna intrinseca ripugnanza. Ora per provare se esista o nò un fatto di tal natura a niente vale la dimostrazione *a priori*. Imperocchè una tale dimostrazione altro non potrebbe provare, se non se essere un dato fatto possibile o impossibile: ma nel nostro caso l' impossibilità non può asserirsi, perchè il fatto supposto non contiene alcuna intrinseca ripugnanza; dalla prova poi della possibilità non potrebbesi concludere l' esistenza; dunque in tal caso a niente vale la dimostrazione *a priori*. D' altronde è noto a tutti il canone logico, che la prova di fatto non può desumersi da altro principio, se non dall' autorità di coloro, che ne sono i legittimi testimoni. Sicchè per risolvere la nostra quistione fa d' uopo esaminare due punti: 1. Chi sono coloro la di cui autorità può, e deve attestare la dottrina divina non registrata ne' libri canonici: 2. Che cosa hanno questi attestato intorno all' usura. Quindi noi argomentiamo contra l' avversario in questo modo. I legittimi interpreti e testimoni della divina tradizione sono i SS. Padri, in guisa che quando essi unanimemente attestano una dottrina che risguarda il dogma e la morale, non può dubitarsi appartenere quella dottrina alla divina tradizione. Ma i SS. Padri unanimemente attestano, che ogni usura con qualsivoglia persona è intrinsecamente illecita e da Dio proibita. Dunque la dottrina, che proibisce ogni usura appartiene alla divina tradizione.

La prima proposizione di questo sillogismo è chiara. Noi non dobbiamo ammettere altri interpreti e testimoni della tradizione divina, se non quelli che riconosce la chiesa: e si sa che la chiesa non ne riconosce altri che i SS. Padri. Il Concilio ecumenico di Efeso dichiarò non doversi proporre a credere a' fedeli: *Nisi quod sacrata sibi consentiens Sanctorum Patrum tenuisset antiquitas*. Il sesto Concilio generale condannò gli Origenisti appunto, *quod conati fuerint contra majorum traditionem invehere*. Nel Concilio ecumenico di Vienna fu protestato non doversi intendere il testo del Vangelo, se non in conformità della dottrina de' Padri. *Nos ad Sanctorum Patrum, et Doctorum communem sententiam apostolicae considerationis aciem convertentes declaramus*. Il Concilio quinto Lateranense sotto Leone X inculcò a tutt' i predicatori; *ut sanctam Scripturam juxta interpretationem doctorum, quos Ecclesia vel usus diuturnus approbavit, explanent*. Finalmente il Concilio di Trento, *decrevit, ut nemo suae prudentiae innixus . . . contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari audet*. Questo medesimo insegnano: S. Epifanio nell' eresia 61. Clemente Alessandrino nel libro VII degli Stromi. S. Ambrogio nel libro 3. della fede a Graziano c. 7. S. Girolamo nella sua epistola ad Evagrio: S. Agostino nel libro *de utilitate credendi*: S. Gregorio Magno nel libro 28 de Morali: Cassiodoro, S. Gregorio Nazianzeno, S. Basilio etc. (1) E prima di essi l'Apostolo avea manifestamente insegnato aver Dio costituito i dottori nella chiesa, appunto, affinchè i fedeli trovassero in essi una regola onde fissare la loro credenza. *Et ipse dedit... Pa-*

(1) *Vedi Melchior Cano lib. 7. c. 3.*

stores, et doctores ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae. (*Ephes*: 4. 11.) Onde conclude S. Girolamo che allorquando questi Maestri della chiesa spiegano le divine scritture non sono essi che parlano, ma Dio che sviluppa la fede per loro mezzo. *Doctores enim Ecclesiae non tam ipsi docent, quam in ipsis Deus.* (*in Epis. ad Gal. c.* 1). È dunque un canone inconcusso sempre fermamente tenuto nella chiesa, che chi vuol cercare la dottrina rivelata fuori de' Padri si espone a de' manifesti errori.

Resta ora a vedere che cosa hanno pensato i Padri su dell' usura; E diciamo, che essi universalmente l' hanno riprovata. Vi abbiamo di sopra addotti i testi di Tertulliano, Clemente Alessandrino, S. Gregorio Nisseno, S. Girolamo, S. Basilio, S. Ambrogio, S. Agostino, S. Tommaso: potrebbero questi bastare, giacchè quando molti Padri attestano una dottriua conforme alla sacra Scrittura, ed appartenente alla fede ed a costumi, senza esser contraddetti da altri, il loro giudizio esprime il giudizio medesimo della chiesa.

Ma vogliamo abbondare, ed aggiugnerne degli altri. S. Cipriano nel suo libro *de lapsis* tra le cause, che aveano provocate la divina vendetta contro i cristiani, vi enumera l' usura: *Usuris multiplicantibus foenus augere*: Lattanzio nelle sue divine istituzioni dichiara ingiusta ogni usura c. 18. *Pecuniae si quam crediderit, non accipiat usuram .. Plus autem accipere quam dederit injustum est.* S. Ilario sopra il salmo 14, dice che il prestito per cui si esige l' usura non è un beneficio, ma un danno, non un atto di umanità, ma una frode dannosa: *Fallax hoc beneficium, et humanitas fraudolenta, damnosa haec benevolentia docetur.* S. Leo-

ne nel sermone 6 del digiuno del decimo mese dopo aver declamato contro l'usura conclude, che tanto vale commettere l'usura quanto il dar la morte all'anima propria. *Foenus pecuniae funus est animae.* E dopo così manifeste autorità come non riconoscere la divina tradizione che proibisce l'usura? Come si può dubitare del senso della chiesa espresso da tanti dottori? *Clarissimis monumentis contestata, consignataque antiquitas quem non moveat? Certe cum Clementem, Dionysium, Epihanium, Nazianzenum, Basilium, Ambrosium, Hyeronimum, Augustinum audio unum idem proferentes, non existimo totidem hominum doctissimorum quidem, et sanctissimorum, attamen hominum me audire sententiam, sed Catholicae Ecclesiae cujus illi fuere columnae praecipuae.* (*Mel. Cano. l.* 7. *c.* 3.)

Ma tutto questo non basta a convincere il nostro autore, il quale sostiene doversi tale proibizione intendere delle usure eccedenti, e non delle altre. Ma ha egli ragione di tanto pretendere? E come mai può ristringersi il senso de' Padri alle sole usure eccedenti, quando essi hanno chiaramente spiegato che sotto nome di usura intendevano qualsivoglia benchè piccolo aumento della sorte? L'usura secondo Tertulliano è il soprappiù del mutuo; *Usura est mutui redundantia* (*l.* 4. *con. Marc.*) Secondo S. Basilio è l'aumento della sorte. *Usura est, si plusquam sortem accepit.* (*in ps.* 14.) Secondo S. Ambrogio è qualsivoglia cosa, che si riceve più di quello che si è dato. *Usura est quodcumque sorti accedit* (*lib. de Tobia c.* 14.) Lo stesso dicono e S. Girolamo (in cap. 18. Ezec.) *Usura est si plus acceperis, quam dederis*, e S. Agostino in ps. 36. *Usura est, si plusquam dedisti expectes accipere*, e 'l Concilio di Angers *Usura est ubi amplius*

requiritur, *quam datur*; e finalmente il Maestro delle Sentenze seguito poi da' tutt' i teologi, *Usura est*, *cum quis plus accipit in pecunia*, *aut in alia aliqua re*, *quam dederit* (*lib*. 3. *dist*.37.) Ciò posto ecco l' argomento: i SS. Padri hanno unanimemente riprovata come ingiusta l' usura; ma sotto nome di usura essi intendevano qualsivoglia anche piccolo aumento percepito oltre la sorte; dunque i SS. Padri non hanno condannata solamente l' usura eccedente, ma la moderata ancora.

Sarebbe ora superfluo il dimandare se i SS. Padri volevano parlare de' poveri, oppure ben anche de' ricchi. Se essi hanno parlato in termini generali senz' alcuna distinzione, qual ragione vi è da ristringerne la proibizione a soli poveri? Ma non ci vuol molto a far vedere direttamente che l' usura riprovata da Padri è quella che si pratica con i ricchi non meno, che quella che si usa co' poveri: I Padri in fatti hanno riprovata l' usura perchè in sestessa ingiusta. *Lex prohibet fratribus foenerari* . . *non aequum putans ex usuris pecunias colligere*. (*Clem. Alex. l.* 2. *Strom.*) e Lattanzio *Plus accipere quam dederit injustum est* (*lib*. 6. *Divin Instit. c*. 28.), e S. Basilio dopo aver detto, che l' usura proibita dalla legge vuol dire qualsivoglia aumento della sorte, soggiugne, che il mutuo dato con la condizione dell' usura è in sestesso iniquo. *Iniqua prorsus mutui ratio*. (*in ps*. 14.) Ma quello ch' è intrinsecamente ingiusto è vietato a praticarsi con i ricchi non meno che co' poveri. Dunque i Padri non potevano ristringere la proibizione alla sola usura co' poveri — Inoltre, i Padri hanno insegnato, che l' usura è vietata da praticarsi con tutti coloro, i quali hanno con noi il titolo di fratello, e di prossimo. *Non foeneraberis fratri*, *et proximo tuo*.

(*Chrisos. Hom.* 41. *in Gen.*) e più chiaro S. Ambrogio : *Noli exigere usuram a fratre tuo* : E spiegando chi è questo fratello, dice esser quegli, che è partecipe della medesima natura, e coerede della medesima grazia. *Frater tuus consors naturae, et cohaeres gratiae, noli ab eo exigere amplius* (*lib. de Tobia c.* 14,) e nel capo seguente soggiugne, che quel fratello, con cui è vietata l' usura è ogni uomo, *Frater autem tuus, omnis*. Ora i ricchi partecipano della medesima nostra natura, e della medesima grazia, sono nostri fratelli e prossimo. Dunque i Padri intendevano vietata l' usura anche con i ricchi. — Finalmente i Padri preveggono ancora il caso in cui si dà il prestito a mercatanti ed à ricchi, ed hanno deciso esservi quivi ancora dell' ingiustizia. S. Girolamo sopra Ezec. al cap. 18 porta l' esempio di un proprietario, il quale guadagna il dieci per uno sopra la semenza che ha ricevuta in prestito, e S. Basilio descrivendo le circostanze del mutuatario, lo suppone non solo ricco, ma opulento ancora, e l' uno e l' altro condannano ne' riferiti casi l' usura : i testi si sono apportati al c. II. E qual motivo ragionevole può indurci a pensare aver i Padri escluso dalla proibizione della legge le usure che si praticano co' non poveri, mentre essi le hanno riprovato in generale ed in particolare, esorbitanti e moderate, co' poveri e con i ricchi ?

E valga in conferma di tutto questo l' autorità di Benedetto XIV, il quale adducendo chiarissime testimonianze de' SS. Padri in esclusione di ogni usura dice, che — Questa nuova distinzione, di usure moderate ed eccedenti, inventata dagli eretici, fu preveduta ed anticipatamente confutata da Padri della chiesa, i quali con unanimità, senza eccezione, ed indefinitamente dichiarano usurajo qua-

lunque lucro si esiga al di sopra della sorte . . . . che se i SS. Padri con più calore inveiscono contro le usure eccedenti ed estorte da' poveri, come contro un eccesso di scelleratezza, a cui suole arrivare la sordida ed insaziabile avarizia, non perciò approvano le usure moderate esatte da' ricchi, che anzi in altri luoghi espressamente le condannano. — (1) Non resta dunque per questa parte alcuno scampo all'avversario: o deve egli rigettare contro il sentimento della chiesa l' autorità de' SS. Padri, o convenire essere il suo assunto apertamente opposto alla divina tradizione. In vano egli ricorre ad una dimostrazione *a priori*, che non può aver luogo in una questione di fatto. Invano si affatica ad indagar ragioni per non ammettere la sorgente, mentre il fiume della tradizione nel nostro caso ha un corso manifesto agli occhi di tutti, e l'acqua della sua dottrina e si vede, e si tocca, e si beve da chiunque ne ha voglia. Invano vorrebbe nascondere nelle viscere della terra la radice del deposito affidato alla custodia della chiesa, mentre l'albero della verità, che a noi appartiene ha bastantemente sviluppato tronco, rami, foglie, e frutti in abbondanza. In vano, dico, egli si sforza di provare non poter appartenere alla divina tradizione la dottrina, che divieta ogni usura,

---

(1) *Novam hanc distinctionem ab haereticis primum excogitatam praeverterant Ecclesiae Patres, qui uno ore absolute, atque indefinite faeneratitium pronunciaverunt quidquid ex mutuo ultra sortem exigitur. . . VII. . . Hi si quidem (SS. Patres) licet vehementius invehantur in usuras immoderatas atque a pauperibus extortas veluti culmen sceleris, ad quod, homines pertrahit sordida atque insatiabilis avaritia, non idcirco tamen approbant moderatas a divitibus exigendas, quin imo etiam istas aliis in locis expresse condemnant.* (de Synod. Dioec. lib. X. c. IV. §. IV. et VII.)

mentre coloro che per divina istituzione ne sono i testimoni e gl'interpreti, dimostrano col fatto, che una tale dottrina pienamente vi appartiene. E siami qui lecito d'indirizzare al nostro autore le seguenti parole del dottissimo Melchior Cano scritte appunto per sostenere l' autorità de' SS. Padri. *Te nunc, Pater, si filio patrem appellare licet, appello; te inquam appello, te in concilium voco, te non in lyceum, aut academiam induco, sed in Sanctorum Patrum pacificum honorandumque conventum. Pone tibi ob oculos, rogo te, tam numerosam seriem eruditissimorum virorum, quos in hunc usque diem tot saeculorum consensus approbavit, quos praeter admirabilem sacrarum literarum peritiam, vitae quoque pietas mira commendat: aspice illos obsecro te, quodammodo aspicientes te, et mansuete, et leniter dicentes tibi: Itane nos fili, in sacrarum expositione literarum simul omnes erramus? Itane nobis omnibus, quos Ecclesiae Christus praeceptores dedit spiritus intelligentiae defuit? Itane tu unus adversum nos pugnare audes, et Ecclesiam credis unius sensum hominis secuturam, hujus vero gravissimi, santissimique senatus commune judicium deserturam? Utrum plus tribuendum esse judicas tot eruditorum, sanctorum martyrumque praejudiciis, an tuo singulari privatoque judicio? Respondebis ne ad haec an omnino hiscere audebis?* (*De locis* theo: l. 7. c. 3.)

Ma è tempo omai di rispondere alle gratuite asserzioni dell' avversario. *Tradizione*, egli dice (§. 83) *voce latina val quanto consegna.* Checchè ne sia dell' etimologia del vocabolo è indubitato, esser oramai consecrata in teologia la frase di *divina tradizione* per esprimere il deposito delle verità divinamente rivelate, ma non registrate ne' libri canonici.

E un dogma di fede sempre tenuto da' nostri padri che non tutte le verità da Dio rivelate pel bene della sua chiesa, sono scritte ne' libri divinamente ispirati. La stessa legge evangelica nella sua origine non fu data in iscritto, anzi è questa l' essenziale differenza tra l' antica e la nuova alleanza, e laddove quella era scritta in tavole di pietre, questa doveva imprimersi nel fondo de cuori. La divina Sapienza poi per la maggiore utilità de' suoi fedeli ispirò taluni degli apostoli e discepoli a scrivere una parte di quelle verità che aveva rivelate, affidando le altre alla custodia della chiesa. Ora costa indubitatamente, esser queste verità rivelate bensì ma non scritte per divina istituzione, che costituiscono la *tradizione divina.* Tale è l' insegnamento della sacra teologia, ma l' avversario crede di aver motivo da discostarsene, e però soggiugne.

» Premesso ciò, debbo avvertire, (§. 94), » che quando trasportomi col discorso alle usure, » non prendo la voce *tradizione* nel senso particolare, ma nell' originario ed universale; cioè cerco, » se in principio a' primi depositari della rivelazione fu mai data da custodire e trasmettere massima alcuna proibitiva di tutte le usure senza » eccezione: e non cerco se data essendo; questa » tradizione rimase scritta o non scritta. La seconda » ricerca già supporrebbe questa originale proibizione innanzi che si decida, se possiamo o no » supponerla. Non è questo l' intento mio: recomi » alle origini prime: sto sul primo farsi la consegna trasmissibile degli evangelici insegnamenti: » e sorgo a provare, che non vi fu mai tradizione » originale proibitiva di tutte indistintamente le » usure. Or questo farà conoscere, che non si potè » scrivere perchè non si aveva. . . . . ».

L'autore esprime assai bene la sua idea, ma questo è appunto il pernicioso paradosso, che toglie ogni freno alla libertà di dogmatizzare, ed apre la strada a tutti gli errori. Se per conoscere la tradizione della chiesa, dobbiamo noi cercare *se in principio a' primi depositari fu mai data da custodire massima alcuna*, e non già *se data essendo questa rimase scritta o non scritta*. A che più valgono i padri, i concilii, le decretali, le bolle, i teologi, anzi la stessa sacra Scrittura, la quale non debbesi interpretare che secondo l'intelligenza dei santi padri? Rechiamoci pure *alle origini prime*, stiamo *sul primo farsi la consegna trasmissibile degli evangelici insegnamenti*, e se quivi noi non vi troviamo la originale tradizione, checchè ne dicano in contrario i padri, i concilii, i papi, diciamo francamente che *tradizione* non ce n'è, perchè non ci potè essere; e la ragione perchè non potè esserci si è, perchè noi non la troviamo nella sorgente e nelle origini prime. Ammesso un tal metodo non vi è dogma che non possa impugnarsi, nè errore che non possa difendersi con apparenza di ragioni, e senza poter essere redarguito nelle funeste conseguenze che ne derivino. E chi non vede esser questo un traviare dal retto sentiero senza speranza di raggiugnere mai il termine del cammino? Certamente se non vi è stata un' originale tradizione, non possono sussistere le prove posteriori: ma se le prove de' tempi susseguenti sono irrefragabili, non potrà negarsi esservi stata una tradizione originale. Quello che non apparteneva alla tradizione non si poteva scrivere come divina rivelazione; ma quello che da SS. Padri è stato scritto come appartenente alla fede ed a' costumi certamente che fa parte della divina tradizione.

Conseguenza del principio asserito nel precedente paragrafo, e non meno perniciosa si è la seguente dottrina che si avanza al §. 95 « A procedervi si dee premettere questo principio: Se i » primi ricevitori e depositari dell' evangelica tra- » dizione ebbero il bisogno presente di scrivere una » verità confidata loro, è da concludere che in tale » bisogno la scrivessero, e dippiù la scrivessero con- » venientemente al bisogno. Imperocchè bisogno pre- » sente di scrivere, e dovere ossia obbligazione at- » tuale di scrivere in tal caso equivalgono. Se » dunque i primi ricevitori o depositari della tra- » dizione evangelica furono in bisogno presente di » scrivere una verità essi furono nella obbligazione » o dovere attuale di scrivere. O dunque mancaro- » no al proprio dovere, o la scrissero; il primo » non si può dire nel caso degli apostoli, e degli » evangelisti, uomini tutti santissimi. Dunque la » scrissero . . . §. 96. E ciò tutto confermasi per » gli esempii . . . . §. 97. Or da tutto ciò segue » apertissimamente, che se que' primi ricevitori e » depositari furono in atttuale bisogno di scrivere » una sentenza, e non la scrissero, questa sentenza » non dee riguardarsi come spettante alla tradi- » zione . . . . »

Basterebbe per una piena confutazione di tal principio il riflettere su la novità della dottrina e sulle orride conseguenze che i novatori potrebbero dedurre, e che abbiamo accennato nella lettera preliminare pag. 9, e 10. Ma vogliamo risponderviti con più di chiarezza e distinzione. E sulle prime ritorciamo l' argomento contro l' avversario colle parole del Conte Leopardi: « Se i primi depositari » delle tradizioni evangeliche avevano ammaestra- » menti e precetti distinguenti le usure gravi, e le

» usure praticate co' poveri dalle usure moderate
» praticate co' ricchi, ebbero ancora il bisogno ed
» il dovere di scriverli, acciocchè il permesso del-
» le une non s'intendesse per il permesso delle
» altre, e non ci fosse incertezza e confusione nel-
» le dottrine della chiesa. Ma gli apostoli e gli
» evangelisti non hanno scritto niente di questa
» distinzione » dunque debbesi concludere o che
tutte le usure sono permesse, o tutte sono vietate,
e l' uno e l' altro ripugna a' principj dell' avversario.

Inoltre è da negarsi esservi stato bisogno di scriversi dagli apostoli ciocchè appartiene alle usure. Imperocchè un tal bisogno poteva provenire o dal perchè questa dottrina fosse utile e necessaria alla chiesa, o dacchè l' errore ed il vizio contrario fosse stato comune presso gl' infedeli, o perchè fra cristiani fosse insorta intorno a quel punto qualche novità d' insegnamento. Se la necessità di scrivere dipendeva da' primi due casi, gli apostoli avrebbero dovuto scrivere tutta intiera la rivelazione, poichè non vi è verità rivelata che non sia utile o necessaria alla chiesa, nè vi era errore o vizio che non fosse allora diffuso presso gl' infedeli, e così dovrebbe rigettarsi la tradizione non scritta, come superflua ed inutile. Se poi egli dice, che procedeva dalla terza circostanza, il principio nè anche regge, poichè fra gli eretici del primo secolo non ve ne fu alcuno che frà dogmi della setta annoverasse la permissione dell' usura, e d' altronde que' primi fedeli lungi dal pensare ad accrescere il loro danaro con lucri usurari, si spogliavano di tutto, e vendevano ancora i loro fondi per imitare la povertà del divino Redentore. Onde è chiaro non esservi stato per gli apostoli bisogno o necessità di scrivere circa le usure.

Nè tampoco vi era dovere di scrivere, supposto anche il bisogno, poichè per urgente che fosse la necessità, non già lo scritto, ma la predicazione era il mezzo potente, ordinato dalla Sapienza per apportarvisi riparo. Non avevano gli apostoli alcuna obbligazione di scrivere, se non quelle cose che Dio voleva che si scrivessero, ma erano tenuti a predicare ed insegnare tuttocciò che loro era stato rivelato; laonde l' argomento dell' avversario non potrebbe avere alcun valore, se non nel caso, che gli riuscisse di provare non avere gli apostoli nè a viva voce, nè in iscritto insegnato cosa alcuna in discredito delle usure moderate. E si conferma il già detto. Se debbesi ammettere per gli apostoli dovere di scrivere talune verità, queste avrebbero dovuto essere quelle, che a' loro tempi venivano negate, eppure sappiamo essersi difesi da primitivi eretici taluni errori contro di cui non hanno essi scritto niente di chiaro: così la perpetua verginità di Maria, il modo di operarsi la giustificazione con i sacramenti, la creazione e spiritualità degli Angeli, il canone de' libri divini e canonici erano pure verità necessarie a sapersi, e poste in dubbio da' primi falsi dogmatizzanti, eppure nè gli apostoli nè gli evangelisti hanno esposto in iscritto tali dottrine, segno manifesto che non ostante il bisogno, non vi era per essi dovere di scrivere. E si aggiunga, che se fossevi stato per gli apostoli dovere di scrivere su le usure, questo certamente non poteva derivare dal bisogno de' fedeli, che vivevano poveri e distaccati da ogni guadagno; ma dall' essere presso gl' infedeli comune il peccato dell' usura. Ma se gli apostoli avessero dovuto scrivere contro tutti i disordini comuni a' loro tempi, avrebbero dovuto stendere un corpo di dritto per

lo meno così voluminoso come le nostre istituzioni di morale: locchè provando troppo, niente conclude; poichè la circostanza di esser pubblica e comune l'ingiustizia nel mutuo, poteva obbligare gli apostoli ad inveire predicando contro l'usura, non mai a scrivere quante volte lo spirito di Dio non lo avesse loro specialmente ispirato.

Dunque abbiamo noi ragione di negare dell'intutto l'argomento, e diciamo col Conte Leopardi « che gli apostoli ed evangelisti non ebbero » nè il bisogno nè il dovere di scrivere quelle dot- » trine, perchè le lasciavano nella tradizione la » quale equivale alla legge scritta. Con ciò tutto il » castello della nuova argomentazione si spolvera. » (XXI. 3.) » E quando anche volessimo concedere che vi era per gli apostoli dovere e bisogno di scrivere su le usure, abbiamo veduto, che essi lo hanno fatto, giacchè il famoso *mutuum date nihil inde sperantes*; prova bastantemente essere ingiusta ogni usura.

In quanto poi agli esempj che si adducono, affin di provare esservi per gli apostoli dovere di scrivere nel caso di bisogno, non ce ne prendiamo pena, giacchè l'enumerazione delle parti per concludere a rigore di logica debbe essere perfetta; e tale non è quella di cui fa uso il nostro avversario. Nè tampoco ha egli ragione, allorchè (§. 98.) asserisce, non doversi già il suo argomento valutare come un argomento storico negativo, dal perchè erano gli apostoli obbligati a manifestare la rivelazione ad essi comunicata. Certamente che se gli apostoli avessero ricevuto da G. C. ordine di scrivere tutto quello che loro era stato rivelato, il silenzio dello scrivere dimostrerebbe di mancarvi la rivelazione. Ma essendo stato ad essi comandato di

non scrivere se non quello a cui erano determinati da uno speciale impulso dello spirito di Dio, affidando il rimanente della dottrina come un deposito alla chiesa, il loro silenzio nello scrivere è un puro argomento negativo, donde non può rilevarsi la non esistenza della originalè tradizione.

Insiste l' autore sul suo proposito e lasciando l'induzione passa a considerare (§. 105) *una mossa generale della chiesa*. Questa mossa generale che ci si propone, è l'unione degli apostoli nel concilio di Gerusalemme, e si pretende di concludere, che ivi fu permesso a cristianì di fare usure con quelle parole, *Visum est nihil aliud imponere vobis oneris* etc... Ma tutto il ragionamento è appoggiato alla supposizione, che la legge naturale non divieti le usure moderate, e che la proibizione sussistente presso gli ebrei non era che un articolo della legge municipale. Quindi avendo noi dimostrato falsa una tale supposizione, cade questo altro argomento. Notiamo però un'incoerenza che salta agli occhi di ognuno. Il concilio di Gerosolima non poteva autorizzare le usure, se non se o confermando la permissione che vi era conceduta, o togliendo il divieto di non farle. Ma nè per l' una, nè per l' altra maniera le ha autorizzate; non confermando la permissione che l' autore suppone provenire dalla legge del contratto; poichè non vi era quistione in quel concilio se dovesse esser permesso agli ebrei quello che loro competeva per dritto naturale: nè tampoco le autorizza, togliendo il divieto, imperocchè qual divieto doveasi togliere? Quello forse di praticare usure moderate con i ricchi? Ma questo, secondo che egli sostiene, non vi era mai stato, e quindi non poteva togliersi ciò che non vi era. Forse quello di fare usure con i poveri? Ma questo neppure po-

tevasi togliere, poichè egli medesimo conviene, questo divieto procedere dalla legge di natura che è indispensabile. Egli è dunque chiaro che la pretensione dell'avversario in questo paragrafo implica ne' termini. E si osservi che il concilio apostolico definì soltanto quello per cui erasi radunato, vale a dire la gran quistione insorta fra' cristiani convertiti dal Giudaismo e dal Gentilesmo per l' osservanza delle cerimonie legali; e sarebbe senza dubbio un errore gravissimo il supporre che tutto ciò che in quel concilio non fosse espressamente vietato, debba giudicarsi lecito.

Da questo ben si rileva esser falsa l' asserzione, che si avanza (§. 107) che se nel *mutuum date* etc. di S. Luca s'intendessero proibite le usure, l' evangelista sarebbe *mal conforme, o contrario all' apostolica, e divina risoluzione del santo concilio*. Poichè, come abbiamo or ora veduto, quel concilio non ha mai autorizzato, nè poteva autorizzare l' usura. Nè poi s'intende come possa dirsi, essere il decreto del concilio di Gerusalemme anteriore alla massima del Vangelo *mutuum date* etc. Giacchè se si parla del tempo in cui sono avvenuti i fatti, il discorso del Vangelo fu proferito da G. C. durante la sua vita, ed il concilio fu tenuto dopo la di lui ascensione al cielo. Se poi si vuol far menzione del tempo, in cui que' fatti si scrissero, si sà che S. Luca scrisse il Vangelo prima degli atti. Egli è vero, che quando S. Luca publicò il suo Vangelo era già fatto il concilio, ma quando fu celebrato il concilio era già uscito dalla divina bocca quell'oracolo *mutuum date nihil inde sperantes*, nè si poteva ciò ignorare dagli apostoli. Che però essendo manifestamente contraria alla massima evangelica l'in-

terpretazione, che si vuol dare alle parole degli atti *Visum est nihil aliud* etc. deve senz'altro rigettarsi.

La qui riferita ragione non è sfuggita alla mente dell' avversario. Egli ha pur troppo conosciuto, che l' interpretazione data al testo degli atti, *Visum est* etc. non potrebbe avere alcun valore quante volte le parole evangeliche *mutuum date* etc. esprimessero un generale divieto di ogni usura, e però facendo una digressione dall' oggetto di questo capitolo, ritorna al precedente per aggiugnere altre ragioni alle addotte, onde indebolire la forza delle parole evangeliche. « Nel luogo, egli dice (§.
» 108,) ov' è il verso famoso di S. Luca *mutuum*
» *date* etc. egli tratta un punto stessissimo trattato già
» da S. Matteo. Or la sentenza di Matteo testimo-
» nio di presenza, e considerabilissimo in fra tutti
» in questo argomento era: *Volenti a te mutuari*
» *non avertaris ab eo*; nel *mutuum date* quel se-
» guito *nihil inde sperantes*, com' è in S. Luca
» significa letteralmente ancora, come altrove fu
» detto *nihil desperantes*, con senso attivo, cioè
» non respingendo gli altri senza aver dato: cioc-
» chè vale appunto quel di Matteo ».

Ma questa nuova ragione non merita più considerazione dell' addotta nel capo precedente. Il testo di S. Luca VI. 35 abbraccia due parti, la prima *mutuum date* è conforme a quella di S. Matteo V. 4 *Volenti a te mutuari* etc. la seconda *Nihil inde sperantes* contiene un nuovo senso, non compreso nelle parole dell' altro evangelista. Nè questo pregiudica alla verità, giacchè siccome il dippiù, che riferisce S. Matteo in quel discorso non dee rigettarsi dal chè non si trova in S. Luca, così quel dippiù, che si trova in S. Luca non deesi riprovare, perchè lo tace S. Matteo. E qui mi si permet-

terà di riflettere, che non si parla da scrittore cattolico, e molto meno da teologo, allorchè dicesi, che S. Matteo perchè testimone di presenza *è perciò considerabilissimo infra tutti.* Gli Evangelisti non sono già istorici umani, a cui tanta considerazione si debbe, quanta se ne meritano le loro personali circostanze. Essi sono scrittori ispirati, che hanno un' autorità divina, e per tale ragione, siano o nò stati presenti agli avvenimenti che raccontano, poco importa: la veracità della loro storia sarà sempre infallibile, perchè poggiata all' autorità dello Spirito di Dio. In quanto all' interpretazione *nihil desperantes* vi abbiamo risposto nel capo precedente.

» Ma quando S. Luca, si prosegue (n. 109,) » avesse voluto escludere il prezzo dell' uso de' da- » nari conceduto per tempo certo, dove sarebbe » mai quella conveniente chiarezza, e precision di » scritto, e con parità del bisogno al quale si do- » vea riparare? » Ecco un altra asserzione indegna di un cristiano ed ingiuriosa al sacro evangelista. Secondo il nostro autore, se il testo *mutuum date* escludesse l' usura che è il prezzo dell' uso de' danari conceduto per tempo certo, vi mancherebbe quella conveniente chiarezza e precision di scritto e con parità del bisogno al quale si doveva riparare. Ma è indubitato che il sopraddetto testo escluda ogni usura, poichè nell' ammettere questa interpretazione *concors fuit conciliorum, patrum, summorumque pontificum sententia* (Ben. XIV de Sin. Dioec.) dunque debbe tenersi per certo che in S. Luca manca quella conveniente *chiarezza e precision di scritto con parità del bisogno al quale si doveva riparare.* Io lascio al lettore il pensiero di considerare questo argomento, ed intanto nella sup-

posizione che il testo in quistione sia oscuro, dico che S. Luca era uno scrittore ispirato, e dovea scrivere ciò che dallo Spirito di Dio venivagli dettato ed in quanto alla sostanza ed in quanto al modo, e si sa che il Signore non ha voluto che tutto fosse chiaro nelle divine Scritture. *Multa sunt*, dice S. Gregorio, *in Scripturis aperta, ut pascant parvulos, quaedam obscura, ut exerceant fortes. Hom.* 17. *in Ezec*: Ciocchè poi vi ha di oscuro ne' libri Santi, non devesi interpretare a capriccio con la sola scorta dello spirito privato, ma secondo l' intelligenza, e spiegazione de' SS. Padri: e poichè questi hanno riconosciuto in quel testo la riprovazione di ogni usura, dobbiamo riconoscerla anche noi ad onta dell' oscurità, che vi apparisca.

Ma è poi vero che quel testo è scritto senza la conveniente chiarezza e precisione? Lo asserisce il nostro autore; Ma i concilii, i padri, i teologi, che lo hanno interpretato non vi hanno veduta alcuna oscurità, ed hanno ammessa la riprovazione dell' usura come semplice e nativa derivante naturalmente dal senso delle parole. Il testo dunque non è oscuro, se non per coloro che chiudono gli occhi per non vedere ciò che offende la propria opinione. Nè vale il dire, che « se l' intento era di escludere le usure » propriamente, non dovea tacersi questo nome, » che ne era il proprio, e notissimo. » Ma che pregiudica, che vi manca il vocabolo *usura*, quando in termini chiari vi si esclude quello in che consiste precisamente l' *usura*? Noi non quistioniamo su la parola, ma su del senso, e su l' idea che racchiude. Quante volte in S. Luca si riprova ogni lucro percepito dal mutuo, si condanna senza eccezione ogni *usura*, quantunque non si faccia uso di tal vocabolo. Non vi è dunque ragione, che

possa indurci a pensare, che il noto testo del Vangelo non contenga un espresso e generale divieto di ogni usura: e però resta confermato il detto di sopra, che nelle parole degli atti *Visum est* etc. non si allude affatto all'approvazione delle usure.

Concludiamo pure questo capitolo, perchè pur troppo abbiamo annojato il cortese lettore. Vi ebbe sempre e vi ha tutta via un'originale tradizione proibitiva di tutte le usure senza eccezione, e però si potè scrivere e fu scritta dagli autori ispirati, dagli apostoli, e dai loro successori. Certamente dove manca la radice, non vi possono essere tronco e rami, ma quando si veggono vegetare il tronco ed i rami, non può mettersi in dubbio esservi una radice. Similmente dove mancasse la sorgente, non vi sarebbe il fiume, e dove mancasse il sole, mancherebbe il camino della luce, ma se si osserva il fiume ed il camino della luce, bisogna confessare esservi la sorgente e del fiume e della luce. In una parola mancando la causa, manca parimenti l'effetto, ma se vedesi l'effetto, non si dovrà negare la causa. Quindi se non vi fosse stata una tradizione originale, che proibisce ogni usura, non avrebbe potuto essere scritta nè dagli apostoli nè da' sacri dottori: ma se gli apostoli, ed i padri lo hanno scritto, come non può dubitarsi, a meno che non si vogliano negare i principi della sana dottrina, bisogna convenire e riconoscere una tradizione originale, che proibisca ogni usura senza eccezione. Quindi diciamo con Benedetto XIV che tutti coloro, i quali hanno asserito esser lecito percepire nel prestito un lucro, quand'anche fosse moderato e non si esigesse che da ricchi e negozianti, costoro contraddicono alla comune e perpetua dottrina della chiesa cattolica. *Jure itaque, ac merito auctores permittentes mo-*

deratum lucrum ex mutuo a divite, et negotiatore exigere, veluti adversantes COMMUNI ET PERPETUÆ ECCLESIÆ CATHOLICÆ DOCTRINÆ, *inclamarunt, et validissimis argumentis confutarunt Navarrus, Gibalinus etc. etc. de Syn. Dioec. l.* 10. *c.* 4. *n.* 9.

CAPO VI.

Si esplora la sentenza de' concilii universali circa le usure.

Prima di occuparsi del soggetto proposto il nostro autore produce una riflessione a suo parere degnissima di esser considerata, e si è, che negli scritti, che in parte ci sopravanzano di S. Ignazio Martire, S. Policarpo, e S. Ireneo, non si trovano documenti di riprovazione generale su le usure. Ma a che valgono questi argomenti negativi, quand' anche si moltiplicassero all' infinito? Non dee forse tenersi più conto di un solo Padre che parla, che di cento che tacciono? Ma come può concludersi: che S. Clemente, S. Ignazio, S. Policarpo, S. Ireneo niente abbiano scritto contro l' usura, mentre si confessa che non tutt' i di loro scritti sono pervenuti sino a noi? La porzione delle loro opere che si è smarrita non era certamente quella che sopravanza; hanno dunque que' sacri dottori scritto delle cose che noi ignoriamo, e se non possiamo con certezza asserire che in ciò che manca si conteneva una dottrina proibitiva di ogni usura, nè tampoco si può ragionevolmente affermare, non aver eglino scritto cos' alcuna in detestazione dell' usura in generale. Ma veniamo ad esplorare la sentenza de' concilii.

» Il Sinodo famosissimo di Nicea in Bitinia, ci
» si dice (§. 113) portò le sue considerazioni
» su le usure, e ne proibì quelle tra Romani dette
» centesime, cioè del 12 per cento l'anno su la
» moneta, e le più gravi ancora per grano, vino,
» olio e simili conceduti da usarsi per tempo cer-
» to. Mi basti quì di osservare che la proibizione
» fu data pe' chierici solamente, e che ne' sette con-
» cilii generali seguenti non fu mai vietata a laici
» universalmente ogni usura. Sicchè niente da quei
» concilii si può concludere sulla interna ingiusti-
» zia di ogni usura, nè su di una tradizione non
» scritta, manifestata dal consenso unanime o qua-
» si unanime de congregati, la quale tutte le ripro-
» vi e condanni e respinga. Ed io ne considero an-
» cora, che i padri del Concilio Niceno per dare
» quella proibizione ai chierici alludono, e di tran-
» sito ad un testo di un salmo, forse scritto per
» l'antico tempio e sacerdozio, e non producono
» luogo alcuno del nuovo testamento. Tanto siam
» lungi, che ivi possa nemmen travedersi la con-
» tinuazione di un' evangelica tradizione! »

Non vogliamo contrastare all' autore, che nel mentovato canone si alluda particolarmente a' chierici, ma non possiamo concedergli, che vi si parli con tale restrizione, che resti a' laici libera facoltà di usureggiare almeno moderatamente. Se valesse questa deduzione dovremmo dire, che quante volte nei canoni si divieta a' chierici l' ingiustizia, la fornificazione, il sacrilegio debbansi da tali proibizioni dichiarare esclusi i laici, almeno allorachè usino della moderazione in simili delitti. Nega l' avversario la nostra illazione, sì perchè dubita se mai vi siano canoni per ogni verso contro i chierici fornicarj ed adulteri, sì perchè quando anche vi fossero,

starebbe sempre contro de' laici il divieto della legge divina e naturale. Ma così dicendo egli condanna se stesso, imperocchè non vi ha alcun erudito il quale possa ragionevolmente dubitare, se vi siano canoni diretti a' chierici senza far menzione de' laici, che alludono a qualche precetto naturale. Valgano per ogni prova i canoni apostolici XXV, e XXVI. *Episcopus, aut praesbyter, aut diaconus, qui in fornicatione, aut perjurio, aut furto captus est, deponatur.* XXVI. *Similiter et reliqui clerici huic conditioni subiaceant.* Ora dove è quì la menzione de' laici? Si potrà dire, che tolta la smoderatezza sia lecito a' laici lo spergiuro, il furto, la fornicazione? No, risponde l' avversario, poichè nel decalogo si ha *non moechaberis*, locchè non si legge delle usure distintamente. In verità nel decalogo non si legge *non foenerabis*, ma sta scritto *non furtum facies*, e si sa, che un tale divieto si riferisce a qualunque ingiustizia, che usurpi le altrui sostanze, quale si è puranche l' usura o moderata o eccedente che sia, d' altronde le divine scritture non tacciono su di tale conseguenza, ed i padri vi hanno riconosciuto un espresso divieto di ogni usura in generale. Quindi come il divieto della fornicazione, così quello dell' usura fatto a chierici non esclude in modo alcuno i laici.

È ciò si conferma dal che il concilio adduce per ragione del precetto il testo del salmo XIV *Qui pecuniam suam non dedit ad usuram.* L' autore dice, che forse quel salmo fu scritto per l' antico tempio e sacerdozio. Se è così, anche gli altri versetti debbono intendersi de' soli sacerdoti; *Qui non egit dolum in lingua sua, nec fecit proximo suo malum ... qui jurat proximo suo et non decipit.* E però non debba dirsi vietata a' laici la frode, la

menzogna, il danno del prossimo, lo spergiuro. D' altronde noi abbiam veduto, che in quel salmo i SS. Padri hanno riconosciuto un divieto divino e naturale di ogni usura. Che se intorno a questo potesse cadere ancora qualche dubbio sarebbe dileguato dal concilio di Cartagine celebrato nell' anno 419. I Padri che ad esso intervennero volendo l' osservanza de' canoni Niceni, rinnovano ancora quello che risguarda l' usura; essi è vero diriggono la proibizione a' chierici, ma non come una legge che appartenga soltanto alla perfezione del loro stato, ma come precetto universale poggiato su le divine scritture da osservarsi da chierici non meno che da laici. Ecco il testo come si trova nella collezione di Labbè — Abbiamo presso di noi gli esemplari degli statuti, che i nostri padri portarono seco dal concilio Niceno, ed attenendoci a ciocchè in essi è prescritto vogliamo che si osservi quanto segue..... V. A niuno de' chierici sia lecito di usureggiare in qualsivoglia modo. Non vi è luogo a deliberare in quelle cose su di cui la scrittura ha pronunciato, ma debbesi stare all' esecuzione. Laonde ciocchè si riprende ne' laici molto più devesi condannare nei chierici. (1) Sicchè questo concilio che meglio di noi era al caso d' intendere il senso de' canoni Niceni, non fu di opinione che il versetto del salmo

(1) *Haec ita apud nos habentur exemplaria statutorum quae tunc Patres nostri de concilio Niceno secum detulerunt cujus formam servantes haec quae sequentur constituta, firmata a nobis custodiantur. — Nec omnino cuilibet clericornm liceat de qualibet re foenus accipere .... de quibus apertissime divina scriptura sanxit, non est ferenda sententia, sed potius exequenda. Proinde quod in laicis reprehenditur id multo magis debet et in clericis praedamnari. In* 1. *et V. can. concil. Carthag*: collec. Lab. tom. III. pag. 1294.

XIV ivi lodato fosse scritto per l' antico tempio e sacerdozio, e che il divieto dell' usura fosse fatto a' chierici unicamente per togliere da essi ogni affezione di terra.

Intanto nell' addotto canone Niceno « l' usura, » dice il Conte Leopardi, è dichiaráta un guadagno turpe e non si escludono da questa turpitudine i frutti moderati e le persone ricche de' debitori: il denaro centesimo ossia il dodici per cento l' anno, viene specialmente esecrato e questo è appunto quel frutto, che nel libro nuovo (§. 133.) si dice approvato da Sidonio Apollinare e da Massimo Vescovo di Tolosa. Inoltre » si deve considerare che a' chierici è vietato tanto il danaro centesimo quanto ogni modo di usureggiare, perchè tutte le usure sono *turpia lucra*, e non già perchè affezionino un pochino alle cose del mondo, come si pretende nel libro nuovo. Difatti a' chierici è permesso di possedere case e campagne tanto a nome della chiesa, quanto ancora nel proprio privato nome, e le cure di quelle proprietà distraggono anche esse dall' uffizio, ed anche que' possedimenti affezionano un poco e forse più di un poco alle cose terrene. » Anzi se l' usura non fosse un peccato, bisognerebbe comandare a' preti di campare di usure, » perchè quella è la rendita che domanda minore » impiego di cure e di tempo. (XXIV. 2.) »

Per ultimo rifugio nell' interpretazione del canone Niceno l' autore si appella al silenzio de' sette seguenti concilii su le usure, e di nuovo conclude non esservi alcuna tradizione nella chiesa sul divieto generale di ogni usura. Ma il filosofo e il teologo che ragiona va in cerca di testimonianze che parlano, non di quelle che tacciono. Ognuno cono-

sce che i concilii non si sono occupati, che delle quistioni precise per cui erano radunati, e che non i soli concilii, ma i SS. Padri ancora sono l' organo e i testimoni della divina tradizione. Per la qual cosa se hanno taciuto i concilii, hanno certamente parlato i padri, i quali hanno o assistito o somministrato co' loro scritti la materia alle decisioni de' concilii. Non occorre quì ripetere il detto di sopra, e ciocchè in riprovazione di qualsivoglia usura hanno scritto Tertulliano, Clemente Alessandrino, il Nisseno, S. Girolamo, S. Basilio, S. Ambrogio, Lattanzio, S. Agostino, S. Leone. Soggiugniamo solo l' autorità di un concilio non ecumenico, ma che per la sua antichità si merita un grande rispetto. È questo il concilio di Elvira tenuto nell' anno 305, e quivi non solo si comanda di degradarsi il chierico usurario, ma si minaccia ancora la scomunica al laico che avrà esercitato le usure, le quali si chiamano iniquità senza distinguere le moderate dalle oppressive, o che fossero ricevute da ricchi, o fossero esatte da poveri. *Si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et abstineri. Si quis etiam laicus accepisse probatur usuras, et promiserit correptus iam se cessaturum, nec ulterius exacturum, placuit ei veniam tribui. Si vero in ea iniquitate duraverit, ab ecclesia esse proiiciendum. Collect. concil. Labb. Paris.* 1671 *t. I. pag.* 972.

Oltre del concilio Niceno l' avversario fa menzione de concilii II, III, e IV di Laterano, primo e secondo di Leone intorno a' quali ci rimettiamo a ciocchè ha detto con tanta saviezza al proposito della nostra quistione il conte Leopardi, e però trascriviamo qui le di lui parole » Seguendo l' apo» logetico delle usure giungiamo al concilio II

» Lateranense celebrato l' anno 1139, e possiamo
» tenerci assicurati, che fino a quella età niente si
» è trovato ne' fasti della chiesa da potersi volge-
» re a prò dell' usura. Leggiamo dunque il canone
» 13 del Concilio II Lateranese. » Inoltre condan-
» niamo, ed escludiamo da tutte le consolazioni del-
» la chiesa l' insaziabile rapacità degli usurari già
» riprovata come detestabile ed obbrobriosa dalle
» leggi umane e dalle leggi divine, nella scrittura
» antica e nel nuovo testamento. Perciò coman-
» diamo che nessun arcivescovo, vescovo, o ab-
» bate, ne' verun altro ecclesiastico si azzardi di
» ammettere (nella comunion della chiesa) gli usu-
» rari, fuorchè con somma cautela, ma costoro si
» abbiano per infami in tutta la vita, e se non
» avranno mostrata resipiscenza venga loro ricusa-
» ta la sepoltura cristiana ». (1) Nel senso naturale
» di questo canone il prestare ad usura si dichiara
» *insaziabile rapacità*, e questa insaziabile rapacità
» viene generalmente condannata. Quando poi si
» tratta di cose viziose in se stesse, le taccie che
» convengono agli estremi, convengono ancora pro-
» porzionatamente a tutte le loro gradazioni, e co-
» me la puzza si chiama sempre puzza, ancorchè
» ci sieno le puzze grandi e le puzze minori,

---

(1) *Porro detestabilem et probrosam, divinis et huma-*
» *nis legibus per scripturam in veteri, et in novo Testamen-*
» *to abdicatam, illam, inquam, insatiabilem foenerato-*
» *rum rapacitatem damnamus, et ab omni ecclesiastica*
» *consolatione sequestramus: praecipientes ut nullus archie-*
» *piscopus, nullus episcopus, vel cujuslibet ordinis abbas,*
» *seu quivis in ordine et clero, nisi cum summa cautela,*
» *usurarios recipere praesumat, sed in tota vita infames*
» *habeantur: et nisi resipuerint, christiana sepultura priven-*
» *tur. Ex collect. citata Lab. Tom.* 10, *pag.* 1005.

» così il prestare ad usura si condanna sempre, e
» si chiama sempre *insaziabile rapacità* ancorchè
» si trovino le usure gravi e le usure più lievi.
» Nell' apologetico però si vuole che il canone La-
» teranense abbia condannato soltanto gli *usurari*
» *insaziabili* — Dunque se ci saranno usurari i qua-
» li arrivino una volta a saziarsi, questi non s' in-
» tendono condannati. — Dunque se un canone con-
» dannerà l' insaziabile lussuria dei fornicatori, chi
» si contenterà di fornicare discretamente non s' in-
» tenderà condannato. . . ! ! !

» Passiamo al concilio III Lateranense tenuto
» l'anno 1179. — Quasi in tutti i luoghi l' usura si
» è resa così comune, che si abbandonano gli altri
» negozii dandosi ad esercitarla come fosse lecita,
» e senza attendere che nell' uno e nell' altro testa-
» mento è condannata. Perciò decretiamo, che gli
» usurari manifesti non si ammettano alla comu-
» nione dell' altare, e se saranno morti in questa
» colpa, la sepoltura cristiana gli sia negata - (1).
» La disposizione del concilio è chiara, generale,
» e non soggetta a nessuna restrizione. Nulladimeno
» nel libro apologetico delle usure si passa sopra a
» questo canone molto disinvoltamente, affermandosi
» che qui si tratta di pubblici usurari, che questi
» erano di religione giudei, e che siccome l' usura
» nel suddetto canone già si tiene per condannata,
» deve intendersi condannata, come nel II Late-

» (1) *Quia in omnibus fere locis crimen usurarum ita*
» *inolerit, ut multi aliis negotiis praetermissis, quasi licite*
» *usuras exerceant, et qualiter utriusque testamenti pagina*
» *condemnentur, nequaquam attendant: ideo constituimus,*
» *ut usurarii manifesti nec ad communionem admittantur*
» *altaris, nec christianam si in hoc peccato decesserint ac-*
» *cipiant sepulturam. Ex eadem collect. Tom.* 10. *pag.* 1521.

» ranense non l'usura, ma *l' insaziabilità* dell' usu-
» ra. Quanto all' insaziabilità già si è detto, e se
» il canone parla degli usurari manifesti, questo è
» naturale, giacchè non poteano punirsi, finchè erano
» occulti. Che poi gli usurari privati della comunione,
» e della sepultura cristiana fossero di religione giu-
» dei, questo davvero non si sapeva prima, che
» si scrivessero libri in favore dell' usura. Il cano-
» ne però con cui, non già si scomunicano gli
» ebrei, ma si esortano i principi cristiani a re-
» primere la loro rapacità, non è di questo concilio,
» ma bensì del concilio IV Lateranense tenuto l'an-
» no 1215. Confondere dunque l'uno con l'altro, e
» presentarli come se ambidue avessero l' istesso
» senso, se non è mancanza assoluta di buona fede,
» è per lo meno risparmio considerabile di sincerità.

» Andiamo al Concilio I di Lione tenuto l' an-
» no 1245. In esso deplorata la condizione lacri-
» mevole cui avevano ridotte molte chiese i debiti
» fatti ad usura, *cum usurarum vorago multas Eccle-*
» *sias pene destruxerit*, si provede al modo di libe-
» rarle, e si stabiliscono certe norme per cui i pre-
» lati troppo splendidi non possano aggravarle di
» più. Si permette poi, che in caso di urgente ed
» evidente necessità, o di ragionevole utilità della
» chiesa, si contraggano debiti non usurarii, se si può,
» mai però nelle fiere e nei publici mercati. *Si*
» *vero evidens urgeat necessitas, vel Ecclesiae ra-*
» *tionabilis suadeat utilitas: praelati cum superio-*
» *rum consensu debita non usuraria, si potest fieri,*
» *nunquam tamen in nundinis vel mercatis publicis*
» *contrahant. Eodem Tom. part. I pag.* 648. Qui
» non si tratta di riscuotere le usure, ma al più di
» pagarle in caso di urgente ed evidente necessità,
» e ci corre molta differenza fra il rubare il pane,

» e il comprarlo dai ladri per non morire di fame.
» Sottoporsi alle usure si può, quando non ci è
» altro rimedio, come uno si sottopone alle violen-
» ze dell'assassino; praticare però le usure non si
» può mai, come non si può mai assassinare. . . .
» Dal canone dunque del Concilio di Lione non
» si cava niente a favore delle usure, come pareva
» accennato nel libro che ha preso a difenderle.

» Il Concilio II di Lione tenuto l'anno 1274
» conferma i decreti del Concilio Lateranense contro
» le usure, e comanda che vengano osservati invio-
» labilmente sotto pena della maledizione divina.
» Inoltre nel canone XXVI comanda ai Vescovi, ed
» alle comunità sotto pena d'interdetto, agli altri
» sotto pena di scomunica, che a quelli i quali
» fanno publico esercizio di prestare ad usura, nes-
» suno dia casa a pigione, e costoro, quando non
» sieno del luogo, vengano discacciati nel termine di
» tre mesi dalle singole terre. Nel canone poi XXVII
» prescrive che agli usurari manifesti, ancorchè nel
» testamento abbiano ordinato la restituzione delle
» usure, pure non si dia la sepoltura ecclesiastica,
» se prima gli eredi non abbiano restituito, o data
» fidejussione di restituire. Inoltre nessuno li con-
» fessi, nessuno li assolva, nessuno assista ai loro
» testamenti, se non avranno restituito le usure, o
» dato sicurtà di farlo secondo le loro forze (1).

(1) *Usurarum voraginem, quae animas devorat et facultates*
» *exhaurit, compescere cupientes, constitutionem Lateranen-*
» *sis Concilii contra usurarios editam, sub divinae male-*
» *dictionis interminatione praecipimus inviolabiliter observa-*
» *ri. . . nec collegium, nec alia universitas vel singularis*
» *persona. . . . publice pecuniam foenebrem exercentes aut*
» *exercere volentes, ad hoc domos in terris suis conducere*
» *vel conductas habere, aut alias habitare permittat, sed*

» Probabilmente con la espressione di usurari ma-
» nifesti s'intendevano non solamente i pubblici ban-
» chieri, ma chiunque di cui fosse noto, e mani-
» festo che desse ad usura, giacchè anche le pene
» ecclesiastiche toccanti il foro esterno non doveano
» applicarsi sopra semplici vociferazioni e sospetti.
» Comunque però sia neppure in questi canoni non
» si trova niente che favorisca le usure.

« Nulladimeno secondo il ragionare moderno, si
» vuole che questi canoni concernano solamente i
» pubblici usurari, che percuotano soltanto l'esorbi-
» tanza e lo sterminio, il quale ne seguiva; che se
» non fosse così, i padri del concilio avrebbero do-
» vuto dichiararlo; e in somma che il Concilio di
» Laterano, ed i Concilii di Lione concludono qua-
» si niente. Or bene; finiamola con queste cavil-
» lazioni, e con questi sutterfugj di usurari pubbli-
» ci, e di usurari privati. Se le usure moderate,
» e riscosse solamente dai ricchi sono permesse, lo
» sono tanto in pubblico quanto in privato, ed in
» questo caso la colpa non consiste nelle pubblicità,
» ma nella enormità. I Concilii però avrebbero sa-
» puto di questa distinzione, e non avrebbero con-

» *hujusmodi usurarios manifestos omnes infra tres menses de*
» *terris suis expellant, numquam aliquos tales de caetero ad-*
» *missuri... Omnes religiosos et alios qui manifestos usura-*
» *rios contra praesentis sanctionis formam ad ecclesiasti-*
» *cam admittere ausi fuerint sepulturam poenae in Latera-*
» *nensi concilio contra usurarios promulgatae statuimus*
» *subiacere. Nullus manifestorum usurariorum testamentis*
» *intersit, aut eos ad confessionem admittat, sive ipsos ab-*
» *solvat, nisi de usuris satisfecerint, vel de satisfaciendo pro*
» *suarum viribus facultatum prestent, ut praemittitur, ido-*
» *neam cautionem. Testamenta quoque manifestorum usura-*
» *riorum aliter facta non valeant, sed sint irrita ipso jure.*
» Ex collect. etcc. Tom. XI, Part. I, pag 991.

» dannato qualsivoglia pubblico esercizio dell' usura;
» ma solo il pubblico smoderato esercizio dell' usu-
» ra. Poichè dunque tutti gli usurari pubblici e
» manifesti sono condannati generalmente, senza
» distinzione di moderati e di enormi, di onesti
» e disonesti, certo è che gli anatemi della chiesa
» percuotono l' usura non la publicità dell' usura,
» e che nel linguaggio de' concilii tanto è dire usu-
» ra quanto è dire disonestà. -- Anzi per ben giudi-
» care di tali canoni bisogna portarsi a quei tempi
» in cui tutt' i prestiti usurari, erano scopertamen-
» te usurari, e non si erano immaginate come og-
» gidì le polizze di cambio, e le altre simulazioni,
» con cui l' usura ammantellata se la ride de' con-
» cilii, e delude la severità delle leggi. Allora le
» comunità ed i signori delle terre credendo di
» provvedere al minor male de' popoli stipulavano
» coi pubblici feneratori, e convenivano del come,
» e del quanto dovessero usureggiare, sicchè gli
» usurari pubblici erano meno dannosi e meno ra-
» paci degli usurari privati, poichè aveano patti
» da osservare, e venivano sorvegliati. Allorchè dun-
» que i canoni della chiesa moltiplicavano le pene
» contro l' esercizio publico dell' usura, questo era
» per evitarne lo scandalo, e l' ingoraggimento,
» non già perchè o tutta o la maggiore reità con-
» sista nella publicità. In ugual modo condannan-
» dosi i pubblici postriboli non s' intende che la
» fornicazione domestica sia meno rea. Dunque fi-
» niamola; e quando udiamo la chiesa parlare del-
» l' usura publica, intendiamo, e confessiamo che
» parla di tutte. » (XXIV. n. 6 e segu.)

A tutto questo si aggiunga, che trattandosi di censure e di privazione de' sacramenti, per non pregiudicare alla quiete delle coscienze, bisognava defi-

nire quali fossero le usure eccedenti e quali le moderate, e dichiarare che non si riprovava la professione ma l'abuso. Se que' sacri concilii niente di questo hanno fatto, e d'altronde è chiara la generale proibizione della sacra Scrittura e de' SS. Padri, come si può pretendere, essere stata loro intenzione di autorizzare le usure moderate? Questo è lo stesso che profanare l'autorità di que' sacrosanti congressi, e mettendola in contraddizione con la sacra Scrittura e co' Padri, farla servire al proprio capriccio.

Non bisogna omettere di far riflessione su la falsità asserita dal Broedersen, ed approvata dall'autore (§. 118) » che i due Papi Innocenzo III, e » IV approvarono, che somme dotali si affidasse» ro a qualche mercante, onde averne salva la do» te con frutti intanto ad alimento, e sostegno » delle proprietarie » È questa una solenne impostura ingiuriosa a que' Pontefici. Innocenzo III non ha mai parlato degl' interessi dotali in quel modo, che riferiscono il Broedersen e l'avversario, nè mai ha dichiarato esser lecito percepire da un mercante l'interesse del danaro dotale datogli in prestito senz' alcun titolo di lucro cessante o danno emergente. Il caso che gli fu proposto, ed a cui egli risponde nel capo *Salubriter*, si era, se il genero, a cui si differiva la soluzione della dote, e si dava in pegno un fondo fruttifero, potesse legittimamente godersi i frutti del pegno, egli vi risponde affermativamente, perchè que' frutti servono per sostenere il peso del matrimonio. *Sane generum ad fructus possessionum, quae sibi a socero sunt pro numerata dote pignori obligatae, computandos in sortem non credimus compellendum, cum frequenter dotis fructus non sufficiant ad onera matrimonii*

supportanda. La ragione di questa risoluzione è chiarissima. Essendosi convenuta la dote per sostenere i pesi del matrimonio, il genero ha dritto non solamente sul capitale di quella, ma sopra i frutti ancora: ora differendosene la soluzione, è giusto che egli resti compensato del danno che riporta, e per tale ragione gli è lecito di servirsi de' frutti del pegno. Dov' è che si parla quì di prestito e di mercanti? Pienamente conformi ai sentimenti d' Innocenzo III sono quei d' Innocenzo IV, il quale relativamente agl' interessi dotali ripete quello stesso, che sta scritto nel suddetto capo *Salubriter*. Ecco le sue parole. *Item alius casus est, quia gener fructus rei sibi obligatae pro dote licite retineret non computatos in sortem. In V. Decret. Rub.* 19 *c.* 1. Se l' autore avesse voluto riscontrare i testi de' due lodati Pontefici, non avrebbe con la sua citazione autorizzata l' impostura del Broedersen.

Tutto questo eccita certamente la meraviglia del lettore, che vede ne' libri tre su le usure castelli di ragionamenti senz' alcun fondamento di soda ragione. Ma assai più resterà sorpreso allorchè legge in qual modo egli cerca di eludere una delle più celebri costituzioni, che riprova senza eccezione qualsivoglia usura. « La formola, egli dice, » (§. 121) più grave, la quale si citi contro le » usure è di Clemente V con approvazione del » concilio generale tenuto in Vienna di Francia » nel Delfinato l' anno 1311. Ma ora si conviene, » che tal costituzione non fu nè formata da' padri » di quel concilio, nè ivi publicata con approvazion » loro. Ella fu per que' padri riservata, e lasciata a » quel Papa che la concepisse e stendessela. E Cle- » mente la concepì, e la stese, ma dopo sciolto » quel sinodo, anzi nemmen da lui fu publicata,

» ma dal successore suo Giovanni XXII dopo esse-
» re stata di nuovo esaminata. — Parmi, che la
» sana critica esiga, che Clemente sollecitato a prov-
» vedere su le usure dai Padri di un Concilio,
» Clemente, il quale *fa le viste* di parlare coll' ap-
» provazione di questi, quando riprova le usure
» e mestiero di esercitarle, intenda, anzi debba in-
» tendere quello che s' intese ne' concilii preceden-
» ti, cioè l' esorbitanza o sia l' eccesso divoratore ... «

Prima di ogni altro si vorrebbe sapere che vuol dire, che *Clemente fa le viste di parlare coll' approvazione dei padri*? Vi era l' approvazione del concilio o no. Se vi era, è dunque falso non essersi quella costituzione formata e pubblicata con l' approvazione dei padri. Se non vi era, Clemente *facendo le viste di parlare* con quella approvazione mentisce in faccia al pubblico. Ma su qual fondamento si asserisce, che la Clementina su le usure non fu nè formata da' Padri del Concilio di Vienna, nè pubblicata con la di loro approvazione? Non ve ne è altro, che l' autorità del Broedersen, che eccita de' dubbii su di quella costituzione. Il nostro autore adotta le ragioni di lui, e non si accorge, che così deferendo all' autorità di uno scismatico fa passare per impostori Clemente V e Giovanni XXII. Egli infatti conviene che quella costituzione fu stesa da Clemente e pubblicata da Giovanni; ora se non si fosse fatta e letta nel Concilio di Vienna, vi avrebbero essi falsamente inserita la formola *sacro approbante concilio statuimus*: Locchè sarebbe una grave ingiuria alla loro memoria. E qual bisogno avevano di far passare per decreto del concilio quello che non lo era? Non avevano essi autorità, come supremi Pastori, di pubblicare una costituzione che obbligasse tutta la chiesa? Il voler

dunque dubitare, se detta costituzione sia un decreto del concilio generale di Vienna, vale lo stesso che mettere in dubbio l'evidenza.

Ma d'onde mai è derivato l'errore che ha preso in questo punto il Broedersen? Non da altro certamente, che dal non aver voluto o saputo distinguere il tempo della collezione e publicazione delle Clementine da quello, in cui furono fatte e promulgate. È da sapersi che Clemente V, oltre i decreti del concilio di Vienna, che portano il suo nome, aveva pubblicato altre constituzioni, ed affinchè niente mancasse al corpo del dritto che allora si avea, volle riunirle in una sola collezione. Era al suo termine il lavoro, quando quel Papa fu sorpreso dalla comune disgrazia, onde fu necessario, che il di lui successore Giovanni XXII, ne facesse la publicazione. È dunque vero, che la collezione e publicazione delle Clementine siasi fatta dopo il concilio di Vienna, ma non è meno vero, che tutte quelle costituzioni di Clemente V, che portano la formola *sacro approbante concilio*, siano decreti approvati, e promulgati nel medesimo concilio. E quindi è falso ciocchè in primo luogo in questo paragrafo si asserisce, di non esser cioè quella costituzione del concilio di Vienna.

È falso parimenti, che in detta costituzione si vietino soltanto le usure esorbitanti. In fatti l'autore concede, che dalle circostanze de' tempi, e dalle leggi dei luoghi devesi rilevare quali siano le usure eccedenti, e quali le moderate: dal che si deduce, che le usure che sono permesse dalle leggi; debbono aversi per discrete. Ora chi non vede, che il concilio di Vienna abbia vietate le usure discrete e moderate, poichè ha fulminato quelle usure appunto, ch'erano autorizzate dalle leggi? *Nos igitur*

perniciosis his ausibus obviare volentes, sacro approbante concilio, statuimus, ut quicumque ipsarum communitatum Capitanei, Rectores, Consules, Judices, Consiliarii, aut alii quivis officiales, statuta hujusmodi de caetero facere, scribere, vel dictare, aut quod solvantur usurae, vel quod solutae cum repetuntur, non restituantur . . sententiam excomunicationis incurrant. Ma come può dubitarsi, che le usure fulminate in quel concilio erano appunto le moderate, mentre quelle che vi si condannano, si dice, esser tali che appena vi si scorgeva qualche malizia? *Caeterum quia foeneratores sic ut plurimum contractus usurarios occulte ineunt et dolose, ut vix convinci possint de usuraria pravitate, ad exhibendum, cum de usuris agetur, suarum codices rationum, censura ipsos decernimus Ecclesiastica compellendos.*

Dalle due su riferite ragioni ne risulta, non potersi mettere in dubbio, che quel sacro concilio egualmente, che tutt' i Padri, sotto nome di usura intendessero qualsivoglia aumento della sorte, sia eccedente, sia moderato: e che però chiunque si fosse, che presuma sostenere essere immune dal peccato l' esercitare l' usura, costui a tenore del decreto di un sacro ecumenico Concilio debba essere detestato e punito al pari di un eretico. SANE SI QUIS IN ILLUM ERROREM INCIDERIT, UT PERTINACITER AFFIRMARE PRAESUMAT EXERCERE USURAS NON ESSE PECCATUM, DECLARAMUS EUM VELUT HÆRETICUM ESSE PUNIENDUM. Dopo di argomenti così chiari qual è quella sana critica, che ci obbliga a pensare, che Clemente V ed il concilio di Vienna non parlino che di usure esorbitanti? Dacchè una volta s' è inveito contro l'eccesso del male, perchè mai nella

stessa materia debba sempre supporsi il medesimo eccesso? Andiamo avanti.

» Nel seguente generale Concilio di Costanza
» cominciato l' anno 1409, si dice (§. 122.) si
» mosse il discorso di condannare le usure: ma
» propostosi appena il B. Gersone, grave e dot-
» tissimo uomo, gridò che si definisse prima ciò
» che s' intendea per usura, onde non si condan-
» nasse in un cumulo ciocchè è lecito con ciocchè
» è illecito. E que' Padri si arrestarono, nè vi fu
» decreto intorno le usure: ciocchè è prova chia-
» rissima, che non quanto si comprende sotto il no-
» me di usura nella varietà de' tempi, tutto è ripro-
» vato e proscritto: e che finora non erasene fat-
» ta la distinzione, cioè non erasi ancora allegata,
» nè riconosciuta tradizione alcuna scritta o non
» scritta esclusiva di ogni usura senza limite o riserva
» alcuna. O più chiaramente si riconosceva fra tutti
» che fossevi il peccato dell' usura, ma qual fosse
» questo propriamente secondo la scritta o non
» scritta tradizione non erasi discusso ancora con
» esame definitivo, e sapeasene solamente, che era
» secondo le divine leggi, e le umane riprovata
» l' insaziabile rapacità de' chiamati e riconosciuti
» usurai di mestiero.» Ecco le parole del Gersone. *Deus aequissime! quis nesciat et simoniam, et usuras nobis omnibus extirpandas esse ... Sed primitus declarandum sub quibus casibus, et qualibus intentionibus simonia proprie dicta, vel usura committatur: ne damnetur justus cum iniquo .. aut ne similiter detur usurae titulus justis et necessariis contractibus. Gers. c. 3. de Contractibus.* »

Negli atti del Concilio di Costanza non vi ha niente che abbia allusione pro o contra l' usura, e tutto il discorso è poggiato alla testimonianza del Ger-

sone. Ma volendo ragionare come è di dovere su la relazione di questo scrittore, forza è il concludere che non vi era quistione fra teologi del suddetto Concilio, se ogni lucro che si percepisca dal mutuo senz' alcun titolo di lucro cessante, o danno emergente fosse una vera usura: ma forse si dubitava, se il frutto del censo dovesse passare per usura; poichè di questo contratto parla il Gersone nel luogo citato, e questo voleva egli che fosse definito prima di condannare l' usura, affinchè non si credesse che riprovando il frutto del mutuo, s' intendessero riprovati i censi che egli acremente difendeva, come apparisce da tutta la seconda e terza parte del mentovato trattato *de Contractibus*. (1) E siccome la disputa su la giustizia de' censi era allora agitata col massimo calore, dovettero i Padri troncarla, se mai fosse stata proposta, e rimetterne la decisione a miglior tempo. Ma checchè ne sia di questo fatto, di cui non abbiam alcun certo documento; è indubitato che nè il Gersone, nè il Concilio di Costanza hanno mai asserito, essere immune da ogni ingiustizia il lucro moderato del mutuo. Che anzi il medesimo Gersone nella prima parte di quel trattato su contratti ci dà della malizia dell' usura quella medesima idea, che noi stessi ne diamo. Nella Considerazione decima terza dice, che l' usura ha una malizia intrinseca contro la legge divina e naturale, egualmente che la bugia ed il furto. E quindi come nella menzogna e nel furto la parvità diminuisce la colpa, ma *non toglie la malizia*, così parimenti nell' usura. *Veritas ista tenenda est tamquam ex fide, et ex Ecclesiastica de-*

(1) *Joan Gerson. Opera omnia*: *t.* 3. *p.* 166. *Antuerpiae* 1706.

terminatione, *sicut et de mendacio*, *quod non possit bene fieri*. Nella Considerazione decima quarta soggiugne, che la permission dell' usura presso gli ebrei non coonestava l' ingiustizia del contratto ma era una legge di pura tolleranza, come quella che loro permetteva il libello del ripudio, e che permette i postriboli presso i cristiani, legge che non coonesta l' azione, ma solamente impedisce il male maggiore. *Usurarius contractus in antiqua lege toleratus est ... Exemplum de libello repudii in antiqua lege permisso*, *qui nunquam fuit licitus sic permittebantur dare ad usuram ... Exemplum praeterea de meretricibus*, *quae tolerantur non approbando quod faciunt*, *sed non puniendo*. Finalmente nella considerazione decima quinta stabilisce, che la malizia dell' usura è riposta nel violare la natura del mutuo, la quale consiste nel trasferire il dominio del danaro dato in prestito, e però è ingiusto percepire il lucro dal mutuo com' è ingiusto percepire il frutto di una cosa non sua. Ragione che vale anche quando l' usura è moderata. *Manifestatur iniquitas usurarii*, *quia de pecunia quae non est sua*, *sed alterius facta per mutuationem*, *suscipit incrementum pecuniae*, *quam exigit ultra sortem*, *vel aliud emolumentum ex pacto*. Se le ragioni del Gersone meritino considerazione, poco importa il saperlo, è certo che egli condanna come intrinsecamente ingiusta qualsivoglia usura sia grave, sia piccola. Ora se il concilio di Costanza non avesse voluto discutere la quistione dell' usura per non condannare le usure moderate, chi meglio del Gersone poteva conoscerlo? Come avrebbe egli scritto dopo quel Concilio con tanta asseveranza e franchezza essere ingiusta qualsivoglia usura? Si sapeva dunque da quel concilio, come da tutti gli altri,

che l'usura è il lucro del mutuo, e che in qualsivoglia quantità era intrinsecamente ingiusta: e forse si dubitava della giustizia de' contratti di censo, e su di questo punto, perchè non ancora era matura la decisione, si voleva sospendere.

In conferma di che possiamo soggiugnere, che se dalle parole del Gersone ne seguisse essere autorizzata dal concilio di Costanza l'usura moderata, ne seguirebbe ancora essere autorizzata la moderata simonia; poichè il Gersone parla dell'una e dell'altra sotto le medesime vedute, e quindi bisognerebbe dire, non esservi alcuna tradizione proibitiva di ogni simonia in generale, nè essersi ancora discusso con esame definitivo qual fosse il peccato della simonia. Se questo è un assurdo, è parimenti assurdo ciò che si dice dell'usura.

Come nel concilio di Costanza, così nel Lateranense V si teneva per certo presso tutt'i padri essere ogni usura opposta alla legge divina e naturale, solo si metteva in dubbio, se il lucro che per ragion de' prestiti percepiscono i Monti di Pietà fosse usurajo. Discussa la quistione, fu deciso non esservi in quel guadagno alcuna usura, perchè non si esigeva, se non per compensare i danni che riportano quegli stabilimenti. (1)

Dopo che la malizia di qualsivoglia usura era stata chiaramente stabilita da decreti de' precedenti concilii, dal corpo del dritto canonico, e dall'unanime sentimento de' padri, e de' teologi era superfluo formare un nuovo canone ne' concilii posteriori. Onde è che senza ragione si vuol tirare argomento dal silenzio de' due ultimi concilii ecumenici, e specialmente di quello di Firenze trattan-

---

(1) *Vedi il cap. IV. pag. 112.*

dovisi la riunione della chiesa Latina e Greca, nella quale si ammetteano le usure. Che se valesse un tale argomento, bisognerebbe dire essere anche permessa l' esorbitanza delle usure, giacchè i Greci scismatici difendono per lecita qualsivoglia usura come osserva Benedetto XIV. *de Syn. Dioec.* l. X. c. IV. §. 2. Eppure si tace da que' sacri concilii. E qui ognuno si accorge, che il nostro autore con insistere tante volte su l' argomento del silenzio, dà a divedere esser troppo debole la sua causa, mentre non può sostenerla senza far ricorso a sì meschine difese. Lo spirito de' concilii è stato certamente quello che ha servito di norma a' Papi nelle loro decisioni. Ma questo spirito non è già quello, che l' avversario vorrebbe vedervi in confermazione della sua sentenza; che anzi è lo spirito di Dio, lo spirito della chiesa, lo spirito del vangelo, lo spirito de' padri, lo spirito della giustizia, che riprova e condanna ogni usura e con qualsivoglia persona. Ora da tali e tante autorità chiaramente si conclude, che vi fu in origine, e sempre vi è stata tradizione evangelica scritta e non scritta proibitiva di tutte le usure senza distinzione. E quando nel decorso de' tempi i SS. Padri, i Papi, i Concilii hanno riprovato qualsivoglia usura senza distinzione, non hanno fatto, che seguire le regole del giusto, a cui essenzialmente ripugna qualsivoglia quantunque piccolo guadagno usurajo.

CAPO VII.

Documenti, e fatti insigni con indizii di usure discrete co' ricchi approvate nei primi dodici secoli della Chiesa.

Finora si è detto non esservi mai stato divieto generale di ogni usura; ora si vuol dimostrare che le usure moderate co' ricchi siano state approvate ne' primi dodici secoli della chiesa, ed in primo luogo si fa ricorso all' autorità del concilio Niceno. » Un mese innanzi la famosa adunanza di Ni-» cea, si dice (§. 127.) Costantino il grande im-» peratore e protettore singolare della chiesa avea » con pubblica legge prescritto, che dandosi ad usu-» ra in generi, come in semi, liquidi ec. l' usura » fosse metà del capitale, e dandosi ad usura da-» nari, questa fosse la centesima o l' uno per cen-» to il mese. Nel procedere del Concilio al qua-» le interveniva lo stesso Costantino i padri rac-» cogliendo lo sguardo su la morale interdisse-» ro a chierici le usure centesime in danari e » le altre, che erano metà del capitale. §. 128. » È manifesto, che quì si allude alla legge di Co-» stantino, e che considerata si restringe pe' chie-» rici: dunque lasciavasi nella sua integrità pe' lai-» ci, vuol dire nello stato di aperta permissione. » È certo tale era la conclusione, la quale dovette » andare per l' animo di Costantino, de' chierici, » e di quanti sapeano ragionare tra cristiani. »

La proibizione generale di ogni usura come finora abbiamo osservato è chiaramente espressa nel dritto divino ed ecclesiastico, e bisogna rinunziare ad ogni principio di ragione per non vederla. I fatti

contrarii, che in ogni tempo si sono trovati, e si trovano tutta via non ne provano la non esistenza più di quello, che le rapine, i sacrilegii, le impurità pur troppo comuni provino non esistervi una legge che le divieti. Sarebbe certamente superfluo trattenersi a discutere questi fatti, se l'autore non volesse argomentare in suo favore dall' autorità di coloro, che secondo lui li hanno approvati.

» Nelle istorie de' Santi, dice il Conte Leo-
» pardi, solevano riferirsi l' adempimento esatto
» dei comandi divini e l' esercizio delle virtù, ac-
» ciocchè da' questi esempi s' inducesse negli uo-
» mini il vivere conformato e virtuoso. Occorren-
» do la narrazione di qualche fallo si accompagna-
» va sempre con quella della penitenza. Impercioc-
» chè coloro di cui è noto il peccato, e non è nota
» la penitenza non si trovano descritti nel catalogo
» de' Santi. Oggi si seguono metodi nuovi; si cer-
» cano nelle vite de' Santi i peccati per giustificare
» i peccati, e si vuole trovarvi gli esempj dell' usu-
» ra per incoraggire gli uomini a praticare l' usu-
» ra. (XXIII. 1.) » Non pertanto ci conviene seguire qui ancora gl' ingegnosi ritrovamenti del nostro avversario per darvi le convenienti risposte.

I padri del concilio Niceno si regolarono con saviezza nel lasciar correre la legge di Costantino nella sua generalità, contentandosi d' inveire contro i chierici: giacchè quella legge era necessaria pel bene comune, essendo minor male il permettere le usure moderate, che lasciar libero il corso all' avarizia: d' altronde l' avvèrsario conviene al §. 374 che la legge suppone la giustizia, non la crea, e come egli ivi dice *se la giustizia vi è, la tassa ve la lascia; ma se non vi è, non ve la introduce, mette limite alle richieste, non costituisce*

la natura di esse. Nè perciò debbesi dire iniqua la legge, poichè si sa, che ad impedire un male maggiore si può da chi governa permettere il minore, senza coonestarne l' intrinseca malvaggità. Vi sono delle leggi che permettono e regolano i postriboli, leggi saviissime; ma chi mai ne ha concluso esser lecito l' infame commercio? Di tal natura sono le leggi che permetton l' usura, come nel testo poco fà citato lo dichiara il Gersone, e prima del Gersone S. Tommaso. *Ideo usuras lex humana concessit, non quasi existimans eas esse secundum justitiam, sed ne impedirentur utilitates multorum*. 2. 2. q. 78. a. 1. ad 3. « Voglionsi distinguere, ci » soggiunge il testè lodato conte Leopardi, gli sta- » bilimenti del governo dalle tolleranze del governo. » Alle volte certi contratti ingiusti si sottraggono » alla riprovazione de' tribunali o perchè sono meglio » palliati, o perchè non si conoscono abbastanza » le condizioni attuali del commercio e il concetto » generale degli uomini intorno al valore delle cose, » o perchè si teme che il giusto rigore servirebbe » di eccitamento a frodi più occulte e più gravi. » In questi casi i tribunali assolvono, ma l' ingiusti- » zia resta nel fondo del contratto e nell' animo de » contraenti. Inoltre bisogna considerare che le leggi » civili non possono mai prevalere alle leggi natu- » rali e divine, e non possono fare che l' in- » giusto sia giusto (V. 8.) ».

Dacchè dunque Costantino, Teodosio, e qualsivoglia altro pio e cristiano imperatore abbiano emanate delle leggi permissive delle usure, nessun argomento può dedursi nè in favore dell' usura, nè contro la pietà di detti principi, e per la medesima ragione il non avere il Concilio Niceno inveito contro la legge di Costantino non

vuol dire di aver creduto lecito ciò, che vi si permetteva. Che poi il decreto di quel concilio contro l' usura diretto a chierici non dimostri approvazione in favore de' laici, lo abbiamo dimostrato nel capo precedente. Solo vi aggiugniamo, che se dovesse aver luogo la deduzione dell' autore, ne seguirebbe esser permesse a' laici le usure più esorbitanti. In effetto, secondo egli vuole, il silenzio del Concilio Niceno prova esser lecita ai laici l' usura in quel modo, che Costantino la permetteva; ma la legge di Costantino permetteva di esigere nel prestito delle semenze la metà del capitale: dunque era lecito ai laici questa sorta di usure; ma egli al §. 39 ha detto che tal sorte di usure equivale all' interesse del cinquanta per cento, e perciò devono riputarsi *usure eccedentissime*, e *riprovabilissime massimamente nell' agricoltura*: dunque debbesi concludere avere il concilio Niceno permesse le usure *eccedentissime*, e *riprovabilissime*. Stimiamo bene di passare sotto silenzio ciò, che vi si aggiugne, che quanti sapeano ragionare fra cristiani doveano tirare dal canone del Concilio la conclusione, che egli medesimo ne deduce: Abbiamo fatto altrove osservare quanto simili espressioni siano ingiuriose a teologi, a concilii, ai papi, a padri mentre questi tutti lungi dal pensare, com' egli pensa, hanno riprovato ciò che egli approva.

Intanto si soggiugne (129) « Pochi anni
» dopo quel concilio fiorì S.Basilio arcivescovo
» in Cesarea di Cappadocia insignissimo per dot-
» trina in tutto l' oriente. L' edizione parigina
» delle opere di lui provocata l' anno 1730 da
» Maurini presenta nel terzo tomo alla pagina
» 250 tre lettere, la centesima settima, e le due
» seguenti, dimostrative dell' usura mite, consueta

» a suoi tempi, senza proibizione a cristiani non
» chierici verso de non poveri. — Giulitta donna
» non ignobile parente del santo rimasta vedova,
» e tutrice di un figlio si trovava debitrice di una
» gran somma con interessi. Non pagandosi a suo
» tempo nè questi, nè quella, ne fu sollecitata. Si
» adoperò S. Basilio per essa, e dinanzi di lui, del
» creditore, e di uno già presidente, si convenne per
» iscritto, che la donna rendesse in tempo definito
» il capitale, e sarebbe aggraziata de' frutti: a voce
» però fu detto che sarebbesi conceduto tempo più
» lungo ancora. Ma poi trascorsone il termine ap-
» pena senza pagamento, il creditore insistè duris-
» simamente per la sorte non meno, che per le
» usure. Il Santo addolorato del fatto scrisse a Giu-
» litta, al creditore, ed al conte Elladio, uomo da
» bene e potente in casa del Prefetto, affin di
» consolare la donna e giovarle. È osservabile che
» somma non leggera era data e con usura tra
» cristiani, ciocchè addita il costume, e data senza
» che appariscane redarguzione alcuna del fatto ....
» S. Basilio nello scrivere al creditore, volgesi per
» impietosirlo ai motivi di religione, alla misericor-
» dia, che un Dio avrà di lui se la usa, ma non
» gli accenna mai, che le usure erano indebite
» come ingiuste. Eppur questo se sussisteva era il
» motivo principalissimo da ricordare. Certamente
» così oggi farebbero i contraddittori di ogni usura,
» tanto più che le divulgano come opposte a' natu-
» rali diritti. Parimenti il Santo interpone Elladio,
» affinchè la donna dopo renduto, come avea pro-
» messo il capitale, sia lasciata in pace senza istanza
» per gl' interessi. Era anche a lui da ricordare,
» come siano ingiuste le usure tra cristiani, e co-
» me tra gli uomini . . . Vuole è vero il Santo,

» raccomanda, che si abbia pietà per le nuove
» afflizioni, sciagure, e depauperamento sopravvenuto
» alla donna: ma ciò appunto finisce di convince-
» re, che prescindendo da tal circostanza, la quale
» è nuova, non vi è dove rivolgersi per appiglio,
» in discredito di ogni usura senza eccezione ».

Che in ogni tempo vi siano stati, come vi sono delle usure ed usurieri ne conveniamo. Ma non vi sono stati sempre, e non vi sono ancora in gran numero de' sagrileghi, degl' impudici, degli avari? Si dirà forse che il numero de' malvaggi, e la frequenza del peccare tolga la malizia del delitto? Si sa pur troppo, che in tutt' i ceti i buoni sono pochi, ed i malvaggi che costituiscono il maggior numero, sono protervi ed ostinati. *Perversi difficile corriguntur, et stultorum infinitus est numerus.* Eccl. 1. 15. In quanto al caso proposto fa d' uopo sapere, che il creditore di Giulitta era un uomo versipelle, e violatore de' patti, e così pubblicamente iniquo, che avea perduto ogni sentimento di pudore. Così scrive di lui S. Basilio alla sua sorella Giulitta. *Ecquid autem faciendum hominibus ita' versipelle ostendentibus ingenium, et alias aliud dicentibus nec stantibus in suis ipsorum pactis . . . . videtur ille vir omnem erga nos pudorem abjecisse.* Epis. 107. Che costui nelle pretensioni contro di Giulitta commettesse dell' ingiustizia, non può dubitarsi, poichè chiaramente lo dice S. Basilio nella lettera ad Elladio, nella quale impegna la di lui autorità in favore della sua parente, acciò non le fosse recata ulteriore ingiustizia: *Ut nulla amplius ei fiat injuria.* Epist. 109. Con un uomo di tal fatta era inutile il reclamo de' frutti malamente percepiti, era inutile esporre le ragioni di giustizia, giacchè la di lui coscienza era troppo incallita nel-

le iniquità per lasciarsi muovere a scrupolo, e d'altronde la legge civile non accordava in simili casi alcuna azione nel foro esterno.

Quindi volendo S. Basilio favorire Giulitta non vi era altro mezzo da indurre quell'iniquo esattore, che ricorrere à motivi di misericordia, come quelli che ci toccano più sensibilmente, e sogliono muovere i cuori più duri. E quand'anche S. Basilio non avesse fatto alcun rimprovero all'ingiustizia del creditore, colle ragioni di misericordia non viene egli affatto ad approvare le di lui usure: Ma è falso che il santo dottore non ricordi a quell'usuriere la sua ingiustizia. Nella lettera che gli scrive, lo chiama uomo violento, ed esattore implacabile. *Miratus sum ubi audivi te bonarum illarum promissionum, ac liberalitati tuae convenientium oblitum, nunc huic sorori violentissimam, et implacabilem exactionem inferre.* Epis: 108. Si sarebbe mai servito S. Basilio di espressioni così forti, quando tutte le sue pretensioni non fossero appoggiate che alla buona grazia, e liberalità del datore? Sarebbe stato lo stesso, che irritare l'animo del creditore, e rendere inutile l'impegno di cui si era incaricato. S. Basilio non solo non approva, ma condanna espressamente l'esazione, che si pretendeva da Giulitta, e però nessun argomento si può da quelle lettere rilevare in favor dell'usura, specialmente poichè quel S. Padre in altre occasioni ha bastantemente dimostrato la sua sentenza proibitiva di ogni usura senza eccezione: i di lui testi li abbiamo apportati al c. 22. E si osservi che l'autore concede esser Giulitta in uno stato di depauperamento e di sciagure, se dunque la reticenza di S. Basilio provasse esser lecita l'usura, bisognerebbe concludere esser anche lecita l'usura co'poveri, locchè è contrario ai di lui principj.

Passiamo ora a considerare i testi di un altro luminare della chiesa orientale » Anche S. Gio-
» vanni Crisostomo, prosegue l'avversario (§. 130),
» fa traspirarci che l'usura moderata verso i non
» poveri era consueta a suoi giorni, e teneasi come
» non ingiusta. Noi abbiamo di lui su di ciò due
» luoghi memorabili ne' comentarii a S. Matteo,
» l'uno nell'Omelia 66. l'altro nella 15. Or dicea
» nella prima: *Nam si argentum haberes mutuo*
» *datum, et usuras ferens, et debitor probus esset,*
» *malles certe syngrapham, quam aurum filio relin-*
» *quere, ut inde proventus ipsi esset magnus, ne*
» *cogeretur circumire, et quaerere alios ubi posset*
» *collocare. Nunc chirographum hujusmodi filiis*
» *dato, et Deum ipsis relinque debitorem* t. 7. p.
» 660... La forza del discorso porta, che come non
» è ingiustizia dare a Dio dando a poveri per aver-
» ne da lui la mercede, così nemmeno vi è in-
» giustizia nel dar su le usure ai ricchi o buoni pa-
» gatori. Sappiano dirci dove sia difettuoso quest' ar-
» gomento. Io non trovo donde ripudiarlo: E quel
» *preferiresti certo le mille volte* (avverbio non ben
» fatto sentire dal traduttore latino) esprime quanto
» erano cercate tali sicure collocazioni di danaro:
» E quell'aggiungersi che così si farebbe, perchè
» non fossero necessitati i figli a girare e cercare al-
» tri che ricevessero simili prestiti fruttiferi, addi-
» ta non meno una pratica comunissima, e vigilan-
» tissima tra i concetti di ben fare tanto ne' padri,
» che ne' figli; anzi tanto comune e replicata,
» quanto riputata necessaria. Avverto ancora che
» se il santo dottore tenea per ingiuste tali fruttuo-
» se prestanze, mai avrebbe detto, che un padre

» preferirebbe *le mille volte* lasciar queste al figlio
» senza riprenderne la propensione .... Vediamo dun-
» que in Oriente. . .

» Splendido è pur l'altro luogo nel §. 8 del-
» l' Omelia 15. t. 7 p. 198. .. *Non audisti qualia,*
» *et quanta Christus jusserit? Quando ergo pote-*
» *ris vel unum ejus implere praeceptum, cum prae-*
» *termissis omnibus circumeas, usuras colligens,*
» *foenus foeneri addens, negotiationes instituens,*
» *servorum greges emens, argentea vasa comparans,*
» *agros, domos, suppellectilem immensam? Et uti-*
» *nam id solum ageres! Cum vero his intempesti-*
» *vis injustitiam quoque addas, terram finitimis ab-*
» *strahas, domos spolies, pauperes atteras, famem*
» *augeas; quando poteris ad haec limina accedere?* --
» Or qui si deplora il lasciare ogni santo pensiero,
» e l' ingolfarsi tutto a raccogliere le usure, a far
» presistiti, negozii, e compere, perchè la super-
» fluità di tante cure c' inabilita all' osservanza dei
» divini comandamenti, e non perchè ogni usura
» sia ingiusta per se stessa. E quindi il Santo se-
» gue, che se a tali, e *tante cure intempestive si*
» *aggiungne l' ingiustizia ec.* Vi si parla dunque
» per modo, che gli uditori sentivano ricordarsi le
» usure come frequentissime, eppure non ingiuste,
» come non tutt' ingiusti sono i negozii e le com-
» pre. E questa ingiustizia non intrinseca a tutte
» le usure è quello propriamente che dobbiamo con-
» vincere. Dippiù si aggiunge: » *quando tu ope-*
» *rerai alcun bene, non cercar da me povero la*
» *ricompensa... tu hai Dio per tuo debitore, per-*
» *chè ne cerchi da me povero, e miserabile? For-*
» *se quel debitore si sdegna, quando il debito se*
» *ne ripete? È forse povero? ricusa di soddisfare?*
» *Non vedi gl' ineffabili suoi tesori? Non la sua*

» *liberalità profusissima?* » E tali formole confer-
» mano che il ricco riceveа su le usure, e le pa-
» gava, nè sdegnavasene, nè v'era di che rimpro-
» verare l'azione considerata in se stessa, quando
» non eravi eccedenza, nè frode per la parte del-
» l'imprestante. Il povero qui non trae le scuse sue
» se non dall' impotenza. »

L'usura, che a tempi di S. Gio: Crisostomo era frequente, e si credeva lecita, non era soltanto la moderata, ma l'oppressiva ancora, non solo coi ricchi ma benanche co' poveri. Ecco come egli parla nell' Omelia 57 sopra S. Matteo. — Un gran male, o dilettissimi, si è ormai introdotto nella chiesa, ed ha bisogno di essere seriamente curato. Coloro che dovrebbero diffondere i loro beni in seno de' bisognosi, escogitando una speciosa rapina, ed una colorata avarizia pretendono di arricchirsi con le spoglie de' poveri. *Nam gravis, gravis certe, et omnino curandus morbus ecclesiam invasit . . . qui jubentur opes suas egenis aperire, ex aliorum paupertate ditescunt, speciosam rapinam excogitantes, et bene coloratam avaritiam.* Maurin t. 7. p. 573 §. 5. hom: 57 in Mat: Se dunque la pratica di que' tempi deve decidere della giustizia dell'usura, bisogna concludere essere anche lecita l'usura oppressiva e verso de' poveri. Ma abbiamo già detto, che il fatto non distrugge il dritto, da cui come ingiusto è condannato.

Dovea poi ricordarsi il nostro autore, che il Crisostomo era un oratore, il quale seguendo il gusto del suo secolo nelle omilie faceva grande uso di similitudini. E chi non sa che in tali figure il paragone non debbesi interpetrare a rigore, ma per quella parte soltanto che corrisponde al fine del discorso? Nè fa al caso che l'oggetto da cui il pa-

ragone si desume sia in se stesso malvaggio, purchè la conseguenza che se ne deduca sia buona. Così G. C. si avvale dell' esempio del fattore iniquo; S. Paolo propone per modello d' impegno e di costanza nella via della salute gli atleti, e quelli che concorrevano ne' pubblici giochi; e noi ancora non abbiamo difficoltà di prendere motivo di esortazione per la virtù dalla condotta de' viziosi, come dalle fatiche di un avaro, dall' industria di un ambizioso, dalle pene di un amante, nè alcuno mai di buon senso crede che con tal modo di parlare si autorizzi quello, che d' altronde si sa esser illecito. Dacchè dunque S. Gio: Grisostomo si avvale dell' esempio dell' usurajo, non si può concludere, che egli abbia voluto autorizzare l' usura. Quell' esempio poi non poteva essere più a proposito: Egli pretendeva di animare i suoi uditori alla limosina, vi adduce per motivo le parole de' proverbii. *Faeneratur Domino, qui miseretur pauperis.* 19. 17. dicendo che la limosina è un capitale che s' impiega nelle mani di Dio per riscuoterne un' usura abbondante. Prevede egli e si propone per difficoltà la cura di provvedere ai figli *sed liberos respicis, et illorum causa dare refugis.* Risponde, che quando si volesse veramente procurare la fortuna de' proprii figlioli, bisognerebbe abbondare in limosine, giacchè in questo modo si lascerebbe a figli non già una somma sterile, ma un capitale impiegato vantaggiosamente nelle mani di Dio; e siccome un usurajo ama piuttosto lasciare a suoi figli il chirografo del danaro impiegato, che lo stesso danaro, così un cristiano deve credere più vantaggioso lasciare i suoi figli creditori della divina misericordia, che eredi di una somma sterile ed infruttuosa. *Et hos quoque institue ad huiusmodi fa-*

cienda lucra. Nam si argentum haberes sub foenore collocatum, et debitor probus esset, malles certe syngrapham quam aurum filio relinquere, ut ipse proventus ipsi esset magnus, nec cogeretur alios quaerere ubi posset collocare. Nunc chirographum hujusmodi filiis dato, et Deum ipsis relinque debitorem. La forza dunque del discorso non porta di concludere esser lecita l' usura, ma di esser molto vantaggiosa la limosina; ed è chiaro esser difettoso l' argomento dell' avversario, sì perchè fa parlare S. Gio: Grisostomo contro quello, che chiaramente ha altrove asserito in riprovazione dell' usura, sì ancora perchè contro tutte le regole del buon senso vuol tirare l'applicazione del paragone oltre quello, che è voluto da quel santo dottore. Nè dovea quì il Crisostomo spiegarsi ulteriormente intorno all' usura, poichè contro le regole di un buon discorso avrebbe usata una digressione inutile, avendo egli in altre occasioni bastantemente dimostrato essere iniqua ogni usura: d' altronde non supponeva di parlare ad ascoltatori cavillosi, che volessero senz' alcuna ragione abusare del suo discorso, anzi dovea credere, che parlando nel modo, come soleano comunemente gli altri oratori, sarebbe stato inteso senz' alcun equivoco. Aggiugniamo, che le usure, di cui parla il Crisostomo sono usure esorbitanti, poichè dice *magnus proventus*, e come si ha in un' altra versione *magno foenore*, *ingentes fructus*: ora se di là si deduce esser lecite le usure, bisogna intenderlo ancora delle usure esorbitanti, che per confessione dell' avversario sono contro ogni giustizia.

Nè tampoco giova alla giustificazione delle usure quello che si loda nell' omelia XV. imperocchè tutta la forza dell' obbiezione consiste in quelle parole, *cum vero his intempestivis injustitiam quoquè ad-*

das etc. donde l' autore deduce che *l' ingolfarsi, a raccogliere usure, e fare prestiti* egualmente che l' occuparsi in fare negozii e compre si consideri dal Crisostomo non come un' ingiustizia che violi la divina legge, ma come una superfluità, che solo si oppone alla perfezione cristiana. Ma una tale deduzione non è conforme al senso del S. Padre. In fatti l' aggettivo greco ἀκαίροσ *intempestivus* non significa solamente ciocchè è fuori di tempo o di luogo, ma ancora ciò che è fuori di limiti e di misura *immodicus i. e. sine modo*. Del pari il sostantivo ἀδικίας *injustitia* non esprime solo una lesione di dritto qualunque, ma benanche un' ingiustizia eccessiva ed enorme *iniquitas improbitas, scelus*, come nell' uno e nell' altro caso si rileva dallo Scapula. Ciò posto dicendo il Crisostomo : *Cum vero his intempestivis* ἀκαίροις *injustitiam* ἀδικίαν *quoque addas*: ha voluto significare ; *Tu non solo ti abbandoni alle riferite occupazioni di prestiti e di negozii, che nelle addotte circostanze sono illecite ed ingiuste, ma commetti dippiù delle ingiustizie assai più enormi con invadere le altrui possessioni* ec : E che ne sia tale il senso, è chiaro, giacchè il Santo non vuol quì parlare di qualsivoglia prestito, negozio, compra ec: ma solo di que' prestiti con cui si dà luogo ad usure eccedenti *usuras colligens, foenus foeneri addas*; di quelle occupazioni in cui l' uomo talmente s' ingolfa che trascura ogni altro dovere, *cum praetermissis omnibus circumeas*; di que' negozii che non possono disimpegnarsi senza conculcare tutta la divina legge, *quando ergo poteris vel unum implere praeceptum, cum praetermissis omnibus circumeas* ec : Ora simili faccende possono forse giudicarsi semplici superfluità, che solo impediscono la perfezione evangelica, e niente contengono

che sia gravemente illecito ed ingiusto? Non mi persuaderò mai, che l'autore voglia estendere la sua approvazione a queste conseguenze.

Bello è poi senza dubbio l'argomento che si deduce dalle parole seguenti della medesima omelia, mentre si vuol dire, che se l'usura fosse ingiusta, il debitore si sdegnerebbe nel pagare, e addurrebbe altre scuse oltre l'impotenza. Bisogna dire che l'autore non abbia letto il testo dell'omelia, che negli altri apologisti delle usure, i quali o per inavvertenza o per malizia lo hanno lodato in loro favore. Il debitore, di cui dice il Crisostomo *forse si sdegna*, *è forse povero*, *forse ricusa di soddisfare*? Non è l'uomo mutuatario, ma è Iddio che si costituisce debitore all'uomo, allorachè questi sovviene gratuitamente il prossimo. E che sia così; dopo le parole di sopra accennate, prosegue il Santo il discorso in questo modo. — È vero che tu delle volte usi misericordia al povero, ma in questo ancora tu commetti della malvaggità, poichè lo fai o per ostentazione di superbia, o per ispirito d'interesse, locchè ti fa perdere tutto il merito dell'azione. Acciocchè dunque questo non ti succeda non voler aspettare la retribuzione da me uomo, affinchè abbi per tuo debitore Dio, il quale ha detto *date il prestito a quelli da cui non avete che sperare*. Tu dunque hai in Dio un debitore ricchissimo; perchè lasciando questo, vuoi esiger da me che sono un povero? Forse che egli questo divino debitore si sdegna, quando tu devi esiger da lui? Forse mancherà alla sua promessa? E che? Non conosci quanto inesauribili sono i di lui tesori, quanto inesplicabile la di lui liberalità? . . . È vero che tu hai dato al-

l'uomo, ma Dio è quegli, che te lo ha comandato, e si è costituito tuo principale debitore (1).

Svanisce dunque piucchè un fumo tutta la forza degli argomenti rilevati dall'autorità del Crisostomo: mentre questo santo dottore non solo niente asserisce che favorisca le usure, ma apertamente senz'alcuna eccezione le riprova come contrarie a' precetti e massime evangeliche. E quando il già detto non bastasse a provarlo, si potrebbero leggere altri testi del medesimo Santo nell'omelia 41 sopra il Genesi, ed omelia 5, e 57 sopra S. Matteo. In quanto a noi basta il riferire alcune parole della detta omelia 41 su del Genesi. — Le usure, dice egli, dilaniano le anime assai più del morso di una vipera. Il vincolo che l'usuriere impone è un'ingiustizia, e l'obbligazione che s' ingiunge una violenza. *Foenora animas miserius rodunt, et lacerant quam viperae. Hoc injustitiae vinculum est, haec obligatio violentarum pactionum.* Ed affinchè non si creda che egli non voglia parlare che delle usure esorbitanti spiega la sua idea. — L'usurajo, dice, io do il denaro non per farti un bene, ma per esigere un soprappiù. Eppure il Signore ha vietato di fare il prestito

(1) *Verum quandoque pauperum misereris? Id et ego novi, sed hic quoque multa pernicies est. Aut enim cum fastu, aut ad vanam gloriam id agis... Ne igitur id eveniat cum boni aliquid operatus es, ne quaeras a me gratiam, ut Deum habeas debitorem, qui ait mutuum date a quibus non speratis vos aceepturos. Habes debitorem (Deum) cur illo relicto a me exposcis homine paupere, et misero? Num indignatur hic debitor (Deus) cum debitum exigitur? Num pauper est? Num solvere recusat? Non vides ejus ineffabiles thesauros? Non vides illam inenarrabilem liberalitatem?... Et si namque homo acceperit, Deus dare jussit, ipse (Deus) primus debitor, et sponsor esse vult, innumeras tibi praebens ab eo petendi occasiones.*

anche pel fine di ricevere un simile benefizio, poichè ha detto: *Fate il prestito a coloro dai quali non avete che sperare*. Tu poi pretendi più di quello che hai dato, ed obblighi colui che da te non l' ha ricevuto a pagarti un debito che tu non gli hai dato. *Do, inquit, non ut accipias, sed ut plura reddas. At Deus vetat id accipere quod datur: date inquit illis a quibus nihil accipere speratis. Tu vero plus quam dedisti exigis, et quod non dedisti, ut debitum tibi cogis numerare eum qui non accepit. Jo. Chris. cap. XXVII. Gen: hom. XLI.* Qui non solo non si fa distinzione tra l' usura eccedente e la moderata, ma si condanna come reo d' ingiustizia e di violenza chiunque nel prestito esiga più di quello che ha dato.

Non occorre che ci fermiamo a considerare il tratto di S. Girolamo di cui fa menzione l'avversario (§. 131.) poichè lo abbiamo rapportato e comentato nel capo secondo. Crediamo però molto utile il soggiugnere le riflessioni che ha scritto il Conte Leopardi. » Scrive S. Girolamo. – Gli usu-
» rari sogliono argomentare così: Ho prestato un
» moggio di grano, che seminato ha prodotto die-
» ci moggi. Non è forse giusto che io riceva un mez-
» zo moggio più di quanto ho dato, poichè al
» debitore ne restano nove moggi e mezzo in cau-
» sa della mia liberalità.? Non vogliate errare dice
» l'Apostolo: Iddio non si deride: Imperciocchè
» questo usuraro, che affetta generosità, ci dica in
» poche parole, se egli ha prestato al ricco ovvero
» al povero. Se ha prestato al ricco, non aveva il
» debito di farlo, ma il prestito è già fatto, e poi-
» chè lo ha trattato da povero nel dare, perchè
» vuole riscuotere più del dato e trattarlo da ricco
» nel ricevere? – In queste parole del santo dottore

» si distinguono accuratamente e precisamente il de-
» bito della carità e il debito della giustizia. Il debito
» della carità vuole che si faccia l'imprestito a' po-
» veri e non impone di prestare a chi non è po-
» vero. Il debito però della giustizia vuole che non
» si riscuote niente più del dato nè dal povero nè
» dal ricco, e questo è il senso piano e naturale
» delle parole del santo.

» Che poi queste parole siano concludenti e
» perentorie lo ha conosciuto bene chi difende le
» usure, e perciò si è ajutato a guastarle co' punti,
» colle virgole, e colle lettere majuscole, procu-
» rando di farle dire quel che non dicono. Ecco
» il luogo preciso del testo. *Respondeat enim nobis*
» *breviter foenerator misericors, utrum habenti de-*
» *derit, an non habenti. Si habenti, utique dare*
» *non debuerat, sed dedit quasi non habenti. Ergo*
» *quare plus exigit quasi ab habente?* Ecco poi
» come viene esibito il testo da chi difende l'usura:
» *Respondeat enim nobis breviter foenerator mise-*
» *ricors. Utrum habenti dederit; an non habenti.*
» *Si habenti; utique dare non debuerat. Sed de-*
» *dit quasi non habenti. Ergo quare plus exigit,*
» *quasi ab habente?* Accomodate così le cose, si
» procura di contorcere il sentimento del santo
» dottore, si vuole che le parole *sed dedit quasi*
» *non habenti* significhino propriamente *sed dedit*
» *non habenti*, e si conclude allegramente che secondo
» il dire di S. Girolamo: *È interdetto il dar su*
» *le usure a' poveri e non al ricco*. Povere quelle
» cause che si ajutano con tali puntelli. (XXII.
» 1. e 2.).

Veniamo al Nisseno. « Il linguaggio di S. Gi-
» rolamo, ci si dice (§. 132) si osserva anche
» in S. Gregorio Nisseno nell' orazione sua contro

» gli usurieri, posta nel tomo secondo delle opere
» di lui a pagine 225 e seguenti. Imperocchè nel
» fine della pagina 229 si scrive: *Tu vero aeris, et*
» *auri rerum parere non solitarum, ne quaere foe-*
» *tum, neque coges paupertatem ea quae sunt di-*
» *vitum praestare, neque pendere illum qui sor-*
» *tem petit*, chiede, implora, in dono anche la
» sorte ec. I poveri dunque non erano da forzare
» alle usure, perchè ciò era forzarli a far quello
» che è proprio soltanto de' ricchi. Voglio dire ai
» ricchi si affidava con le usure, e le pagavano,
» e si riputava questo come proprio di loro. «

Se S. Gregorio Nisseno è dell' in tutto conforme a S. Girolamo, bisogna concludere, che come questi, così quegli condanna ogni genere di usura senza eccezione. Egli è vero che il Nisseno nella sua orazione contro gli usurieri inveisce assai contro le usure che si usavano co' poveri, come le più inique e detestabili, ma è falso che egli permetta le usure con i ricchi. In quella medesima orazione egli dichiara inique ogni genere di usure, anche quelle che si praticano con le persone doviziose, e co' mercanti, e dopo aver lungamente declamato contro gli oppressori de' poveri, così prosegue il discorso. — Con ansietà l' usuriero s' informa di tutte le azioni del debitore, de' suoi viaggi, de' suoi negozj, e se precorre qualche infausta voce di esser egli incorso nelle mani de' ladri, o decaduto dalla sua fortuna, non fa che querelarsi. Che se il debitore negozia sul mare, egli siede al lido, si agita per le tempeste ec. (1) dal che è chiaro che il debitore,

(1) *Curiose et anxie inquirit foenerator omnes debitoris actiones in peregrinationes, in egressum, in mercaturam, et si fama oriatur infausta; quod scilicet quidam in la-*

che ha ricevuto il prestito, e di cui quì si parla non è già un povero, ma una persona ricca ed opulenta, un mercante che fa de' viaggi, intraprende delle navigazioni per arricchirsi: eppure il Santo condanna le usure fatte con questi, e soggiugne, che gli usurieri che così praticano, saranno severamente puniti nel divino giudizio, perchè agiscono contro la legge, i profeti, ed i precetti evangelici. *Ecquid respondebis accusatus incorrupto Judici, quando tibi dixerit, habuisti legem, prophetas, evangelicas praeceptiones, omnes audivisti simul ingeminantes una voce, charitatem, et humanitatem, his quidem monentibus, Fratri tuo non foeneraberis, alias vero, Pecuniam suam non dedit ad usuram etc.* Ora come si può dubitare, se il Nisseno condanni l' usura ben anche con i ricchi? Nelle parole che cita l' avversario si parla bensì de' poveri, ma non si autorizza l' usura con gli altri che tali non fossero, dappoichè non vi si dice, *tu obblighi i poveri a dare quello, che giustamente si esige da ricchi*: solo dicesi » tu obblighi i poveri a dare quelle cose, che sono de' ricchi » *coges paupertatem ea quae sunt divitum praestare*: vale a dire, tu pretendi l' impossibile, poichè pretendi dal povero quello, che non ha, e che solo il ricco possiede. Chè anzi nelle parole medesime rapportate dall' autore si legge un forte argomento contro qualsivoglia lucro che si percepisce dal mutuo, poichè ci si fa rilevare che la malizia dell' usura consiste nel pretendere un frutto da quelle cose che per loro natura non ne producono al-

---

trones inciderit, vel eventu aliquo inops ex opulento evaserit, sedet junctis manibus, assidue gemit... Si vero mutuum fuerit nauticum litoribus assidet, deflet ventorum procellas....

cuno : *Tu vero aeris et auri rerum parere non solitarum ne quaere foetum.* Ora il danaro per sua naura non è più fruttifero presso il ricco, che presso il povero, e però l'ingiustizia si trova nell'usura sia che si pratica col povero, sia che si esiga dal ricco.

» Ci resta, così prosegue l'autore (§. 133)
» del secolo V un fatto importantissimo per la
» controversia. Massimo offizial di Palazzo, e poi
» su la bontà de' costumi creato Vescovo di Tolosa
» aveva, laico dato su gl'interessi una tal somma ad
» un uomo tribunizio, il quale, trascurata per dieci
» anni la paga delle usure centesime, il debito di
» queste pareggiava la sorte, e più ancora. E perchè
» secondo le leggi quando il debito delle usure era
» quanto il capitale, cioè lo duplicava, queste non
» più correvano, Massimo pe' suoi agenti insistè vi-
» vamente nel luogo, dov' era il debitore, per essere
» soddisfatto, ne' vedersi chiusa la vena delle usu-
» re a venire. Ma ridottosi questo mal fermo di
» sostanza e di vita, pregò Sidonio Apollinare,
» uomo santo, amico suo, perchè nel suo viaggio
» ne andasse a Massimo Vescovo in Tolosa, e lo
» supplicasse per lui di una dilazione a doverlo pa-
» gare. L'uomo del Signore accettò l'incarico, e
» vi soddisfece. Impietositosi Massimo su lo stato
» del suo debitore concedè lo spazio di un anno
» per la restituzione del capitale, con aggiungere che
» sarebbesi contentato di questo condonando ogni
» usura. Morto intanto il debitore, Sidonio scrisse
» di tutto a Turno figlio di questo, e lo sollecitò
» di pagare, giuntone il termine, la sorte fedelmente,
» affinchè se Massimo *piamente condonava le usure,*
» *giustamente non le ripetesse.* Per tal narrazione
» vediamo nel secolo V in Massimo un uomo da

» bene, il quale dà su le usure a persona non po-
» vera, e poi divenuto vescovo fa ripeterle per
» la via de' tribunali, anche per non vedere inter-
» rotto il titolo e corso di quelle. Egli dunque
» tra la sua bontà non le riprovava nè laico nè
» vescovo co' non poveri. È bisogna concludere,
» che tale pur fosse la sentenza comune ».

Ci dica di grazia l'avversasio, le usure che Massimo esigeva erano eccedenti, o moderate? Se erano eccedenti, come si concilia la santità di Massimo con una esazione iniqua? Se moderate, quale assurdo vi è a supporre che Massimo avesse un giusto titolo estrinseco al mutuo per esigerle? Quelle parole *Quae per usurae nomen accrevit* non potrebbero significare, che gl'interessi, che si pretendevano, non aveano che l'apparenza di usura, mentre in realtà erano un guadagno giustamente percepito per titolo di lucro cessante o danno emergente? Come potrebbe l'autore dimostrare il contrario senza smentire se stesso? Io dicò senza smentire se stesso, poichè riprovando egli le usure eccedenti, non potrebbe far valere in suo favore il fatto di Massimo senza supporre che le usure che questi esigeva non eccedessero i limiti di una giusta moderazione. Ma ecco un' altra difficoltà. Massimo esigeva le usure centesime vale a dire del dodici per cento » e si
» può, dice a proposito il Conte Leopardi, con-
» cluderne, che nel V secolo della chiesa le usu-
» re del dodici per cento si riconoscevano modera-
» te; e crediamo che gli stessi ebrei si contente-
» rebbero di questa dolce morale (XXIII. 2) »

Ma lasciamo le supposizioni e veniamo al fatto. Dalla lettera di Sidonio Apollinare a Turno (l. 4 let. 24) si rilevano le seguenti cose. 1. Che Massimo allorchè dava il mutuò con usura, non era

cl e soldato. *Pecuniam Pater tuus Turpio mutuam prdem a Maximo Palatino postulavit... cauta centesima est foeneratori.* 2. Si era bensì convenuto col debitore il dodici per cento, ma per dieci anni nè Turpione lo avea pagato, nè Massimo avealo esatto. *Quae (centesima) per bilustre producta tempus, modum sortis ad duplum adduxit* : 3. Allorchè Sidonio si portò in Tolosa, aveva Massimo mutata vita e costumi, e la di lui conversione, quantunque straordinaria, era così recente che Sidonio di lui conoscente niente ancora ne sapeva, e ne rimase sommamente sorpreso. *Ut veni, occurrit mihi ipse quem noveram... multum ab antiquo dissimilis incessu... cum surgeremus clam percontor astantes quod genus vitae arripuisset... dixerunt nuper impacto Sacerdotio fungi.* 4. Le istanze, che per mezzo della pubblica autorità si facevano a Turpione, provenivano dai di lui procuratori senza saputa di Massimo, il quale aveva dato loro l' incarico prima della sua conversione, ma che poi o per la brevità del tempo, o per la distanza de' luoghi, o per dimenticanza, o per qualsivoglia altra ragione non avea potuto rivocare. E segno indubitato ne è, che Massimo al sentire la relazione di Sidonio, ne rimase così sorpreso e dispiaciuto, che proruppe in un dirotto pianto, e si protestò che egli non avea affatto intenzione di esigere qualsivoglia cosa oltre la sorte; e che nel suo nuovo stato di vita avea ritrattato tutto ciò che avea fatto durante la sua profession di soldato. *Adhuc rogabam, cum repente vir totius charitatis flere granditer caepit non moram debiti, sed periculum debitoris : fraenatoque singultu, absit a me, inquit, ut haec reposcam clericus ab aegro, quae vix petissem miles a sospite.* 5. Sidonio poi crede,

ed attesta che quella condonazione non era un atto di semplice carità, ma un dovere di rigorosa giustizia, in modo che se Massimo non l' avesse adempito, avrebbe lasciato una marca d' infamia al suo nome in faccia agli uomini, ed aggravata molto più la sua coscienza al cospetto di Dio. *Egi ad haec gratias Deo maximas, hospiti magnas, qui sic amaret tam suam famam, quam conscientiam.*

» Qui veramente non si vede, soggiugne il Con-
» te Leopardi, che Sidonio rimproverasse Massimo
» e lo chiamasse usuraro, ma aveva detto abba-
» stanza ricordandogli il nuovo genere di vita ab-
» bracciato, e non crediamo che nel secolo V al-
» lorchè si andava per dimandare un favore s' in-
» cominciasse co' vituperi. (ivi 4.) » d' altronde dalle riferite circostanze quale argomento si può rilevare in favor dell' usura? Se S. Massimo avesse creduto lecita l' esazione delle usure, si sarebbe egli mostrato così sorpreso e dispiaciuto del racconto di Sidonio sino a piangere, e singhiozzare, e protestarsi in contrario. *Absit a me* etc.? Nè può dirsi che il dolore di Massimo nascesse dalla considerazione della povertà del debitore, mentre supponendo l' avversario lecite le usure di Massimo, se così replicasse verrebbe ad asserire contro i suoi principii non esser ingiusta l' usura esatta da poveri. Più. Se S. Sidonio avesse creduta quella condonazione un atto di pura liberalità, come avrebbe potuto dire, che il contrario pregiudicava non solo alla sua fama, ma ancora alla sua coscienza; *Qui sic amaret tam suam famam, quam conscientiam*? Nello stato di militare regolandosi con le massime del mondo potè Massimo creder lecite le usure, ma allorchè fu chiamato da Dio ad una nuova vita ne conobbe la malvaggità, e ne riparò l' ingiustizia, e S. Si-

donio lungi dal favorire l'usura, la condanna come pregiudizievole al buon nome non meno che alla buona coscienza.

Nè a questo si oppone la conclusione della lettera di Sidonio, in cui esortando egli Turno a restituire puntualmente dopo la conceduta dilazione il capitale a Massimo, gli dice, che facendo altrimenti, avrebbe potuto il creditore ripetere giustamente ciocchè gli avea rilasciato per misericordia. *Si moram patitur quidquid propter misericordiam concesserat pie, juste reposcit propter injuriam.* Imperocchè se la condonazione degl'interessi era per Massimo un dovere di giustizia, la dilazione della restituzione del capitale era un atto di pura carità, e siccome nella condonazione degl'interessi si era Massimo assai commosso dello stato di Turpione, poteva ben dire Sidonio, che se gli era conceduto per misericordia *propter misericordiam concesserat*; quello che poi soggiugne, che potrebbe Massimo giustamente ripetere ciò che avea conceduto, devesi intendere del dritto; che a Massimo accordavano le leggi civili, prescindendo dalla giustizia intrinseca del contratto; altrimenti bisognerebbe dire, che Sidonio apertamente si contraddica, dicendo esser giusta quella esazione, che prima aveva dichiarata contraria alla fama, ed alla coscienza. » In somma, conclude il conte Leopardi, » attaccarsi a queste parole è miseria; e la conclusio- » ne del fatto è questa, che Massimo rilasciò le usure, » e se le avesse riscosse avrebbe denigrato *la sua* » *fama e la sua coscienza.* Dunque la lettera di » Sidonio in vece di provare che nel secolo V le » usure si riconoscevano come lecite, prova al con- » trario che anche nel secolo V si avevano per

» ingiuste e disonorate, come si ebbero sempre in
» tutti i secoli della chiesa. (ivi 6.) ».

In quanto al secolo seguente. » Leggesi, dice
» l'autore (§. 134.) il fatto assai più grandioso,
» e noto di Desiderio vescovo di Verdun... Trovan-
» dosi quel popolo in povertà senza danari, e po-
» tendo assai prosperarvi, se ne avesse da nego-
» ziarli. Desiderio mandò cercandone ove ne tenesse
» un dippiù per tempo certo colle usure legittime
» dal re Teodeberto, come buono e clemente con
» tutti. Egli ottenne settemila monete d' oro,
» *aureos*, e le dispensò tra suoi cittadini, i
» quali ne invigorirono, e crebbero in fama e
» potere. Al fine Desiderio etc. Il fatto è raccontato
» da S. Gregorio Turonese, scrittore contemporaneo
» nel libro terzo capo III delle storie de' franchi.
» Ora quì notiamo. Desiderio vescovo di rara pietà
» chiede danari su le usure, e li chiede a sollevare
» la povertà de' suoi cittadini, cioè non per le ne-
» cessità della vita, ma per adagiarli e prosperarli
» co' negozii. E così chiedendo non sente, nè teme
» riprensione dell' opera non in città, non in corte.
» Qui dunque si vede il costume delle usure, e
» non tenute per ingiuste, quando si cercano e
» danno per impresa di agiamento e ricchezza.
» Teodeberto esso stesso non le tenne per tali, anzi
» Desiderio le chiama legittime ».

Due circostanze si possono quivi considerare fa-
vorevoli all' autore; la prima di aver Desiderio o De-
siderato (qualunque ne sia il nome) dimandato il pre-
stito con l' usura, la seconda perchè chiama le usure
legittime: ma nè l' una, nè l' altra provano ciò che si
pretende. Allorchè Desiderato dimandò il prestito
a Teodeberto, il suo popolo era in uno stato de-
plorabile: *Videns habitatores ejus valde pauperes*,

atque destitutos. Ora in caso di bisogno si può lecitamente prender il mutuo con l'usura, come dopo S. Tommaso convengono unanimemente i teologi, e se ciò è lecito ne' bisogni privati, lo è maggiormente dove si tratta di sollevare le pubbliche calamità. La dimanda dunque del Santo dimostra lo stato di bisogno del suo popolo, e non suppone lecite le usure. In quanto poi all'esibizione di restituire il capitale colle *legittime* usure è da riflettersi, che essendo allora le circostanze comuni assai calamitose, poteva Desiderato aver motivo da temere, che Teodeberto negasse il necessario sollievo a que' popoli, quando non vi fosse alcuna speranza di guadagno, d'altronde egli forse ignorava o forse era persuaso, aver Teodeberto qualche legittimo titolo di esiger gl' interessi, e supponendo che vi fosse, lo assicura, che gli avrebbe dato ciò che egli giustamente pretendeva. Per la qual cosa non dice, vi restituiremo il capitale con usura, ma ve lo restituiremo con le *legittime usure*, vale a dire pagando quegli interessi, che sono conformi alla giustizia. Certamente se Teodeberto avesse dimandata un'usura iniqua ed esorbitante era lecito a Desiderato di prometterigliela per la necessità in cui era il suo popolo, ma senza questa dimanda non poteva egli esibire a Teodeberto, se non quello, che era giusto, e perciò si avvale di quella formola *di legittime usure*, la quale senza pregiudicare alla giustizia, toglieva ogni difficoltà che Teodeberto potesse incontrare nel fare il prestito. *Pecuniam tuam cum usuris legitimis reddemus*.

» Può essere ancora, soggiugne il Conte Leo-
» pardi, che i popoli di Verdun prendendo denari
» ad interesse per trafficare facessero col banco re-
» gio un contratto equivalente alla società commer-

» ciale, nè noi abbiam veduta la polizza per assi-
» curarci che quello era un contratto di mutuo, e
» e che i frutti erano usura. Al contrario vedendosi
» appunto che il vescovo Desiderio li chiama legit-
» timi *cum usuris legitimis reddemus* è da pensare
» che fossero tali in verità per qualche circostanza
» di fatto rimasta ignota . . . I fatti vengono qua-
» lificati dalle circostanze, e quando s' ignorano le
» circostanze, non si può pronunziare sulla giustizia
» de' fatti. Anche oggidì l' impresa del lotto va a
» conto dell' erario pontificio, e quantunque in esso
» si scommetta cinque contro dodici, pure quella
» scommessa non è iniqua, perchè il danaro del
» lotto si paga sotto le apparenze di un gioco, e
» si riscuote a titolo di tributo. In somma conclu-
» dere che nel sesto secolo del cristianesimo si ave-
» vano come approvate e permesse le usure, perchè
» in quel tempo un re dette ad interesse settemila
» monete d' oro, e poi non volle riscuotere nè i
» frutti nè la sorte, questo è un modo veramente
» felice d' argomentare. (XXIII. 7.) ».

Volendo seguire l' avversario ci fa d' uopo passare » al Gregorio, insignissimo tra Papi, e de-
» coro singolare di Roma, la quale ne era la pa-
» tria. Nella epistola 38: del lib. 9. di S. Grego-
» rio Magno leggiamo tanto da intendere, come
» anche egli quel raro Pontefice non tenea tutte
» come ingiuste le usure : additiamolo. (§. 135)».

Il caso di cui parla S. Gregorio è il seguente. Un certo Mauro avea ricevuto da Felice delle merci del valore di quattrocento soldi e si era obbligato a sborsargli dopo un determinato tempo oltre il valore delle merci altri cento per ragion del lucro. Ma avendo Mauro sofferto per cagione di quelle merci molto danno, non potè pagare a Felice, che 410

soldi, ed obbligato pel dippiù ricorse a S. Gregorio. Leggiamo il testo. *Maurus praesentium portitor in quadringentis solidis quasdam merces a Felici viro memorando se asserit suscepisse, atque promisisse, se siliquas per solidos cum lucri causa persolvere pretii: Quam lucri quantitatem in uno congestam, duas se cautiones, id est unam de quadringentis quinquaginta, et alteram de quinquaginta solidis emissis, spondens certo tempore quod debat exolvere. Sed quia ut perhibet in eisdem mercibus passus est non leve dispendium.* ec: Da questo fatto il Marchese Maffei ed il nostro autore deducono, che i cento soldi, a cui si era obbligato Mauro fossero un lucro usurario, che si sborsava per la dilazione del pagamento. Ma questi signori suppongono gratuitamente una tale deduzione. S. Gregorio non parla nè di prestito nè di usura: dice, che quella somma doveva darsi dopo un determinato tempo; ma non soggiugne che doveasi sborsare a motivo della dilazione. E non poteva esservi per Felice altra ragione di lucro onesto, oltre quello dell' usura? Perchè non possiamo dire, che quel *causa lucri* esprima il guadagno, che sopra il valore della merce poteva fare Felice? Mauro non avea prese quelle merci per consumarle in suo uso, ma per smaltirle: Non vi sarebbe nessun assurdo nel supporre che egli fosse uno di quei sensali, i quali s' incaricano di vendere le merci de' negozianti, obbligandosi a dare un determinato guadagno al padrone, profittando in loro vantaggio di quel dippiù che la industria facesse loro lucrare. La lettera di S. Gregorio può benissimo interpetrarsi in questo modo, nè il nostro avversario può addurre alcuna ragione in contrario. Ma supponendo ancora che quel guadagno si esigeva pel prestito, per conclu-

dere, che era usurajo, bisognerebbe provare che Felice nessun danno riportava da quella dilazione, poichè in tal caso non vi era alcun ombra di usura. Per queste ragioni noi neghiamo come gratuita la supposizione, che S. Gregorio in quella lettera intenda autorizzare le usure.

Nè tampoco restano queste autorizzate « per le » solenni, e replicate convenzioni occorse tra i » Vescovi di Liegi e gli Abbati di S. Richerio » ne' secoli decimo ed undecimo. Ingelardo Abbate » di S. Richerio avendo alcuni poderi nel vescovado » di Liegi, li diede come lontani dalla sua residen- » za in pegno per venti anni a quel vescovo e » successori, pigliandone a riscontro in una volta » 33 *denariorum libras*: in guisa che l' Abbate » godesse il danaro, ed i vescovi il frutto de' po- » deri.... Ecco danari dati e con frutto tra grande » apparato e più volte con piena cognizione ed » approvazione di vescovi e loro chiese, di Padri » Abbati e loro monisteri. (§. 136) »

Per decidere del merito di un contratto, bisogna conoscerne le condizioni, con cui si è stipulato. Se il vescovo che avea somministrato il danaro, avesse per quel prestito sofferto del danno, ed il frutto del podere non ne eccedesse la compensazione, quale ingiustizia vi sarebbe stata nel contratto? Non si chiama questo dare danari ad usura, ma ricevere la riparazione di un danno. In quanto poi alla pratica del tempo, quale vantaggio può ricavarne l' avversario, mentre si sa che in que' secoli abondava ogni genere di delitto, e lo spirito di avarizia era così comune anche fra gli ecclesiastici e decorati delle più sublimi dignità, che non si palliava solamente con usure occulte, ma si esercitava ancora con manifeste ed esecrande simonie?

Basta leggere ciò che ne ha detto S. Pietro Damiano, scrittore contemporaneo, per restarne convinto.

» Aggiungiamo a questi un tratto singolare del-
» la vita della B. Juvetta vedova scritta da Ugo Mo-
» naco di Floressa » Così si prosegue (§. 137 ,)
e noi dobbiamo convenire che questo tratto è veramente singolare, non già per quello che è in se stesso, ma per l' uso che ne fa il nostro avversario. Egli a sostenere la sua sentenza fa parola di un contratto usurario fatto dalla B. Juvetta quando non era ancora bastantemente stabilita nella virtù; e senza riflettere alla ritrattazione ed alla penitenza di quella Beata, riferita dal medesimo scrittore della sua vita, francamente asserisce « che nè la Beata,
» nè il Padre anche esso uom buono, e non chi
» li dirigeva appresero malvaggità niuna nel dar
» que' danari sulle usure a mercadanti, e nemme-
» no leggiamo, che quella benedetta ve l' appren-
» desse giammai almen presso la morte, non ap-
» parendone indizio alcuno di penitenza, o di ri-
» chiamo di quei denari. Dippiù lo scrittore stesso
» della vita, sebben contrario alle usure, apertis-
» simamente confessa, che per addietro cioè per
» dodici secoli interi lo impiegar danari a tal mo-
» do non si avea per peccato, o per leggero -- ».

Verifichiamo il fatto negli atti della di lei vita. La B. Juvetta nel principio della sua vedovanza essendo ancora alquanto attaccata a' beni di questa terra, temè di vedere ridotti i suoi figli alla mendicità, ed illusa dall' esempio di coloro, che nel mondo si chiamano onesti perchè sono esenti da' delitti più gravi, diede ad usura il suo danaro. *Quia tamen perfecta nondum in ea charitas erat. . . . consensit in hoc, ut pecunia, quae sibi proveniebat ex substantiola sua, publicis negotiatoribus accomodaretur,*

ut supercrescentis lucri negotiantium particeps esset, sicut multi et honesti secundum saeculum viri facere consueverant, licet non sine peccato sicut nec sine quaestus emolumento. Non passarono che pochi giorni dopo aver concluso il contratto, quando la divina grazia che regola i Santi nelle vie della giustizia, fece conoscere a Juvetta l'iniquità che vi era in quel commercio, che pure si giudicava lecito dal comune degli uomini. Onde ritrattando il male già fatto, e detestandolo con tutta la forza del suo cuore, si diede con più assiduità e fervore alle orazioni, al digiuno, alle limosine per espiare la colpa; la quale in una donna come lei, che agiva semplicemente per ignoranza e con buona fede forse non era che veniale. *Evolutis siquidem diebus aliquot, intelligens mulier fidelis per aspirantem sibi divinitus gratiam, quod multum, et in multis Deum offenderat in via hac, qua ambulabat, licet forte in simplicitate minus recta, detestari facinus illico, et abominari caepit hujusmodi commercium, insuper, et pro jam perpetratis congruenti se ipsam addixit poenitentiae, orationibus, jejuniis, eleemosynis exinde vigilantius intenta.* Quest'è il fatto genuino, come si racconta da Bollandisti t. I. 13. Januar. p. 668, e 669. D'onde apparisce che le circostanze su di cui l'autore fonda la sua difesa sono evidentemente false. Falso che la B. Juvetta non apprese mai malvaggità nel dar i danari su le usure, mentr'ella non fece passare che pochi giorni per ritrattare il male commesso, e ne pianse, e se ne pentì amaramente. Falso parimenti, che lo scrittore della di lei vita asserisca non essersi avuta per peccato l'usura discreta pel corso di dodici secoli, mentre che egli non altro dice, se non che gli uomini onesti *secondo il mondo* erano soliti

di praticare quelle usure, come anche oggi sono soliti di commettere senza scrupolo mille altre ingiustizie. Il pretendere poi di aver ragione sul fondamento di tali falsità è un voler soverchiare il lettore a danno della verità.

Per compimento di questo capitolo si fa menzione di alcune leggi approvate da' vescovi, con cui si stabiliscono tasse certe per far valere le usure. Ma queste leggi non provano la giustizia di quel contratto più di quello, che le leggi che favoriscono i bordelli ne provino la loro onestà. Sono queste leggi, permissive, che servono ad impedire il maggior male. Sono però necessarie al pubblico bene, poichè non essendo possibile nella società umana impedire tutti i disordini, i legislatori anche savii e santi debbono lasciar correre il minor male, quando non si può altrimenti togliere il maggiore. Se le leggi umane proibissero le usure in quel modo, che le proibiscono la legge divina e la naturale, i poveri non troverebbero chi volesse loro sovvenire col prestito, e sarebbero obbligati a gemere e disperarsi nel loro bisogno. Se poi non dessero alcun regolamento, gli usurari abuserebbero dello stato di bisogno, e farebbero estorsioni assai più crudeli di quelle che per l'ordinario si praticano. Per ovviare a a tutti questi inconvenienti era necessario che le leggi civili e permettessero l'usura, e ne regolassero il modo. Queste leggi poi suppongono la giustizia del contratto, non ve la introducono, come dice altrove il nostro avversario.

Sicchè da fatti apportati dall'autore non ve n'è neppur uno, che favorisca la sua opinione, anzi dimostrano quanto meschina e disperata sia la causa che egli difende. Finchè si vorranno leggere i Padri con gli occhiali della prevenzione, o nel cento-

ne del Broedersen, o nell'estratto datone in luce dal Marchese Maffei, non se ne percepirà mai il vero senso. Ma ogni uomo sensato che legge con rettitudine di mente e senza passione, conoscerà quanto torto si faccia a SS. Padri con supporli difensori delle usure ancorchè siano moderate.

CAPO VIII.

Conclusione del libro primo.

Raccapitolando quanto si è detto, troviamo, che nel vecchio testamento era proibito agli ebrei ogni sorta di usure, le moderate e le eccessive, con i poveri e co' ricchi. Per virtù di una legge naturale e divina non mai è stata ad essi accordata una permissione, che dimostri lecite le usure, e quella che si legge nel Deuteronomio relativamente agli stranieri, esprime un caso di eccezione che risguarda particolarmente ed unicamente que' popoli, i di cui beni erano per divina disposizione conceduti in dominio agli ebrei. Troviamo dippiù, che la proibizione di tutte le usure comprende ancora noi tutti cristiani, non in forza della legge Mosaica, ma per una legge naturale e divina registrata ne' libri santi dell'antico testamento, legge che risguarda tutti i tempi e tutti gli uomini, e però confermata implicitamente ed esplicitamente nel nuovo testamento. Questa è la dottrina de' libri santi intorno alle usure, come chiaramente si trova nella sacra Scrittura, e come a noi è stata precisamente insegnata da SS. Padri e dottori della chiesa. Quindi il dire che nella legge evangelica, *non vi è comando proibitivo di ogni usura*, è un'asserzione falsa, te-

meraria, ed ingiuriosa à Santi. È falsa come lo abbiamo finora dimostrato; è temeraria perchè avanzata senza fondamento, è dippiù gravemente ingiuriosa à Sommi Pontefici, a Concilii, à SS. Padri, ai Teologi, i quali unanimemente riconoscono un precetto divino, evangelico, proibitivo di ogni usura indistintamente e senza eccezione; che anzi Benedetto XIV aggiugne esser questa una proposizione prossima all'eresia *fere haereticum est*: e non ci rincresca di leggere di nuovo le parole di questo dotto Pontefice. *In novo autem testamento Lucae* 6. *illis Christi verbis*, *Mutuum date nihil inde sperantes*, *praeceptum tradi*, *seu verius naturalem legem iterum inculcari*, *nihil prorsus lucri ex mutuo ab ullo sive paupere*, *sive divite exigendi*, *non solum docet Divus Thomas*, *sed concors fuit Conciliorum*, *Patrum*, *Summorumque Pontificum sententia* . . . *Dicere autem summos Pontifices*, *et concilia praedicti textus verum*, *et genuinum sensum non esse assecuta*, *quod aliquos mussitare non puduit*, *et temerarium*, ET FERE HAERETICUM EST. (*de Syn. Dioec. l. X. c.* 4. §. 6.

Locchè premesso, ne segue, che per lo meno debbasi rigettare come falso ciocchè si dice (§. 143.) » che questa tradizione la qual manca nelle origini più » non è da cercare in tutta la successione dei tempi » nei concilii, nei padri, o negli altri scrittori eccle- » siastici, sia di storico, sia di scientifico argomen- » to. » Ho detto per lo meno, poichè si esprimerebbe una dottrina eretica, se questa proposizione volesse intendersi nel senso, che la parola di Dio rivelata alla chiesa e non registrata nei libri santi debbasi ricercare nella sua sorgente, e non già nei decreti dei concilii, e negli scritti de' SS. Padri; oppure che l'unanime

sentimento dei padri, che attesta una dottrina appartenente alla fede ed a costumi non dimostri la divina tradizione. Ma di questo ne lasciamo il giudizio a chi spetta.

Fisso nella sua falsa supposizione l'autore soggiunge « che quand'anche (§. 144) vi si trovasse un cospirar di sentimenti a darci per proibite » tutte affatto le usure, questo sarebbe una opinione nella chiesa, e non già dottrina tradizionale, » data originalmente alla chiesa da custodire; mancandone, come si è detto, in fonte la consegna » Ma Dio buono! dove ci troviamo noi? Lasciato da parte il cospirar de' sentimenti su le materie della fede e de' costumi, che altro rimane nella chiesa che quello spirito privato, introdotto da' novatori ed anatematizzato dal concilio di Trento? E se il cospirar de' sentimenti nella chiesa non ci dà altro che un'opinione, qual mezzo vi ha più per avere la certezza? La regola adottata in tutti i tempi da' nostri padri si è stata di riconoscere la dottrina tradizionale nel cospirar de' sentimenti de' sacri dottori. *Quidquid*, disse il Lirinese, *non unus aut duo tantum, sed omnes pariter, uno eodemque consensu, aperte, frequenter, perseveranter tenuisse, scripsisse, docuisse cognoverit, id sibi quoque intelligat absque ulla dubitatione credendum. Commonit. c.* 4 Ma questo principio seguito fedelmente da SS. Padri, da Romani Pontefici, e dagli stessi ecumenici concilii si rigetta nell'opera che analizziamo, o almeno si crede dovergli dare un caso di eccezione nella materia delle usure, e francamente si dice, che *quando anche si trovasse un cospirar di sentimenti a darci per proibite tutte affatto le usure, questo sarebbe un' opinione nella chiesa, e non già dottrina tradizionale.* Niente è vero impedisce

che nella chiesa sopravvengano delle opinioni, ma è un rovesciare tutti i principii della sana teologia il voler far passare per opinioni le dottrine universalmente stabilite.

Prosegue intanto l'autore dicendo di aver verificato » col fatto, che non vi è questa universal » proibizione indistintamente, mancando ne' gene- » rali concilii, e scontrandosi ne' padri, e dottori » della chiesa sino al secolo XIII de' fatti luminosi » di usure descritteci non come proibite, ma co- » me praticate e comuni, e non ingiuste, nè ri- » provate verso de' ricchi. (§. 145.) » Ma il benevolo lettore, richiamando alla memoria il detto finora, concluderà, che i fatti, che l'avversario dice di aver verificati, non sono che gratuite asserzioni, interpretazioni stravaganti, e falsità inventate a capriccio; mentre la dottrina, che proibisce indistintamente ogni usura, è stata sempre, ed è tuttavia nella chiesa una dottrina universale, perenne, costante, fondata ne' libri santi, inculcata ne' concilii, scritta da santi padri, promulgata da romani pontefici, e sostenuta da tutt'i teologi. E ciò che io dico non è che una ripetizione di ciocchè ha scritto Benedetto XIV, le di cui parole quantunque più volte rapportate di sopra, giova quì ricordare. *Omne lucrum ex mutuo . . omni jure naturali scilicet, divino, et ecclesiastico illicitum esse, perpetua fuit, et est catholicae Ecclesiae doctrina, omnium conciliorum, patrum, et theologorum unanimi consensione firmata.* Che poi quel pontefice abbia voluto riprovare come opposto alla perpetua e costante tradizione non solo le usure esorbitanti, ma le moderate ancora ed esatte da non poveri, oltrecchè si rileva abbastanza dalla formola generale *omne lucrum*, è indicato espressamente nel §. IX. con quelle parole:

Jure itaque ac merito auctores permittentes moderatum lucrum ex mutuo a divite et negotiatore exigere veluti adversantes COMUNI ET PERPETUÆ ECCLESIÆ CATHOLICÆ DOCTRINÆ *inclamarunt* ec.

Ma da quali fonti dobbiamo noi rilevare il sentimento de' Padri su le usure? L'avversario non sa proporne uno migliore di quello, donde è estratto *l' impiego del danaro del Marchese Maffei*, vale a dire l'opera di Niccolò Broedersen, che egli chiama parroco di Delft, e che in realtà è un pseudo-canonico Giansenista della chiesa scismatica di Utrect. Costui ne' suoi libri *de Usuris* ha dato alla luce un centone dove sono raccolte e le dottrine di Calvino, Salmasio, Molineo, e le lasse opinioni di molti casisti cattolici, e confondendo le une con le altre fa ogni sforzo onde oscurare la dottrina della chiesa. E per avvalorare la sua sentenza con l'autorità dei padri, mette fuori con tutta l'arte qualche fatto e parola oscura, chiudendo poi volontariamente gli occhi a ciò che essi hanno chiaramente scritto contro l' usura anche moderata. Ma non ostante tutto questo, il meglio che ha saputo produrre, è quello di cui si è avvaluto il nostro autore; locchè quanto sia insussistente in se stesso, e quanto malamente applicato alla circostanza, si rileva bastantemente dal già detto. E quello, che è da notarsi, si è, che dagli apologisti delle usure, non sempre fedeli in rapportare i testi ed applicarli al caso, delle volte si è fatto di que' sacri dottori un tale disprezzo, che arriva sino all' insulto; segno chiaro, che dalle opere de' Ss. Padri nessun vantaggio hanno potuto ragionevolmente dedurre in sostegno del lor assunto.

Lasciamo dunque da parte il fonte avvelenato del Broedersen, e se ci rincresce di ricercare la dottrina della chiesa nelle proprie sorgenti, ne' con-

cilii, nelle decretali, nelle bolle, negli scritti dei Ss. Padri, leggiamo almeno le opere di quegli insigni cattolici, che spassionatamente e con fedeltà ce ne hanno raccolte le ragioni e le autorità. Tali sono quelle lodate da Benedetto XIV de Sin. Dioec. lib. X. c. IV. §. IX, alle quali si possono aggiugnere, le opere di Concina su l' usura, il trattato dell' usura di monsignor Bossuet contro Grozio, la dissertazione del cardinal Gerdil, quella del Signor de Bonald, la confutazione dell' opera del cardinal de la Luzerne sul prestito del commercio, e finalmente le *Osservazioni pacifiche* stampate poco fa in Roma, e l' egregio opuscolo del Conte Monaldo Leopardi su la *Giustizia de' contratti e l' usura.*

In quanto a sacri teologi l' autore conviene *che preziosissima è l' autorità de' teologi, quando sia moralmente universale, e perenne, cioè concorde su le dottrine rivelate.* (§. 147) Ma crede che sul punto dell' usura mancano queste condizioni. Egli però s' inganna; poichè e la sacra Scrittura, ed i SS. Padri riprovano ogni usura senza eccezione, come abbiamo dimostrato. D' altronde è un fatto che può verificarsi da chiunque lo voglia, che da Pietro Lombardo sino a noi, i teologi unanimemente e costantemente hanno insegnata la medesima dottrina; e quindi la loro autorità debbe aversi per *preziosissima*, e devesi abbracciare e seguire. Ma l' avversario ci objetta a questo proposito il numero de' confessori, che condiscendono alle usure moderate. Intorno a che io dico, che prescindendo dal caso in cui la pratica de' confessori fosse sostenuta da una autorità superiore, a cui sia dovere il sottomettersi, non vi è argomento più debole di quello che si desume dal numero de' ministri della penitenza, giacchè per attestazione del B. Liguori la mas-

sima parte di questi è quella appunto, che conculcando il sangue dell'agnello immaculato lungi dal giovare alle anime fedeli, sono la causa della loro irreparabile rovina. MAXIMA PARS CONFESSARIORUM UNDIQUE *nullo prorsus signo extraordinario exhibito indiscriminatim sine ulla admonitione, nulloque praestito remedio, hujusmodi relapsis semper absolutionem impertiuntur, et hoc est unde ruina tot animarum emanat.* Theol. Mor. de Sacram. poen. n. 464 in fin.

Dal detto finora il lettore chiaramente e senza equivoco ha veduto, che vi esiste una tradizione originale fondata ne' libri santi, nell' autorità dei padri, nell' unanime sentimento de' teologi, la quale condanna ogni usura senza eccezione; onde può e deve dedurre, che l' avversario senza ragione asserisce (§. 148) « che mancherebbe di ogni fon» damento chi affermasse che è un dogma, o che » spetta alla fede la massima, *che ogni usura ge» neralmente, e senza distinzione è un peccato*: » che anzi fa d' uopo confessare che con ogni ragione è stato detto da Natale Alessandro, dal P. Valenza, dal P. Concina, che appartiene alla fede la massima *che ogni usura generalmente e senza distinzione è un peccato.* Dico con ogni ragione, poichè la proibizione generale di ogni usura è chiaramente espressa nella Scrittura e nella tradizione, come lo abbiam veduto e come lo attesta Benedetto XIV nelle parole testè citate, e si aggiunga, che il concilio ecumenico di Vienna vuole che si consideri come eretico chiunque asserisca il contrario, ed impone agli ordinarii ed agl' inquisitori rispettivi di procedere contro i diffamati o sospetti di usura col medesimo rigore che dovea agirsi contro i diffamati o sospetti di eresia. *Si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare praesumat, exer-*

cere usuras non esse peccatum, DECERNIMUS VELUT HÆRETICUM PUNIENDUM. *Locorum nihilominus ordinariis, et haereticae pravitatis inquisitoribus districtius injungentes, ut contra eos, quos de errore hujusmodi diffamatis invenerint, aut suspectos, tamquam contra diffamatos, vel suspectos de haeresi procedere non omittant.* Espressioni così precise e forti pubblicate con l' approvazione di un concilio ecumenico, ordinando che si proceda con rigore anche contro di coloro che dessero da sospettare di voler difendere l' usura, tali espressioni, io dico, indicano qualche cosa di più che una misura di convenienza su di un affare che si dice non appartenente alla causa della fede. E poichè il nostro avversario quivi confessa, che abusa della fede chiunque le toglie una verità che le appartiene; dobbiamo concludere, che tutti coloro, i quali hanno sostenuto, e sostengono la sentenza favorevole alle usure anche moderate non hanno fatto che abusare delle verità della fede.

Questa conclusione non può essere sicuramente a lui gradita che anzi espressamente la nega nel §. 149, che è l' ultimo del libro primo, poggiandosi su l' autorità di Benedetto XIV. Leggiamo le sue parole. « Non esser poi tal massima un dogma del-
» la fede confermasi pienamente dall' Enciclica *Vix*
» *pervenit* del Pontefice sommo Benedetto XIV pub-
» blicata il dì 1 Novembre l' anno 1745 per la
» disputa rinnovatasene al suo tempo intorno la usura.
» Egli cercò su questa i pareri de' consultori, ma
» non chiese loro, che risolvessero il caso questio-
» nato, il quale riducesi al potersi o no dare leci-
» tamente su le usure moderate a non poveri; e
» poi nell' Enciclica sua o lettera circolare a vescovi
» d' Italia niente risolve di quel contratto: lascia a
» chiunque fornito di scienza sufficiente canonica e

» teologica la facoltà di accingersi a discutere, e ri-
» solversene ne' bisogni la disputa, onde passare alle
» applicazioni: vuol dire nel caso anzidetto non vi
» è dogma, o statuto di fede preciso, aperto, in-
» dispensabile per ogni credente ».

Mi dispiace di dover qui dire, che l' avversario conclude questo libro con avanzare due solenni falsità. Il contratto proposto, che Benedetto XIV non volle risolvere nella sua Enciclica non fu il prestito dato su le usure a non poveri, ma il censo redimibile da ambe le parti. Intorno a che io non posso addurre testimonianza che meglio convenga al proposito, che quella del medesimo autore il quale nel L. III. § 569 così dice. « Nel Belgio rimasero in tanto
» credito que' censi redimibili da ambe le parti,
» che vi si praticavano frequentissimamente. . . .
» E questo fu il contratto, il quale diede la occa-
» sione prima all' epistola Enciclica *Vix pervenit*
» di Benedetto XIV indicatovi senza nominarlo, e
» tuttavia lasciatovi a bella posta come indefinito ». E dunque chiaro, che alloraquando egli ha detto, che il caso questionato non definito da Benedetto XIV si riduce al potersi o no dare su le usure moderate a non poveri, non solo ha asserito un fatto contro la verità, ma si è posto in contraddizione con se stesso. Per la medesima ragione resta dichiarato falso quello che vi soggiugne, che Benedetto XIV non volle niente decidere del caso anzidetto, vale a dire se sia o nò lecito dare su le usure moderate a non poveri. E quest' asserzione resta smentita dalle medesime parole dell' Enciclica; poichè Benedetto XIV dopo aver detto che ogni lucro che si percepisce per ragion del mutuo è un' usura vietata, soggiugne che questo s' intende ancora del caso in cui il lucro sia moderato, e quegli che riceve il

prestito sia un ricco o un negoziante, che sappia tirar profitto dal danaro ricevuto. *Neque vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium poterit, vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum; non magnum, sed exiguum sit: vel ex eo quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur non pauper sed dives existat, nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus.* Che poteva dirsi di più chiaro da Benedetto XIV per escludere le usure moderate? Egli è vero che quel dottissimo Pontefice non risolve, se il contratto in quistione, cioè se il censo redimibile da ambe le parti sia o nò illecito, perchè mancavano i documenti necessarii per dar fuori un'esatta decisione: *cum, plura documenta non suppeterent, quae necessario ad id requirebantur.* Ma dichiara bastantemente, e senza equivoco che ogni usura, sia grave sia piccola, o moderata o eccedente, co' poveri e co' ricchi è intrinsecamente ingiusta, e però illecita in qualsivoglia ipotesi.

Nel terminare questo libro fa molto a proposito ciocchè ha scritto il Conte Leopardi per conclusione del suo egregio opuscolo su *la Giustizia de' contratti e l'usura*, per lo che crediamo ben fatto il trascrivere qui ancora le di lui parole. « Concludiamo. Nella Scrittura antica, nel Testamento
» nuovo, negli scritti de' Padri, ne' canoni de
» concilii, nelle costituzioni de' Pontefici, nelle
» sentenze de' dottori e nel consenso universale degli uomini si è sempre esclamato e si esclama
» costantemente contro il peccato dell' usura, dun-
» que nella categoria delle azioni umane ci ha da

« essere un'azione peccaminosa, riconosciuta gene-
» ralmente, palesamente, costantemente sotto il no-
» me di usura. Altrimenti il consenso universale
» degli uomini, le sentenze de' dottori, le costituzio-
» ni de' pontefici, i canoni de' concilii, gli scritti
» de' padri, e i comandi della legge divina avrebbero
» proscritta una colpa che non si trova, e si sareb-
» bero defaticati in vano per pugnare con un fan-
» tasma.

» I dottori e i Padri della chiesa, i Concilii
» e i Pontefici, l'Evangelio e la Scrittura antica
» hanno sempre condannata l'usura come un pecca-
» to, senza riguardo a suoi gradi ed alle sue cir-
» costanze, e senza distinguere l'usura innocente
» dall'usura rea; dunque nella categoria delle azio-
» ni umane ci ha da essere un'azione conosciuta sot-
» to il nome di usura, la quale sia sempre rea per
» essenza e natura propria, non acquisti il carat-
» tere della reità da' gradi e dalle circostanze, e
» sia come il furto, l'adulterio, l'idolatria, che
» in qualunque caso e in qualunque grado sono sem-
» pre peccato. Altrimenti la Scrittura, i Padri e la
» Chiesa avrebbero parlato senza la dovuta precisio-
» ne e convenienza, avrebbero confuso l'innocenza
» con la reità, avrebbero seminato l'incertezza,
» l'errore, e lo scandalo nel popolo del Signore.
» Al contrario i precetti del Signore sono facili,
» chiari, evidenti, e dovendo servire per guida degli
» uomini non si nascondono ne' sutterfugii e nelle
» latebre, ma si presentano luminosamente all'inten-
» dimento degli uomini. *Praeceptum Domini lucidum*
» *illluminans oculos*.

» La scrittura e i padri, i concilii e la Chiesa
» hanno sempre insegnato ed insegnano tuttavia, che
» l'usura consiste nel frutto del prestito, dunque

» nella catagoria delle azioni umane ci ha da essere
» un modo di riscuotere il frutto del prestito, il
» quale sia sempre peccaminoso e sempre reo: o sia
» fra i modi con cui il possessore del danaro, oltre
» la sorte che è di proprietà sua, aggiunge l'ac-
» crescimento o i frutti che sono di proprietà altrui,
» ci ha da essere un modo il quale sia sempre ille-
» cito, sempre contrario alla giustizia, sempre vie-
» tato dalla legge, sempre macchiato di usura....

» Quando il possessore del danaro col darlo al-
» trui soffre veramente un danno, quando perde
» veramente un giusto guadagno, quando rinunzia
» veramente ad un' onesta comodità, certa, deter-
» minata, e pregevole; allora per il danno che
» soffre, per il guadagno che perde, per la como-
» dità di cui si priva ha dritto ad un compenso
» stabilito sulle basi della uguaglianza e regolato
» co' dettami della giustizia....

» Quando il possessore del danaro col darlo
» altrui non soffre veramente nessun danno, non
» perde veramente nessun lucro, non si priva vera-
» mente di nessuna onesta e pregevole comodità,
» e tutta via vuole riscuotere più di quanto ha pre-
» stato perchè ha prestato, allora disturba i confini
» dell' uguaglianza, manca alla giustizia commuta-
» tiva, invade l'altrui proprietà senza giusto titolo,
» e quel più del prestato con qualunque pretesto o
» raggiro venga riscosso, quella è USURA. Così s'in-
» tende cosa hanno condannato la Scrittura, i Padri
» i Concilli, la Chiesa, le scuole, la ragione e il
» consenso generale degli uomini, e quando si par-
» la di usura si sa che cosa è usura . . .

» Terminiamo ricordando agli uomini, che
» Iddio ha dotato di grande ingegno e sapere que-
» ste parole dello Spirito Santo. - L' uomo addottri-

» nato insegna a molti colla sua dottrina, e con-
» forta con essa l'anima propria: chi però se ne
» serve per allucinare co' sofismi è abominevole agli
» occhi di Dio. *Vir peritus multos erudivit, et ani-*
» *mae suae suavis est. Qui sophistice loquitur odi-*
» *bilis est.* (*Eccli.* 37. 22. 23.) Aggiungiamo al-
» cune altre parole dettate anche esse or ora dallo
» Spirito Santo. *Ex proiecta et effraenata novitatum*
» *cupiditate veritas, ubi certo consistit, non quaeri-*
» *tur, sanctisque et apostolicis traditionibus posthabitis*
» *doctrinae aliae inanes, futiles, incertaeque nec*
» *ab ecclesia probata adsciscuntur, quibus veritatem*
» *ipsam fulciri ac sustineri vanissimi homines perpe-*
» *ram arbitrantur.* Gregor. XVI. in. Encycl. 26.
» Giugno 1834.

LE USURE DISCUSSIONE

LIBRO II.

Legge naturale intorno le usure.

PROEMIO.

Le precedenti considerazioni ci hanno abbastanza dimostrato che la legge del vecchio Testamento proibisce ogni usura senza eccezione, le eccessive e le discrete, co' poveri e con quelli che non lo sono. E poichè questa è una legge divina ed universale che risguarda tutti i tempi e tutti i luoghi, lungi dall' essere abolita con le altre osservanze giudaiche, è stata confermata nella nuova alleanza. Per la qual cosa quand' anche non vi fosse nel Vangelo alcun divieto generale dell' usura, non pertanto avrebbe vigore la legge dell' antico Testamento, ed obligherebbe i cristiani egualmente che tutti gli altri popoli della terra. Ma Gesù Cristo non ha taciuto su questo articolo della morale, e con quelle celebri parole *Mutuum date nihil inde sperantes* Luc. 6. ha annunciato alla chiesa un precetto divino evangelico in proibizione di ogni usura senza eccezione alcuna, precetto riconosciuto e venerato da SS. Padri, da concilii, da Romani

Pontefici e da teologi unanimemente. Il Signor Abbate Mastrofini, come apparisce da tutto il primo libro della sua opera non riconosce nell' antico e nel nuovo testamento alcuna legge divina, che divieti ogni usura senza eccezione, e per tal ragione vuole che la questione su le usure moderate debba unicamente decidersi co' principii della legge naturale.

» Nell' impegno mal augurato di giustificare » l' usura, scrive il conte Leopardi, si è cer- » cato di violentare le scritture, i padri e i ca- » noni della chiesa, non senza oltraggio di tut- » to il genere umano, quasi che nel corso di tanti » secoli non avesse mai saputo comprendere il sen- » so della scrittura, de' padri e de' canoni. Ma si » sentiva l' azzardo di quella violenza, e non si » poteva serrare l' orecchio al tuono di quella vo- » ce che parlò alla ragione dell' uomo fino dal » primo istante del suo essere, e scorse intemera- » ta per tutte le età de' viventi. Si cercò dunque » di transigere con quella voce, e si pensò di » ammutolirla colla speciosità de' cavilli, e si spe- » rò d' imporre alla ragione propria ed all' altrui. » (XXVI. 1.) » E questo è appunto ciò che si procura di fare nel secondo libro, pretendendosi di dimostrare, che secondo i principj della ragione, le usure discrete esatte da non poveri non si oppongono alla giustizia de' contratti. Ora il metodo adottato nella nostra *Analisi* esige, che dopo aver fatto vedere con le Scritture e colla divina tradizione la proibizione delle usure anche discrete, esatte da non poveri, ci accingiamo in questa Seconda Parte a provare, che il dritto naturale non meno che il divino ci scopre la malizia delle usure eccessive e moderate, con i poveri e co' ricchi,

locchè faremo seguendo l' ordine delle materie che nel suo libro secondo, propone il nostro autore.

CAPO I.

Nozioni su l' uso.

Molte cose si dicono in questo capitolo, intorno alle quali non è necessasio il fermarci: ci contenteremo delle seguenti brevi riflessioni. Comincia l' autore dal fare la definizione dell' uso nel §. 151 dicendo che » uso dicesi propriamente lo adoperarsi di una cosa come acconcia naturalmente » o sopra le altre ad ottenere un intento » E soggiugne al §. 152 » Qui notiamo che altro è » lo adoperarsi di una cosa e maniera con cui si » adopra per ottenere un intento, ed altro l' intento » Questa proposizione, per semplice che sembri, dà luogo ad un notabile equivoco che molto contribuisce ad intrigare il ragionamento. Imperocchè se in ciò che quivi si asserisce, non si volesse ammettere alcun caso di eccezione, dovrebbe tenersi per fermo che in qualsivoglia ipotesi lo adoperarsi della cosa si distingua dalla medesima, e che l' intento, qualunque egli sia, debba sempre considerarsi separabile dall' azione che ad esso si riferisce. Locchè non essendo conforme al vero, fa d' uopo che si metta in chiaro il senso della proposizione. Ed a ben intenderla bisogna premettere quello che si dice al §. 157. » Si dee riflettere che tra le cose acconcie per la vita animale, talune hanno uso interminabile, come i campi per le erbe, grani.... » talune hanno uso determinato a tempo più o meno lungo, come le case, gli animali, e l' uomo

» coll' opera sua : talune poi sono tanto insepara-
» bili da certi usi, che applicandovele si consuma-
» no e periscono nell' atto, come il pane, vino,
» latte, olio etc. adoperati in cibo o bevanda, in
« conditura o lume cessano di essere ciocchè erano »

Questa distinzione delle cose è sostenuta dal suffraggio comune de' filosofi e teologi, i quali per tale ragione unanimemente concludono che nelle cose che hanno un uso permanente, nella estimazione o nel donarle può distinguersi l'uso dalla cosa, come nella casa nel cavallo e simili; ma in quelle le quali applicate all' uso cessano di essere ciò che erano, l' uso non può separarsi dalla cosa se non per una astrazione metafisica, ma in sostanza non può stimarsi ne' concedersi l' uno senza dell' altra. Ecco come parla S. Tommaso. — *Sciendum est quod quaedam res sunt, quarum usus est ipsarum rerum consumptio, sicut vinum consumimus eo utendo ad potum; et triticum consumimus eo utendo ad cibum. Unde in talibus non debet seorsum computari usus rei a re ipsa, sed cuicumque conceditur usus ex hoc ipso conceditur res. . . . . Quaedam vero sunt, quorum usus non est ipsa rei consumptio, sicut usus domus est inhabitatio non autem dissipatio. Et ideo in talibus seorsum potest utrumque concedi.* 2. 2. q. 78. a. 1.

Ciò supposto, allorchè si vuol sapere se l' uso sia separabile dalla cosa: Bisogna rispondere, che in astratto si può sempre considerare l' uso separato dalla cosa; ma nel fatto può stimarsi e concedersi l' uso senza della cosa in quegli oggetti che hanno un uso permanente, come nella casa, nel cavallo e simili, ma non già in quegli altri che si consumano con l' uso, come vino, olio ec. Ed in questo modo resta prevenuto e sciolto per una parte l' equi-

voco espresso nella proposizione del §. 152 accennata di sopra. Ho detto per una parte, poichè ivi si asserisce la differenza non solo tra la cosa e l' uso, ma ancora tra la cosa che si adopera nell' uso e l' intento per cui si adopera. Intorno a che cade un altro equivoco che fa d' uopo dilucidare.

Non vi ha dubbio, che tutto ciò che si opera da un essere ragionevole si riferisca ad un fine. Ma questo, altro è intrinseco all' azione e si dice *fine dell' opera*; come sarebbe il sollievo de' bisognosi nella limosina, l' acquisto della scienza nello studio. Altro è estrinseco, e si chiama *fine* dell' *operante*; per esempio, il far la limosina in penitenza de' commessi peccati, lo studiare per rendersi abile all' esercizio di una qualche professione. Ora qualsivoglia operazione può considerarsi senza il suo fine esterno, ma non può mai separarsi dal suo fine intrinseco: posso io far la limosina senz' aver di mira lo sconto de' peccati, posso studiare senza intentendere l' esercizio di una professione, ma far la limosina senza riferirla al sollievo de' bisognosi, studiare senza voler l' acquisto della scienza è una contraddizione, che non può reggere neppur per un momento. Quindi resta dilucidato l' equivoco della proposizione che esaminiamo. Egli è vero, che altro è lo adoperarsi di una cosa per un intento, altro l' intento quante volte si voglia parlare del fine estrinseco dell' operante, ma se il discorso avesse per oggetto il fine intrinseco dell' opera, dovrebbe dirsi, essere inseparabile l' intento dall' azione di cui si fa uso per ottenerlo.

Da questi principii chiari e da tutti ammessi ne seguono due conseguenze diametralmente opposte alle teorie del nostro autore. La prima si è, che l' uso del denaro, il quale si adopera come prezzo

nelle sostituzioni, è inseparabile dal danaro medesimo, poichè il danaro così considerato è una di quelle cose che si consumano con l'uso. Così la pensano Aristotile con i filosofi, ed i teologi con S. Tommaso, sostenuti gli uni e gli altri dalle intrinseche ragioni che apporteremo in appresso. Le parole di S. Tommaso sono le seguenti: *Pecunia autem secundum Philosophum Ethic. c. 5. et in* 1. *Polit. c.* 16 *principaliter est inventa ad commutationes faciendas et ita proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio sive distractio, secundum quod in commutationes expenditur. ibid.*

La seconda conseguenza si è, che quantunque la concessione dell' uso del danaro sia il fine del prestito, è però intrinseco ed inseparabile dal medesimo prestito, poichè non è un fine che nasce dalla volontà dell' agente, ma procede dalla natura dell' opera. E nella stessa guisa che è intrinseco allo studio l' acquisto della scienza ed alla limosina il sollievo de' bisognosi, così l' acquisto e concessione dell' uso è intrinseco ed inseparabile dalla natura del prestito.

Nel §. 163 che è l' ultimo di questo capitolo si accenna la distinzione dell' uso in applicabilità ed atto. Ma siccome l' autore parla a lungo di questa distinzione nell' ultimo capitolo, ivi svilupperemo le nostre riflessioni.

CAPO III.

Del prezzo, sue divisioni, e seguele.

A prevenire ogni equivoco che potrebbe nascere dall' idea di prezzo fa d' uopo avvertire: 1. Che non tocca ai privati il definire il prezzo delle cose, ma o alla pubblica potestà o alla comune estimazione degli uomini, nel che conviene l' autore dicendo (§. 168.) che « se l' espressione che io » fo dell' interna stima non è riconosciuta come » pari e giusta da altri riesce del tutto inutile e » vana. » 2. Che volendosi estimare quelle cose che ci apportano dell' utile, non debbesi calcolare il prezzo in ragione de' vantaggi che per circostanze particolari il compratore percepisca, ma in ragione delle utilità che sogliono comunemente arrecare, ed in questo ancora bisogna attenersi all' estimazione volgare o legale. Onde un pane che si vende ad un affamato, stando tuttte le altre cose eguali, non vale più del pane che vien comprato da chi non ha bisogno. 3. Non sempre per l' uso di una cosa si può esigere un prezzo oltre il compenso equivalente alla cosa istessa, ma ciò soltanto può farsi in quelle cose le quali non si consumano con uso, allora quando se ne concede l' uso per un tempo determinato senza trasferirsene il dominio. La ragione è manifesta, poichè non può giustamente esigersi un prezzo se non quando concedesi ad altri ciò su di cui si ha dritto di proprietà, ora dandosi per tempo certo un oggetto il di cui uso è permanente, l' uso è di colui che lo concede, e conservandone tuttavia il dominio può pretenderne un compenso; laddove quelle cose che si con-

sumano con l' uso non possono concedersi per adoperarsi senza trasferirne il dominio, ed in questo caso l' uso è di colui che le riceve, e se il dante volesse esigerne un prezzo, pretenderebbe di vendere ciocchè non è suo, locchè è un' ingiustizia. E qui meritano di esser lette le savie riflessioni, che sul prezzo propone il conte Leopardi (IV. 2. 4. 5.).

» Le cose sono pregevoli a misura delle utilità » che possono ricavarsene, e il prezzo e valore » delle cose dipendono dal più e dal meno delle loro » utilità. In parità di circostanze un campo vicino » vale più di un campo lontano, perchè il campo » vicino oltre al prodotto delle biade, offre ancora » la comodità del passeggio. Così una casa che guarda » sopra una bella campagna vale più di un altra » che guarda sopra la beccheria, perchè la casa » ben collocata oltre al ricovero offre ancora la ri- » creazione della vista. Le cose da cui non può » cavarsi nessuna utilità non valgono niente, e se » si mettesse in vendita la stella polare, nessuno » vorrebbe pagarla uno scudo. Ma gli uomini sin- » golari non sono al caso di conoscere e calcolare » tutte le circostanze che influiscono ad accrescere » e diminuire generalmente i valori. Queste circo- » stanze però si conoscono e si valutano insensi- » bilmente dalla società, e quindi il consenso ge- » nerale degli uomini dichiara il prezzo della » cose. Quando tutti si accordano a pagare dieci » scudi uno staro di grano, il prezzo di uno staro » di grano è dieci scudi . . . .
» Alcune circostanze particolari possono accrescere » il pregio di una cosa singolare senza che le cose » della medesima specie e qualità aumentino di » valore nel commercio e nel concetto generale de-

» gli uomini. Un cavallo può essere prezioso per
» il suo padrone senza che perciò si accresca il
» prezzo generale de' cavalli ; un orologio lasciato
» in memoria da un amico può essere carissimo al
» proprietario senza che si aumenti il valore degli
» orologi ; e un bicchier d' acqua allorchè quegli
» che lo tiene in mano è assetato può essergli ine-
» stimabile ancorchè non cresca il prezzo dell' ac-
» qua. Queste circostanze danno alle cose un prezzo
» di affezione, e il proprietario non è obbligato di
» rinunziare alla sua affezione senza un compenso.
» Ma l' affezione deve essere dichiarata , misurata ,
» e ragionevole. Deve essere dichiarata. Chi vuol
» vendere duecento scudi un oggetto che vale cen-
» to , deve dire ; questa cosa vale cento scudi ed
» io ne voglio cento di più per la mia affezione.
» Se dice o lascia credere , che quella cosa vale
» due cento scudi , ivi è frode e lesione della giu-
» stizia. Deve essere misurata. Poichè l' affezione
» si conosce solamente dal possessore , egli deve
» mettersi la mano sul cuore , deve calcolarla con
» verità e venderla con onestà. Se egli sa che da-
» rebbe la cosa affezionata per due cento, non può
» esigere un prezzo maggiore. Il dippiù non sarebbe
» nè prezzo della cosa , nè prezzo dell' affezione ,
» ma sarebbe furto. Finalmente deve essere ragio-
» nevole. I limiti dell' affezione possono essere este-
» si , ma non infiniti ; e quando si scavalcano certi
» confini , l' affezione diventa furore. Per barattare
» un palazzo con una tabacchiera ci vuole pazzia
» dall' una o dall' altra parte , e fra pazzi non si
» può contrattare validamente.

» Soprattutto l' affezione deve essere in chi dà
» la cosa e riceve il prezzo , e non già in chi paga
» il prezzo e riceve la cosa. L' affezione del compra-

» tore rende la cosa più preziosa per lui, e il ven-
» ditore non può esigere il prezzo di un' affezione
» che non è sua. La poca attenzione sopra questo
» principio, e la mala intelligenza del prezzo di
» affezione rendono contaminati d' ingiustizia molti
» contratti e mettono in corso molte dottrine fal-
» laci. L' uomo assetato pagherà un bicchier d' ac-
» qua a peso d' oro, ma il venditore dell' acqua
» non può esigere oltre il giusto prezzo, e farsi pa-
» gare la sete altrui. Il figlio che trova il ritratto
» di suo padre in mano di un merciajolo, spen-
» derà qualunque cosa per acquistarlo, ma il mer-
» ciajolo non può mettergli un prezzo di affezione,
» perchè l' affezione è del figlio e non sua (IV.
» 2. 4. 5.) ».

Questi principii che sono inconcussi e certi presso di tutti ci fanno strada per dileguare i sofismi che si vogliono rilevare dalla natura del prezzo, come andremo osservando. Per ora basti il notare che la definizione con cui si dice (§. 168.) che il prezzo » è l' espressione in contrassegno della » stima interna ec. » è fallace: dappoichè secondo le regole di una sana logica debbe talmente la definizione convenire al definito che possa con esso convertirsi. Ma questa condizione qui non si verifica, per la ragione che quantunque sia vero esser ogni prezzo l' espressione della stima interiore, è però falso che ogni espressione della stima interiore sia prezzo; potendosi questa stima esprimere con altri oggetti, che non abbiano il carattere di prezzo: d' altronde affinchè un oggetto abbia l' essere di prezzo non basta che esprima la stima interiore, ma è necessario che questa espressione sia universalmente ammessa, sostenuta ed autenticata dalla pubblica autorità.

Premessa la nozione del prezzo il nostro autore volendo prevenire la ragione del perchè debba dichiararsi ingiusta ogni usura allorchè si tratta dei poveri e non così quella che risguarda i ricchi dice §. 169. che » possono occorrere de' casi di opera » stimabilissimi per la vita animale, ne' quali siamo » obbligati; potendo, di prestar l'opera nostra anche » senza altrui invito o richiesta o concordamento, » cioè senza prezzo a chi non può senza l'intervento » nostro avere altronde scampo e salute massima» mente in un subito infierir di circostanze. » Egli dice bene che in taluni casi noi siamo obbligati a prestar l'opera nostra senza prezzo. Ma una tale obbligazione procede ella da rigore di giustizia o da un dovere di carità? Questo debbe esaminarsi prima di dedurre la conseguenza che si pretende. Ora ecco quello che unanimamente ne pensano i filosofi ed i teologi. Noi siamo obbligati a prestar l'opera nostra senza prezzo se abbiamo un debito di giustizia colla persona di cui si tratta, ma se poi solamente ci assiste un dovere di carità, siamo obbligati bensì a prestare l'opera nostra, ma a rigore di giustizia non siamo tenuti a cedere il prezzo: ed anche nel caso in cui il bisognoso non possa pagarmi, sono io obbligato ad accordargli la dilazione del pagamento, non già a condonarglielo. Per esempio; se ad un povero che attualmente ha grave bisogno di cibo e di vesti, io somministro l'uno e le altre a condizione che quando egli lo potrà debba darmene il prezzo, io avrò adempito al precetto della carità, senza violare il dritto della giustizia; e costui per ragion di giustizia è obbligato a rimborsarmi il prezzo, quando sarà in circostanze di farlo.

Da ciò ne segue che in quei casi in cui la carità gravemente obbliga a dare il prestito del danaro, nell' ipotesi che il prezzo dell' uso del danaro sia nel prestito intrinsecamente giusto, sarei io tenuto ad accordare ai debitori la dilazione del pagamento, non già a cedergliele. Imperocchè io non vi sarei tenuto nè per ragion di giustizia nè per dovere di carità: non per ragion di giustizia, poichè il prezzo moderato si suppone intrisecamente giusto: non per dovere di carità, giacchè la carità mi obbliga a sovvenire al bisogno del mio fratello, ma non a cedere i miei dritti, quante volte senza di questa cessione io possa ajutarlo. Quindi giustamente si conclude, che se l' usura moderata è intrinsecamente ingiusta allorchè si tratta de' poveri, è parimenti ingiusta nel prestito a ricchi, e se ella non viola la giustizia allorchè si esige da ricchi, nè tampoco è ingiusta se si pretende da' poveri.

S' inganna poi l' avversario allorchè dice (§. 173.) che » ogni cosa di prezzo secondo varie » proporzioni, se consideriam la natura, è rappresen- » tante universale di tutte le altre. » Se egli dicesse che ogni cosa può essere rappresentante del valore di un' altra, volendo significare, che ogni cosa ha una proporzione di valore con le altre, potrebbesi difendere la sua proposizione, e pure dovrebbesi modificare col togliere l' universalità della rappresentanza. A parlare propriamente, altro è avere una proporzione di valore, altro l' essere espressione e segno di tutti i valori; e si sa che secondo il comune pensare non a qualsivoglia cosa, ma alla sola moneta conviene l' essere il segno universale di tutti i valori. Ma chiunque riflette, si accorge, non esser questo il senso dell' autore, giacchè egli non dice che ogni cosa è rappresentante del valore delle altre,

ma che ogni cosa è rappresentante di tutte le altre. Locchè in qualsivoglia modo s' intenda, esprime sempre un senso erroneo: Imperocchè se si vuol dire, che ogni cosa è rappresentante delle altre in quanto che l'una può somministrare l'uso e vantaggio dell' altra, si asserisce una falsità contro un fatto che si tocca con le mani di tutti; giacchè in questo senso un cavallo potrebbe chiamarsi il rappresentante di un altro cavallo, ma non sarebbe mai il rappresentante di un orologio, di un letto, di una biblioteca. Che se poi si volesse ridurne il senso a spiegare, che ogni cosa è rappresentante dell'altra in quanto che adoperandosi nelle sostituzioni, l' uso della cosa sostituita, non è che la continuazione dell' uso di quella che si è data, in guisa che l' uso del cavallo sia la continuazione dell' uso della moneta con cui si è comprato, e l' uso del prezzo sia la continuazione dell' uso del cavallo venduto, se così si dicesse, si avanzerebbe un paradosso, che direbbesi inconcepibile se in termini espressi non si leggesse nell' opera che analizziamo. Ma l' assurdità di tale asserzione si confuta da per se stessa, e si vedrà ancora nel proseguimento.

Quindi concediamo che » l' oro, l' argento, il » rame debbono riguardarsi come merce innanzi che » si risguardino come prezzo eminente (§. 181) ». Ma altra è la ragion del metallo riguardato come merce, altra, considerato come prezzo. Considerato come merce senza la publica rappresentanza del prezzo non serve che a talune persone e per qualche uso particolare, laddove considerato come publico prezzo è utile a tutti e per qualsivoglia uso. Onde risulta sempre falsa la proposizione, che ogni merce sia rappresentante di tutte le altre. Nè a ciò si oppone la ragione di simiglianza

tra il prezzo e la *parola*, del che si fa menzione al (§. 191). Certamente non si può negare che il prezzo sia espressione della stima interiore come la parola lo è dell' idea, ma è da riflettersi che siccome l' espressione dell' idea per essere in uso nella società debbe significarsi con una parola comunemente intesa, così del pari l' espressione della stima non ha valore nel commercio, se non sia publicamente ricevuta come tale. In fatti allorchè si dice *prezzo* non si vuol intendere un' espressione qualunque di valore non valutata che da taluni solamente; ma un' espressione concorde, riconosciuta da tutti come valore comune. E quindi il paragone del prezzo con la parola non si estende che alle parole di un linguaggio ammesso e capito dalla nazione, poichè presso qualsivoglia nazione le parole nazionali hanno un' espressione comune e concorde. Una parola ebraica intesa solamente da qualche letterato esprime bensì l' idea, ma solo per coloro che la intendono, onde non può avere un' espressione universale, quale debbe essere l' espressione del prezzo presso del popolo. Dunque non solo non può ragionevolmente asserirsi essere ogni merce rappresentante di tutte le altre, ma nè tampoco potrebbesi dire essere qualsivoglia merce l' espressione universale di tutti i valori.

Conseguenza di questo falso principio è quello che si dice (§. 195.) che quando si permutano le monete colle merci per es. 15 monete di oro con un cavallo, si cangia solamente l' espressione esteriore, e non altro; quasi che sia lo stesso avere la moneta che avere la merce. Io dico esser questo alieno dal vero; imperocchè affinchè le cose restino nell' istesso modo, non basta che la stima interiore sia la stessa, ma è necessario dippiù che

l' espressione esteriore sia del medesimo uso. Ciò si conferma coll'addotto esempio del linguaggio; in effetto per quello che spetta all'intrinseca espressione dell'idea vale egualmente il linguaggio italiano e l'inglese, ma nel commercio della società vi è differenza tra l'uno e l'altro secondo la differenza de' luoghi in cui si vive; ed ognuno è persuaso che a niente vale il linguaggio inglese senza l'italiano in Roma, come l'italiano senza l'inglese in Londra. Per la medesima ragione, quantunque la merce si stimi quanto la moneta, malamente si conchiude essere lo stesso aver l'una che l'altra; giacchè la moneta come espressione universale ha un uso comune, laddove le altre merci, non avendo questa rappresenza, non hanno che quell'uso particolare per cui sono destinate.

« Tutti i doni diffusi da Dio sulla terra, dice » il conte Leopardi, sono destinati ad un uso ovvero a più usi: l'oro e l'argento sono destinati principalmente a facilitare le permute ed il commercio, e a stringere con esso il vincolo di società » e di carità fra gli uomini. Iddio poteva preparare tutti i suoi doni in tutte le contrade della terra, ma ha voluto diffonderli inegualmente, acciocchè il bisogno vicendevole di permutarli conducesse gli uomini a conoscersi, soccorrersi, ed amarsi. Però senza l'oro e l'argento sarebbe d'uopo permutare le cose con le cose, e » la permuta delle cose lontane potrebbe farsi di » rado o giammai. Così moltissimi doni di Dio sarebbero inutili per moltissimi uomini, languirebbe il commercio, e sarebbe indebolito il vincolo » più tenace della società e della carità. (III. II.) «

Questi medesimi principii ci obbligano a rigettare parimenti quello che si asserisce al §. 196.

» Come i metalli oro, argento e rame, sono prezzo
» delle cose proficue alla vita, così queste sono o
» possono dirsi prezzo di quelli, perchè tanto gli
» uni quanto gli altri sono la espressione in ogget-
» ti esterni della stima nostra interiore ». Questo
non può a rigore sostenersi a meno che non si
vogliano mutare a capriccio le idee delle cose: giacchè dal detto chiaramente apparisce, che per esser
prezzo non basta avere un valore proporzionato,
ma bisogna esser riconosciuto ed ammesso concordemente come segno universale di valore, e che per tal
motivo non ogni espressione esterna di valore è
prezzo, ma quella solamente che è comune ed
autenticata dalla pubblica autorità.

CAPO III.

Uso della moneta, e come sia distinto da essa, sua varietà, e forza.

La massima adottata dall' autore nel capo
precedente, che considera la merce e la moneta come perfetti rappresentanti l' una dall' altra, sostiene le
principali teorie di questo capitolo, e le risposte
ivi accennate servono di fondamento a quanto ora
siamo per dire. Egli sulle prime vuol qui sapere
(§. 201.) come mai potrà la moneta porgere in
realtà l' uso di se medesima? E risponde (§. 202)
che « il danaro ci darà l' uso reale di se mede-
» simo appunto passando esso attualmente in luo-
» go della cosa rappresentata, e la cosa rappresenta-
» ta in luogo di lui, come se uno fosse l' altro per-
» ciò che valgono o possono nei concetti di chi lo
» dà, o riceve «. Questa proposizione non ha nien-

te di falso intesa nel senso che si mette in uso la moneta allora quando s' impiega nelle sostituzioni. Ma ci allontaneremmo dal vero, se ci dassimo a credere, che fatta la sostituzione l' uso della moneta continui nell' uso della merce presso di noi. Imperocchè siccome sarebbe assurdo il dire, che colui il quale ha venduto il cavallo seguiti ad averne l' uso, perchè in suo luogo ha acquistato l' uso di quindici monete di oro; così parimenti è un' assurdità il sostenere che colui che ha speso le quindici monete di oro, seguiti ad averne l' uso perchè con quelle ha acquistato l' uso di un cavallo. La ragione l' abbiamo accennata di sopra dove abbiamo detto, che la merce ed il prezzo quantunque equivalenti in genere di stima, non lo sono in genere di epressione, e che però non è lo stesso avere la merce che avere il prezzo.

A questa ragione oppone l' avversario il seguente argomento (§. 206) « Quelle cose diconsi di » uso permanente le quali danno replica di uso » quanta sen vuole . . . . Ma nel commerciare per » mezzo delle monete si ha questa replica quante » volte si vuole; perchè chi riceve la merce o co» sa rappresentata, dove ricevela di egual valore » può tornare a permutarla con altre via via sen» za fine, anzi con altra moneta quando gli piace » o dee farlo . . . . . La moneta dunque non solo » porge uso nel commerciare, ma porgelo permanen» te quanto si vuole «.

La risposta è facilissima. Quelle cose diconsi di uso permanente, le quali danno replica di uso nella loro propria sostanza, non già quelle che ne danno la replica in una sostanza qualunque sostituita. Similmente si distingue la seconda proposizione: la moneta nel commerciare non ha questa replica nel-

la sua propria sostanza ma in un' altra sostanza sostituita, onde debbesi negare la conseguenza, ed eccone la ragione. Colui che colla sua moneta ha comprato, per esempio, un cavallo, non ha presso di se che l' uso del cavallo, e per dirsi con buona ragione che egli seguiti ad avere l' uso della moneta, bisognerebbe provare, che l' uso del cavallo sia per lui lo stesso uso della moneta. Il nostro autore lo asserisce e lo suppone nel suo argomento, ma non lo prova nè potrà mai provarlo, che anzi dal già detto costa il contrario. Il dire poi, che perciò il compratore seguiti ad avere nell' uso della merce quello del danaro, perchè rivendendo la merce può riacquistare il prezzo, è un provar troppo e non concluder niente. Si prova troppo, perchè se ciò fosse vero ne seguirebbe, che nell' uso della merce per esempio, di un cavallo, il possessore avrebbe l' uso non solo della moneta, ma ancora di un orologio, di molti libri, di varii mobili, e di quanti altri oggetti sono equivalenti al prezzo di un cavallo, potendo egli acquistarli tutti uno dopo l' altro col permutare il cavallo. Niente dunque si conclude, imperocchè, 1. il compratore non ha dritto di pretendere il danaro dal primo venditore cedendogli la merce; 2. la merce va soggetta a più pericoli che il danaro: 3. non è sempre pronta l' occasione di rivendere la merce al medesimo prezzo: 4. dopo rivenduta la merce si acquista bensì l' uso del danaro equivalente al primo, ma non già l' uso del primo danaro; nella stessa guisa che quando io dono una veste per averne un agnello, e con questo mi procuro una veste simile alla prima, non posso io dire in buona logica, che l' uso di questa sia una continuazione dell' uso della prima, ma debbo dire che l' uso della prima è finito per me

quando l'ho permutata con un agnello, e quando ne ho ricevuto una simile, ha cominciato per me l'uso di un' altra veste. Sempre dunque è vero che facendo io passare il danaro in luogo della merce, l'uso di quel danaro è già finito per me.

Quindi cade il ragionamento con cui l'avversario vuol provare, non essere la moneta di quegli oggetti che si consumano con l'uso, essendo la prova poggiata alla massima di già confutata: ma non vogliamo omettere di rispondervi direttamente. Ascoltiamo prima le sue parole. (§. 203) « Da tale no-
» zione precisa dell' uso della moneta si vede come
» in luce di analisi la falsità del detto, che la mo-
» neta *usu consumitur*, si consuma coll' uso. Im-
» perocchè per l' uso della moneta propriamente si
» fa la sostituzione di essa con le cose rappresentate,
» e vicendevolmente; nè la sostituzione è consuma-
» zione. E chi premuto dagli argomenti si ridusse
» a dire che tal consumazione è morale, non pigliò
» giusta difesa. Imperocchè per la moneta o rap-
» presentante aver la cosa rappresentata è passar da
» ciò che è imagine, ossia dall' ideale al rea-
» le: nè passar dall' ideale al reale piglierà mai
» nome di consumazione, comunque, almen do-
» ve si parla secondo che gli esseri della ra-
» gione parlano »: Così egli, e nella nota che soggiugne, dice, esser comune nella maniera di pensare e di esprimersi il concetto che asserisce, consumarsi la moneta con l' uso. Con che viene a confessare che il suo modo di pensare e di esprimersi è contrario al comune, e per questo solo merita di esser riprovato, poichè nella dottrina della fede e de' costumi tutto ciò che è nuovo e singolare, si presume ragionevolmente esser falso. Ma veniamo al punto.

Niente è più vero di quel detto, che la *moneta si consuma coll' uso.* In fatti secondo il principio ammesso dal medesimo autore (§. 159) ha un uso permanente quello che può replicarmi il suo uso: in conseguenza quello che non può replicarmi il suo uso, giustamente vien detto, consumarsi con l' uso. Ma il danaro dato in prezzo di una merce non può replicarmi il suo uso, perchè è passato in altrui dominio. Dunque è già consumato con l' uso.

Ma si dice che la sostituzione non è consumazione. Al che rispondo, che la sostituzione non è consumazione della cosa e dell' uso considerato in se stesso, ma è consumazione dell' uso e della cosa considerata rapporto alla persona che la dona. Imperocchè per dirsi che una cosa col suo uso è per me consumata, non è necessario che ella sia distrutta e che non abbia in se stessa alcun uso, ma basta che sia ridotta a tale stato, che io non possa più prevalermi del suo uso. Mi spiego: se io dono irrevocabilmente all' amico un mio libro, questo certamente non finisce di essere e di avere un uso, ma per me coll' atto del donare l' uso del libro è già finito e consumato, non potendo più io prevalermene. Del pari allorchè io do il mio denaro in sostituzione di una merce, quel denaro certamente non si distrugge, ma il suo uso per me è consumato, perchè non posso più adoperarlo. All' argomento che segue bisogna replicare la medesima risposta; e può soggiugnersi ciocchè ha detto il conte Leopardi: « La moneta poi è di quelle cose che ser-
» vono al bisogno dell' uomo soltanto col consumo,
» ossia con un solo atto dell' uso, perchè la mo-
» neta non è buona ad altro che a spenderla, si
» può usarne una volta sola, e quando è usata una
» volta, cioè quando è spesa, è già consumata. Nè

» si dica che non è distrutta, perchè coll'atto del-
» lo spenderla si distruggono il suo valore, la sua
» efficacia, e la sua usabilità per quello che la
» spende ed è per lui come se fosse distrutta. Ac-
» cade della moneta come accade di una freccia,
» che il proprietario può scoccarla una volta e non
» più. La freccia scoccata dall'arco non è vera-
» mente distrutta e resta nella categoria delle cose,
» ma per il suo primo possessore è già consumata
» e perduta. (XXVI. 7.) « Con ogni ragione dunque S. Tommaso, e con lui tutt'i teologi dicono che la moneta non si può usare come prezzo senza adoperarsi nelle sostituzioni, nè si può far valere nelle sostituzioni senza che si consumi. *Proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio sive distractio secundum quod in commutationes expenditur*. 2. 2. 9. 78. a. 1.

Non dovea poi asserirsi (§. 204.) che « in-
» sultasi al vero quando per voci latine ci si dice,
» che la moneta la quale concedesi ad altri *datur*
» *non utenda sed abutenda*. » Imperocchè non ignorandosi dall'autore il testo che cita di Boezio, conosceva egli bene, che la voce latina *abuti* non è posta quì nel senso di far servire la cosa in un uso contrario al fine, ma nel senso di avvalersene in un uso che non si replica in appresso. *His autem abutimur, quae nobis utentibus pereunt*. Boez: E questo va ben detto del danaro. E quando si dice (§. 205.) che « l'uso della moneta ne suppone
» la sopravvivenza » ciò si verifica solamente in colui che la riceve, poichè quegli che la dà, adoperandola ne perde interamente l'uso.

Nè questa dottrina resta pregiudicata dal fatto che si suppone (§. 207.) dove si dice « che se
» nelle monete dopo un tempo si scoprisse difetto

» con scienza irrefragabile della provenienza, do-
» vrebbero retrocedere a chi le ha date immediata-
» mente, e così via via sino al primo che le die-
» de. » La decisione del caso è conforme alla giustizia, ma la ragione non è quella che si suppone. In fatti se un artefice di buona o di mala fede venda come oro una tazza di rame dorata, in qualsivoglia tempo si scopra il difetto, conoscendosi la causa, dovrebbe la tazza retrocedere a chi l' ha data immediatamente e così via via sino al primo artefice. Ora non si può negare che colui che vende irrevocabilmente un oggetto ne perda intieramante l' uso, e quindi se la tazza venduta debbe ritornare al primo venditore, non è già perchè questi ne ha conservato l' uso in tutte le sostituzioni, ma perchè essendovi occorso un errore circa la sostanza della materia, il primo contratto e tutti gli altri susseguenti debbono aversi come non fatti. Per la stessa ragione, se la moneta viziata a ragion di giustizia debbe ritornare al primo che la diede, non è già perchè questi, supposta legittima la vendita, ne conservi tutta via l'uso, ma perchè il vizio della moneta, ignorato da chi l'ha ricevuta, ne ha reso nulla la sostituzione. Chi dunque adopera la moneta nelle sostituzioni ne perde e ne consuma il di lei uso.

E questo apparisce senza equivoco allora quando la cosa avuta colla moneta si consumi in cibo e bevanda, non rimanendo allora cosa alcuna che ne rappresenti la continuazione dell' uso. Ma il nostro avversario crede che sia questo un caso di eccezione, di cui non bisogna tener conto, e però risponde (§. 209.) « che i venditori di pane e
» di vino ne ricuperano la moneta e con incre-
» mento. Che se poi convertiremo la cosa acquistata
» in cibo e bevanda ec. per noi, dovremo riflette-

» re che qui si tratta dell' effetto della moneta nel
» commercio e non del mangiare e bere, e che
» mangiare e bere non è commerciare. » Ma una
tale risposta non è degna di lui. Noi parliamo del-
l' uso della moneta non in chi la riceve ma in chi
la dona, adoperandola nelle sostituzioni : ora che im-
porta al caso nostro che i venditori delle vettova-
glie ricuperino la moneta quante volte si verifichi
che il compratore ne perda intieramente l' uso?
Dippiù : noi parliamo del contratto di prestito non
di quello di società, e si sa che colui che diman-
pa il prestito, quand' anche si supponga ricco, non
sempre lo dimanda per commerciare, ma delle vol-
te ancora per i bisogni della vita. E quand' anche
si fosse chiesto il prestito per farlo servire al com-
mercio, non può forse il mutuatario adoperar quei
danari a' bisogni della vita?

Nò, dice l' autore (§. 210.) « Egli non è
» libero. . . . Se egli ha ricevuto la moneta ad
» uso per commerciarvi, deve verificare tal ricevu-
» ta, cioè deve verificare che appunto a tal uso
» ottenne e ritiene la moneta. Dunque in ogni so-
» stituzione dee provedere che si abbia cosa alme-
» no di pari valore per nove sostituzioni. » Ma
di grazia, Signor Abbate, intendete voi con queste
parole promulgar una nuova legge per la giustizia
del prestito, o ci richiamate all' osservanza di una
legge antica? Se intendete di promulgarne una nuo-
va, bisogna che ci facciate conoscere il vostro ca-
rattere di legislatore universale della società, e pri-
ma di questo non avete dritto di essere ascoltato.
Se poi ci volete ricordare una legge antica, è ne-
cessario che ci mostriate dove, in che tempo, con
qual codice, da quali giurisperiti è stato insegna-
to che colui che ha ricevuto non già per società

ma in prestito una data somma per negoziarla , non possa , se gli piace , adoperarla in altro uso purchè sia pronto a restituirla nel tempo convenuto. È questa la prima volta , che si sente una tale dottrina , e vi saranno ben pochi che vorranno accettarla. Ma rifletta il lettore che l' avversario è persuaso, non esservi alcuna legge che imponga l' obbligazione che quivi si accenna , e se egli l' ha supposta , ciò si è stato , perchè era necessario al filo del discorso , non potendo egli sostenere un paradosso senza avanzarne un altro : d' altronde egli concede (§. 424) che chi ha ricevuto il danaro in prestito è arbitro delle sue operazioni , ed in sanità di mente è libero a farne quell' applicazione che gli piacerà.

Nè da ciò segue che il danaro dato ad uso serva per scialacquare (§. 211) Imperocchè se succedesse questo abuso non sarebbe difetto del contratto ma vizio de' contraenti , mentre chi dà il danaro , se ha l' animo retto , non lo presta che per gli usi onesti di cui possa aver bisogno chi glielo dimanda , nè dovrebbe altrimenti concederglielo. Del resto poi se il mutuatario volesse abusare del danaro ricevuto , peccherebbe senza dubbio , ma quante volte fosse disposto e non si rendesse inabile a farne la restituzione a tempo debito , il di lui peccato non lederebbe la giustizia del prestito , secondo il quale il mutuatario è libero a farne quell' applicazione che gli piace. Possiamo dunque concludere , che le opposizioni dell' avversario non pregiudicano alla verità della proposizione che difendiamo , quale si è , che la moneta è uno di quegli oggetti che si consumano con l' uso.

Che se è così , egli è falso , che » nel com» merciare l' uso della moneta è diverso dalla mo» neta stessa (§. 221.) « E checchè ne sia della

distinzione metafisica che vi si potesse vedere, egli è certo che l' uso della moneta non è più diverso dalla moneta di quello che l' uso del vino sia diverso dal vino, come lo dice S. Tommaso, e siccome il vino si consuma coll' uso, e questo uso non ammette altro giusto prezzo che il prezzo del vino medesimo, così la moneta si consuma con l' uso ed il di lei uso non è capace di un prezzo distinto da quello della moneta. L' avversario però per provare la sua asserzione porta nel citato paragrafo tre argomenti, i quali per solidi che sembrino, non sono in realtà che fallaci sofismi. Esaminiamoli separatamente.

In primo luogo egli produce il seguente sillogismo » L' uso della moneta consiste nel transito » o sostituzione di questa in luogo della cosa rap» presentata, e nel sostituirsi della prima cosa » rappresentata avutane ad altre cose.... Or que» sto transito o sostituzione o replica si fa colla mo» neta e non senza, ma non è la moneta come ap» parisce........ dunque ec. ». La fallacia di questo argomento è riposta in ciò che dice, che *la sostituzione della moneta non è la moneta*. Ma questa proposizione è vera solamente nel senso, che nella sostituzione della moneta bisogna considerare oltre la moneta anche l' azione con cui si sostituisce; distinzione metafisica che non giova al caso nostro, essendo sempre vero che la sostituzione della moneta non è altro che la moneta che vi si sostituisce; e però è talmente inseparabile dalla moneta che non merita un prezzo distinto oltre la stessa moneta. In fatti questa proposizione, *la sostituzione della moneta non è la moneta*, ha l' istesso senso che quest' altra *il bere il vino non è il vino*: ma dacchè in qualche senso si possa così asserire,

non ne segue che l'uso del vino sia diverso dal vino, o meriti altro prezzo oltre il prezzo del vino, dunque nè tampoco si può concludere, che l' uso della moneta sia diverso dalla moneta, o meriti altro prezzo oltre la stessa moneta. E questo in quanto al primo argomento: ecco il secondo.

» L' uso della moneta nel commerciare importa, chiede, presenta un continuo atto di » giustizia commutativa: Ma il danaro da se non » è nè giustizia nè ingiustizia. Dunque l' uso del » danaro o moneta nel commerciare è diverso dalla » moneta » Questo argomento pecca nella forma logica, contenendo più di tre termini, e per due ragioni: primo perchè il mezzo termine è preso in diverso senso nella maggiore e nella minore, essendo altro il dire che *richiede un atto di giustizia*, altro dire che *è un atto di giustizia*. Dippiù uno de' termini estremi quale si è *l' uso della moneta* non esprime l' istesso senso nelle premesse e nel conseguente, mentre nella prima proposizione s' intende del rapporto morale della moneta, e nella conseguenza si vuol esprimere il suo essere civile. Onde questa seconda prova non presenta che un manifesto sofisma, che niente può concludere simile a quest' altro: *L' uso del vino richiede un atto di temperanza: ma il vino non è temperanza: dunque l' uso del vino è diverso dal vino*. La ragione poi della nostra risposta è chiara per se stessa. Dobbiamo distinguere nella moneta l' essere fisico, il civile, ed il morale. L' essere fisico consiste nella materia di cui è composta, il civile risulta dalla ragion di prezzo di cui gode, il morale poi è la conformità che l' uso del danaro ha con le regole della giustizia. Ciò supposto, egli è chiaro, che l' uso della moneta considerato nel suo rapporto morale

presenta un atto di giustizia commutativa, ma riguardato nella ragion civile del prezzo, l'uso della moneta non men che la stessa moneta non è nè giustizia nè ingiustizia, e però nessuna differenza da ciò si può arguire tra il danaro ed il suo uso. Veniamo ora alla terza prova.

» Aggiungi: l'uso del danaro nel procedere » ammette i paragoni tra la prima sostituzione e la » seconda, e tra questa e le successive, onde ap- » prenderne ciocchè risulta. Ma il denaro limitato » a se stesso e tenuto in se stesso non riceve que- » sti paragoni. Dunque l'uso de' danari è da distin- » guere e distinto da medesimi » Da questo argomendo altro non si deduce se non che il danaro finchè si tien chiuso negli scrigni non può essere adoperato nel commercio, e che per servire nelle sostituzioni dee essere posto in uso: quindi la conseguenza altro non dice, se non che il danaro che non è posto in uso non serve alle sostituzioni, locchè da noi si concede: ma come non si può negare, che l'uso del denaro nelle sostituzioni non sia altro che l'istesso denaro che si sostituisce e passa in altre mani; sempre si deduce che questo uso non ammette estimazione e prezzo distinto dal medesimo denaro, e ricevendosi si commette una manifesta ingiustizia. Questa è la ragione e la dottrina di S. Tommaso. *Proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio sive distractio secundum quod in commutationes expenditur. Et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium quod dicitur usura.* 2. 2. q. 78. a 1.

Oppone l'avversario e dice (§. 222.) « La » distinzione tra la moneta e l'uso oggi è riconosciuta » da tutte le culte nazioni. Tanto vero che tassa- » no un prezzo di questo uso. Lasciamo per ora

» stare se tal prezzo sia lecito o no, di che dire-
» mo di poi. È certo che tal tassa è per l'uso ».
Non basta solamente asserire, ma fa d'uopo provare che il prezzo lecito assegnato ne' prestiti sia per l'uso della moneta, e non piuttosto per qualche altro titolo estrinseco all'uso che si suppone. Fintanto che l'autore non l'avrà provato, abbiamo tutto il dritto di negare la di lui supposizione. Ho detto il prezzo lecito, poichè se il prezzo si supponesse illecito, niente gioverebbe alla difesa dell'usura, anzi ne proverebbe l'ingiustizia.

Insiste egli intanto e per sostenere l'assunto si appiglia ad un altro argomento. « È chiaro, egli
» dice (§. 225) che l'uso delle monete dato per
» le permute include sempre l'uso conceduto per
» la comparsa in sussidio del credito. Perchè chi
» riceve le monete a tempo determinato per le per-
» mute, può, durante questo, trattenersele quanto
» vuole da farne mostra e pompa ed acquisto di
» credito tra gli sguardi e la estimazione degli
» altri. Che più: l'atto stesso in cui si danno le
» monete per la cosa rappresentata è congiuntamente
» un atto il quale mantiene e corrobora il credito
» nostro colla presenza delle medesime ». L'oggetto di questo discorso si è di concludere, essere sempre lecito esigere un prezzo dell'uso dal prestito almeno per la ragione della comparsa, stante che S. Tommaso riconosce per legittimo questo titolo. Ma una tale conclusione è dell'intutto aliena dal principio del S. Dottore, il quale suppone che il danaro non sia destinato ad altro uso oltre quello della comparsa, ed allora come pe' vasi così per la moneta sarebbe lecito esigere un prezzo. Ma quando, oltre la comparsa si concedesse il danaro per adoperarlo nelle sostituzioni, muterebbe specie il contratto e finireb-

be il titolo di esigere. E la ragione si è che quando l' uso del danaro si limitasse alla comparsa, il pericolo fortuito resterebbe a danno di chi lo concede; ma estendendosi all' uso delle permute, questo pericolo va a danno di chi lo riceve; quindi se nel primo caso è lecito esigere un prezzo, non lo è nel secondo. Nè giova quello che vi si aggiugne dell' atto che mantiene e corrobora il credito, poichè questo atto è l' istesso uso della moneta, e però come per questo, così per quello è illecito esigersi un prezzo.

Innanzi di concludere il capitolo l' avversario si fa a parlare della divisione dell' uso in totale e parziale, e fra le cose che propone sono da notarsi due abbagli. Il primo è espresso al §. 231, dove dice, che « quando l' uso de' danari è dato per » tutt' i tempi in modo che chi ha dato il danaro » non possa richiederlo, e chi lo ha ricevuto non » debba mai rimetterlo a chi lo diede, ma debba » pagarne un' annua pensione, l' uso dee riguardarsi » come parziale per la maniera e pel tempo; dico per » la maniera, perchè la pensione da pagarsene è ristrin- » gimento dell' uso: dico pel tempo, perchè ad on- » ta de' formolarii, realmente si sta nel caso stesso » come se in ogni anno si rinnovi la concessione » dell' uso sotto quel gravame, ciò che presenterebbe » l' uso come parziale «. Così egli; ma io non non intendo come si possano avanzare con tanta franchezza simili paradossi: s' egli avesse su i suoi lettori tanto ascendente quanto ne avea Pitagora su dei suoi seguaci, pure stenterebbe a trovare chi volesse concederglieli. E come non si accorge che si mette in contraddizione con se stesso e nega nell' applicazione que' principii che pochi versi innanzi ha egli medesimo asserito? Egli ha detto (§. 228.) che

allora l' uso del danaro è parziale in quanto alla maniera, se è conceduto da impiegarlo in alcune cose e non in altre. Ora chi non vede che nel caso esposto non vi è tale limitazione, poichè il danaro è dato per impiegarsi in qualsivoglia modo piaccia a chi lo riceve? La limitazione che vi si accenna e che consiste nel pagare la pensione, non cade che sopra una porzione del frutto da percepirsi, non già sulla maniera d' impiegare la sorte, la quale resta senza ristringimento. E quand' anche si volesse portare il discorso a' censi, il venditore dopo aver assicurato il capitale sopra de' fondi non dee dar conto al compratore dell' uso che dovrà fare del danaro ricevuto. Qui dunque l' uso non è parziale in quanto alla maniera. Neppure è parziale in quanto al tempo: poichè l' uso nel caso esposto può scorrere fin dove potrebbe scorrere; ora nel (§. 229.) si dice che l' uso limitato dal tempo si ha quando non può scorrere fin dove potrebbe scorrere; è dunque manifesto che non vi è limitazione alcuna nè anche nel tempo. Egli poi, non so come, confonde il concetto reale col mentale; altro è dire che la concessione dell' uso col gravame si rinnova ogni anno, altro dire che è come se si rinnovasse, quantunque in realtà non vi sia alcuna rinnovazione. Nel primo caso l' uso è limitato in quanto al tempo, non già nel secondo.

Oltre del già detto è da considerarsi il paragrafo 232, ove si asserisce « che la concessione » dell' uso con gravame fatta per uno o due anni ec. » limitatamente, non differisce di natura dalla concessione dell' uso con gravame per tutti gli anni. » Imperocchè la concessione del uso con gravame » per tutt' i tempi, ovvero anni, non è che la replica di ciò che fu nel primo «. Se valesse que-

sta ragione sarebbe anche vero che tanto vale concedere l' uso del danaro senza gravame per due anni, quanto concederlo irrevocabilmente, poichè secondo il di lui principio, la concessione dell' uso per tutt' i tempi non è che la replica di ciò che fu nel primo anno; in conseguenza bisognerebbe dire che il prestito gratuito per uno o due anni, non differisca dalla donazione gratuita perpetua: ma chi vorrà persuadersi di un tale paradosso se prima non rinunzia ad ogni buon senso? Diciamolo di nuovo; altro è replicare in realtà la concessione dell' uso, altro fingere che si replichi: nel primo caso la concessione si limita in quanto al tempo, non già nel secondo, se pure non si voglia dire che la limitazione imaginaria sia la stessa che la reale.

Possiamo ora concludere che la moneta non è priva del suo uso, ma quando si considera come prezzo, l'uso non consiste che nelle sostituzioni, e per una tale ragione l' uso della moneta non si distingue dalla medesima moneta, nè merita un prezzo ed un' estimazione diversa. Nè vale il paragone tra la moneta e lo scalpello e qualsivoglia altro oggetto che non si consumi con l' uso, imperocchè la concessione dell' uso nell' una e negli altri si fa con un contratto di diverso genere, come diffusamente si dirà in appresso, e però non può dedursi esser legittimo il prezzo dell' uso della moneta, dacchè un tal prezzo giustamente si esige per quegli altri oggetti. Con ogni ragione dunque disse S. Tommaso, essere intrinsecamente illecito esigere un prezzo per l' uso del danaro. *Et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium.* loc. cit.

CAPO IV.

Considerazioni su le cose le quali periscono nell'uso. A chi perisca la moneta conceduta ad uso.

Uno degli argomenti con cui i difensori della sana dottrina provano l' ingiustizia dell' usura si rileva dal dominio che il mutuatario acquista del denaro ricevuto in prestito, e segno chiaro di questo dominio si è, che per legge di contratto da per tutto e sempre la perdita del danaro va a danno di colui che ha ricevuto il prestito. Ora volendo il nostro autore distruggere una tale ragione s' impegna per far vedere in questo capitolo, che se la moneta perisce all' utente ciò è per tutt'altro che per ragion del dominio che egli ne abbia. Questo è il suo assunto, ma le prove non hanno quella forza e quella solidità che dovrebbero avere: esse sono poggiate su di un' imperfetta enumerazione che si esprime al §. 240 in questo modo. « Se una cosa in tutto o « in parte perisce per vizio della sua natura, peri» sce al padrone: e se così perisce meramente pel « vizio dell' uso, perisce in conto di quello pel « quale si fa quest' uso. »

Egli è chiaro che quivi si suppone, che una cosa non possa perire se non se, o per vizio di sua natura o per vizio dell' uso: locchè è falso, poichè potrebbe ancora perire per un caso fortuito, il quale non dipenda nè dalla natura della cosa, nè da colui che l' usa. Per esempio. Se un cavallo perisce per infermità o vecchiaia, perisce per vizio di sua natura: se perisce perchè l' utente lo assoggetti a fatiche superiori alle forze, o non gli somministri che un cibo scarso e nocivo, o lo porti

per balze e precipizii , perisce per vizio di chi l'usa. Ma se mai perisca o per un fulmine o per un'archibugiata tirata a caso , o per la malignità di un nemico senza alcuna colpa dell' utente , certamente che non perirebbe nè per vizio di sua natura , nè per vizio dell' uso. Egli è vero poi , che se la cosa perisce per vizio di sua natura, perisce al padrone; se perisce per vizio dell' uso , perisce a danno di colui che l' usa : ma bisognava darsi carico del caso in cui non vi occorre alcun vizio nè della natura della cosa nè della direzione dell' uso , e quindi soggiugnere che se perisse fortuitamente senza alcuna colpa di colui che l' usa , non debbe perire á danno dell' utente ma pel padrone.

Ma dobbiamo qui osservare , che non già per negligenza o per ignoranza , ma a bella posta l' avversario ha omesso di considerare nel suddetto paragrafo il pericolo fortuito , e la ragione ve l' adduce appresso (§. 246.) con queste parole « Chi « legge avverta che io qui considero i danni della « cosa per l' uso , e non i danni emergenti altronde che dall' uso. Per es : sopravviene un tremuoto « e spezza tutto il vasellame affidatomi di terre finissime pel convito. Qui non ha che farci la di« rezione dell' uso , anzi nemmen la materia pro« priamente. Il guasto è da causa esterna non pre« vidibile nè riparabile. E perciò la cosa perisce a « se stessa , al padrone «

Così egli , ma non ha riflettuto , che questa ragione forma la condanna del suo assunto. Imperocchè se, come egli dice, e lo è in verità, la cosa che perisce fortuitamente , perisce a se stesssa ed al padrone , interessa moltissimo alla nostra questione il sapere a chi perisca il danaro dato a prestito allorchè sopravviene un caso fortuito , giacchè per-

l' esposto principio presso di colui al quale perisce in simile circostanza, si trova il dominio di detto danaro. E poichè le leggi del prestito, esigono che per qualsivoglia motivo perisca la moneta, perisca sempre a danno dell' utente; dunque da per tutto e sempre si è creduto, che il padrone della moneta conceduta in prestito, non è più colui che la concede ma l' utente, locchè non potrebbe essere, se la moneta non fosse stata considerata come una di quelle cose che si consumano con l' uso.

Quindi è che fuori di regola si ragiona dove si dice (§. 247.) che « Se il danaro in tutto o in » parte perisce nell' uso concedutone, perisce per chi » lo usa e non al padrone, imperocchè non peri- » sce per natura sua. « Egli è vero, che il danaro non è di quelle cose che periscono per loro natura, ma è falso che sempre perisca per vizio dell' utente, succedendo molte volte che esso perisca per casi imprevisti e fortuiti; e però nella supposizione che l' utente non ne sia il padrone, ingiustamente si conclude, che debba sempre perire a di lui danno; mentre la ragione e la giustizia vogliono, che se perisce per vizio dell' uso, perisca a danno dell' utente, se perisce per qualche caso fortuito senza colpa dell' utente, perisca al padrone, e nel solo caso che l' utente ne sia il padrone, deve perire per lui. Che se nel prestito le leggi comandano, che il danaro perisca sempre all' utente, egli è chiaro che l' utente ne è addivenuto il padrone.

Per confermare con più precisione la proposizione l' avversario propone un nuovo argomento in questi termini « Nel concedere per patto ad uso una » cosa, il patto naturalmente riguarda l' uso .... e » non riguarda propriamente ciocchè segue o riman » dopo l' uso (§. 250.) .... Per la stessa ragione

» nel darsi la moneta ad uso con qualunque patto
» si dia, il patto riguarda naturalmente l'uso e non
» ciò che segue dall'uso o riman dall'uso dopo ter-
» minatolo (§. 251.).... Quanto siegue dall' uso
» delle monete o riman dopo l'uso è tutto natural-
» mente dell' utente (§. 252).... Dunque tutt' i
» vantaggi che sieguono dall' uso o rimangono dopo
» l' uso della moneta tutti naturalmente sono del-
» l' utente (§. 253,).... Per eguale e congiuntissi-
» ma ragione tutt' i discapiti, i quali sieguono dal-
» l' uso o rimangono dopo l' uso della moneta ri-
» portata o da riportare son dell' utente (§. 254)
» Dunque se la moneta conceduta ad uso o suo va-
» lore perisce, essa perisce in tutto all' utente »
(§. 225.)

Fa meraviglia come persone le quali hanno lume e filosofia superiore al comune, prendano per dimostrazione manifesti sofismi. Risolviamo l' argomento e vediamo se regge all' esame. -- Nel concedere per patto ad uso una cosa, il patto riguarda l' uso: ma tutto ciò che segue o rimane dopo l' uso non è l' uso; dunque tutto ciò che segue o rimane dopo l' uso non entra in patto: ma tutto ciò che non entra in patto è dell'utente: dunque tuttociocchè segue o riman dopo l' uso è dell' utente: ma i vantaggi e i discapiti della cosa conceduta ad uso seguono e rimangono dopo l'uso: dunque i vantaggi e i discapiti sono dell' utente: dunque se la moneta perisce nell'uso, perisce all'utente. Questa è la dimostrazione dell'avversario ridotta in buona forma, ed espressovi ciocchè vi si sottintende. Analizziamo ora ciascuna proposizione, e vediamone il difetto.

Nel concedere per patto ad uso una cosa, il patto riguarda l' uso: Ma nella supposizione che l' uso sia inseparabile dalla cosa, il patto non può

riguardar l' uso senza riguardare la cosa medesima: dippiù, se la ragione per cui nel patto si concede l'uso fosse quella di godere gli effetti dell' uso, non può negarsi che il patto risguardi l'uso e gli effetti dell' uso.

Ciocchè segue o rimane dopo l'uso non è l'uso: Ma potrebbe essere effetto dell' uso e quello appunto per cui l' uso si concede.

Dunque ciocchè segue o riman dopo l'uso non entra in patto: Purchè non sia uno di quegli effetti dell' uso per cui l' uso si è conceduto.

Ma tutto ciò che non entra in patto è dell'utente. Questa proposizione non vi è in termini nell' argomento dell' avversario, ma vi si sottintende: imperciocchè dicendo egli (§. 252). « Quanto » segue dall' uso delle monete o riman dopo l' uso » è tutto naturalmente dell' utente, perchè qualun» que patto siavi, questo concerne l'uso e non cioc» chè segue o riman dopo l' uso. Egli manifestamente suppone che *tuttocciocchè non entra in patto sia dell' utente*. Ora questa supposta proposizione è evidentemente falsa: imperocchè l' utente tanto acquista di dritto quanto gliene vien conceduto nel patto, onde quello che non entra in patto non può essere dell' utente, ma resta intieramente al concedente.

Dunque tottociocchè segue o rimane dopo l' uso è dell' utente. Questa proposizione è vera in se stessa, ma è falsamente dedotta, poichè sta poggiata alla precedente già dimostrata falsa. È vero dico che appartiene all' utente tuttocciocchè segue o rimane dopo l'uso, non perchè sia dell' utente quello che non entra in patto, ma perchè divenendo l' utente padrone della cosa deve godersi gli effetti che sono i vantaggi dell' uso.

Ma i vantaggi e i discapiti seguono e rimangono dopo l'uso: Verissimo, ma gli uni e gli altri non sono egualmente effetti e conseguenze dell' uso. Imperocchè i vantaggi che non possono provenire che per mezzo dell'uso debbono sempre considerarsi come effetti dell' uso: ma i discapiti potendo essere cagionati da un caso fortuito, allora solamente sono effetti dell' uso quando son prodotti per colpa dell' utente.

Dunque i vantaggi e i discapiti sono dell'utente. I vantaggi che sempre sono effetti dell'uso, sono sempre dell' utente, ma i discapiti non essendo sempre conseguenze dell' uso non dovrebbero essere sempre dell' utente, se l' utente non ne fosse il padrone.

Dunque se la moneta perisce, perisce all'utente. Perisce all' utente se perisce per colpa dell' utente, ma se non vi è colpa dell' utente, ella dovrebbe perire al padrone, e non è giusto che perisca all' utente, se questi non ne abbia il dominio.

Dal fin qui detto ben si rileva, che il nuovo argomento del nostro avversario non è che un fallace sofisma, il quale lungi dal portar luce alla questione non fa che oscurarla maggiormente; anzichè darci il filo per uscire dall' intrigo, forma un nuovo e più inestricabile laberinto, in vece di riconciliare e metter termine ai partiti, rende la questione interminabilmente irreconciliabile. Intanto facendo uso delle sue frasi medesime diamo fine al capitolo coll' osservare che l' esser perito col commerciare il danaro all' utente o che gli abbia o che non abbia colpa alla perdita, è chiaro argomento onde concluderne, che colui che riceve nel prestito la moneta ad uso coll' atto medesimo addiviene padrone della moneta non essendovi e non potendovi essere in questo caso differenza tra il padrone

e l'utente « E questo si noti, perchè molto vi si abbaglia con pericolo e danno della scienza «

CAPO V.

Distinzione importante tra l' individuo ontologico e l' individuo del valore. Conseguenze.

Se colui che riceve la moneta ad uso ne acquistasse il dominio, come noi diciamo, sarebbe contro ogni ragione, esiger da lui il prezzo dell' uso, poichè è una manifesta ingiustizia obbligare chicchesia a pagare il prezzo di ciocchè è suo. L' argomento è semplicissimo e la conseguenza ne discende legittimamente. Ne sentono la forza i difenditori delle usure moderate, e però avrebbero voluto sostenere non esservi nel prestito del danaro alcuna traslazione di dominio; ma vinti dall' evidenza delle contrarie ragioni, per non essere obbligati ad ammettere contro di loro medesimi la conseguenza, hanno inventata una nuova e sottile distinzione tra l' essere ed il valore della moneta. Hanno essi asserito che il dominio *del corpo* ossia dell' essere della moneta si trasferisce al mutuatario, ma il dominio del valore rimane presso il concedente, onde concludono, che supposta e conceduta l' alienazione del corpo della moneta, non ne segue che il mutuatario addivenga talmente padrone dell' uso che non sia tenuto a pagarne alcun prezzo, stante che il dominio del valore e quindi dell' uso rimane sempre presso del concedente. Sono queste le idee di Molineo e di Salmasio; e quanto sieno inette, apparisce da per sè stesso, giacchè non vi è alcun uomo di buon senso che non si persuada essere un assurdo il pensare, che

colui il quale ha un tale dominio della moneta che la possa a suo piacere alienare, non ne abbia poi il dominio del valore e dell' uso ; nella stessa guisa che sarebbe un' assurdità l' asserire, che colui il quale ha ricevuto in prestito un pane, ne abbia il dominio della sostanza in modo che lo possa consumare mangiandolo , e non abbia dominio del suo uso.

Eppure queste idee così aliene dal retto pensare sono quelle che vengono adottate dall'autore in questo capitolo ; e quantunque egli le proponga sotto il gergo di nuove espressioni, non vengono però prodotte che dal medesimo principio e pel medesimo fine. Imperocchè quello che il Salmasio e Molineo chiamano corpo ed essere della moneta, egli lo dice *individuo ontologico*, e ciocchè essi dicevano quantità e stima di quell'essere, egli lo chiama *individuo di valore*. In somma due oggetti distinti di numero ma dello stesso valore, come due monete di uno scudo, sono quivi chiamati *individui di valore* : laddove quell' oggetto il quale considerato in diverso tempo o in diverso luogo non solo ha l' istesso valore, ma ancora il medesimo essere identico, prende il nome d' *individuo ontologico* ; per esempio il vasellame che oggi mi si restituisce è ontologicamente quel medesimo che jeri diedi in prestito.

A dileguare il gergo di queste frasi basta riflettere, che nella moneta data ad uso, le due pretese specie d' individui non possono distinguersi in maniera, che uno abbia il dominio dell' *individuo ontologico* e l' altro quello dell' *individuo di valore*. Se fosse altrimenti sarebbe inutile il dare ad uso la moneta, imperocchè si sa che questa non si dà in prestito, nè ha corso nel commercio se non per ragion del valore che possiede : ora se colui che ha ricevuto il prestito del danaro non avesse il dominio

del valore, non potrebbe certamente trasferirlo in altri, e poichè il danaro non può usarsi nel commercio senza far passare in altre mani il dominio del valore; egli è chiaro che nella supposizione che si debba separare il dominio dell'*individuo ontologico* da quello dell'*individuo del valore*, non sarebbe di alcun vantaggio il prestito della moneta, locchè essendo assurdo, forza è il concludere, che il mutuatario ricevendo il prestito della moneta ne acquista nel tempo stesso il dominio dell'*individuo di valore*. Per la medesima ragione non può dubitarsi che questi non acquisti nel tempo stesso il dominio dell'*individuo ontologico*. In fatti niuno può trasferire legittimamente in altri quel dominio che non ha; ma il mutuatario adoperando la moneta nelle sostituzioni ne trasferisce legittimamente il pieno dominio in modo che chi da lui la riceve resta assoluto padrone non solo del valore ma benanche del corpo della moneta; colui dunque che riceve il prestito non solo acquista il dominio del valore, ma ben anche il dominio della materia del danaro, vale a dire dell'*individuo ontologico e dell'individuo di valore*.

E quì è a proposito di osservare che allora quando il nostro autore dice (§. 260.) che » altro » è l'individuo ontologico, altro l'individuo di ricer- » ca e di valore « il di lui modo di parlare non è esatto, anzi è manifestamente erroneo. Imperocchè essendo l'individuo *una cosa tanto ultimata che niente rimane a desiderare* (§. 259.) non può ammettere divisione, e però quello che è individuo ontologico debbe essere ancora individuo di valore, e quello che è individuo di ricerca e di valore è anche individuo ontologico. Egli è vero che in ogni specie vi sono molti individui, che le proprietà individuali non sono le medesime in tutti,

e che nella ricerca di qualche individuo si può aver di mira qualche proprietà speciale. Ma anche ciò supposto, la notata espressione è assurda in buona filosofia; in effetto quelle espressioni *d' individuo ontologico* e *d' individuo di valore* o si riferiscono a due individui della medesima specie, ovvero ad uno ed istesso individuo; se si riferiscono all' istesso individuo, il parlare è assurdo, poichè l' individuo è essenzialmente indivisibile, e non può dividersi in due senza che finisca di essere quello che era; se poi vogliasi riferire a due individui della medesima specie, per esser ragionevole l' espressione, bisogna supporre che in uno di questi vi sia o vi possa essere il valore senza dell' essere o l' essere senza il valore, locchè è assurdo. Ho voluto ciò notare, affinchè si conosca che il nostro autore mentre fa apparire nella sua opera tanta sottigliezza di filosofia e dice di portare il lume nella scienza, in realtà col suo modo di parlare non fa che confondere le idee delle cose.

Nè giova all' avversario il riflettere, che trattandosi della restituzione delle monete tanto vale restituirne l' una che l' altra, purchè siano del medesimo valore, e che colui che ha dato il prestito non può ricusarne la restituzione dal perchè non si restituisca il medesimo *individuo ontologico* (§.265. 266). Questo è verissimo, ma la ragione non può ripetersi dall' identità dell' *individuo del valore*, altrimenti ne seguirebbe che colui il quale ha ricevuto in prestito una veste o un cavallo avrebbe libertà di restituirne un' altra simile del medesimo valore, locchè in buona giustizia non è lecito, e può benissimo il commodante obbligare il commodatario a restituire precisamente quel cavallo, quella veste che gli ha prestato. Non è così del prestito del danaro, in cui

il mutuante non può pretendere che gli sia restituito quel danaro identico che egli ha dato, poichè chi prende il danaro in prestito lo riceve par farne uso, ed è impossibile l' usarne senza cambiarlo e consumarlo, come di sopra abbiamo osservato. L'obbligazione dunque del mutuante di riceversi quel danaro che vorrà dargli il mutuatario, purchè sia del medesimo valore non nasce dall' identità dell' *individuo del valore*, ma dalla natura del contratto, come appunto dalla natura del contratto deriva, che non sia obbligato a restituire l' *individuo ontologico* colui che riceve in prestito pane, olio, vino per consumarli.

Per non aver avuto presenti queste considerazioni l' autore ha dato luogo a diversi paradossi che si accennano in questo capitolo. Da ciò procede che egli dica (§. 267.) « che se date alquante mo-
» nete ad uso per uno o più anni al fine se ne ren-
» dano altre, come pari di numero, così di un saggio
» o modo e specie medesima; noi ne avrem sempre
» quegl' individui o numero d' individui di valore
» che ci si diedero, o certo tanto gli stessi con se
» quanto co' dati, condizione la quale quando si
» ottiene in metafisica si direbbe che si ha l' *idem*
» *numero* ». Per la medesima ragion soggiugne (§. 269) « che quando trattasi di monete il dare in
» individuo è darlo in specie per la identità della
» nota costituente quello e questa ».

L' insussistenza di tali asserzioni si manifesta da per se stessa, imperocchè se le monete restituite sono le medesime con se stesse e coi dati, ciò si verifica solamente del valore e questo non basta per determinare l' *idem numero* de' metafisici, il quale ha luogo soltanto quando e l'individuo di valore e l'individuo ontologico sieno lo stesso. Similmente se

nel dare le monete, il dare in individuo è lo stesso che darle in specie, non è già che gl' individui non abbiano un essere, ma perchè nella moneta si riguarda principalmente il valore, e perchè attesa la natura del mutuo è moralmente impossibile la restituzion ontologica degli oggetti dati ad uso. E questo anzichè favorire l' avversario, mostra l' irragionevolezza del suo assunto.

Ed è parimenti da rigettarsi ciocchè egli risponde ad una difficoltà che ragionevolmente se gli oppone (§. 271.) » Per ultimo rifugio vi è » chi replicò, che ciò che si riporta avutolo, in » moneta per es: in piastre è l' *altrettanto* e non » ciò che si diede. Ripeto che trattasi degl' indivi- » dui di valore e non degl' individui ontologici: » che gl' individui di valore sono tanto gli stessi » tra loro quanto la specie è la stessa con se. Per » tanto se vuole adoprarsi la voce *altrettanto* s' in- » tenda e si conceda insieme, che questo altrettanto » significa identità non importa differenza, e che » però la difficoltà pigliata dalla parola manca in » tutto, quando dalla parola si passa all' idea »

Eppure non è cosi: la difficoltà non è pigliata dalla parola, ma dall' idea e dalla verità. Imperocchè l' *altrettanto* significa identità di valore, e non già di essere, quindi appunto perchè trattasi degl' individui di valore, e non già degl' individui ontologici, deve dirsi che si restituisce l' altrettanto e non ciò che si diede. Va dunque ben detto l' *altrettanto* e deve tenersi per certo che questo altrettanto e significa identità ed importa differenza: significa identità nel valore, importa differenza nell' essere, locchè contribuisce molto a farci penetrare la natura del prestito del danaro, e ci obbliga ad ammettere quello che l' autore non vuol conce-

dere, vale a dire che in tal genere di prestito si trasferisce il dominio e dell' *individuo ontologico* e dell' *individuo di valore*. Egli conchiude questo paragrafo con attestare che » gli duole di scorrere in simili minuzie » ma noi abbiam più ragione di dolerci non solo perchè siamo obbligati a perdere il tempo in *simili minuzie*, ma molto più perchè vediamo la verità tradita e posposta a delle sottigliezze di cui non dovrebbe neppure farsi memoria. Ma che si ha da fare » il genio di chi *scrive* per contraddire già fermo in altra sentenza, quà ci riduce. »

In quanto a quello che si soggiugne, (§. 273. 274.) non interessa la sostanza della questione, ma è poco conforme al buon senso ed alla verità. Si dice » che la teoria precedente ci trae di ambi-
» guità circa la restituzione delle monete concedute
» ad uso, e nel tempo dell' uso cresciute o diminuite
» nel valore nominale per sovrana disposizione.
» Imperocchè l' obbligazion del debitore era di ri-
» portare gl' individui medesimi di valore di un
» dato peso e qualità nella specie sua: » Dal che se ne deduce che « la moneta concedutasi ad uso
» cresce o cala di valor nominale all' imprestante »
Nella prima di queste proposizioni si suppone ciocchè non è, vale a dire che il valore nominale della moneta sia fissamente congiunto ad un dato peso e qualità: locchè è falso, poichè la moneta sotto il medesimo peso e qualità può avere in diversi tempi diverso valore, e quindi è una contraddizione il dire che il debitore sia obbligato a restituire gl' *individui di valore in un dato peso*, imperciocchè se l' obbligazione del debitore risguarda il valore, deve restituirlo, qualunque sieno le mutazioni che la moneta abbia sofferto nel peso e nella qualità.

Da ciò ne segue esser falso che » la moneta » concedutaci ad uso cresce o cala di valor nomina- » le all' imprestante » Imperocchè se il dritto del- l' imprestante e l' obbligazione del debitore risguar- dano il valore, egli è chiaro che per la ragion del contratto l' aumento o diminuzion del valore nella medesima specie va a danno ed a vantaggio del de- bitore. Non neghiamo che salva la giustizia possa dedursi in patto il contrario, ma prescindendo dalle circostanze che rendono giusto questo patto, la natura della cosa e le leggi del prestito esigono, che la moneta data ad uso cresca o decresca di valore in vantaggio e danno del debitore.

Questi brevi riflessi sono sufficienti a dileguare il gergo delle distinzioni che propone in questo ca- pitolo il nostro autore, locchè ci fa bastantemente rilevare che tolta dalla di lui opera l' oscurità, si scopre con quanta poca ragione egli sostiene il suo assunto.

CAPO VI.

Definizioni di ciocchè è dominio e dritto, loro conseguenze: e si discute la controversia se nel dare danari ad uso ne passi il dominio in chi li riceve.

Il già detto nel capitolo precedente basterebbe a farci concludere non esservi niente di più ragione- vole in se stesso, niente di più conforme ai princi- pii del dritto naturale e civile, quanto la traslazione del dominio dal mutuante al mutuatario del danaro o altra cosa simile data in prestito. Ma poichè l'au- tore seguendo le tracce di coloro, che lo hanno pre- ceduto nella difesa delle usure, imprende a trattare

qui la quistione *a priori*, e con tanta diffusione ed in un modo così astruso che stanca la pazienza di qualsivoglia lettore; siamo obbligati a tenergli dietro per rispondere a tutte le sottigliezze, affinchè non vi sia chi debba restar soverchiato da suoi numerosi e ripetuti sofismi. È vero che senza di questo potrebbe benissimo provarsi esser ingiusto nel prestito esigersi un prezzo per l' uso del danaro: ma ci avvaleremo ancora di questo argomento, sì perchè piucchè ogni altro conferma la verità, sì ancora per far conoscere che ne'vantati ragionamenti dell'avversario vi è più di sottigliezza e di sofismi che di profondità e di ragione. Cominciamo dalla definizione.

« Il dominio, egli dice (§. 277.) è l' arbitrio sulla totalità degli usi di una cosa esteriore o diversa da noi: ovvero è l' arbitrio che io ho di una cosa esteriore considerata con l' uso in quanti tempi o stati successivi può darmelo. » Questa definizione dà luogo a diversi dubbi, che fa d' uopo dilucidare. 1. *Il dominio è un arbitrio*; ma quale arbitrio? Non quello certamente che dipende da una volontà capricciosa ed iniqua, ma quello che è conforme al dritto ed all' equità, altrimenti dovremmo riconoscere vero dominio dovunque si trova la violenza che usurpa la proprietà, ciò che ripugna ad ogni ragion di giustizia. 2. *È un arbitrio sulla totalità degli usi.* Ma perchè far dipendere il dominio da una circostanza che non gli è sempre essenziale? Che impedisce che io abbia il dominio di una cosa, di cui l' uso mi venga in parte impedito? Se la mia casa è sottoposta all' ipoteca, se dò a pegno il mio orologio, se accordo una servitù sul mio podere, se concedo la mia vigna in fitto; certamente che in parte mi viene ristretta la facoltà di usarne. Ma il podere,

l' orologio, la casa, la vigna cesserebbero perciò di essere in mio dominio? Dippiù: I giuristi non meno che i teologi unanimemente distinguono due sorti di dominio, il *pieno* che si estende alla proprietà ed all' uso, ed il *non pieno* il quale si suddivide in *utile* che concede il dritto solamente su frutti e vantaggi della cosa, ed *in diretto* con cui se ne possiede la sola proprietà. Sicchè nel comune sentimento si può separare il dritto su la totalità degli usi da quello che riguarda la proprietà della cosa; e quindi l' idea di dominio che nella sua generalità abbraccia l' uno e l' altro, è malamente espressa con dirsi essere *un arbitrio sulla totalità degli usi*. 3. *Ovvero è l' arbitrio che io ho di una cosa esteriore considerata coll' uso*. Ma di grazia l' arbitrio su la cosa può separarsi dall' arbitrio sull' uso? Se non si può, perchè nelle prime parole si è ristretta l' idea di dominio al solo arbitrio dell' uso? Se si può, perchè ora si considera essenzialmente nell' idea di dominio l' uno e l' altro? Per tal ragione questa spiegazione oltre all' esser contraria alle prime parole, è falsa se si vuol intendere nel senso di essere inseparabile il dritto su l'uso dalla proprietà della cosa. 4. *In quanti tempi o stati successivi può darmelo*. Ecco un nuovo imbarazzo. Quali sono questi tempi o stati successsivi in cui si può godere dell'uso, e senza de' quali non può stare il dominio? È solamente quel tempo sino a tanto che la cosa sia alienata? O tutto quel tempo per cui dura la medesima cosa presso di qualunque persona si trovi? Se questa seconda interpretazione dovesse ammettersi come vera, sarebbe per sempre impedito il trasferimento di dominio da una persona all' altra. Imperocchè chi potrà concederci il dominio di una qualche cosa? Non quegli che non lo ha mai avuto, come è ma-

nifesto. Nè tampoco colui che lo ha, giacchè secondo l' ipotesi non si può aver mai vero dominio senza conservarlo in tutto quel tempo per cui dura la cosa. Dunque questa spiegazione non regge. Se ci atteniamo alla prima, diremo il vero, ma si toglie all'autore il fondamento del suo discorso. E dove sarebbe più l' incoerenza a concepire che colui il quale possiede oggi del danaro, possa dimane trasferirne il dominio in altre mani per ricuperarlo dopo un tempo determinato. Forse che l' obbligazione di restituire la sorte distrugge nel debitore la ragione di dominio per tutto quel tempo che gli è conceduto? Ma come? se egli può farne ciocchè ne vuole senza che il creditore possa impedirglielo? Nessun vantaggio dunque proviene all' autore coll' adottare la prima interpretazione. E quindi la definizione del dominio vacilla in tutte le parti ed è inutile allo scopo dell' opera.

Ma supponiamo pure che la cosa vada, come la vuole l' avversario, quale ragionevole conseguenza potrà dedursi per escludere il dominio del danaro da colui che lo ha ricevuto in prestito? Niuna certamente; che anzi ragionando co' medesimi principii ne abbiamo de' risultamenti dell' intutto opposti. In fatti il dominio secondo lui importa l' arbitrio su la totalità degli usi, e perchè coll' atto con cui la cosa si consuma, finiscono tutt'i suoi usi per colui che la consuma; ne segue che chi ha dritto di consumare una cosa, ne ha parimenti il dominio, ma colui che ha ricevuto il danaro in prestito ha dritto di consumarlo adoperandolo nelle permute, dunque ne ha parimenti il dominio. Dippiù Se la cosa è data per tale uso che adoperandosi non resta più altro uso a colui che l' adopera, allora in quel solo atto sono ristretti tutt' i tempi e tutt' i

tratti successivi di uso che la cosa può dare; e quindi quel solo atto basta a dimostrare il dominio. Ma il mutuatario ha dritto di adoperare il danaro nelle permute, ed adoperandolo non glie ne resta altro uso, dunque il mutuatario ha l'arbitrio su quanti usi e stati successivi il danaro può dare, e però ne ha il pieno dominio. È poi certamente un errore il dire che distruggere la cosa non sia propriamente dominare. (ivi) Che anzi non vi è atto che ne dimostri maggiormente il dominio quanto questo. Ogni altro uso si può supporre in colui che non ne sia il padrone, ma il dritto di consumare e distruggere la cosa non può esservi, se non in colui che ne abbia il pieno dominio. Onde fu ben detto che nelle cose le quali si consumano coll'uso vale a dire, che usandone una volta non lasciano altro uso a replicare a colui che le ha adoperate; il dritto di usare la cosa include e suppone necessariamente il dominio.

Premessa la definizione del dominio soggiugne (§. 278.) che » quando l'arbitrio sulla totalità » degli usi di una cosa esterna risiede non in una » persona solamente, ma nel complesso di molte, » in tal caso il dominio si dovrà considerare nel » complesso di tutte queste e non in una sola «. Il principio è vero, ma non può dedursene ciocchè si vorrebbe, vale a dire che quando udiamo, che il dominio si distingue dall'uso, si vuol significare che la totalità degli usi in cui consiste il dominio, si trovi divisa tra molti, quasi che siano compadroni e colui che nel fitto ha il solo uso di una cosa e quegli che glielo ha dato ritenendo il dominio; e si vorrebbero pure considerare nell'istesso modo e colui che dà il prestito del danaro e quegli che lo riceve, onde conchiudere che il mutuante conser-

vando il dritto di ricuperare la sorte, ne ritenga parimenti il dominio. Ognuno vede che in questi casi il principio è malamente applicato, poichè allora soltanto il dominio si può considerare tra molti, quando questi hanno uguali e proporzionate ragioni su l'arbitrio e totalità degli usi; come si verifica ne' membri de' corpi morali o in altre società, che posseggono in comune fondi, poderi, selve ec. Locchè non si verifica ne' prestiti, ne' quali delle due parti che vi concorrono una sola ne ha il dominio, poichè una sola è quella che indipendentemente e per propria autorità ne esercita gli atti, quali sono il concederne l'uso ad altri quante volte gli piaccia, portare il peso di soffrire il pericolo proveniente dalla natura della cosa o da un caso fortuito, ed aver la facoltà di distruggerla senza ledere i dritti di alcuno. In conseguenza il linguaggio comune che asserisce distinguersi talvolta il dominio dall' uso, è un linguaggio naturale, esatto, preciso, rilevato dalla natura della cosa e sostenuto dal comune suffragio. E quì per la seconda volta osserviamo che il modo di pensare e di esprimersi dell' avversario per sua medesima confessione (§. 278.) è singolare e contrario al comune; locchè non gli fa molto onore, e merita per questo solo di essere rigettato.

Alla definizione del dominio si fa seguire quella del dritto in questo modo (§. 281.) » Il dritto è facoltà degli esseri ragionevoli fondato su » quanto è loro interno ed esterno a fare o non fare, » anzi a vietare ancora che altri faccia. » Io non intendo che cosa vogliano significare quelle parole *fondato su quanto è loro*. Se si vuol dire che quell' uso in cui consiste il dritto è di colui che possiede la facoltà di farlo valere, si dice il vero, ma era

superfluo l' esprimerlo dopo aver detto che « il drit-
» to è facoltà degli esseri ragionevoli. » Se poi si volesse significare, che l'esercizio del dritto suppone in colui che l'ha, almeno antecedentemente, il dominio della cosa su cui si esercita, è un errore; in fatti se un amico mi ha ceduto il diritto di passare pel suo giardino, la facoltà di farne uso è certamente la mia, ma il podere secondo l' ipotesi non è mai stato di mio dominio.

Ognuno poi vede che s' inganna il nostro autore allorchè dice (§. 282.) » che ciocchè è fuo-
» ri della saviezza o fuori della concordia della sa-
» viezza e della potenza non è dritto. » Giacchè quantunque sia vero che ciocchè è fuori della saviezza non è sempre una facoltà lecitamente usata, è falso che non sia mai una facoltà conforme alla giustizia commutativa. E certamente dove vi è peccato, non vi può essere uso lecito delle facoltà, ma siccome non ogni peccato si oppone a quella giustizia che guarantisce i dritti altrui, ne segue che non ogni facoltà usata illecitamente è ingiusta relativamente agli altri. Un prodigo per esempio, che non ha obbligazione con alcuno e scialacqua scioperatamente la sua roba, pecca senza dubbio, ma non perciò è reo d' ingiustizia, poichè avvalendosi del dominio che legittimamente gode de' suoi beni, non viola i dritti di alcuno. In somma tuttociocchè è ingiusto è anche illecito, ma non tuttocciocchè è illecito è parimente ingiusto.

Ma veniamo pure alla quistione proposta « se
» passi o non passi il dominio della moneta nostra
» a quelli a' quali concedesi ad uso per tempi cer-
» ti per es. per uno o due anni ec: Fu detto per
» alquanti, che il dominio della moneta passa anzi
» non può non passare insieme coll' uso in quelli

» ai quali concedesi l' uso per tempi certi. E di
» questo dir loro allegavano due gran titoli, ri-
» guardati fin qui come due terrori, insuperabili a
» poter sentire in contrario, quando non sono che
» due larve o fallacie di argomento. Fu il primo
» titolo dall' insegnarsi che la moneta consumasi
» coll' uso .... Veniva l' altro titolo da questo che
» chi riceve monete ad uso non rende le stesse, ma
» le altrettante (§. 285.) .... Son qui distrutti in
» poco i due argomenti amplissimi per quel transito
» di dominio (§. 286.) »

L' autore canta vittoria perchè suppone di aver bastantemente provato la falsità delle addotte ragioni nel III, e V capitolo. Ma abbiamo ivi fatto vedere co' suoi medesimi principj, che in verità la moneta si consuma coll' uso (cap. III.) e dippiù che la distinzione degl' individui di valore e individui ontologici, mostra solo che il valore sia lo stesso quantunque l' essere sia diverso. Ora ne' contratti in cui non passa il dominio, come nel commodato, non basta restituire l' individuo di valore quantunque dell' intutto simile, ma è necessario ed è dovere che si restituisca l' individuo ontologico : dunque dacchè nel prestito del danaro non si è obbligato a restituire l'individuo ontologico, ne segue che con questo prestito passa il dominio del danaro all'utente: in conseguenza con la restituzione del danaro si restituisce l'altrettanto non già l' istesso, poichè allora si restituisce l' altrettanto quando si restituisce un oggetto simile nel valore ma dissimile nel essere, come appunto si fa nella restituzione del danaro (cap. V.). Al che bisogna aggiugnere, che secondo la comune maniera di pensare, quello si dice il padrone di una cosa che porta il carico del pericolo per qualunque cagione questa perisca, ma nel prestito del danaro co-

lui che riceve il danaro porta questo peso, dunque questi è il padrone, e però ne passa il dominio. Dunque non sono qui distrutti i due titoli o argomenti che provano questa verità, ed inutilmente si affaticarono a distruggerli il Salmasio, il Broedersen, il Marchese Maffei, ed altri i quali non hanno fatto che allucinarsi nelle loro pretese dimostrazioni. Il nostro autore asserisce di essere stato più felice nelle sue prove per aver tenuto un metodo semplicissimo « fondato su la natura stessa di ciocchè » è moneta in commercio «. Ma checchè egli ne dica, il merito che in questa parte ha dritto di vantare si è quello di aver saputo intrigar l' argomento con un metodo più capzioso, ma in sostanza le ragioni non sono nè sode in se stesse nè coerenti a' loro principj, e questo si rileverà più chiaramente dalle osservazioni che soggiugneremo sù ciò che segue a proporre.

« E certamente, egli dice (§. 288.) la ipotesi che il dominio delle monete (sempre considerate come si dee nel commercio in individui di valore) passi in chi ricevele ad uso per tempi definiti, è contraddittoria ne' termini; Imperocchè il dominio o l' arbitrio su la totalità degli usi di una cosa esterna, o l'arbitrio che io ho su di una tal cosa considerata con l' uso in quanti tempi o stati successivi può darlo (§. 177.) Se dunque nell' uso che io concedo della moneta per anni certi per es. per due passa con l' uso il dominio, io avrò dato le monete con l' uso di anni per es. due, ed io le avrò date insieme per tutti i tempi o stati ne' quali possono dar l'uso. Ma possono darlo interminabile o permanente nella permuta (§. 206. 215). Io dunque le avrò date per anni certi ossia per anni determinati, per esempio per

» due solamente e non per due, ma per più di
» due incomparabilmente tolto ogni limite. Ora que-
» sta è contraddizione: la ipotesi dunque che nel
» danaro dato ad uso per anni certi passi il domi-
» nio è contraddittoria ne' termini ».

Non può negarsi che quivi si trovi una manifesta contraddizione, ma appunto nell' argomento proposto dall' avversario. Alle prove. È indubitato che colui il quale ha ricevuto il danaro in prestito possa lecitamente adoperarlo nel commercio con le permute. Ma il danaro così adoperato non può replicare il suo uso a colui che l' adopera. Per due capi infatti potrebbe dirsi che il danaro dato da me nelle permute ne replichi l' uso, o perchè ho io dritto di usare il danaro già dato, o perchè l' uso della merce sia la replica dell' uso del danaro: Ma io non ho dritto di usare il danaro già dato, il quale è passato irrevocabilmente in altre mani; e d'altronde come abbiamo dimostrato, l' uso della merce, quantunque sia l' effetto dell' uso del danaro, non però è ripetizione di quell'uso. Dunque il danaro dato nelle permute non può replicare il suo uso a colui che lo ha adoperato. Ma secondo i principj dell'autore, quando una cosa dopo un dato atto non può replicare il suo uso a colui che l' ha adoperato, allora deve dirsi consumata con quell' atto. Dunque colui che ha ricevuto il danaro in prestito avendo dritto d' impiegarlo nelle permute, ha parimenti il dritto di consumarlo. Ma niuno ha dritto di consumare una cosa di cui non ne habbia il dominio, essendo il consumare l'atto massimo del dominio. Dunque chi ha ricevuto il danaro in prestito ne ha acquistato il dominio. Dunque se fosse vera l' asserzione dell' avversario, col prestito passerebbe e non passerebbe il dominio; non passerebbe perchè egli così sostiene, pas-

serebbe perchè la ragione lo dimostra: Ma questa è contraddizione: è dunque contraddittoria la di lui asserzione.

Inoltre colui che ha ricevuto il danaro in prestito, secondo il nostro autore, lo ha ricevuto per farne uso specialmente nelle permute. Ora io dimando: colui che nella permuta riceve il danaro invece della merce, in virtù di questo atto acquista egli legittimamente il dominio del danaro? Volendo ragionare co' principj dell' avversario, dobbiamo concluderne, che prescindendo dalla ragione delle leggi che guarentiscono la buona fede, non può egli legittimamente acquistarlo. Questi infatti non potrebbe ricevere un tale dominio se non se o dal mutuatario o dal mutuante; ma non lo riceve dal mutuante; poichè secondo la ipotesi non lo ha mai trasferito, nè tampoco lo riceve dal mutuatario, perchè questi non può legittimamente trasferire in altri un dominio di cui egli è privo. Dunque nelle permute, colui che in vece della merce riceve il danaro dal mutuatario, non ne diviene in virtù di quell' atto legittimamente padrone, anzi prescindendo dalla buona fede, diviene egli stesso debitore del mutuante, che si suppone essere il solo vero legittimo padrone. Questa medesima conseguenza risulterebbe ancorchè facessimo uso delle frasi dell' avversario. Imperocchè secondo lui, chi riceve la moneta in prestito non ne riceve la totalità degli usi: ma chi non ha, non può legittimamente dare: dunque chi ha ricevuto la moneta in prestito non ha dritto di dare agli altri la totalità degli usi; e quindi colui che riceve da questo la moneta nelle permute, non ne riceve legittimamente la totalità degli usi: ma colui che non ha legittimamente ricevuto la totalità dell' uso è privo del legittimo dominio. Dunque colui

che ha ricevuto il danaro in prestito non trasferisce nelle permute legittimamente il dominio di quel danaro. Ma questo è falso, ripugnante al buon senso, contrario a tutti i principj di legislazione: dunque la supposizione dell' autore è contraddittoria ne' termini.

Ma rispondiamo direttamente all' argomento proposto. Quando una cosa è tale che adoperandosi non resta altro uso a colui che l' adopera, egli è chiaro che relativamente a questo in quell'atto di adoperarla sono compresi tutti gli usi de' tempi e stati successivi, poichè dopo quell' atto non gli resta per l' avvenire altro uso. Ma tale è appunto il danaro, poichè non può adoperarsi nel commercio senza che finiscano gli usi di quel danaro per colui che lo ha adoperato; dunque chi ha dritto di adoperare il danaro nel commercio, come lo ha il mutuatario, nel tempo istesso ha l' arbitrio su tutti gli usi dei tempi e stati successivi, vale a dire ne ha il dominio. Ecco in poche parole dissipata la terribile larva dell' argomento proposto. Tanto siam lontani che il ragionare dell' avversario possa impaurarci!

Ora non vi è più ragione di dire (§. 289.) che » tale ipotesi a ben considerarla, suppone quasi altrettanti stolidi coloro i quali danno o ricevono ad uso per tempo certo » in modo che per onore del genere umano non debba farsi menzione di questo transito di dominio. Imperocchè se per la voluta ragione fossero stolti coloro che danno e ricevono danaro per tempo certo, lo sarebbero ancora quelli che per tempo certo danno o ricevono pane, vino, olio e simili generi, i quali non può dubitarsi che si consumano con l'uso: E per tale ragione non dovrebbero mai gli uomini domandare e

concedere in imprestito tali cose. Che però diciamo che non sono stolidi ne' quelli che danno, ne' coloro che ricevono; Non questi perchè avendone bisogno fa d' uopo che domandino, e dimandando per un dato tempo, sono nella persuasione che nel tempo prefisso avranno altro danaro da restituire. Neppure sono stolidi quelli che danno, sì perchè praticano un opera di carità e beneficenza, sì ancora perchè volendo assicurare i loro interessi, non danno il prestito se non quando sono moralmente sicuri che nel tempo determinato sarà loro restituito il capitale. L' onore poi del genere umano non consiste nell' errore e nella fallacia, ma nella verità e nella giustizia, e poichè queste si trovano dalla parte di coloro che condannano ogni usura, finisca l' avversasio di negare il passaggio del dominio in colui che ha ricevuto il danaro per tempo certo.

Vi sarebbe quì qualche altra cosa a soggiugnere, ma poichè l' autore ci previene, fa d' uopo che ci occupiamo ad analizzare la di lui risposta »
» Vedo anche io, egli dice (§. 290.) che diran-
» no se non si trasmette il dominio, come dunque
» s' insegna che chi ha date le monete ad uso non
» ritiene se non un credito? Rispondo che la voce
» *credito* è da latini e significa cosa *affidata*. Ora
» dire che la moneta data ad uso è stata affidata,
» non è dire affatto che se n' è trasmesso il domi-
» nio; ma tutto il contrario. E se volesse aggiu-
» gnersi (§. 291.) che su la moneta conceduta
» ad uso per anni certi non riteniamo che un' azio-
» ne, un titolo, o più chiaramente un dritto a
» rivendicarla, ricorderemo che tal dritto viene dal
» dominio e lo suppone non che ci si debba dire
» che questo si è trasferito »

Ma quì pare che l' avversario si prenda gioco

del lettore, mentre dall' etimologia di *credito* cerca di dedurne, che l'avere un credito non significhi altro che avere una cosa *affidata*. Questo è lo stesso che abusare del linguaggio contro il senso comune. E prima di ogni altro si osservi, che va molto lungi dal vero chiunque ama di supporre che il *credere* de' latini, donde è derivato il *credito*, significhi soltanto *affidare*. L' originario e primitivo significato del verbo *credo* si è *credere*, *aver fede*, e perchè chi dà in prestito il danaro, *crede* che il debitore manterrà la parola di restituirglielo, perciò si è trasferito al senso di dare in prestito. Anzi lo stesso termine italiano *affidare* altro non significa che *fidare su la buona fede*, su la parola, su la puntualità di chi riceve per restituire o la stessa cosa che ha ricevuto o la simile ed equivalente, onde ben si adatta tanto al deposito ed al commodato, come al mutuo. Ma sia pure come si voglia, sia qualunque la significazione primitiva della voce *credito*, sia latina o ebraica la sua origine, è certo presso tutti che ritenere un credito vuol dire, aver dritto di esigere da un' altra persona una data somma di danaro. Trattandosi poi di prestito, avere un credito vuol dire, aver dritto di esigere dopo un dato tempo il danaro che si è dato dalla persona che lo ha ricevuto per farne quell' uso che gli occorreva.

Dacchè poi quel dritto viene dal dominio e lo suppone, non ne segue che ne sia inseparabile in modo che non possa essere in colui che ha dato il danaro anche dopo ceduto il dominio: Per la qual cosa il nostro autore non solamente non può tirarne alcun argomento in suo vantaggio, ma dico dippiù, che trattandosi di prestito quel dritto dimostra che si è trasferito il dominio. Imperocchè

questo ci fa vedere che si è data la moneta a chi l' ha richiesta, affinchè la usasse ne' suoi bisogni; ma la moneta non può usarsi senza che consumisi, nè consumarsi legittimamente senza averne il dominio: dunque chi ritiene il dritto di rivendicar la moneta dopo il prestito, mostra di averne ceduto il dominio. E per tale ragione quantunque il mutuante possa avere l'azione su di un fondo, quando vi si è soggettato all' ipoteca per la sicurezza della restituzione, nientedimeno perchè non sempre nel mutuo si rinviene la ipoteca, e perchè il dritto che ne deriva, non nasce precisamente dalla natura del prestito, nè il fondo ipotecato è quella cosa che si è prestata, giustamente si dice, che colui che ha dato il prestito del danaro ha l'azione su la persona, a differenza di colui che ha dato in prestito di una veste, di un cavallo ec: il quale ha l'azione su la cosa prestata.

Ma questo modo di dire secondo l'avversario niente conclude in nostro vantaggio per due ragioni « primieramente perchè il dritto è su la persona ma per » la cosa e non senza » . . . . 2. perchè l'eccezio» ne che quì si dà dell' azione su la persona è riparo » e procedimento delle leggi Romane e non della » naturale che io seguo, la quale premesso l'avviso, » e non soddisfatta si rivolge direttamente alla cosa, o » dove questa non esiste a ciocchè la pareggia. » Ma in sua buona pace, le due accennate risposte niente valgono: Non la prima, poichè si sa che ogni azione civile che si ha su di una persona non può nascere che per riguardo di qualche cosa e non senza: onde concedendosi, che per la cosa data a mutuo in forza del contratto non si abbia altra azione che sulla persona, si viene nel tempo istesso a concedere per le ragioni addotte di sopra, che con tal prestito si trasferisce il

dominio della cosa. Non la seconda, poichè posto da parte il riparo delle leggi Romane che egli non vuole considerare, secondo la legge naturale chi ha dato il prestito si rivolgerebbe alla cosa, e dove questa non esista a ciò che la pareggia. Ma di grazia, in che senso si può dire che il danaro dato ad imprestito non esista, se non perchè sia già stato consumato coll'uso? E come poteva legittimamente consumarsi da chi non ne aveva il dominio? Si aggiunga che a tenore della legge di natura, il legittimo padrone di una cosa ha dritto di pigliarsela dovunque la trovi senza far ingiuria a chicchesia, stante la massima ammessa e riconosciuta da tutti: *Res clamat ad dominum*: Per es. Se io ho imprestato il mio cavallo a Tizio, e questi lo ha donato o permutato con Sempronio non farei ingiuria ad alcuno, se da Sempronio io lo prendessi. Ora se il dominio del danaro restasse presso di me come resta il dominio del cavallo, almeno nel caso che questo sia passato irrevocabilmente in altre mani da me conosciute, potrei ragionevolmente da questo pretenderlo. Locchè tanto è falso, che anche nei casi in cui il creditore possa privatamente compensarsi co' beni del debitore, non ha alcun dritto di estendere la compensazione a' beni di colui, al quale il suo danaro fosse stato trasferito dal mutuatario.

Ora dal detto apparisce che è vero il principio, giusto il nesso, ed esatta l'idea del dominio che ne aveva l'insigne Giovanni Devoti, il quale non meritava di essere per tal ragione censurato dall'autore. Noi concediamo che nel comun modo di parlare tanto vale alienare una cosa quanto trasferirne ad altri il dominio. Ma non intendiamo renderci guaranti delle ragioni, con le quali come dice l'avversario (§. 294.) Gio: Giacomo Visembac provava contro Claudio Salmasio doversi ammettere nel pre-

stito l'alienazione: solo si noti che non ne segue non essersi trasferito il dominio del danaro dato in prestito, dacchè colui che lo ha dato possa farne donazione prima che gli sia restituito, stante che in questo caso egli cede l'azione e dona il dritto che ha, non già il danaro che attualmente non possiede. Prescindendo dalle leggi civili, l'erede può donare la eredità, quantunque non ne abbia ancora il dominio; il promissario può donare la cosa promessa, sebbene sia ancora in dominio del promittente. Mi pare poi, che con più di ragione debbano applicarsi all'avversario l'espressioni che egli dice di Salmasio e Visembac. -- Egli canta vittoria, perchè crede di vedere nella parte il tuttto e nel barlume il pieno della luce. Questo è segno che non ha ancora conusciuto l'anello universale di cui fanno parte i suoi principj, e finchè non arriva a scoprirlo non farà che perdersi nella oscurità de' suoi sofismi.

Non facciamo conto delle obbiezioni notate ai (§§. 295. 296. 297.) poichè a giudizio dell'istesso avversario niente concludono contro la nostra sentenza: e però passiamo a considerare il §. 298. Quivi l'autore dopo aver detto che la moneta ossia gl'individui di valore, trascorso il tempo prefisso ritornano, a colui che li ha dato, liberi, per essere impiegati negli usi che restano; stabilisce la differenza che passa tra gli usi della moneta presso colui che l'ha ricevuto in prestito e gli usi presso di quello che l'ha dato, e dice, che il prestatore dopo ricuperata la moneta la tiene per usarla dove, come, e quando gli piace senza che niuno gli accordi o ristringa quell'uso e molto meno senza che glielo accordi continuatamente intanto che l'adopera; laddove colui che ha ricevuto il danaro in prestito per un tempo determinato per es. di tre anni ne

riceve bensì l' uso in un punto solo per la volontà del dante, ma però la volontà del dante accompagna la moneta ossia gl' individui di valore e loro sostituzioni, e forma, e replica gli atti di concessione nel principio di ogni anno, di ogni mese, di ogni giorno, di ogni ora, come se in ogni ora in ogni giorno gli accordasse successivamente l' uso quantunque lasciato libero circa l'atto di spenderlo, e quindi colui che riceve la moneta si trova rispetto al dante, come se ogni ora ricevesse successivamente l' uso. Da questa importante distinzione egli tira un argomento che crede invincibile, in suo favore, il quale si riduce al seguente sillogismo. Chi ebbe ad uso da me il danaro si ha come se ogni giorno, ogni ora riceva da me questo uso e sua continuazione: Ma colui il quale ogni giorno, ogni ora riceve l' uso della cosa non può esserne il padrone, ossia l' arbitro della totalità degl' usi: Dunque chi ebbe ad uso il danaro per tempo determinato non può esserne il padrone: dunque la disputa se in dare ad uso il danaro se ne trasmetta il dominio è di cosa la quale ripugna ne' termini.

Questo è quello che dicesi nel citato paragrafo in un modo alquanto oscuro, e per non abusare della pazienza del lettore, mi dispenso dal riferirlo ne' proprj termini. Io però non finisco di ammirare la franchezza, con la quale si propongono con serietà principj arbitrarj, ed argomenti che, sembrami, non avere alcun legittimo fondamento. All'esame. Secondo lui tutta la differenza dell' uso della moneta presso il padrone e presso colui che l' ha ricevuta in prestito viene stabilita dacchè presso di questo la volontà del dante accompagna la moneta in modo che in ogni giorno, in ogni mese, o in ogni ora ne rinnova la concessione: dunque se avrò di-

mostrato falso che la volontà del dante accompagni in questo modo la moneta, bisognerà concedere che non vi è alcuna differenza tra l' uso della moneta presso il prestatore e presso colui che l'ha ricevuta. Ma in verità ciò è falso. E che sia così, mi si dica di grazia: questo atto di volontà del dante che accompagna la moneta e con cui si rinnova la concessione, è egli essenziale al prestito, o non lo è? Va forse compreso implicitamente nell' atto con cui si concede l' istesso prestito, o deve esserne distinto? Se mi si risponde che questo atto di volontà è essenziale, e debbe essere distinto dalla stipulazione del mutuo, mi si deve concedere che mancando questo, svanisce tutta la ragione del contratto, e poichè niuno pensa ad esprimere questa rinnovazione di volontà, non credendosi comunemente necessaria; ne segue che non mai o quasi mai sussiste il contratto di prestito; locchè non essendo conforme nè al buon senso nè alla verità, deve concludersi, non essere essenziale questa esplicita volontà del dante che accompagna la moneta. Se poi mi si dice non esser necessario questo atto espresso ma intendersi compreso nell' istesso atto con cui si concede il prestito, si viene a confessare che tale rinnovazione di concessione non esiste, e non si asserisce che per una finzione; ed in conseguenza esser falso, che la volontà del dante accompagni la moneta in modo, che in ogni giorno, in ogni mese, in ogni ora ne rinnovi le concessione. Quindi non regge la distinzione dell' uso fissata dall' avversario, e però non vi è ragione di qui negare il transito del dominio.

Ma potrebbesi qui replicare; io non indendeva dire che in realtà si rinnovi la concessione, ma si ha *come se* si rinnovasse. Al che io rispondo, che se la concessione dell' uso non si rinnova in realtà,

non regge più l' argomento, il quale è tutto poggiato sulla supposizione di una reale rinnovazione; e però o deve egli sostenere che nel caso accennato la rinnovazione dell' uso si eseguisca in realtà, o deve confessare essere insussistente il suo argomento. Inoltre, dato e non concesso all' avversario quel senso che a lui piace nella supposta rinnovazione dell' uso, nè anche regge la pretesa distinzione: di fatti colui che ha dato il prestito non si ha creato da per se stesso la moneta, ma ha dovuto riceverla da un altro o per donazione o con permute. Ora perchè non potrà dirsi della volontà di colui che il primo gliela ha donato, accompagni la moneta in modo che sia come se si rinnovasse la concessionene in ogni anno, in ogni mese, in ogni giorno, in ogni ora? La sola differenza sarebbe che la volontà del prestante accompagna la moneta per quel tempo determinato che avrà il prestito, laddove la volontà del primo donante l' accompagnerebbe per un tempo indefinito, ma la circostanza che costituisce tutta la forza dell' argomento, cioè la rinnovazione o quasi rinnovazione della concessione sarebbe la stessa nell' uno e nell' altro caso. Onde se dovesse aver vigore il principio dell' avversario, dovremmo concludere che niuno ha mai avuto o potrà mai avere il dominio della moneta: e l' assurdità di questa deduzione ci convince della falsità del principio da cui procede.

Ma qui vogliamo abbondare, supponendo tutta quella distinzione che all' autore piace; che si potrà mai dedurre contro il passaggio del dominio che difendiamo? Neppure un iota: imperocchè non il tempo della concessione ma il modo con cui si concede è quello che definisce la traslazione del dominio. Se io concedo per un quarto di ora all' amico

un piccolo pane, affinchè in quel tempo lo mangi, chi può negare averne io trasferito il dominio, poichè l' amico mangiandolo e consumandolo, esercita l' atto massimo del dominio. Ora dando io il danaro in prestito affinchè colui che lo riceve, lo usi nel suo bisogno, ancorchè lo dessi per un ora sola ne riceverebbe questi il dominio, perchè non potrebbe usarlo senza consumarlo, nè consumarlo senza averne il dominio. Dove è più dunque la vantata e supposta contraddizione nella traslazione del dominio nel prestito?

E qui ci avverte il nostro autore (§. 300.) che se gli para d' avanti un tal altro agomento che egli non consente di tralasciare, considerandolo proficuo almeno ai più scienziati. Ascoltiamolo. » Quan-
» do io concedo ad uso per tempo certo una som-
» ma monetata io consegno l' espressione dell' in-
» terna mia stima. . . E chi riceve la moneta, ri-
» ceve tale espressione . . . ed allora quando la
» permuta con altra merce, egli propriamente
» trasmuta l' espressione da me concedutagli del-
» l' interna *mia* stima con altra espressione qualun-
» que, e così di mano in mano fino al termine
» del tempo concordato. . . . . donde è che legan-
» dosi l' ultima espressione per le intermedie alla
» prima, essa ultima tiene la impronta o carattere
» *di mia* come la prima, appunto come nelle ri-
» percussioni l' eco dell' eco, l' imagine della im-
» magine tiene l' accento o modo e carattere della
» voce o della persona di origine. ... E se ciascuna
» espressione non è che trasformazione o modifica-
» zione varia della *mia* prima espressione in tutto
» il tempo degli usi conceduti, come se ne potrà
» concludere un transito di dominio in chi riceve la
» moneta? »

In risposta di questo argomento io mi dispenso dal ripetere le riflessioni che sarebbero necessarie a farsi sul conto della moneta e della merce considerate come espressioni della stima interna. Nel capo II abbiamo fatto osservare gli abbagli e gli equivoci in cui l' avversario è caduto, e quindi i sofismi che ne sono stati la conseguenza : Onde posto ciò da parte, veniamo al nodo della questione. Ognuno che riflette , facilmente si accorge che tutto l' argomento sta poggiato ad una *petizione di principio*, mentre l' autore mette per certo quello che sta in quistione. La quistione si è , se il danaro da me dato ad imprestito seguiti ad esser mio. Egli lo afferma e si propone di provarlo , ma lo tiene per certo avanti di ogni prova , giacchè mette per principio essere il danaro imprestato la espressione dell' interna *mia* stima , e si sa che nel suo senso tanto è dire esser *mio* il danaro, quanto dire che è espressione dell' interna *mia* stima. Che il danaro sia espressione della stima interna lo concediamo, ma che il danaro che io voglio prestare , così prima come dopo di averlo dato nel senso dell' avversario sia espressione della *mia* stima interna, questo è quello che dovrebbe provarsi , e che egli suppone avanti di provarlo. Che si può dedurre in buona logica da simile argomento? Ma vi è dippiù.

L' addotto argomento prova troppo, e per questo appunto niente può concludere. Secondo l' avversario il danaro seguita ad esser mio anche dopo di averlo dato ad imprestito , perchè espressione dell' interna *mia* stima , e colui che da me lo ha ricevuto per quante permute faccia con quel danaro non fa che trasformare e modificare la *mia* prima espressione , e però qualsivoglia delle cose sostituite porta sempre il carattere di *mia*, come l' eco di eco e la

imagine dell'imagine; ora se ciò fosse vero ne seguirebbe, che colui che ha ricevuto il mio danaro ad imprestito siccome non acquista il dominio del danaro per esser questo espressione della *mia* stima interna, così neppure acquista il dominio de' generi che egli ottiene colle permute, perchè anche questi, secondo l'avversario, sono espressioni della *mia* stima interna come l'eco dell'eco: che però non vi è alcuna differenza tra colui che da me ha ricevuto il danaro in prestito e l'agente che in mio nome trafficasse il mio danaro e le mie merci, quindi competeranno a quello tutti i dritti a le attribuzioni di questo, ed anzichè pretendere da lui prezzo per l'uso del danaro concedutogli, debbo io stesso pagarlo dell'incomodo che soffre, ed ho dritto a tutti i vantaggi che egli ne riporta. Chi non vede l'assurdità di tali paradossi? E come mai il nostro autore non ha scoperta la manifesta fallacia del suo ragionamento?

Concede poi egli (§. 302.) che le leggi anche oggi parlano come se dovesse ammettersi la traslazione del dominio nel prestito, ma ripete questo modo di parlare dalla imperizia e trascuratezza di chi le stende. Ma si noti che in ogni nazione, allorchè si tratta di produrre un corpo di leggi, si scelgono gli uomini i più savj nel pensare, i più accorti nella politica, i più versati nella scienza del dritto naturale e civile. Ora questi uomini sommi scelti fra mille, al parere dell'autore, sono da considerarsi come una matta d'imperiti e trascurati che non hanno inteso quello che hanno scritto allorchè hanno parlato del prestito. Come non arrossire a simili espressioni! Quale insulto a' legislatori della civile società! Per altro, sia che importi, sia che no pel soggetto dell'opera *su le usure* la controversia

sul transito del dominio nel prestito, egli è certo che ciocchè a questo proposito si è qui scritto, lungi dal distruggere i contrarj argomenti, li conferma maggiormente, facendo conoscere che egli non ha saputo altrimente confutarli, se non con appigliarsi a manifesti sofismi ed a paradossi troppo assurdi.

CAPO VII.

L'uso della moneta è un soggetto di prezzo e prezzo eminente.

Il detto finora non è che un preliminare della questione. L' essenziale si è di sapere se l' uso della moneta data a prestito meriti un prezzo. E questo è quello che l' autore propone qui di trattare. » L' uso della moneta, egli dice (§. 305.), è » stimabile pel commercio ossia pe'contratti di que- » sto .... dunque (§. 306.) un tal uso è soggetto » di prezzo. »

Questi principj sono sanissimi, ma niente concludono per quello che si pretende. Anche l' uso del vino che si beve, l'uso del pane che si mangia sono stimabilissimi per la conservazione della vita, e per tale ragione sono degni di prezzo: Ma non perciò meritano un prezzo distinto dal prezzo dovuto alla loro sostanza; e la ragione si è che in quelle cose che si consumano con l' uso, l' uso non non ha un valore distinto dalla cosa medesima. Che direbbe l' avversario se il venditore o prestatore del vino pretendesse un prezzo per la quantità del vino somministrato, ed un altro per l' uso che se n' è fatto? Griderebbe egli senza meno e con ragione all' in-

giustizia. Ora avendo noi dimostrato (cap. III.) che il danaro è una di quelle cose che si consumano coll' uso , e che per tale ragione questo uso non è distinto dalla sua sostanza ; è da concludersi che per quanto stimabile sia l'uso del danaro dato a prestito , non merita altro prezzo che la restituzione di una somma equivalente , e pretendere ed esigere dippiù è una manifesta ingiustizia. « Si è creduto, » dice il Conte Leopardi, di giustificare l'usura di- » pingendola co' colori di una permuta , in cui i » frutti del mutuo fossero equivalenza e compenso » all'uso del denaro mutuato, ma in ciò si è con- » fuso l'uso del mutuante con l'uso del mutuatario, » e si è accordato dritto all' imprestatore di farsi » pagare di ciocchè non è suo. Se il proprietario » del danaro somministrandolo altrui si priva di un » uso, che egli altrimenti ne farebbe, ha dritto ad » essere compensato di quella privazione, ma allora » il contratto non è più mutuo. Se egli però non » farebbe nessun uso del suo danaro, e non si priva » di niente non ha dritto a nessun compenso. L'uso » che ne farà il mutuatario non è una proprietà del » mutuante e non può entrare nel contratto, come » la sete del bevitore non è una proprietà del bet- » toliere e non entra nel prezzo del vino. » (XII. 3.). Ascoltiamo l'Angelico dottore che con la sua autorità conferma la nostra dottrina. *Si quis ergo seorsum vellet vendere vinum, et vellet seorsum vendere usum vini , venderet eamdem rem bis, vel venderet id quod non est, unde manifeste per iniustitiam peccaret. Et simili ratione iniustitiam committit , qui mutuat vinum aut triticum petens sibi dari duas recompensationes, unam quidem restitutionem aequalis rei, aliam vero pretium usus, quod usura dicitur... Et ita proprius et principalis pecuniae usus est*

ipsius consumptio sive distractio, secundum quod in commutationes expenditur. Et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium, quod dicitur usura. 2. 2. q. 78. a. 1.

Queste brevi riflessioni contengono una sufficiente confutazione di tutto il capitolo, ma non vogliamo lasciare senza risposta gli argomenti che l'avversario soggiugne (§. 308.) « Eccone la forma: sia da alienarsi una casa valutata mille monete. Egli è certo che se io esibisco per la casa le mille monete con patto che chi la vuol cedere non debba mai far uso di queste mille monete nè per se nè per altri, la casa non mi sarà mai data: come ugualmente è certo che se chi offre la casa vuol darla con obbligazione che nè io nè altri mai vi possiamo abitare, non mai la muteremo colle nostre monete, di quà dunque risulta per giudizio comune degli uomini che le mille monete coll'uso iniziale o successivo rappresentan la casa coll'uso iniziale e successivo di essa. Ma l'uso iniziale e successivo della casa è soggetto di un prezzo. Dunque anche l'uso iniziale e successivo delle monete è soggetto di un prezzo. «

Questo argomento prova bensì che l'uso del danaro è degno di prezzo, ma non già che tal prezzo debba essere distinto dal prezzo della cosa. Nè vale la parità tra il danaro e la casa, poichè la casa non è di tale natura che si consumi con l'uso come il danaro. E che sia così, supponiamo che per una mostra che sia da alienarsi io esibisca una quantità equivalente di pane e di vino: Stante l'equivalenza del valore, a giudizio comune l'uso del pane e del vino rappresenta l'uso iniziale e successivo della mostra. Ma segue forse da ciò che

l' uso del pane e del vino meritino un prezzo oltre l' equivalente della loro sostanza? Certo che nò. Del pari dacchè il danaro rappresenta la cosa coll' uso iniziale e successivo di essa, non ne segue che l' uso del danaro sia degno di prezzo egualmente che l' uso della casa. S. Tommaso ne fa avvertire la differenza dicendo: *Quaedam res sunt quarum usus est ipsarum rerum consumptio .... unde in talibus non debet seorsum computari usus rei a re ipsa ..... quaedam vero sunt quorum usus non est ipsa rei consumptio, sicut usus domus est inhabitatio non autem dissipatio .... et propter hoc licite potest homo accipere pretium pro usu domus .... Pecunia autem principaliter est inventa ad commutationes faciendas, et ita proprius et principalis pecuniae usus est ipsius comsumptio sive distractio etc.* loc. cit. Di questa intrinseca e naturale differenza fra le altre può addursi la seguente ragione. Quelle cose che hanno un uso permamente con lo adoperarsi sempre deteriorano e s' invecchiano ed il padrone ne riporta del danno, ed è ben giusto che egli ne sia ricompensato con prezzo. Ma il danaro non deteriora coll' uso, poichè il danaro che si restituisce, per essersi usato, niente ha perduto del suo valore, d' altronde tutt' i vantaggi di questo uso appartengono all' utente per ragion del dominio che ne ha acquistato; onde è che non ricevendo il mutuante alcun danno e non avendo alcun dritto a' vantaggi del prestito, non ha titolo legittimo per esigere un prezzo per l' uso del danaro.

» Aggiungiamo, prosegue l' avversario; un po-
» dere valutato cinque mila monete offrasi per tem-
» po certo su l' affitto del cinque per cento e ne
» bisognino altre mille per la coltivazione. Chi pon-
» dera se debba o no seguire l' offerta, esamina se

» il fruttato del podere pareggia il cinque per cento
» delle cinque mila monete che ne sono il valsente;
» e il cinque per cento almeno delle mille per la
» coltivazione, ed inoltre ciò che vale l'industria
» di lui. Se da quel podere proviene tutto questo
» si accetta: ma se non proviene si preterisce.
» Ecco l'uso delle monete contanti stimabile e sti-
» mato con prezzo, e senza che niuno veda come
» possa riprovarlo, anzi riprovandosi chi facesse il
» contrario ».

Se il nostro autore fosse nella necessità di ragionare scolasticamente, si troverebbe assai imbarazzato per mettere in ordine il suo argomento: e quando gli fosse riuscito di svilupparne il nesso, si accorgerebbe, che la prova non può essere più inconcludente di quello che lo è in realtà. In fatti se nel caso proposto l'affitto cadesse su le cinquemila monete che sono il valsente del podere, si avrebbe un argomento di fatto a cui bisognerebbe rispondere. Ma poichè la ragion del guadagno non è la moneta, ma il campo fruttifero e l'industria adoperata nella coltivazione, come mai da ciò può seguirne in buona ragione, che l'uso del danaro meriti un prezzo distinto? Il pareggiare i frutti del podere con una quota qualunque del suo valsente è un modo di calcolare, non già una prova della giustizia del prezzo del danaro quando non vi concorra altro titolo eccetto l'uso. Si potrebbero ancora pareggiare i frutti e l'industria con una data quantità di vino, di olio, di pane e da ciò niuno argomenterebbe il prezzo distinto dell'uso di simili sostanze. Perchè dunque stancare il lettore con tali e tanti studiati e malintesi sofismi?

Lo stesso debbasi dire dell'altra ragione, con cui si pretende conchiudere l'assunto, dacchè il danaro

produce un lucro lecito ne' contratti di società. Chi non sa non esser il lucro di simili contratti prezzo dell' uso del danaro, ma frutto della industria di chi lo adopera. E che vi ha di comune tra il contratto di societa in cui il pericolo come il vantaggio è comune a' socj, ed il contratto del mutuo nel quale il solo mutuatario porta il peso del pericolo, sia qualunque la causa per cui il danaro si perde? « Per » commerciare, dice il conte Leopardi, ci vogliono » denari, ingegno e fatica. Colui il quale im» piega nel commercio il suo danaro che altrimenti » impiegherebbe nell' acquisto di capitali fruttiferi, » e v' impiega altresì il suo ingegno e la sua fatica » ha diritto ad un onesto compenso. Perciò il gua» dagno de' mercanti è giusto, purchè sia senza « frode e senza smoderatezza. Inoltre il commercio » è utile anzi necessario alla società, ed i commer» cianti le rendono un importantissimo servigio, av» vicinando le cose lontane e facilitando la vendita » degli avanzi e l' acquisto di ciocchè manca. Il » guadagno de' mercanti è la mercede che gli paga » la società pe' loro servizii (VI. 2. e 3.) » Il compenso dunque che riceve colui che associandosi per commerciare mette il suo danaro in società, riconosce altra ragione oltre l'uso. E se non fosse così, dovremmo concludere, che l' uso del danaro potrebbesi giustamente compensare col venti, trenta, quaranta per cento, poichè talvolta questo lucro riportasi dalla società del commercio.

Nè vale la parità, che pure quivi si adduce, tra i vasellami preziosi e la moneta; tra la moneta data per l' uso delle comparse e quella che è somministrata per adoperarsi nelle sostituzioni. I vasellami preziosi e la moneta data per la comparsa restano in proprietà del prestante, e non si consumano

coll' uso come il danaro che viene adoperato nelle sostituzioni, e però ragionevolmente in quelli si stima e si compensa l'uso separatamente dalla loro sostanza. La differenza è manifesta, poichè ne' due casi riferiti la concessione appartiene a due contratti di diverso genere come diffusamente diremo in appresso (cap. X.) per ora basta la ragione e l' autorità di S. Tommaso. *Usus principalis vasorum argenteorum non est ipsa eorum consumptio, et ideo usus eorum potest vendi licite, servato dominio rei. Usus autem principalis pecuniae argenteae est distractio pecuniae in commutationes, unde non licet eius usum vendere cum hoc quod aliquis velit eius restitutionem quod mutuo dedit.* 2. 2. q. 78. *a.* 1. *ad* 6.

In somma per non più tediare il lettore diciamo in breve. La moneta ha un uso, ma non può considerarsi questo uso distinto dalla stessa moneta come si considera l' uso della casa, de' vasellami e simili. Ed appunto per tale ragione l' uso della moneta quantunque preziosissimo nel commercio, non merita altro prezzo oltre l' equivalente della stessa moneta, nell' istesso modo che l' uso del pane e del vino quantunque stimabilissimi per la conservazione della vita non meritano altro prezzo che il compenso delle loro rispettive sostanze. Che se qualcuno non resta soddisfatto di queste riflessioni, che rilegga i capitoli II, III, e IV, e meglio rileverà da quali sodi principj esse si deducono. In quanto a quello che segue in questo capitolo intorno al modo di calcolare il prezzo dell' uso, essendo una conseguenza del già detto, cade da per se stesso e non merita la pena di essere particolarmente confutato.

CAPO VIII.

Giustizia del prezzo dell' uso della moneta e suoi limiti.

Dopo di aver tolto nel capo precedente il fondamento su cui poggia l' edificio innalzato dall' avversario in favore dell' usura, svanisce tutto il ragionamento del presente capitolo. Non pertanto non vogliamo lasciargli alcuno scampo, e continueremo a rispondere a qualsivoglia de' sofismi quivi espressi.

Ne' primi paragrafi quali sono il 318. e 319. volendo provare la voluta giustizia del prezzo dell' uso egli propone tre argomenti del seguente tenore. « Niuna ingiustizia è nel prezzo dell' uso di da-
» nari conceduto secondo le regole anzidette per
» tempi definiti. Perocchè questo prezzo è fondato
» e calcolato e proporzionato su la stima dell' uso
» come i prezzi di tutte le cose .... O dunque con-
» vien dire che i prezzi di tutte le cose sono un
» ingiustizia e vecchia ingiustizia; o dovrem con-
» cludere che niuna ingiustizia è nel prezzo dell'uso
» della moneta conceduto secondo le regole anzidette
» per tempi definiti. »

« E può l'argomento darsene in questa forma,
« se un tal prezzo dell' uso è ingiusto, anche l'uso
« debbe essere ingiusto: ciò che è falsissimo ....
» dunque niuna ingiustizsa vi è nel prezzo dell' u-
» so de'danari conceduti secondo le regole anzidette
» per commerciare.

» Se l'uso dei danari fosse pattuito e si pagasse
» proporzionalmente in merci, come semi, frutti,
» liquori, lame ec: niuna ingiustizia sarebbe in tal
» pagamento. Imperocchè questi valgono appunto

» quanto il danaro calcolato in prezzo dell' uso di
» danari, nè il prezzo espresso in danari include
» o porta ingiustizia, quando sia regolato come si
» espose »

Il primo de' riferiti argomenti è fondato su di questo principio, che dove vi è stima dell'uso vi è giusto il prezzo dell' uso. Al che bisogna rispondere con distinzione, è giusto il prezzo dell'uso in quelle cose che non si consumano con l' uso ed il di cui uso appartiene al dante, ma non già nelle altre nelle quali la stima dell' uso non è che l' istessa stima della cosa, e di cui tutti i vantaggi dell'uso appartengono a colui che ha ricevuto la cosa. La ragionevolezza della distinzione apparisce dal detto nel capo precedente, da cui ancora si rileva la disparità tra il prezzo dell' uso del danaro nel prestito e negli altri contratti. Di fatti questo prezzo nelle altre cose non si accorda che a titolo di permuta o per la sostanza della cosa, come nella vendita-compra ec. o per l' uso di una cosa che persiste dopo l'uso a colui che l'adopera, come nell' affitto di una casa, di un cavallo ec. Ma nè l'uno nè l'altro caso hanno luogo nel prestito del danaro. Non il primo poichè nelle permute delle cose non per altra ragione e condizione il compratore cede il danaro e suo uso se non per avere l' uso della merce, e viceversa il venditore, passando così interamente il pericolo del danaro e della merce a colui che ne acquista l'uso, onde essendovi una perfetta uguaglianza tra quello che si dà e quello che si riceve, non vi può essere alcuna ingiustizia. Nè tampoco il secondo, giacchè nella locazione della casa, del cavallo ec. il conduttore riceve il vantaggio dell' uso, ma il dominio rimane presso il locatore, a cui danno resta ancora il pericolo della cosa medesima; onde è giusto che per

l' uguaglianza del contratto non volendosi donare l' uso della cosa, se ne paghi un prezzo. Ma nel prestito del danaro trasferendosi il pericolo al mutuatario ed essendo questo risponsabile della somma per qualsivoglia motivo venga a perire, non vi è ragione da esigere un prezzo per l' uso, ed esigendosi si perturba l' uguaglianza del contrato, e si viola la giustizia.

Soggiugne a proposito il conte Leopordi: « Se
» il proprietario della moneta, somministrandola
» altrui avesse dritto di esigere un frutto per l'uso
» che ne farà il prenditore questo sarebbe un dritto
» assoluto indipendente da ogni altra circostanza e
» sussistente in tutti i contratti, perchè a qualunque
» titolo si prenda il danaro, si prende sempre per
» farne uso, e si può sempre farne uso. Poniamo
» dunque che l' imprestatore di cento scudi per fa-
» re quel prestito incontrasse il danno di dieci scudi
» all' anno. Questo uomo avrebbe certamente dritto
» a dieci scudi di frutti in compenso del danno,
» e poi avrebbe dritto ed altri frutti per l' uso del
» danaro prestato. Dato che un moggio di grano va-
» lesse dieci scudi, il venditore potrebbe esigere dieci
» scudi perchè si priva del grano, e dieci altri per-
» chè il compratore se lo mangia. Questi sono as-
» surdi e questi assurdi discendono necessariamente
» dalla dottrina dell' uso. — L' uso che il debitore
» farà della moneta ricevuta non qualifica il con-
» tratto e non entra per niente nel contratto. Se il
» somministratore del danaro ha un giusto titolo
» di esigerne un frutto il debitore deve pagarglielo
» ancorchè metta sotto terra il danaro ricevuto e
» non ne faccia nessun uso; se viceversa il som-
» ministratore del danaro non ha nessun titolo giu-
» sto per esigere frutto o compenso e fa un mutuo,

» il mutuatario non gli deve niente di più, oltre
» il danaro mutuato ancorchè da quello ricavi il
» cento per cento. I contratti non possono essere
» giusti ove non sieno uguali, e nessuno può esigere
» il prezzo di quello che non è suo. Chi nel con-
» tratto mette il danaro e dippiù il danno che gli
» viene per somministrarlo ha dritto a ricevere il
» danaro e il compenso del danno. Chi mette il solo
» denaro non può esigere niente altro che il suo
» danaro. (XII. 4. e 5.) »

Il secondo argomento manca di nesso, giacchè per esser vera la proposizione condizionale *se il prezzo è ingiusto l' uso deve essere illecito*; dovrebbe esser vera l' altra che si suppone, *sempre che il prezzo è ingiusto l' uso della cosa è illecito*: Ma questa è chiaramente falsa, poichè l' onestà intrinseca dell' uso non dipende dalla qualità del prezzo, ma dalla sua natura non ripugnante ad alcuna virtù, e dal suo fine prossimo. In effetto se il locatore pretendesse da me per l' uso di una casa il doppio del prezzo di quello che vale, ed io per la necessità glielo accordassi, il prezzo senza dubbio sarebbe ingiusto, ma non perciò l' uso della casa diverrebbe illecito: parimenti dacchè il danaro con cui si redime un' ingiusta vessazione nella collazione di un benefizio ecclesiastico non può esigersi senza ingiustizia dall' iniquo perturbatore, non perciò l' acquisto e l' uso del benefizio divengono illecito. Vi sono dunque de' casi in cui l' uso è lecito non ostante che il prezzo sia ingiusto, e tale è appunto il nostro, nel quale non rileviamo noi l' ingiustizia del prezzo dalla malvaggità dell' uso, ma dal perchè manca un titolo giusto onde esigerlo.

Il terzo argomento si fonda sopra la supposizione, che la merce sostituita al danaro nella ven-

dita non sia che un prezzo dell' uso del danaro. Questo si oppone al vero, poichè come di sopra abbiamo osservato la merce non ha affatto la ragione di prezzo, e quando anche l'avesse, non vi è alcuno che ignori, che colui che spende il suo danaro per l' acquisto di talune merci, non vende nè potrebbe vendere l' uso del danaro separatamente dal medesimo danaro, ma permuta l' istessa sostanza della moneta con una merce equivalente: ora ciò conferma il nostro principio, che l' uso del danaro non ha estimazione distinta dalla medesima moneta, e che per una data somma che si concede non può esigersi che l' equivalente del suo valore, e poichè colui che riceve il prestito, dopo il determinato tempo restituisce l' uguale e l' altrettanto di ciocchè ha ricevuto, non rimane alcun titolo onde esigere un soprappiù.

Sicchè i riferiti argomenti non sono che veri sofismi e quelli che vi abbiamo sostituiti mostrano ad evidenza essere ingiustizia esigere un prezzo per l' uso del denaro « imperocchè sta la giustizia qui » considerata nel dare l' uguale per l' uguale (§. » 320.) » e poichè l' uso del danaro che si consuma nelle sostituzioni non si distingue dal medesimo danaro, si perturberebbe la uguaglianza del contratto, se oltre la restituzione della data somma si esigesse altro prezzo per l' uso. Queste verità poi, che il danaro si consuma coll' uso, che l' uso non è distinto da esso danaro, che nel prestito si trasferisce il dominio della moneta ed in quanto al valore ed in quanto all' essere, che il danaro non è fecondo da per se stesso e quando anche lo fosse, i frutti apparterrebbero al mutuatario che ne è divenuto il padrone, queste verità, dico, non sono state, solamente ripetute in tempi men chiari, come dice

l' autore (§. 321.) ma sempre e da per tutto sono state riconosciute, e noi le abbiamo a sufficienza dimostrate ne' capitoli precedenti, dileguando tutti i cavilli degli avversarii ; onde ci crediamo in dovere di non tediare il lettore con inutili e nojose ripetizioni, specialmente poichè l' istesso avversario concede che egli ha qui accennate tali cose, per adunare sotto un punto di vista tali difficoltà » non » perchè l' andamento del metodo scientifico così » domandasse (§. 324.) »

In questo capitolo non vi è altro che meriti di essere notato, che il paragrafo ; (§. 331.) in cui si dice che il contratto del mutuo « col quale si con- » corda un prezzo proporzionato per l'uso della mo- » neta conceduto in fissa durazione, dee chiamar- » si *vendita dell' uso del danaro nel commerciare* » locchè si conferma con quei detti di S. Bernardino serm. 34. art. 1. c. 1, *Quamvis pecunia ex se non valeat plus seipsa, tamen ex utentis industria et facultate aliquem valorem acquirit, ideo ille usus seu facultas utendi potest ab eo, cujus ille usus est, legitime vendi.* In verità questa illazione è legittima considerata in rapporto de principii, ma poichè questi principii sono falsi, è chiaro essere assurda la conseguenza, e col solo enunciarsi se ne manifesta l' ingiustizia : Imperochè essendo l' uso del danaro per le addotte ragioni invendibile, e non ammettendo altro giusto prezzo oltre la restituzione dell' istesso danaro, ripugna ad ogni ragione di giustizia il contratto con cui si vende l' uso del danaro nel commerciare, in modo che non solo debba restituirsi il danaro, ma debbasi ancora pagare un prezzo per l' uso. Oltredichè con una tale nuova denominazione si fa una grave ingiuria a tutt'i teologi, professori, e scrittori del dritto naturale, ci-

vile, e canonico, poichè avendo essi unanimemente insegnato, non esservi niente di comune tra la vendita ed il mutuo, si viene loro a rinfacciare di non avere sino al presente nè conosciuta, nè intesa la natura di detti contratti.

In quanto a S. Bernardino è da riflettersi, che egli nel luogo citato esamina, se mai vi sia qualche caso in cui fosse lecito esigere un prezzo per una soluzione anticipata, e dice che si può lecitamente quante volte al tempo corrisponda qualche temporale vantaggio: *Quando temporalem utilitatem temporali pretio appretiabilem in se includit.* Vale a dire, quando a colui che esige il prezzo vien meno qualche vantaggio o soffra qualche danno.

Si fa quindi un' obbiezione dicendo, che nel caso proposto il prezzo che esigesi non differisce dall' usura, e che perciò non debbe ammettersi. No, risponde, la differenza è notabile, poichè qui non si vende il danaro ma il tempo cui corrisponde un temporale vantaggio, ed essendo questo tempo di colui che lo vende, può riceversi un prezzo: Non è così nel prestito, poichè il tempo ed il vantaggio annesso non sono di colui che dà il prestito, ma di quello che lo riceve, e però è ingiusto per tale ragione ricevere un prezzo. *Dicendum quod hic non venditur pecunia, sed ipsius solutionis tempus, quod utique, ut supra patuit, est vendentis. At contra tempus pecuniae mutuatae non est prestitoris sed receptoris usque ad terminum sibi prefixum, ideo sibi vendi non potest, quin committatur usura.* Ognuno vede che in questo modo si toglie la difficoltà dalla radice, dichiarandosi ingiusto qualsivoglia prezzo dell' uso del danaro dato a prestito, per lo che quando il Santo soggiugne, secondo le parole allegate dall' autore, che la facoltà di

usare il danaro può qualche volta lecitamente vendersi, altro non vuol dire, se non che, colui che rende con la sua industria fruttifero il suo denaro, può esigere per questo un compenso; onde non dice egli assolutamente che l'uso del danaro può vendersi, ma specifica quale è propriamente quell'uso che possa vendersi; *ille usus*, vale a dire quello, di cui immediatamente prima aveva parlato, quando *ex utentis industria et facultate aliquem valorem acquirit*. Intorno a che non vi è quistione e da noi si concede.

E questo chiaramente si conferma dalla risposta alla seconda obbiezione che così soggiugne: Se un debitore che sul momento restituisce ciocchè non dovrebbe se non dopo tre anni, perchè possiede ed ha dritto di avvalersi del danaro per tutto quel tempo, può lecitamente esigere un tanto, molto più lo potrà colui che presta il danaro, il quale non per soli tre anni, ma per tutto il tempo avvenire ha dritto di goderne i vantaggi di cui si priva. Questo è precisamente il caso dell'avversario: Ascoltiamo come S. Bernardino vi risponde.

Non è l'istessa, egli dice, la ragione dell'uno e dell'altro caso: imperocchè colui che possiede il danaro non può farne uso in quanto alla ragione di prezzo, se non se o col darlo in prestito, o coll'adoperarlo nelle sostituzioni: Ora nell'uno e nell'altro caso il tempo futuro ed i vantaggi annessi sono di colui che riceve il danaro e però non può vendersi da colui che lo dà, locchè non si verifica nel primo caso. *Ad hoc dicendum quod hic et ibi non est eadem ratio atque consimilis. Nam habens pecuniam non potest ea in quantum rationem pretii habet seu numismatis uti, nisi mutuando vel pro re altera commutando, utrobique autem currit*

futurum tempus non pro eo qui pecuniam tradit, sed pro eo cui mutuatur, vel in emendo commutatur, seu appretiatur ultra simplicem vim pretii sui. E conclude coll' osservare, che il prezzo che si sborsa nel primo caso non è propriamente per altro se non per l'anteriorità del tempo a cagione de vantaggi annessi. *Et de hoc quod ante tempus debitum solvit, vult, aliquod pretium .... solum dici potest praetium anteriorationis ipsius solutionis. Sed quia anterioratio haec pretio estimabilis est, ideo licite vendi potest.* È dunque più chiaro del giorno, che non vi ha niente di comune tra i principii dell'avversario e la dottrina di S. Bernardino da Siena, il quale nella teoria del prestito, non si è affatto dipartito dal comun pensare de Teologi, e chiunque ne volesse altra prova, rifletta a ciocchè segue.

1° Nell' istesso sermone art. 2. c. 1. dice che nel mutuo si viola l' uguaglianza del contratto allora quando si esige qualsivoglia prezzo per ragione dell' uso. *Primo, est contractus mutui et in hoc tantum debet pensari substantia rei et ipsius valor, et non usus vel fructus, eo quod ratione usus non licet ex mutuo accipere ultra sortem, sed sufficit quod tantum mutuanti valor rei reddatur.*

2° Nel sermone 36 dell' istesso tom. 2. artic. 1. cap. 2. egli adotta la definizione dell'Ostiense il quale dice che tuttocciocchè si esige nel mutuo per ragion dell' uso è usura. *Usura est quodcumque solutioni rei mutuatae accedit ipsius rei usus gratia, pactione interposita.*

3. Nell' istesso sermone all' articolo 3, con quindici capitoli risponde ad altrettante obbiezioni con cui si suole difendere l' usura, e relativamente al punto di cui trattiamo sono da notarsi la prima, la seconda, e la sesta. Nella prima così dice: il

mutuo apporta de' vantaggi a colui che lo riceve, dunque non è ingiusto esigerne qualche prezzo. È vero, risponde egli, che il mutuatario riporta un vantaggio, ma poichè questo vantaggio non differisce dall'uso ed alienazione della cosa prestata, non può riceversene altro prezzo che la di lei restituzione. *Res mutuata non confert ei cui facta est aliquam utilitatem aut commoditatem differentem a rei consumptione aut alienatione, et ideo non est vendibilis alio pretio ultra pretium mutuatae rei.*

La seconda è questa. È giusto esigere un prezzo pel danno che si soffre, ma colui che presta il danaro soffre sempre un danno, quale è la privazione dell' uso della moneta; dunque può esigere un prezzo. Ecco la risposta. Se il prestante avesse dovuto mettere a negozio il suo danaro e per ragion del mutuo restasse privo di qualche vantaggio, e soffrisse qualche danno, sarebbe lecito riceversi un compenso; ma eccetto questo caso è ingiusto qualunque prezzo. *Quando praefatis conditionibus exclusis, aliquid mutuatur, tunc non potest dici quod praestitor ex ratione mutui se dannificet in aliquo praevalenti simplici et absoluto pretio pecuniae mutuatae; ideo hoc amplius minime exigere potest.*

Nella sesta poi si dice: se è lecito esigere un prezzo per l'uso della casa che si concede per qualche tempo, perchè non sarà lecito esigerlo per l' uso del danaro? Al che risponde: che è lecito nel primo caso, perchè l' uso della casa non consiste nella sua consumazione o alienazione, e perchè il vantaggio dell' uso principalmente dipende dalla natura della cosa, locchè non si verifica nel prestito del danaro. *Ad hoc dicendum quod in re locata sive conducta differt ejus usus et fructus a rei alienatione sive consumptione, sicut patet in vectura sive e-*

quitatione equi aut in habitatione domus conductae. Praeterea utilitatis talis usus non provenit ex solo actu et industria ipsius utentis, sed etiam et principalius ex virtuali efficacia rei utilis.

4. Finalmente nel sermone 38, capo 2. artic. 1. prova con dodici distinte ragioni essere ogni usura opposta al dritto di natura, e la terza che adduce si è appunto quella che si rileva dalla vendita dell' uso: Poichè non distinguendosi nel mutuo l'uso dalla cosa, chiunque esige oltre la restituzione della cosa un prezzo per l'uso, lo esige senza titolo e però ingiustamente. *Tertio: Est usura contra legem naturae ratione usus, qui scilicet in valore non differt ab ipsa re mutuata. Quia usura facit, quod illa quae habent eumdem valorem, unum eorum per alterum in valore excrescat, quod est contra naturam.*

Queste riflessioni mostrano chiaramente che la dottrina di S. Bernardino è tutto altra da quella che si suppone, e se il lettore vorrà prendersi la pena di leggere per intiero i sermoni 36, 37, e 38 del tomo 2. troverà in essi esposti e confutati tutti gli argomenti dell' avversario.

CAPO IX.

Nuovo argomento in conferma che l' uso della moneta è capace di un prezzo non ingiusto.

Chiunque conosce di quale dottrina e di quanta virtù sieno stati adorni gran parte di que' sacri teologi, i quali in ogni tempo hanno insegnato essere ingiusto il prezzo dell' uso del danaro dato a prestito, si farà le più grandi meraviglie allorchè leggerà nel principio di questo capitolo, che non si è

mossa questione su tal punto se non « per misera
» ed universale testimonianza della brevità dell'intel-
» letto umano o della discordia insieme che portia-
» mo per fino di noi con noi stessi, per la quale
» non troviamo mai pace cogli altri almen solida
» e piena « e si soggiugne che tanto si è combat-
tuto e si combatte sotto le belle apparenze di soc-
correre la cristiana morale venuta in pericolo per
inimicizia col genere umano. Certamente che un
S. Tommaso, un S. Bonaventura, S. Antonino,
e S. Bernandino da Siena e cento altri più antichi
e più recenti che hanno lasciato al mondo le pro-
ve più inconcusse de'loro talenti e della loro virtù
non avrebbero mai creduto, che per aver riprovato
qualsivoglia prezzo dell' uso del danaro nel prestito,
avrebbero dovuto essere tacciati non solo come per-
sone di corto ingegno, ma ancora come seminato-
ri di discordia nel regno della scienza, e come ne-
mici de' vantaggi del genere umano. Era riserbato
al nostro autore di portare tanta luce nella republica
letteraria co' suoi libri su le usure, che arrivasse
ad oscurare la fama solidamente stabilita de' più
illustri teologi, e sacri dottori. Ma vediamo se
corrispondono i fatti alle parole ed esaminiamo il
suo argomento che ci propone in questa forma.

« Sta il prezzo (§. 339.) in oro, argento ec.
» alla stima interiore dell' uso de' danari per tem-
» po certo, come la parola all' idea, dunque il
» prezzo rispetto alla stima interiore dell' uso anzi-
» detto è buono o reo nel modo che la parola è
» buona o rea rispetto all' idea . . . Le parole (§.
» 340.) sono riprensibili quando alle idee dove non
» esprimano niuna idea, o dove esprimano una per
» un'altra, o dove esprimano la propria malamente
» o con eccesso. Per egual modo dunque il prezzo

» dell'uso detto non è giusto quando non siavi uso
» alcuno . . . . Non è giusto quando sia di un uso
» per un altro . . . Non è giusto dove ci si estorca
» per falsità e cabala . . . E non è giusto dove il
» prezzo sia sproporzionato, come quando trascenda
» e non leggermente la consuetudine o regola pub-
» blica della nazione nel graduarlo. »

Fin qui l'argomento va bene, ma non si sono enunciate che delle premesse. Per tirarne la conclusione che si pretende; è necessario provare che nel prezzo dell'uso del danaro dato a prestito non vi concorra niuna di quelle circostanze che egli ha di già numerate e per cui *il* prezzo dell' uso è ingiusto come è riprensibile l' uso delle parole relativamente all' idea. Vediamo come prosegue la dimostrazione; prima però osserviamo che la spiegazione che vi mette al quarto caso d' ingiustia non è esatta, giacchè il prezzo è sproporzionato non solo quando oltrepassa la regola pubblica, ma ancora quando si esige dopo aver ricevuto altro compenso: in conseguenza s'egli vuole che alla sua dimostrazione niente manchi deve provare, che il concedente non riceve nella restituzione del danaro prestato un giusto compenso di ciocchè ha dato. Vediamolo.

« La quistione dunque (§. 341.) se nel prez-
» zo proporzionale su l' uso delle monete concedu-
» to per tempo certo siavi ingiustizia è come par-
» ticella della questione più generale con cui si
» chiede: Vi è ingiustizia nelle parole le quali espri-
» mono un' idea naturale al subietto e non divisi-
» bile, e quale è dentro di noi propriamente? Vi
» è ingiustizia nell' usarle? Nel farle usare o nel-
» l'escludere chi non le usa dove ne è il caso? Ora
» chi pronunzierebbe tale ingiustizia? O con quali

» arti mai la sosterrebbe? Concludiamo dunque
» niuna ingiustizia è nell'uso delle monete contratta-
» te a prezzo eccetto i casi numerati di sopra e li
» simili, se altri ve ne sono «.

Come pare, anche qui l'autore vuole farsi gioco de'lettori, giacchè dal suo modo di parlare si rileva che egli o ci crede così corti di mente da non capire dove sia riposta la forza di un argomento, o pretende che si ammetta ogni sua parola come una stretta dimostrazione. Egli ha detto, che ne'casi espressi di sopra (§. 340.) il prezzo è ingiusto: dunque per concludere che nel prestito non vi sia ingiustizia nel prezzo, deve provare che in questo contratto non si trova alcuno di que'casi. Come egli lo prova? Col dirè che non vi è ingiustizia allorchè si usano le parole che esprimono la idea tale quale è. Ma chi ha mai negato tale proposizione? Il suo dovere si è di provare che siccome non vi è alcun eccesso o sproporzione allora quando la parola esprime esattamente l'idea, così non vi è alcuna alterazione di giustizia nell' esigersi il prezzo dell' uso nel prestito. Egli lo asserisce semplicemente nella conclusione, ma non lo prova nell' argomento. Nè varrebbe il dire di averlo provato di sopra, poichè se in cio consistesse tutta la forza della dimostrazione, non sarebbe più questo un nuovo argomento, come egli suppone; oltre di che, se la forza di questa prova dipendesse da quello che ha asserito di sopra, essendo il sopraddetto da noi confutato, l' argomento caderebbe da per se stesso senza che vi sia bisogno di nuova confutazione.

Sicchè dunque, secondo l' autore, se vi concorre qualcuno de' casi espressi di sopra vi è ingiustizia: Ma egli non ha qui provato che l' esigere il prezzo dell'uso del danaro dato a prestito non

sia compreso in alcuno de'sopraddetti casi: dunque il nuovo e vantato argomento niente prova. Che anzi avendo noi dimostrato di sopra esservi tutta la sproporzione nell' esigere qualsivoglia prezzo per l' uso del danaro, poichè questo uso non merita altro prezzo che la restituzione del medesimo danaro; è chiaro che volendo argomentare co' principj dell' avversario, bisogna concludere contro di lui, essere ingiusto qualsivoglia prezzo che si esige per l' uso del danaro dato a prestito.

In conferma di tutto il già detto aggiungiamo il seguente argomento del Conte Leopardi. » Considerati secondo le leggi della natnra e i dettami » della ragione tutti i modi leciti di acquistare la » proprietà delle cose, non si trova che da nessuno » di questi modi discenda l'usura. — La proprietà si » acquista lecitamente con l' occupazione quando il » possesso è vacante, ma il danaro del mutuatario » è suo, e non giace abbandonato al primo occu- » pante. — La proprietà si acquista lecitamente con » la donazione, ma il mutuatario non intende di » donare i frutti che paga, e se la necessità lo co- » stringe a dichiarare che li dona, egli tuttavia non » li dona e il mutuante sa bene che que'frutti non » gli sono donati. — In fine la proprietà si acquista » lecitamente con la permuta, ma nel contratto » usurario non ci è permuta quando a' frutti, e il » mutuante li esige senza dar niente. Se egli mette » qualche cosa di suo nel contratto per giustificare » l' esigenza de' frutti, allora la somministrazione, » che egli fa delle cose o del danaro non è più » mutuo. Al di là de' tre modi accennati di acqui- » stare la proprietà, non ci è altro che il furto, » perciò l' usura è un furto, e l' usurario è un la- » dro. Il ladro prende la roba altrui contro la vo-

» lontà del padrone, e l'usurario riscuote i frutti
» del mutuo contro la volontà del mutuatario. Il
» ladro abusa dell'altrui debolezza, e l'usurario
» abusa del bisogno del debitore. Il ladro si appro-
» pria la roba altrui senza giusto titolo, e l'u-
« surario si appropria il danaro dell' usura senza
» giusto titolo. (XXII. 2.) »

CAPO X.

Altro metodo per concludere universalmente che l'uso della moneta conceduto a prezzo congruo proporzionale in tempi certi è senza ingiustizia.

L'altro metodo che qui si propone consiste nell' asserire (§. 343.) » che l'uso della moneta
» data per commerciare in tempi certi a prezzo
» proporzionale riducesi generalmente ad una vera
» *locazione conduzione* e libera per se stessa da in-
» colpazioni d' ingiustizia « Ma noi faremo vedere che le instrinseche condizioni che costituiscono il contratto di *locazione conduzione* sono diverse da quelle che dirigono il contratto del prestito del danaro, e che però questi due contratti sono di diversa natura e non si può dall' uno argomentare all' altro. Veniamo al punto.

» *Locazione conduzione* (§. 344.), dice l'autore,
» secondo l' intendere de giureconsulti anzi del po-
» polo, è un contratto col quale si dà per tempi
» certi a prezzo proporzionale l'uso di una cosa la
» quale in fine si deve restituire la stessa appunto « Ma per non dar luogo ad alcun equivoco è da riflettersi, che secondo l' intendere de' giuristi anzi del popolo nel contratto di *locazione conduzione*

tra le altre, devono concorrere queste due condizioni 1. che la cosa debba restituirsi la stessa identica nel suo *individuo ontologico* , nè basta restituirne un' altra qualunque che abbia l' istessissimo valore , vale a dire nell' *individuo di valore* ; se io affitto un cavallo, non mi si può senza ingiustizia cambiare con un altro , quantunque abbia a servire per l' istesso uso e sia dell' istesso valore : 2. La cosa affittata perisce all' utente nel solo caso che perisca per di lui colpa , ma se perisse per un caso fortuito o per natura della cosa , perirebbe al padrone : dal che ragionevolmente si conchiude che nella locazione il locatore ritiene sempre il dominio della cosa. Ed osserviamo anticipatamente che queste due condizioni non hanno luogo nel prestito del danaro : Non la prima, poichè l'utente non è tenuto a restituire *l'individuo ontologico*, ma *l'individuo di valore*. Non la seconda, poichè la moneta perisce all'utente non solo quando perisse per sua colpa , ma ancora quando ne succedesse la perdita per un caso fortuito. E questo basterebbe per farci concludere esservi grande differenza tra l' uno e l' altro contratto, ma seguiamo il filo del capitolo.

Egli è verissimo e noi lo concediamo che « » nelle nostre cose esteriori (§. 346.) acconcie per » la vita animale la locazione conduzione di quelle » che , secondo che dicesi , hanno un uso distinto » da esse, ossia continuazione di usi, non contiene » per se stessa ombra d' ingiustizia ». Ma diciamo che il contratto con cui si concede il danaro in prestito è diversissimo da quello con cui si loca una casa , un cavallo , una veste ec. di fatti egli confessa che sono materia di locazione quelle cose che hanno una continuazione di usi ossia un uso permanente : Ma questo appunto distrugge la sua

prova, giacchè egli dice (§. 159.) che quelle cose hanno un uso permanente che possono replicare all' utente il loro uso: ora noi abbiamo fatto vedere che il danaro nel commerciare è di tale natura che dopo il primo uso l'utente non può più avvalersene; dunque secondo questi principj, il danaro dato per commerciare non può essere materia di locazione. So bene che egli ha soggiunto, che l' uso del danaro continua all' utente mediante l'uso della merce che vi è sostituita, poichè a suo dire tanto vale avere il danaro quanto la merce. Ma noi abbiamo fatto ivi vedere quanto questa supposizione sia incoerente e contraria al buon senso.

Nè debbe farci impressione che taluni scrittori hanno concepito » che l'uso della moneta (§. 448.) » dato a prezzo proporzionale avesse forma di una » locazione » Imperocchè altro è dire che il prestito abbia una forma o somiglianza di locazione, altro il sostenere che sia una vera locazione. Può benissimo asserirsi la prima parte, non già la seconda. Che se gli scrittori citati a questo proposito debbano intendersi a rigore, non vi è ragione di tener conto della loro autorità, giacchè il nostro autore ci avverte che eglino non hanno fatto altro che asserire, restando loro « da trovare ancora qualche » modo o formola da trasmettere in altri ugual con- » vinzione chiara, ferma, irresistibile. » Egli poi si lusinga di aver trovata la formola ed esser al caso di darci questa persuasione nel seguente paragrafo (§. 349.) che in questo modo propone.

» L'uso della moneta è capace di locazione » a prezzo proporzionale e senza niuna ingiustizia. » Imperocchè la moneta come altrove fu dimostra- » to tiene uso distinto da se medesima, e questo » uso è stimabile, e proporzionalmente: e per ulti-

» mo se abbiansi avuto ad uso, per es. cento pia-
» stre romane e se ne rendono altre cento di que-
» ste, sempre si rendono gl'individui stessi di valo-
» re o di ricerca, li quali ci si concederono, cioè
» sempre si rende per gli usi successivi la cosa stes-
» sissima, come fu spiegato, introdotta la distinzio-
» ne tra l' individuo di ricerca o valore, e tra l'in-
» dividuo ontologico, la mancanza della quale
» non avendosi formole ugualmente precise, chiare
» e ferme lasciava in chi legge una sospensione, e
» bisogno di un ultimo impulso a ravvisare e con-
» cludere la identità innegabile di ciocchè si resti-
» tuisce con ciocchè si ebbe. Or tali appunto sono
» i requisiti a poterne concertare una locazione con-
» duzione. Imperocchè questa esige uso distinto
» della cosa, uso stimabile e conceduto a prezzo
» proporzionale per tempi certi, per modo che tor-
» ni al fine a chi la diede la cosa stessa per gli usi
» successivi. Dunque l'uso della moneta è capace di
» una locazione a prezzo proporzionale in tempi
» dati: Ciò che era il primo. »

L' argomento va in forma ma la conclusione è falsa, poichè è falsa la prima proposizione che ne è il fondamento e la quale asserisce, essere l'uso della moneta capace di un prezzo distinto dalla stessa moneta. In fatti la locazione suppone l'uso distinto dalla cosa, vale a dire una cosa il di cui uso possa replicarsi dopo averla adoperata, e niuno dice esservi contratto di locazione allorchè si presta il pane, il vino per consumarsi. Dippiù, nella locazione l' uso stimabile della cosa si concede a prezzo proporzionale purchè la cosa non sia tale che si consumi coll' uso, in modo che l' uso meriti un' estimazione distinta dalla cosa medesima, imperocchè se la cosa è tale che si consumi coll' uso, allora col restituirsi la

cosa si compensa anche l' uso. Finalmente nella locazione non si trasferisce il dominio a colui che la riceve , dal che ne segue che il pericolo della cosa va a danno del locatore , e che dopo il tempo convenuto debba restituirsi la cosa istessa non solo in quanto al valore , ma ancora in quanto all' essere , e per parlare colle frasi dell' autore, non basta restituire *l' individuo di valore* è necessario restituire *l' individuo ontologico* : di fatti non è lecito a colui che affitta pretendere la restituzione della cosa se mai perisse o deteriorasse senza colpa altrui , nè è lecito , a colui che prende in fitto, cambiare la cosa locata per es. una veste , un cavallo con un' altra quantunque sia dell' istessissimo valore, vale a dire, a rigore di giustizia nella locazione bisogna restituire *l' individuo ontologico*.

Ma il danaro dato a prestito ; 1. Non può dare replica di uso all' utente dopo averlo adoperato una volta nel commercio come abbiamo dimostrato: 2. Non ha un uso distinto dalla sua sostanza e però non merita altro prezzo se non la restituzione del medesimo danaro. 3. Chi dà il danaro in prestito per commerciare non ha dritto di pretendere che gli sia restituito *l' individuo ontologico* , ma ha tutto il dritto di pretenderne l' equivalente per qualsivoglia motivo perisca presso il mutuatario.

Dunque il contratto con cui si concede per un tempo certo l' uso del danaro non è , nè può essere un contratto di locazione propriamente detto ; in conseguenza dacchè nella locazione si esige il prezzo per l' uso della cosa locata , non ne segue , che per l' uso del danaro dato a prestito possa parimenti esigersi questo prezzo.

E qui è da osservarsi esser pur troppo persuaso il nostro autore , che per dimostrare , essere il pre-

stito della moneta una locazione, debba provare, che la moneta ricevuta abbia un uso continuato per tutto il tempo che dura il prestito, e che quella che si restituisce, sia la stessa di quella, che si è ricevuta. Ora a ciò provare mancano a lui i concetti comunemente usati e si appiglia a delle opinioni singolari, ed asserzioni puramente gratuite: Onde egli ripete (§. 350.) che tutte le permute, e sostituzioni fatte dopo aver ricevuto la moneta per tutto il tempo che dura il prestito non sono, che l' uso della stessa moneta, poichè senza quella non vi sarebbero; e dippiù, che la moneta che si restituisce è sempre la stessa di quella che si è ricevuta perchè ha l' istesso valore.

Ma noi abbiamo fatto più innanzi osservare come e quanto egli s' inganna nell' adottare un tale concetto. E chi non riderebbe al sentirsi dire che l' adoperare che io fo la veste, che ho aquistata vendendo il cavallo, sia lo stesso uso del cavallo? E che l' uso del danaro avuto vendendo la veste sia l' istesso uso della veste? Eppure questo è quello che si dice allorchè si pretende che si considerino come l' istesso uso del danaro le permute e sostituzioni che ne sono la conseguenza, senza riflettere che in questo modo si confonde l' effetto colla causa. Le permute e sostituzioni ottenute mediante il danaro, sono l' effetto dell' uso del danaro e non già l' istesso uso, come l' uso della veste ottenuta vendendo il cavallo non è l' uso del cavallo ma l' effetto di questo. Ora l' oggetto che si concede se non replica il suo proprio uso non è più considerato come materia di locazione, ma di altro contratto. Dippiù, abbiamo già detto e ridetto, che per legge di contratti non basta nella locazione restituire dopo il tempo determinato una cosa che abbia

l' istesso istessissimo valore, ma bisogna restituire la cosa nel medesimo essere in cui si è data, vale a dire l' *individuo ontologico*: E poichè nel prestito del danaro da adoperarsi nel commercio non può farsi la restituzione in questo modo, è chiaro che questo non appartiene al contratto di locazione.

Passa quindi l' avversario (§. 352.) » alla » seconda cosa la quale era da dimostrare: cioè » l' uso della moneta capace di locazione ne è ca- » pace senza ingiustizia ». Ognuno si accorge che questa seconda parte dipende intieramente dalla prima, giacchè se fosse vero, che il danaro dato a prestito sia materia di locazione, quante volte non si eccedesse nel modo, non potrebbe mancarvi la giustizia. Ma poichè abbiamo noi dimostrato che il prestito del danaro appartiene a tutto altro contratto che a quello di locazione conduzione, è superfluo il trattenerci a confutare la seconda parte.

Vogliamo però soggiugnere per chiarezza maggiore la seguente osservazione del Conte Leopardi. » Per giustificare l' usura si è pensato di assomi- » gliare il mutuo al contratto di locazione, con cui » il proprietario di una cosa mette un altro a go- » derne ed utilizzarne in suo luogo *loco domini*. Ma » nelle categorie delle cose bisogna distinguere quelle » che servono a' bisogni dell' uomo con l' uso con- » tinuato e possono locarsi per tutta la durata del- » l' uso, da quelle che servono a' bisogni dell'uomo » soltanto col consumo ossia con un solo atto del- » l'uso, e quindi non possono locarsi, fuorchè per » quel solo atto dell'uso. La moneta poi è di quelle » cose che servono a' bisogni dell'uomo soltanto col » consumo ... Accade della moneta come accade di » una freccia che il proprietario può scoccarla una » volta e non più. La freccia scoccata dall'arco non

» è veramente distrutta e resta nella categoria delle
» cose. Ma per il suo primo possessore è già consu-
» mata e perduta. Il possessore dunque di una freccia
» potrà venderla o locarla mettendo un' altro in luogo
» suo , e facendosi pagare quel solo atto di uso di
» cui egli avea la potestà , ma non può locarla per
» sempre e farsi pagare quegli usi che forse se ne
» faranno al mondo dopochè la sua potestà è spenta
» e l' uso della freccia per lui è già consumato.
» Così il proprietario della moneta può mettere un
» altro in luogo suo ad usarne coll'atto dello spen-
» derla e può farsi pagare quell'atto di uso che egli
» loca o cede ad un altro , il qual pagamento si
» fa appunto con la restituzione dell' equivalente ,
» ma non può farsi pagare tutti gli atti di uso e di
» spesa che si faranno con quella moneta sino alla
» consumazione de' secoli , perchè al verificarsi di
» quegli atti e di quegli usi la moneta non è più
» sua , nè di quello che egli ha messo in suo
» luogo.

» Anzi, a parlare rigorosamente nessuna cosa si
» distrugge col suo apparente consumo , giacchè
» l' uomo non può nè creare , nè annichilare , e
» le stesse vittovaglie dopo che hanno servite alla
» nutrizione restano tuttavia sotto altre forme nella
» massa della materia , e tornano a servire agli usi
» ed a' bisogni degli uomini. Con tuttocciò il pro-
» prietario del vino può cedere ad un altro il dirit-
» to che ha di usarne bevendolo , e può farsi pa-
» gare quell' atto di uso , ma non può locare o
» affittare il vino per il tempo posteriore a quel-
» l' atto , facendosi pagare un canone per gli usi
» successivi che faranno gli uomini di quella so-
» stanza altramente modificata. Così il proprietario
» della moneta può farsi pagare il primo atto dello

» ma a fare che risulti il minimo de' mali, scopo gran-
» de degli andamenti di ogni umana prudenza, l'equi-
» tà chiederebbe (se vorrem soddisfarla) che la
» moneta data in uso debbasi, anche quando perisce,
» riportare a chi la diede numerosa come era e
» cogli affitti pattuiti. Ma usciamo dalle riserve ...
» . . . . la moneta se perisce, ciò non è per sua
» natura ma per la semplice direzione dell' uso :
» cioè perisce in tutto all' utente, e però così è
» da riguardarla, come se tuttavia esistesse colla sua
» natura ed uso in verso del padrone. E con ciò
» vien meno in tutto la forza della obbiezione, e la
» locazione dell' uso della moneta rimane chiara nel
» corso della giustizia, nè teme assalti per quanto
» si rinnovino ».

Concedesi qui, che nel prestito del danaro per qualsivoglia motivo perisca la moneta, perisce a danno di colui, che ne ha ricevuto il prestito a differenza della locazione: Ma dice che ciò non proviene da una ragione intrinseca al contratto, ma da un motivo estrinseco, quale si è, 1. che essendo la cagione della perdita l' utente, è giusto che egli ne porti il danno: 2. che così deve farsi per impedire il maggiore male. Ma nè l' una nè l' altra di queste ragioni giustificano la perdita del danaro: Non la prima, poichè è falso, come altrove abbiamo detto, che sempre che perisce il danaro, perisca per causa dell' utente: Vi possono occorrere e vi occorrono molti casi di perdita, in cui non vi concorre alcuna colpa per parte di colui che adopera la moneta; in conseguenza se la ragione addotta dovesse aver luogo, avrebbe luogo soltanto nel caso in cui il danaro si perde per colpa dell' utente: ma ci si concede che in qualsivoglia caso il perico-

lo è a danno dell' utente; dunque la prima ragione non giustifica questa condizione del contratto.

Ma si ripiglia; è vero che vi sono de' casi, in cui l' utente non ha alcuna colpa, ma per impedire che questi nasconda la colpa dove vi si trovasse, è necessario non tener conto di questi casi, e però fa d' uopo obbligarlo alla restituzione, dal perchè la presunzione sta contra di lui. Ma questa seconda ragione nè tampoco ha valore. La obbligazione che l' utente contrae di restituire la moneta anche nel caso che sia fortuitamente perita, non deriva da alcuna legge positiva umana, ma dal dritto naturale diffuso in tutte le genti, giacchè presso tutte le nazioni il prestito della moneta si dà con questa condizione, che l'utente sia sempre obbligato a restituirla anche nel caso che senza sua colpa perisca. Ciò supposto nel dubbio se vi sia o no colpa dell' utente, questi potrebbe essere obbligato a restituire nel foro esterno, quando non potesse provare esser egli incolpabile: Ma se in realtà non vi fosse alcuna sua colpa, non sarebbe mai obbligato in coscienza alla restituzione, e nè anche nel foro esterno potrebbe esservi costretto, quante volte egli provasse il caso fortuito. Ma l'avversario ha conceduto che non vi è caso, in cui l'utente sia disobbligato dal restituire il prestito: dunque nè anche questa seconda ragione ha vigore per giustificare la condizione del prestito di cui parliamo. Dunque tale condizione non nasce da alcuna ragione estranea, ma dipende dalla natura medesima del contratto.

Ma dato ancora che sia così, ripiglia egli di nuovo; non altro si può concludere, che allora quando la moneta è perita senza colpa dell' utente, non sia questi più obbligato a pagarne il prezzo del uso,

come succede nella locazione di un' abitazione ec: e non già, che non vi sia locazione alcuna o che la locazione sia ingiusta.

Ma qui ancora egli cade *in una petizione di principio*. Per distruggere la obbiezione egli deve sostenere la dimostrazione che prova, essere il prestito della moneta una vera locazione: Ma in vece, egli suppone certo essere il prestito una vera locazione, come quella della casa, e però ivi istituisce il paragone tra l' uno e l' altra, e dall' una vuole argomentare per l' altro. Ma rispondiamo direttamente. Dovrebbe l' utente essere dispensato dal pagare il prezzo soltanto dopo essere perita la moneta, se il prestito della moneta fosse una vera locazione, non già se appartenesse ad altro contratto. Nel contratto di locazione propriamente detta, il pericolo della cosa locata va a carico del locatore, a meno che la cosa non perisca per colpa di chi l'ha ricevuta in affitto; ma nel prestito, la moneta per qualsivoglia motivo perisca, perisce sempre a danno dell' utente; e poichè ciò non succede per qualche ragione accidentale, perchè sempre e da pertutto il prestito regolasi con tale condizione: bisogna dunque concludere, che sia una condizione intrinseca al prestito del danaro; Ma nella locazione propriamente detta non si verifica questa condizione: dunque il contratto di locazione differisce dal contratto con cui si dà in prestito il danaro: dunque il prestito della moneta non è una locazione, e quando lo fosse « questo immaginario con-
» tratto, come riflette il Conte Leopardi, sarebbe
» sempre *intrinseco* al prestito e incorporato all'es-
» senza e natura del prestito, sicchè approvandosi
» il frutto del danaro sotto il titolo di locazione
» del danaro, si approva il frutto del mutuo *senza*

» *altro titolo fuori di quello che è intrinseco al*
» *mutuo* » (ivi): Locchè si rigetta come ingiusto
dal medesimo avversario.

Ed ecco dimostrato non già co' termini abborriti e detestati dall' avversario, ma con le stesse sue frasi, che ogni prezzo che si esige nel prestito quando non vi concorra altra ragione oltre l' uso è ingiusto.

CAPO XI.

Quarto argomento generale per dimostrare che niuna ingiustizia è nel prezzo proporzionale dell' uso della moneta.

Per fondamento di ciò che dovrà dirsi in confutazione di questo quarto argomento si avverta, che quante volte si dice, esser il dritto una facoltà, sempre debbesi intendere una facoltà legittima e conforme alla giustizia, poichè tutto quello che alla giustizia si oppone, è ingiuria e non dritto. Quindi è che per inalienabili che suppongansi i dritti naturali dell' uomo e delle genti, cessano da per se stessi, dacchè la giustizia comincia ad essere violata. Ciò premesso esaminiamo *il teorema di metafisica* che l' autore qui ci propone. (§. 359.)

« Ora stabiliremo questo teorema di metafisica.
» Chi crea le nature costui per virtù, seguela, o
» diritto su ciò che è l'opera sua, fonda o spie-
» ga pur gli usi di quelle, perocchè gli usi son
» delle cose e colle cose. Onde è che la creazion
» delle cose e nature di queste ne involge e porta,
» e ne dona pur gli usi. Che se vorremo scorrere agli
» esempj troveremo, che Dio ha create le nature degli

» animali, delle erbe, delle piante e con questo ha
» fondato e spiegato i loro usi tanto diversi quan-
» to le nature son delle specie anzi degli individui «.

Certamente ogni essere ragionevole che agisce, deve operare per un fine, e formando una qualche cosa, convien che la destini ad un uso. Ma non bisogna confondere Dio cogli uomini, ed il Creatore con la creatura. Allorchè è Dio che agisce, egli non può proporsi che un fine santo, nè può destinare la cosa che ad un uso legittimo e buono. Ma l' uomo ed il popolo possono abusare de loro dritti, destinando l' oggetto ad un uso ingiusto: dunque dacchè l' uomo ha dritto di determinare l' uso di un oggetto non ne segue che possa destinarlo senza ingiustizia a qualsivoglia uso gli piaccia: altrimenti anche il fabro che, per parlare co' termini dell' avversasio, crea nel ferro la forma di spada, potrebbe destinarla all' ingiusta occisione dell' altro uomo; anche il farmacista cha manipola il veleno, potrebbe destinarlo alla rovina di una famiglia, perchè l' uno e l' altro creando la forma nella cosa, hanno dritto di fondarne e spiegarne gli usi. Dunque il nuovo *teorema di metafisica* debbe intendersi con questa limitazione, che colui che crea le nature ha dritto di spiegare e fondare gli usi, ma soltanto fra i limiti del giusto e dell' onesto. E nell' istesso modo dee spiegarsi l'applicazione che se ne fa al paragrafo seguente: « Chi
» ha creato (§. 360.) la moneta, quello stesso ne
» fonda e spiega e limita e dichiara, e ne deve fon-
» dare e spiegare e limitare e dichiarare ancora gli
» usi »: non già a proprio capriccio, ma secondo le regole della giustizia e della pubblica onestà: E però le nazioni che » per seguela interiore della
» cosa fondarono e fondano, spiegarono e spiegano
» cioè dichiararono e dichiarano gli usi delle mo-

» nete (§. 362) » sono subordinate a principii della giustizia , nè hanno alcun dritto di conculcarli.

Soggiugne l'avversario (§. 363). » Ma su ciò
» che è moneta o danaro e sua condizione troviamo fondato , abbracciato , trattato l'uso di quella
» pe' commerci , come permanente e stimabile a prez-
» zo proporzionale per tempi certi : e molto più
» troviam ciò visibile nel sistema e condotta , o
» marcia presente de' popoli , anche ne' calcoli della
» pubblica amministrazione. Tanto che voler oggi
» percotere , svellere , e sterminare questo uso , sareb-
» be cagion di querele , turbamento , sommosse , anzi
» di tempesta insuperabile nello stato non dirò di
» un popolo , ma di quasi tutto il genere umano.

» O dunque convien dire che tutti i dritti na-
» turali delle genti sono un ingiustizia , e comune
» e vecchia ingiustizia ; o se ciò non si può nè udi-
» re , nè tollerare ; dovrem concludere che l' uso
» delle monete valutabile a prezzo proporzionale ,
» fondato , introdotto , generalizzato , misurato con
» que' dritti non contiene in se stesso alcuna in-
» giustizia.

» Or come si contraddirebbe a verità tanto sen-
» sibile ? Si riconoscerà nelle nazioni la natural pro-
» prietà di crearsi delle monete , e non quella di
» di fondarsele con uso valutabile ? Ma come esclu-
» dere la forza del teorema *che chi crea le nature*
» *fonda gli usi* ? Anzi , dir che le nazioni han drit-
» to di crear la moneta , ma non con uso valutabile ,
» non dissomiglierebbe dal dire che le nazioni han
» dritto di fondarsi delle abitazioni o cariche am-
» ministrative , ma non con uso valutabile. Ciò
» che quando avrem detto solleciteremo le nazioni a
» disprezzarci , e derideci , e lasciarci a noi stessi
» ricchi di stoltezza e di confusione ».

Tutto questo discorso per bella apparenza che abbia, non contiene alcuna solidità. E che pretende mai di dimostrare con ciò l'avversario? È forse sua intenzione di proseguire l'argomento proposto e dedurre la conseguenza dal dritto che hanno le nazioni di stabilirsi l'uso della moneta, oppure volesse darci una nuova prova, rilevandola dal sentimento unanime de' popoli? Se con ciò ha preteso di seguire il filo del proposto argomento, niente ha concluso, poichè il dritto che hanno i popoli, come abbiamo osservato, non è, nè può essere un diritto arbitrario che possa esercitarsi a capriccio, ma un dritto che debbesi conformare alle leggi della giustizia; e se si regola differentemente, è un abuso illecito; sicchè questo dritto suppone la giustizia, non la introduce o la prova. Ora avendo noi dimostrato, che il prezzo dell'uso del danaro dato a prestito è intrinsecamente ingiusto, perchè contrario a principii naturali che costituiscono il contratto del prestito, il dritto delle nazioni, qualunque egli sia, non potrà mai giustificare quello che intrinsecamente è ingiusto. Non voglio io dire, che l'uso del danaro sia illecito, ma che il prezzo che esigesi per tal uso nel prestito è ingiusto.

Che se poi volesse autorizzarsi questo prezzo dell'uso, dal perchè tutte le nazioni lo hanno riconosciuto per lecito; affinchè l'argomento concluda non basta l'asserzione, ma fa d'uopo provare: 1. che le nazioni universalmente hanno autorizzato il prezzo dell'uso nel prestito: 2. che lo hanno autorizzato come prezzo dell'uso e non piuttosto per altra ragione estrinseca all'uso: 3. che hanno riconosciuto questo prezzo dell'uso, come giusto e lecito e non piuttosto lo hanno permesso per impedire mali maggiori. Finchè non si saranno provate queste tre

proposizioni, nessun vantaggio riporteremo dal consenso delle nazioni.

Quindi resta dileguato il pomposo apparato delle proposizioni che sono asserite nel citato paragrafo. Il dritto delle nazioni non è ingiustizia, ma l' abuso del dritto è un' iniquità. Le nazioni hanno dritto di fondare l' uso di ciocchè creano, ma un uso lecito: hanno dritto di fissare il prezzo dell' uso ma un prezzo giusto, e quando la natura della cosa e del contratto lo permette. In questo modo debbesi indendere il vantato teorema *che chi crea le nature fonda gli usi*. E siccome chi si forma un' abitazione, chi si stabilisce una carica amministrativa non ha dritto di destinarla ad un uso illecito, nè può fissarvi un prezzo che ripugna alla natura della cosa, così del pari chi crea la moneta non ha facoltà di destinarla ad un uso illecito, nè ha facoltà di fissarvi il prezzo dell' uso in quelle circostanze in cui la giustizia lo escluda.

Queste riflessioni sono sufficienti a confutare il paragrafo seguente, in cui s' insiste su la facoltà che compete alla pubblica autorità di determinare i prezzi ed il valore della moneta, imperocchè detta publica autorità ha bensì dritto di fissare il valore della moneta, alzare, abbassare, livellare i prezzi, ma sempre con le regole della giustizia, e sia qualunque il dritto o autorità che si abbia, non potrà mai cambiare la natura delle cose e fare che sia giusto quello che distrugge la giustizia. Pertanto resta fermissimo, che il prezzo dell' uso della moneta data a prestito è intrinsecamente ingiusto; nè mai per tal motivo le persone sensate si muoveranno a disprezzarci e deriderci per coprirci di confusione.

Quale poi sia lo spirito del vangelo, la legge promulgata da G. C. riguardo al prezzo dell' uso del

danaro dato a prestito, lo abbiamo detto nel primo libro: Ed appresso vedremo, se vi sia o nò, una legge positiva umana ecclesiastica o civile proibitiva del prezzo dell'uso del danaro dato a prestito; e però ci dispensiamo di rispondere direttamente a paragrafi 365, e 366, dove l' autore asserisce, che i suoi principi consentono coll' indole del Vangelo e che non vi esiste in contrario alcuna proibizione positiva. Ma non possiamo far a meno dall'esaminare l'argomento espresso (§. 367) nel quale come in un corollario del premesso vantato teorema si asserisce, non potersi dare una tal legge.

» E come, egli dice; si potrebbe ideare una » tal legge di universal proibizione? L' uso della » moneta e suo prezzo (parlo del congruo e pro» porzionale senza frodi nè eccessi) è istituito e » dato dalle nazioni come il valore della moneta. » E se le nazioni se lo danno, esse non lo proibi» scono certamente. Procediamo. Chi dice aversi » una legge universale proibitiva di ogni uso con » prezzo congruo e proporzionale, dee pel nesso stret» tissimo delle cose concludere, potersi ugualmente » ammettere una legge universale proibitiva di ogni » valore della moneta e di ogni moneta finalmente. » Or se questa seguela portata là dove è il coman» do, spaventa; dovrem risalire alla origine, e ri» conoscere ne' dritti delle nazioni quello di stabi» lire nell' uso delle monete un uso e prezzo con» gruo e proporzionale, uso scevro da ingiustizia, » uso inviolabile in tali condizioni ».

Qui non vi è altro da ammirare che il tuono franco e dogmatico, di cui spesso si fa uso nell'opera che analizziamo. Egli che ha detto e ripete di voler provare il suo assunto, per l' ordinario non fa che asserire gratuitamente, e pretende di far pas-

sare le sue asserzioni per rigorose dimostrazioni. Di grazia quale è mai il nesso strettissimo che passa tra queste due proposizioni, che dacchè vi è una legge che proibisce il prezzo dell'uso della moneta, debba esservi ancora una legge che divieti l'uso anzi la moneta istessa? L'autore suppone questo nesso, lo asserisce, ma non lo prova, nè potrà mai provarlo finchè la ragione sarà ragione. Si dirà forse che l'uso de sacramenti, che i sacramenti istessi siano illeciti perchè il prezzo ne è simoniaco ed ingiusto? Si dirà che l'uso dell'abitazione e l'abitazione debbano proibirsi perchè si proibisce un prezzo che non fosse conforme alle leggi del contratto? si finisca dunque di venderci lucciole per lanterne e veggano una volta gli ammiratori del nostro avversario, che non è tutto oro quello che risplende nella di lui opera.

Nel paragrafo seguente egli prova che l'istituzione della moneta è di dritto delle nazioni da quel testo del Vangelo: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari* Matt. 21. e ne conchiude di nuovo che le nazioni hanno facoltà di fissare il prezzo dell'uso della moneta. Senza pretendere di contraddire all'antecedente, neghiamo assolutamente la illazione perchè secondo che abbiamo detto, il dritto delle nazioni non dee esercitarsi arbitrariamente ed a capriccio: quindi dacchè le nazioni hanno dritto di istituire la moneta, non ne segue che possano fissarne quell'uso o quel prezzo che loro piace quando anche sia ingiusto.

Non s'intende poi come possa esser vero (§. 369.) che non si può sostenere essere tollerato il prezzo dell'uso della moneta presso le nazioni, senza supporre che la moneta non abbia alcun uso lecito. La moneta è buona in se stessa, ne è anche buono il suo

uso, ma il prezzo di tale uso nel prestito è illecito. perchè perturba l' uguaglianza del contratto. Dice egli assai bene nel fine di questo paragrafo, che la ragione per cui talvolta non si trova la verità, si è, perchè non si cerca nella sua sorgente e si cerca con prevenzione, pretendendo che fosse vero quello che favorisce il nostro interesse, non quello che sia vero in se stesso. Se nell' avversario fosse mancato questo spirito di prevenzione, avrebbe chiaramente conosciuto l' assurdità del suo ragionare.

Dopo di ciò è inutile il cercare « con qual » nome (§. 371.) si dovrà chiamare questo uso » delle monete contrattato con prezzo? » Si chiami come si vuole, che il nome non potrà mai mutare l' essere della cosa, nè fare che sia giusto quello che si oppone alla giustizia, ed appunto *questo prezzo dell' uso della moneta cotrattata nel prestito* è quello che abbiamo provato essere ingiusto.

È certamente una enunciazione calunniosa a teologi, giureconsulti, e filosofi il dire (§. 372.) che i titoli universalmente riconosciuti per estrinseci al mutuo e per cui si crede lecito esigere qualche compenso, non sieno che giustificazione del prezzo dell' uso della moneta. Se non che sotto nome di titoli legittimi io non intendo *l'anticresi*, *il contratto Germanico*, *il cambio finto*, ed altri simili inventati, veramente per giustificare il prezzo dell'uso del danaro, che perciò sono riprovati, ma di questo si parlerà nel libro seguente.

In quanto alle tasse legali pubblicate per fissare gl' interessi del mutuo io aderisco intieramente a quello che si dice (§. 374.) « che non è la tassa la quale » giustifica . . . se la giustizia vi è, la tassa ve la » lascia; ma se non vi è, non ve la introduce; mette » i limiti alle richieste non costituisce la natu-

» ra di esse » . Ed in verità queste tasse o suppongono una ragione di prezzo estrinseca all' uso o si sono promulgate per metter freno all' ingordigia , ed impedire i mali maggiori. « Spesse volte , dice l' Emi-
» nentissimo Gerdil , costretti sono i legislatori di
» adattare le leggi alle circostanze de' tempi e di tol-
» lerare abusi , li quali non si potrebbero svellere sen-
» za incorrere in maggiori danni e pericoli. Così ap-
» punto avvenne al savio Solone legislatore di Atene
» il quale richiesto del suo sentimento sopra le
» sue proprie leggi , rispose che le stimava non le
» migliori in se stesse , ma le migliori che il po-
» polo Ateniese fosse in grado di sopportare. La
» tolleranza del legislatore può essere giusta senza
» giustificare i particolari che se ne prevalgono per
» adottare gli abusi che la prudenza non permette
» al legislatore di sradicare intieramente. Quindi
» dal non avere i legislatori di Atene e di Roma
» proibite intieramente le usure non segue che non
» fossero persuasi delle ragioni de' filosofi ; e quan-
» do pure anche costasse che non ne fossero per-
» suasi non ne seguirebbe da ciò che fossero men
» buone le ragioni de' filosofi , perchè men capite
» da chi facilmente era men intendente di esse.
» *Osservazioni sopra un manoscrit.* »

Ma che diremo dell' osservazione che l' avversario soggiugne (§. 378.) per ribattere l' autorità de' Filosofi che non la pensano come lui ? » E qui ,
» egli dice , nemmen penso di ricordare che altri
» fanno susurro contro le usure senza alcun limite
» co' detti di Platone , di Aristotile , di Seneca o
» di tal altro , illustre per antichità non meno. Im-
» perocchè di là intendesi che questi hanno detto
» ciò che ne dissero , e non già che quel parlare

» necessiti il vero a star con essi.... altri tempi,
» altri usi.... »

Gran che! I filosofi non hanno parlato come dovevano; i teologi non hanno fatto che confondere la materia, i Padri, i Concilii, i Papi niente hanno dichiarato di preciso. Dunque in un punto che tanto interessa la società, il commercio, la coscienza, la morale, soltanto il Broedersen, il Marchese Maffei e pochi altri contro di cui si è alzata in ogni tempo la voce ed i quali per confessione dell' avversario medesimo non hanno saputo provare quello che asserivano, questi soli dico debbonsi tenere per fonti infallibili della giustizia e della verità, in modo che ogni loro parola debba rispettarsi come un canone, e debba essere anatematizzato chiunque ad essi si opponga. Certamente che vi vuole uno stomaco potente per digerire il paradosso di simili conclusioni.

E qui ci è utile il riflettere sugli ultimi paragrafi di questo capitolo che sono del tenore seguente. « Anzi a dar conclusione (§. 379.) semplice
» al pari che memoranda, debbo avvertire chi leg-
» ge, che per quanti argomenti si producano a mo-
» strare la preziosità e questa non ingiusta dell' uso
» della moneta, tutti questi non sono che rami di
» un tronco solo. Cioè l' argomento sostanziale o
» massimo o che tutti li compendia in se stesso è
» questo, che la moneta e suo uso, e preziosità
» della moneta e dell' uso è tutto convenzionale;
» che nella convenzione di una nazione in se stes-
» sa, o di tutte, le culte almeno, infra loro vi è
» questo uso e sua preziosità, e però che la pre-
» ziosità dell' uso considerata per se stessa è giusta,
» come la preziosità della moneta. Questo (§. 380)
» e non altro è l' originale argomento. »

Se per la difesa delle usure moderate, l' argomento sostanziale, massimo, ed originale, quello che tutti li compendia in se stesso è questo e non altro, bisogna convenire, che l'avversario dopo essersi tanto affaticato, niente ha concluso, e non fa che cantare fuori di coro. Chi mai ha negato che la moneta sia d'istituzione delle nazioni, che abbia un uso, ed un uso prezioso, un uso convenzionale? Tutto questo noi lo concediamo, ma siamo fuori di quistione. Quello che si vuol sapere e dovrebbesi provare si è, se poste le condizioni che costituiscono il contratto con cui si concede l' uso della moneta per un tempo certo, abbiano le nazioni non solo permesso ma stabilito, che precisamente per l' uso della moneta in questa occasione si debba esigere un prezzo; se potevano giustamente ciò stabilire anche quando non vi concorra altra ragione estrinseca all' uso; se non ostante questo prezzo così stabilito ed in tali circostanze si conservi l' uguaglianza e quindi la giustizia del contratto del prestito. Questi sono i punti precisi della controversia, i quali sono indipendenti dalla istituzione, uso, e preziosità della moneta; e poichè l' avversario non si è occupato di questo nel presente capitolo, bisogna concludere che egli qui non ha fatto altro che battere l' aria e pestar l' acqua.

CAPO XII.

Considerazione su la maniera di fissare il prezzo circa l' uso della moneta.

Dopo aver provato che il prezzo della moneta data a prestito è ingiusto, è inutile il trattenerci su la maniera di fissare questo prezzo.

CAPO XIII.

Conclusione del libro. Accogliesi da tutt'i precedenti il titolo precisissimo sul prezzo non ingiusto intorno l' uso del danaro e come sovrasti a tutte le obbiezioni.

La confidenza che ha il nostro autore ne' suoi lumi, e la falsa persuasione di aver data una dimostrazione senza replica della sua opinione fà sì che si applaudisca di aver portata la luce da ogni parte su la quistione. Ma non ha ragione di tanto gloriarsi. La sua luce è abbagliante, è falsa, ed invece d' illuminare, acceca e fa che si confonda la verità con l'errore. È questo un fatto così manifesto che risulta da ogni pagina di quest'opera; e quando anche non bastasse a dimostrarlo il già detto, si rileverebbe senza equivoco dalla confutazione di questo capitolo. E prima di ogni altro avvertiamo essere falso « che più sottilizzasi (§. 387.) più » si ottiene di scienza. » Non è la sottigliezza ma la profondità ad estensione delle vedute che accresce il fondo della scienza : chi non fa che sottilizzare, per l' ordinario non considera la verità che

per una parte sola, e perde di vista il nesso delle proposizioni, onde rendesi inabile a dare un retto giudizio. Ma non perdiamo inutilmente il tempo. Veniamo al punto.

» Sia pur vero, si dice (§. 389) che l' uso » del danaro è capace di un prezzo e prezzo non » ingiusto, quando l'uso nè si dona, nè si dee do- » nare, e non dovendosi donare, non si vuole do- » nare. Ma cosa è mai che si concede in questo » uso come titolo per averne un prezzo? È la po- » tenza o l' atto? Eccoci al cardine, io penso, in- » timissimo e finalissimo della controversia.

» Dico dunque (§. 390) per ultima preci- » sione, che l' uso così conceduto del danaro per » parte del dante è la potenza, cioè *l' applicabilità* » di un dato valore espresso in metalli preziosi ed » esprimibile via via per tempo certo in cose rap- » presentate ».

Ci si propone qui una nuova sottigliezza compresa nelle parole di *applicabilità* del valore, e si crede che questa formola debba bastare a sciogliere tutte le obbiezioni. Noi potremmo dispensarci dal rispondervi direttamente, giacchè questa teoria *del l' applicabilità* resta sufficientemente confutata dal già detto: In fatti noi abbiamo dimostrato, che qualunque prezzo si esiga per l' uso del danaro dato per tempo certo perturba l' uguaglianza del contratto, e che perciò è ingiusto; ora, sia che il prezzo si esiga per l' applicabilità del valore, sia che si riceva per l' atto dell' uso, quante volte non vi concorra altro titolo estrinseco all' uso, la nostra dimostrazione ha sempre la medesima forza. Ma non vogliamo lasciarci sopraffare dalle sottili invenzioni dell' avversario, e però come per lo innanzi, così

ora esamineremo passo passo tutte le ingegnose illusioni della sua feconda imaginazione.

Che nel darsi l' uso del danaro per un tempo certo si accordi a colui che lo riceve l' *applicabilità* del valore, ossia la facoltà di adoperare il danaro, noi lo concediamo; concediamo ancora che questa facoltà considerata in se stessa sia stimabile; ma tutto questo non ha che fare colla nostra quistione. Si cerca se nel detto contratto, il prezzo che si pretende per questa applicabilità oltre la restituzione del capitale possa esigersi senza perturbare l' uguaglianza ossia la giustizia del contratto. Qui senza alcuna prova si suppone che possa ciò farsi giustamente: ma la retta ragione insegna il contrario. Imperocchè in quelle cose che si consumano coll' uso come è appunto il danaro, l' uso e sua applicabilità non si distinguono nel fatto dalla cosa istessa e tanto vale dare il danaro, quanto darne l' uso e sua applicabilita: e però per ragion dell' uso e sua applicabilità non è giusto pretendere altro compenso se non quello che si dee pel danaro somministrato, vale a dire la restituzione di una somma equivalente; e facendosi altrimente si perturba l'uguaglianza del contratto, e si violanò le leggi della giustizia. E che si direbbe mai, se concedendosi ad altri del vino, si esigesse in compenso oltre un' uguale quantità un soprappiù per l' applicabilità? Se questo è un' ingiustizia, lo è parimenti l' esigere nel prestito del danaro oltre la restituzione del capitale, un prezzo per le sua applicabilità. Ascoltiamo il Conte Leopardi.

» Per giustificare l' usura si è distinto l' atto
» dell' usare dalla potestà di usare. Si è detto che
» quantunque l' atto dell' usare si faccia dall' utente
» la potestà dell' usare è del mutuante, e che egli

» cedendola all' utente ha ragione di riscuotere un
» prezzo. Quindi si è concluso che l' usura non è
» il frutto del mutuo, e non è più neppure il prezzo
» dell' uso, ma è il prezzo della potestà di usare.
» Svolgendo però questi palliamenti, si scorge che
» la concessione di quella potestà è intrinseca alla
» prestazione del mutuo, e quindi accordandosi di
» riscuotere il frutto ossia il prezzo della potestà di
» usare, si accorda di riscuotere il frutto del mu-
» tuo *senza altro titolo fuori di quello che è in-*
» *trinseco al mutuo istesso.* Inoltre, la potestà ossia
» il diritto di usare non ha verun pregio nè verun
» prezzo se non può ridursi all' atto, e non può
» ridursi all' atto quando mancano il potere e la
» volontà di usare. Per chi è fermamente risoluto
» di non andare in America, la facoltà di andare
» in America non è di nessun pregio, e per chi
» ha perduto la sua borsa nel naufragio, la pote-
» stà e il dritto di usare di quella borsa non han-
» no più nessun prezzo. Ora dunque venendo al
» mutuante, o egli ha veramente la volontà e il po-
» tere d' impiegare in modo onestamente lucroso il
» suo denaro, o non ha questo potere. Se egli ve-
» ramente vuole e può far fruttare onestamente il
» suo denaro, e si priva di quella potestà per pre-
» starlo, allora risentendo un danno da quella pri-
» vazione può certamente domandarne un compen-
» so, moderato sulle basi della uguaglianza e re-
» golato con le norme della giustizia, ma allora
» il contratto non è più mutuo. Se poi il proprie-
» tario del denaro non ha veramente la volontà o
» il potere d' impiegarlo onestamente e fruttuosa-
» mente, sicchè mutuandolo non si priva di nien-
» te nè soffre nessun danno, e con tuttocciò vuol
» trarre un frutto del denaro perchè insieme col

» denaro ha la potestà astratta ed inefficace di u-
» sarne, allora egli cede quello che non ha, riscuote
» quello che non ha dato, vende quello che non è
» suo e stende la mano violenta sopra l'altrui. Fa
» come chi desse a frutto il denaro cadutogli nel
» fondo del mare. (XXVI. 5. e 6.) »

Quivi l'autore ripete quel concetto, che tanto giova al suo proposito e che noi abbiamo dimostrato essere singolare, strano, ed assurdo; vale a dire che l'uso del danaro continua nelle sostituzioni. Si vegga quello che di sopra abbiamo detto: Per ora basta ridire che l'applicabilità della cosa rappresentata non è più l'applicabilità del danaro, ma tutt'altro, egualmente che l'uso delle cose sostituite è tutto altro che l'uso del danaro.

Quindi è che perde ogni vigore la soluzione che egli dà alla questione (§. 399.) » È stima-
» bile tale applicabilità? Lo è come tutte le potenze
» o facoltà di poter fare. È capace di un prezzo
» e prezzo non ingiusto? È chiaro che n'è capa-
» ce, come tutte le potenze stimabili, le quali si
» possono acquistare non avendole. Chi mi desse la
» facoltà o potenza a dipingere, a scolpire, a co-
» noscere de' mari della terra, delle stelle ec. mi
» darebbe costui cose degne di un prezzo? Nel senso
» de' popoli tali potenze o facoltà a poter fare sic-
» come sono cose acquistabili non avendosi, e tutte
» stimevoli, perchè ampliatrici della forza nostra;
» così tutte si reputano degne di un prezzo, e prez-
» zo non ingiusto. O dunque bisogna riprovare e
» come ingiusto il prezzo di tutte queste facoltà e
» potenze; o dobbiam consentire che è pur capace
» di prezzo e prezzo non ingiusto l'applicabilità
» conceduta per tempo certo di un dato valore e-

» spresso in metalli preziosi ed esprimibile in cose
» rappresentate ».

Il nostro autore può qui rassomigliarsi a quel viandante, il quale avendo nel bujo smarrita la strada, dopo aver camminato tutta la notte, ritrovasi al far del giorno al medesimo punto in cui era la sera precedente. Egli crede d' incalzare il discorso e produrre sempre nuovi argomenti, ma in sostanza non fa che ripetere sempre lo stesso sotto una nuova forma, senza che mai si batta come si dee il punto della quistione. Ci rincresce di dover stancare il lettore con tante ripetizioni; ma la colpa non è nostra. Sia o no capace di prezzo l' applicabilità del danaro, resta sempre a provarsi se nel prestito del danaro senza violare l' uguaglianza del contratto possa esigersi questo prezzo, oltre la restituzione della somma somministrata: Noi abbiamo detto e ripetiamo che ciò non si può, perchè questa facoltà per quanto sia capace di prezzo è inseparabile ed intrinseca allo stesso danaro, il quale senza tale facoltà non sarebbe di alcun uso, e però non merita altro prezzo, se non quello che merita l' istesso danaro.

Nè vale la parità tra l' applicabilità della moneta e la facoltà a dipingere, scolpire, conoscere ec. Imperocchè allora quando un maestro comunica questa facoltà, impiega il tempo, l' industria, il talento, la fatica; e tanto incomodo merita di essere compensato con un prezzo proporzionato. Ma quando si concede l'applicabilità della moneta non si fa altro che dare il danaro, e però altro prezzo non gli si dee che la restituzione dello stesso danaro. Ed in fatti, se un professore di pittura non facesse altro che dare un libro al discepolo, il quale co' suoi talenti e con la sua industria debba da quello appren-

dere la facoltà a dipingere, che altro prezzo meriterebbe egli se non il compenso del valore del libro? Così del pari, il mutuatario che con la sua industria e fatica dee rendersi utile il danaro ricevuto in prestito, non è obbligato ad altro oltre l'equivalente di ciò che ha ricevuto. Senza dunque aver bisogno di riprovare come ingiusto il prezzo di tutte le facoltà, rigettiamo come illecito ed ingiusto il prezzo esatto in questa occasione.

Nè qui ha luogo ciò che si soggiugne (§. 401.) che « questa applicabilità dee riguardarsi come feconda imperocchè si riguarda come una potenza » o facoltà a fare, e tali potenze si riguardano come in piena fecondità di atti «. Ma non è così; giacchè alla fecondità non basta di produrre degli atti; è necessaria un' attività intrinseca, che faccia produrre degli esseri della medesima specie; ed in questo senso i soli esseri viventi diconsi fecondi. Che se si volesse chiamare fecondo tuttocciochè abbia capacità a produrre degli atti in qualsivoglia modo, farebbesi abuso di termini contro il senso comune, e dovrebbe confessarsi, che questa non è che una fecondità metaforica che non dee mettersi in paragone colla fecondità reale. In questo senso l'applicabilità del danaro è feconda, come è feconda l'applicabilità dello scalpello nelle mani dello scultore, e l'applicabilità dell'ascia in quelle del fabro, la quale non merita altro prezzo se non quello che è dovuto all' industria ed all'arte di chi l'adopera.

Ma supponiamo pure, che l' applicabilità del danaro sia realmente feconda, quali sarebbero i frutti di tale fecondità? Certamente gli atti, nè ve sono degli altri; quello poi che dopo ne segue, sarebbe frutto ed effetto dell' atto: Ma l' autore ha fissato il principio, che gli atti sono dell' utente

in modo che sia ingiustizia esigere il prezzo dell'atto: dunque all'utente parimente appartiene tutto ciò che è effetto dell' atto, e frutto dell' applicabilità, nè potrebbe perciò esigersi alcun prezzo.

Nè vale il dire che l' atto non sarebbe fecondo senza la potenza, e che però chi ha conceduto la potenza può esigere qualche cosa pe'frutti. Imperocchè 1. L'atto con cui concedesi tale potenza nel prestito per essere un atto di beneficenza per sua natura gratuito, quando non cagiona alcun incomodo a colui che lo concede, non è giusto titolo per esigere un prezzo: « Non è valutabile a prezzo, dice » il Cardinal Gerdil, un benefizio che nulla costa. » Un tal benefizio non dispensa dalla gratitudine » chi lo riceve, ma non dà dritto a chi lo fa di » esigerne un prezzo. Li Gentili stessi hanno cono- » sciuto, che la gratuità della beneficenza nelle cose » in cui possiamo beneficare il prossimo senza nuo- » cere a noi stessi è di ragion naturale. « (*Brev.* » *esposiz. della natur. del mut.*) » L'istessa dottrina ne' termini insegna S. Tommaso, il quale si fa questa obbiezione: — Ognuno per debito di onestà è obbligato a ricompensare il benefizio ricevuto: Ma chi dà il mutuo, concede un benefizio per cui si dee esser grato; dunque chi lo riceve è tenuto a ricompensarlo. Al che rispondendo egli, distingue l' obbligazione che nasce dal debito di giustizia, da quella che deriva dalla benevolenza ed amicizia. Nella prima, egli dice, che si debba attendere la quantità del beneficio, e sotto pena d' ingiustizia debbesi rendere l' equivalente di ciocchè è stato dato; e perciò nel prestito del danaro, debbasi restituire tanta moneta quanta se ne è ricevuta. Laddove nel secondo caso non si contrae alcuna civile obbligazione, nè alcun debito che imponga neces-

sità, ma solo è lecito di attendere la benevolenza dell' affetto, che non va soggetta a prezzo. *Ad secundum dicendum, quod recompensatio alicuius beneficii dupliciter fieri potest. Uno quidem modo ex debito justitiae; ad quod aliquis ex certo pacto obligari potest: et hoc debitum attenditur secundum quantitatem beneficii, quod quis accepit. Et ideo ille qui accepit mutuum pecuniae, vel cuiuscumque similis rei, cuius usus est eius consumptio non tenetur ad plus recompensandum, quam mutuo acceperit, unde contra iustitiam est, si ad plus reddendum obligetur. Alio modo tenetur aliquis ad recompensandum beneficium ex debito amicitiae, in quo magis consideratur affectus, ex quo aliquis beneficium contulit, quam etiam quantitas eius quod fecit; et tali debito non competit civilis obligatio, per quam inducitur quaedam necessitas, ut non spontanea recompensatio fiat .... Nec ibi (in mutuo) aliquid est exigendum aut expectandum nisi benevolentia affectus, qui sub aestimationem pecuniae non cadit.* (2. 2. q. 78. *a.* 2. *ad* 2. *et ad* 4.) Nè da ciò disconviene l'avversario, il quale più volte ripete, essere ingiusto esigere un prezzo per l'atto con cui concedesi il prestito, altrimenti sarebbe lo stesso che esigere *ex mutuo vi mutui* locchè è condannato. 2. Se l' atto non è fecondo senza la potenza, nè tampoco la potenza può essere feconda senza dell' atto, onde se fosse lecito esigere un prezzo per ragion della potenza, sarebbe giusto ancora di esigerlo per l'atto con cui questa potenza si concede, ma l'avversario rigetta come iniqua tale conseguenza, deesi dunque rigettare come parimenti iniquo il principio da cui procede. 3. La potenza dopo chè è data non è più di colui che la concede, ma di colui che l' ha ricevuta, e però i frutti sono pari-

menti di colui al quale attualmente la potenza appartiene: 4. Si ricordi il lettore che la fecondità dell'applicabilità del danaro non è che una fecondità impropria, espressa per un modo di dire e metaforicamente, come la fecondità dello scalpello e dell'ascia, per cui non deesi altro prezzo, che quello che è dovuto all'industria e fatica dell'artefice. Onde niente si può concludere dalla proposta difficoltà.

Dunque la massima della fecondità della moneta, che si approva (§. 402.) è senza ragione, ed il titolo di esigere un prezzo per tale fecondità è senza giustizia, sì perchè la fecondità della moneta non è che una fecondità metaforica che non può nè dee mettersi in paragone colla fecondità degli esseri viventi; sì perchè dato ancora che la moneta sia feconda, i frutti apparterrebbero in tutto all'utente. Al che si aggiugne, che se la moneta fosse feconda, chi ha rubato una data somma e la ritenesse per qualche tempo, sarebbe obbligato a restituire con la somma equivalente i frutti del danaro, anche prescindendo dal caso del lucro cessante e danno emergente, locchè è falso.

Il nostro autore ha veduta questa conseguenza ed ad onta del costume che confessa essergli contrario l'ammette senza difficoltà (§. 403.) dichiarando il costume contrario al dritto, e quello che si fa non conforme a quello che dovrebbesi fare. Ma avrebbe dovuto avere qualche riguardo al sentimento de' teologi, i quali unanimamente decidono che fuori del caso del lucro cessante e danno emergente il ladro non è tenuto a restituire se non la somma rubata, non già per condiscendenza del derubato, ma per stretto rigore di giustizia che si rileva dal difetto di una reale fecondità nella moneta. Non è però questa la prima volta, che nella sua opera

l'autore mostri di avere tale confidenza ne'suoi lumi, che dia a divedere non doversi tener conto di altri autori anche gravissimi, ma che non si uniformino al suo modo di pensare; e d'altronde i teologi, secondo lui, non hanno saputo far altro, che intrigar la quistione delle usure. È vero che la di lui proposizione discende dalle premese per un legittimo nesso, ma essendo falso il principio della fecondità della moneta, la conseguenza cade per se stessa.

Supposta la verità che abbiamo solidamente stabilita, non hanno luogo le conseguenze che l'avversario deduce da' suoi principii. Quindi è falso che « la disputa (§. 404.) se le chiese, monisteri, » conventi e generalmente gli ecclesiastici possano » somministrare per tempo dato il loro danaro con » prezzo congruo non ha luogo secondo i naturali » dritti »: Imperocchè avendo noi dimostrato, essere ingiusta l'esazione di un prezzo per l'uso e per l'applicabilità del danaro, certamente che sono assai più rei quegli ecclesiastici o religiosi, i quali essendo più che ogni altro obbligati al disinteresse, pretendono di aumentare il loro danaro in un modo iniquo, che non va quasi mai disgiunto dal grave scandalo del pubblico.

È falso del pari che » il concetto (§. 406.) » tante volte replicato che dandosi per tempo certo » ad uso la moneta la quale trovasi oziosa non può » chiedersene prezzo alcuno, è senza nesso »: che anzi vi è tutto il nesso in questo concetto, poichè quando si presta una moneta la quale tenevasi oziosa, non vi è altra ragione per esigerne un prezzo se non se l'uso o l'applicabilità, e ciò non basta a salvare la giustizia.

È falso inoltre che » la questione (§. 407.) » se nel concedere danari ad uso ne passi il domi-

» nio a chi li riceve non ha luogo «. Giacchè una tal questione ha tutto il luogo per ciò che se ne è detto al capo VI. Ed il concetto dell' autore tante volte ripetuto che nel corso del tempo pattuito l' uso o l' applicabilità debba considerarsi come una in tutte le sostituzioni e permute, è singolare ed assurdo come abbiamo fatto più volte vedere. Onde è che gli argomenti fondati su di questo transito di dominio si trovano di avere tutto il midollo, e tutta la forza di argomento per convincere chi vuole esser docile alla voce della verità.

È falso in fine che » la disputa (§. 409.) » se il danaro si consumi o no coll' uso niente può » influire alla risoluzione... » Imperocchè di quelle cose che si consumano coll'uso non può concedersi l'uso senza trasmettersi ancora il dominio, quindi se la moneta è tale, non può concedersene l' uso senza accordarsi il dominio, e se concedesene il dominio, concedesi ancora il dominio della sua applicabilità; nè per tale applicabilità potrà esigersi prezzo alcuno, poichè si esigerebbe il prezzo per una cosa altrui. Nè si potrà dire che il prezzo si riceverebbe per l' atto con cui accordasi la moneta e quindi la sua applicabilità, giacchè l' avversario insegna che il prezzo non può esigersi se non per l' uso, e (§. 392.) dice che l' atto con cui si consegna il danaro non è l' uso; in conseguenza l'applicabilità sia che preceda, sia che segua il consumarsi o non consumarsi, non potrà mai essere titolo giusto onde esigersi un prezzo nel prestito. Quindi non sono da disprezzarsi gli argomenti cavati nella materia presente dal consumarsi il danaro coll' uso.

Dopo l' esposizione delle accennate conseguenze l' autore di nuovo viene a dichiarare (§. 411.)

che l'atto con cui si applica la moneta è dell'utente: e ne conclude che tutti i vantaggi ed i danni che ne seguono sono parimenti dell'utente. Si legga quello che abbiamo detto (cap. IV.) e si rileverà che non bisogna confondere sotto una sola ragione i vantaggi e i danni. Qualsivoglia vantaggio venga all'utente dalla moneta non può venire che dall'atto e per l'atto dell'uso, e poichè questo atto è dell'utente, ogni vantaggio sarà ancora di lui. Ma non è così de' danni; questi possono provenire non solo dall'atto dell'uso, ma da mille casi fortuiti che non dipendono dall'utente; dunque in questo secondo caso l'utente non dovrebbe portare il peso de' danni, se non vi fosse altra ragione oltre quella che apporta l'avversario. Ma si sa pur troppo che l'utente per legge di contratto e per ragion di giustizia è obbligato a subire questi danni: dunque la ragione è tutt'altra da quella che si suppone:

Noi concediamo (§. 416.) che » il titolo » onde esigere un frutto su l'uso de' danari non è » nè si dee riputare il concetto di un contratto di » società tra il dante ed utente. » Poichè non ha che fare la società col prestito. Concediamo ancora che il famoso contratto trino di cui si fa qui menzione (§. 417.) non debba aver luogo, e non il solo P. Concina ma moltissimi e gravissimi teologi sostenuti dalle costituzioni apostoliche lo hanno riprovato. Ma dicendo l'autore che il detto contratto è stato « escogitato e prodotto come uno degli » argomenti giustificativi delle usure moderate .... » e che prende origine dal supporre che il contratto de' danari dato ad uso per tempo certo può » considerarsi come un contratto di società, al » quale sopravvengono altri due contratti di assicurazione l'uno del capitale, l'altro di un frutto

» fisso » così egli dicendo . mostra di non aver ben inteso nè il rapporto che passa tra il contratto trino e l' usura , nè le ragioni per cui i teologi riprovano il suddetto contratto. Non sono gli argomenti sul *trino* che approvano o riprovano le usure, ma gli argomenti su l' usura sono quelli che approvano o riprovano il *trino*. Il P. Concina non ha mai preteso di confondere il contratto di società col contratto del prestito ; solo ha detto , che il contratto di società che è la base del contratto trino , unito a' contratti di assicurazione e della vendita de' frutti , fatti colla stessa persona , è una società apparente ed un mutuo reale , e quindi il prezzo che si dice di esigersi come guadagno della società , in realtà si esige come prezzo del mutuo : in conseguenza se è illecito esigere un prezzo per la ragione del prestito , è anche illecito il contratto trino. Se il P. Concina abbia o nò ragione di così argomentare non è questo il luogo di esaminarlo. Facciamo solamente notare che l' avversario si è ingannato nell' esporre lo stato della questione ; e che non tutte le sue asserzioni, non ostante la franchezza con cui le propone, hanno quel fondamento di verità , che egli suppone.

Quello poi che non si sarebbe mai imaginato si è, che il nostro autore dopo essersi tanto affaticato a ribattere i suoi oppositori, conclude , che questi poi non hanno tanto torto , quanto se ne potrebbe rilevare dalla lettura della sua opera. Ecco le sue parole (§. 420.) » È dunque vera la pro-
» posizione : *dell' uso de' danari dato per tempo cer-*
» *to può chiedersene un prezzo* : *E vera è pur l' al-*
» *tra* : *dell' uso de' danari dato per tempo certo non*
» *può chiedersene un prezzo*. Vera la prima intesa
» dell' applicabilità del danaro quando l' uso nè si

» dona nè si dee donare : Vera la seconda intesa
» dell' atto di applicazione : cioè sono vere sotto di-
» versi rispetti e perciò senza contraddizione.

« Può qui vedersi (§. 421.) l' origine prin-
» cipalissima de' dispareri non mai terminati e non
» mai terminabili col vecchio metodo sul potersi o
» no ricevere un prezzo proporzionale su l' uso dei
» danari conceduto per tempo definito ..... Ardirò
» dire schiettamente (e siane licenza) che ambe-
» due le parti disputanti generalmente parlando con-
» cludono con verità su la cosa come la intendono.
» Sappia dunque o voglia ciascun de' due vedere
» anche ciò che intende l' altro , e giungeranno a
» riconoscere la ragionevolezza del concludere gli
» uni degli altri. »

Ecco dove siamo giunti mercè la inventata di-
stinzione dell' applicabilità e dell' atto. Essa ha fi-
nalmente ispirato il gran mezzo di riconciliazione
fra due partiti , i quali in sostanza ambidue hanno
ragione , e tutta la quistione si riduce ad una lo-
gomachia. Grazie al nostro avversario per la nuova
ed ingegnosa scoperta. Ma per quanto egli si applau-
disca di tale invenzione , la conclusione non può
essere più strana , nè la riconciliazione più incon-
cludente. Abbiamo già detto , che supposta una tale
distinzione, non resta giustificato il prezzo del pre-
stito, poichè quante volte non vi concorra altro ti-
tolo oltre l' uso , tal prezzo sempre perturba l' u-
guaglianza del contratto, e però diciamo e sostenia-
mo , che non solo per l' atto , ma nè anche per
l' applicabilità può esigersi prezzo alcuno. Ed in
questo senso debbe intendersi il testo Evangelico :
Mutuum date nihil inde sperantes : Luc. 6. Poichè
tali parole hanno relazione al contratto del pre-
stito ed escludono ogni prezzo sì dell' atto come del-

l' applicabilità, che è inseparabile dall' atto. È dunque vera la proposizione che *per l' uso del danaro non può esigersi prezzo alcuno*, ed assolutamente falsa la contraria, escluso ogni titolo di riconciliazione; giacchè tra la verità e l' errore non vi è e non vi sarà mai pace: la pretesa riconciliazione ad altro non serve che a gettar polvere su gli occhi de' lettori, onde essi illusi dall' affettata moderazione de'contraddittori sentano nuovo impulso ad inclinare dalla loro parte. Il nuovo metodo poi del nostro autore assai più dell' antico contribuisce a rendere interminabile la questione; ma la vera ragione di questi dispareri si è la malnata cupidigia, che fa chiudere gli occhi alla luce della verità chiaramente dimostrata nelle scritture, nella tradizione, nei teologi, nella legge naturale e nel senso comune di tutti i popoli, e vi sostituisce l' illusione e la sottigliezza d' ingegnosi sofismi onde palliare senza alcun timore le coscienze. *Auri sacra fames quid non mortalia pectora cogis?*

E qui non possiamo non far riflessione a ciocchè l' avversario avverte (§. 424.) quantunque ne avessimo fatto menzione di sopra (cap. III.). »
» L' andamento, egli dice, dell' opera nostra ha
» sempre incluso che il danaro dato ad uso lo sia
» per commerciare, comprar fondi, non alienarli
» o redimerli ec. Avvertiremo che tali limitazioni
» ci erano necessarie per infondere via via luce e
» persuasione, e giungere ove siamo. Del resto ora
» possiamo vedere, che non abbiamo bisogno di
» queste limitazioni per convincere. Imperocchè
» ciò che è di prezioso per l' uso è l' applicabilità,
» e questa si concede, qualunque sian gli atti di
» applicazione che l' utente arbitro delle sue operazioni, in sanità di mente vorrà farne ».

Dunque, secondo qui dice l' avversario, chi ha ricevuto il danaro in prestito è arbitro delle sue operazioni, ed in sanità di mente è libero a farne quell' applicazione che vorrà. Dunque quando egli ha asserito (§. 210.) che colui che ha ricevuto il prestito per commerciare, non è libero circa l' uso, ma dee verificare l' uso del commerciare, altrimenti manca alla condizione primitiva del contratto; quando, dissi, l'autore ha ciò asserito, non lo ha detto perchè credeva vera quella proposizione, ma perchè era necessario il ciò supporre per le conseguenze che voleva egli dedurne. Dunque confessa egli, che non sempre ha proceduto con buona fede, e che talvolta ha supposto per vero quello che non lo era, unicamente perchè era utile al suo fine. Non intendo come mai egli non abbia veduto queste semplicissime conseguenze tanto poco onorevoli al suo nome, e che saltano su gli occhi di chiunque legge.

Anzichè dunque affaticarsi egli ad indagare ed esporre e ripetere intorno al prestito le pretese filosofiche » ricerche su ciò che è la cosa in se stessa » nell' originale sua semplicità senza i nomi e le » ombre e i rumori che la disputa vi soprappo» se (§. 426.) ». Avrebbe fatto assai meglio se non si fosse mai occupato in tale travaglio; poichè avrebbe così provveduto con più di sicurezza al suo onore, e forse ancora alla sua coscienza. Ha egli, è vero, fatto di tutto per eliminare i termini della scuola, che erano stati bastantemente intesi finora, e ve ne ha sostituito degli altri astrusi ed inintelligibili. Ma coll' idea di dileguare ogni ombra, ha sottratto la luce, e lascia il lettore nel bujo dell' errore senza dargli alcun mezzo onde conoscere la verità. L' espressioni antiche sono da lui

dichiarate sospette, e le nuove non hanno nè senso nè intelligenza, coprono i più fallaci sofismi ed insinuano degli errori i più opposti alla giustizia. Eppure il signor Abbate Mastrofini è così contento di se, che dice, e ripete, e si compiace ed asserisce di aver ridotta la questione alla sua originale semplicità. *Credat Judaeus apella.*

LE USURE.

DISCUSSIONE

LIBRO III.

Si dimostrano le verita' precedenti colle voci, e titoli della scuola in fra i rimedii datine da' sommi pontefici.

Conclusione dell' opera.

PROEMIO.

Questo libro non è che una ripetizione del già detto, e potremmo risparmiarci il fastidio di confutarlo, giacchè abbiamo abbastanza fatto conoscere, che le idee semplici, primitive, e generali, anzichè provare la legittimità dell'usura, ne dimostrano l'intrinseca ingiustizia, e quindi senza eccezione la condannano. Ma siccome discendendo al particolare vi si propongono nuove difficoltà, è necessario ad una piena confutazione il rispondere anche a queste. Noi lo faremo per dare una piena sodisfazione al lettore, ma non volendo perdere inutilmente il tempo, quando l'autore non fa che ripetere il già detto, noi rimetteremo il lettore alle risposte date ne' libri precedenti.

CAPO I.

Del mutuo, prestito, e delle usure; dove il mutuo tutte le esclude, e dove, e come ammetta le moderate; origine della confusione in questo argomento.

Essendo troppo prolisso questo primo Capitolo, abbiam creduto far cosa grata al lettore col dividerlo in tre parti secondo la materia che nel titolo vi si accenna.

§. I.

Del mutuo, prestito, e delle usure.

Chi vuol sostenere un errore con apparenza di ragione, debbe avanzarne molti altri: giacchè una conseguenza erronea non può esser dedotta legittimamente, che da false premesse. Questo è il caso del nostro avversario. Fisso egli nell' idea di voler provare la giustizia di ciò che è intrinsecamente ingiusto, non può sostenere il ragionamento senza supporre, ed asserire delle proposizioni poco conformi alla verità. Per tal ragione egli mette per fondamento di questo capitolo, e quasi di tutto questo libro, una definizione inesatta e niente conforme alle regole di una buona logica » Il mu» tuare, egli dice de' latini (§. 428.) espresso » per prestare dagl' italiani, è concedere altrui ta» luna cosa con patto che ci si restituisca » Ognuno si accorge del difetto di tale definizione; poichè secondo le regole di una sana logica, la

definizione non dee convenire che al solo definito, e certamente non è tale quella che qui si propone, giacchè se nella natura intrinseca del prestito non debba considerarsi altro, che il dare col patto che si restituisca, bisognerebbe concludere, che non solo il precario, il mutuo, il commodato, ma ancora la locazione, il pegno, il deposito, l'enfiteusi, la vendita col patto di ricompra, la società fatta presso di un terzo, tutti questi contratti in sostanza non sarebbero che prestito, perchè in tutti si trova la condizione del *concedere col patto che si restituisca.* Sicchè egli è chiaro, che l'accennata definizione è fallace, perchè monca: bisogna aggiungervi qualche altra cosa, che distingua il prestito da tutti questi altri contratti, se vogliamo seguire le regole del buon senso. Quello poi che stabilisce tale distinzione è appunto il fine e le condizioni, con cui concedesi la cosa.

La prima conseguenza che il nostro autore deduce dalla soprapposta definizione è quella di confondere la natura de' due contratti di *mutuo* e *di commodato*, non riconoscendo in essi altra differenza se non quella delle cose che ne sono l'oggetto, « Originalmente, egli dice (§. 429.) dentro la sfera » de' prestiti s'inchiudevano tanto le cose, le quali » date si rendono nello stesso individuo, o corpo, » come stromenti, vesti ecc. quanto le altre, le » quali date non si restituiscono se non che nella » egual misura, o peso » E dopo aver detto molte altre cose che non interessano il nodo della questione, sviluppa interamente il suo pensiere (§. 442.) dicendo, che » Nella natura del mu- » tuo considerata nel suo genere massimo non ve- » desi altro carattere intrinseco, ovvero ingenito, » se non questo che debbasi riavere l'eguale di

» ciocchè si è dato, imperocchè tale ne è la defi-
» nizione (428.) Vale altrettanto nel prestito chia-
» mato due volte con tal nome e come genere, e
» come specie. Imperocchè in questo la specie non
» induce altro divario, se non che le cose date
» sono fungibili, o sia da restituire in altrettanto.
» Benedetto XIV nella Encilica *Vix pervenit* del-
» l'anno 1745 su quest' argomento, scansando la
» definizione scientifica del mutuo, lo delineò con
» dire §. 7. esser tale che *suapte natura tantum-*
» *dem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum*
» *est*. Non toccandosi qui le specie delle cose fun-
» gibili o nò; possiamo intendere, che egli descri-
» ve il prestito universalissimo, e secondo tale ve-
» duta anche il prestito due volte chiamato con
» tal nome » Fin qui egli: Ma tutto questo discor-
so perde ogni forza, quante volte voglia conside-
rarsi, che il suo principale fondamento si è la de-
finizione, esposta (§. 428.) la quale, essendosi di-
mostrata inesatta non può dar luogo alla deduzione
che qui si accenna per confondere i due contratti
di prestito. Oltredichè non vi è alcuno che possa
ragionevolmente negare, che dove trattasi di fissare
la natura di un contratto non bisogna attendere
soltanto al nome, ma debbesi specialmente badare
alle condizioni intrinseche, senza di cui non può
stare il determinato contratto. Ora egli è vero che
nel nostro linguaggio il nome di *prestito* si applica
tanto alle cose che si restituiscono nello stesso indi-
viduo, come a quelle che non si devono restituire
che in egual peso e misura. Ma è indubitato ancora,
che presso di noi italiani, come presso tutte le al-
tre nazioni sono diverse le condizioni intrinseche che
accompagnano questi due generi di prestito. Da per
tutto si è sempre creduto, e si crede, che nel pre-

stito in cui si dà un oggetto, il quale debba restituirsi nel medesimo individuo, il pericolo fortuito della cosa, e quindi il dominio resta a carico di colui che la dà, laddove concedendosi in prestito ciocchè non può restituirsi se non in egual peso o misura, il pericolo fortuito dell'oggetto, e quindi il dominio passa a colui che lo riceve. Dal che si rileva, che i due contratti che portano il nome di prestito nella sostanza sono essenzialmente diversi, e però i nomi di *mutuo* e di *commodato* esprimono due diversi contratti, i quali debbonsi considerare sotto differenti rapporti, e regolarsi con diverse leggi, poichè differiscono non solo nel nome, ma nelle intrinseche condizioni, che li accompagano (L. II. Cap. X.)

In quanto all'autorità di Benedetto XIV diciamo, che contro ogni ragione si asserisce, che questo Pontefice nella sua Enciclica con la parola *mutuo* esprima il prestito universalissimo. Imperciochè ivi si parla di quel prestito, in cui ha luogo l'usura, e nessuno finora ha detto, che questa abbia luogo nel prestito della veste, del cavallo ecc. ma in quello delle cose fungibili, come vino, grano, danaro ecc: d'altronde in quella Enciclica si adopera la parola *mutuo* in quel senso che comunemente si adoperava da' teologi e da giuristi, vale a dire per esprimere il prestito delle cose fungibili. E dare altro senso a questa parola è lo stesso che voler abusare dell'autorità di Benedetto XIV. Non importa che in quella Enciclica non si nominino espressamente le cose *fungibili*, mentre dicendosi che si parla di quel mutuo in cui ha sede l'usura, si esprimono bastantemente le cose che non possono restituirsi nel medesimo individuo, che anzi al §. 3. n. 5. facendosi parola della materia del contrat-

to si esprime il danaro, il frumento, ed altre cose di simil fatta *quotiescumque pecunia, frumentum aliudve id generis*. Allorchè poi Benenedetto XIV ha detto che il mutuo per sua natura richiede che vi sia l'uguaglianza fra quello che si dà e quello che ricevesi, non ha voluto dire che in quel contratto si debba solamente considerare il dare ed il ricevere, altrimenti avrebbe confuso il mutuo con tutti gli altri contratti, in cui parimenti si considera il dare ed il riavere, ma ha voluto significare, che il ricevere qualche cosa più della sorte sia contro la natura del mutuo.

Sarebbe superfluo il fermarci a considerare ciocchè del transito del dominio si propone al §. 443, e seguenti. Ne abbiamo a lungo parlato nel libro II, dove si è dimostrato, che nel prestito passa il dominio del danaro a colui che lo riceve, e che il danaro è una di quelle cose che si consumano coll'uso. Non possiamo però passar sotto silenzio il nuovo argomento che a questo proposito l'autore rileva dal silenzio di Benedetto XIV, e dal testo evangelico. Alla fine del §. 447, in conferma del già detto soggiugne che« Benedetto XIV caratterizzando il mutuo nell'En-
» ciclica sua tacque affatto di questa sranslazione di
» dominio » E nella nota sottoposta dice » Quelli
» che spiegano del contratto del mutuo il detto:
» *Mutuum date nihil inde sperantes* (Luc: 6.) debbo-
» no omninamente escludere il transito del dominio
» dalla nozione del mutuo. Imperocchè se col *mu-*
» *tuum date* è trasferito il dominio, le voci *nihil*
» *inde sperantes* divengono inutili. Supposta questa
» traslazione non vi sarebbe luogo affatto a spe-
» rare. Pertanto, o costoro non più insistono su
» quel transito, e perdono il punto di appoggio dalla

» parte della ragione, o v' insistono e perdono
» l' appoggio nel testo di S. Luca »

Ma di grazia qual meraviglia che Benedetto XIV non faccia menzione del transito del dominio nella sua Enciclica? Non è stata certamente sua intenzione di scrivere con quella enciclica un trattato, in cui dovesse farsi menzione di tutto ciò che riguarda l' ingiustizia dell' usura. Ma solamente ha voluto egli esporré le conclusioni che aveano con ogni genere di autorità provato que' teologi, che erano stati invitati alle Congregazioni: *Porro haec unanimi consensu probaverunt*; 1. *peccati genus* ec. Ora in questa ipotesi non poteva, nè doveva quel Pontefice inserire nella lettera le ragioni e le autorità, che ne confermassero le conlusioni: bastava solamente mettere in chiaro la dottrina, ed approvarla colla sua suprema autorità, come fece.

Questo transito poi di dominio niente diminuisce la forza del testo evangelico, anzi l' accresce. Imperciocchè appunto per tale ragione è ingiusto lo sperare qualche cosa oltre la sorte nel prestito delle cose fungibili, perchè vi si trasferisce il dominio. È falso poi, che supposta la traslazione del dominio non vi sarebbe niente da sperare: giacchè se parlasi della sorte, non vi è motivo da non isperarne la restituzione, stante che il dominio non si trasferisce se non se con la condizione che debbasi restituire l' equivalente dopo un determinato tempo. Se poi si vuol parlare delle usure, secondo la giustizia non vi si dovrebbe sperar cosa alcuna, ma per l' iniquità di chi concede il mutuo, deducendosi in patto, ed obbligandovisi il debitore, vi è tutto il fondamento di sperarle. Per tanto, o s' insista o no sul transito di dominio, resta sempre in vigore il testo di S. Luca. Se non vi s' insiste, poco importa, perchè non

mancano altre ragioni, che provano l' ingiustizia dell' usura, ed ivi non si vuol dedurre la conclusione dalla ragione, ma dall' autorità; se vi si ammette, si conferma con un nuovo argomento la ragionevolezza della massima evangelica.

Il detto finora ci convince non potersi ragionevolmente sostenere ciocchè si asserisce (§. 449) che « siccome la definizione, o natura del prestito » universalissimo comprende, e considera soltanto » le cose date come da rendere più, o men tardi, » e non l' uso, e sue divisioni (§. 442) con la » diramazione, e divisione de' generi subalterni dee » scendere, e pigliar forma specificando le cose date » da restituire, e non l' uso propriamente . . . . » Tal' è il procedere scientificamente ».

La deduzione è falsa, perchè la definizione da cui discende è parimenti erronea. Se nell' idea di prestito non dovesse considerarsi quella dell' uso, non differirebbe il contratto di prestito da quello di deposito, o di pegno: d' altronde è fuor di ogni dubbio, che niuno dimanda il prestito, se non a fin di fare uso dell' oggetto che dimanda, e niuno lo concede se non con questa persuasione. L' idea dunque dell' uso entra essenzialmente in quella del prestito. Ma supponendo ancora, che nel genere del prestito non abbia luogo una tale idea, non ne segue che non debba averlo nella specie. Così la definizione di animale non include l' idea di ragione la quale poi non può escludersi dalla definizione dell' uomo. E la ragione si è che contenendosi nella specie più caratteri di quelli, che vi sieno nel genere, sarebbe un procedere contro tutt' i principii della scienza il pretendere che la definizione della specie debba esser identica di quella del genere. Quindi non merita di essere cri-

ticata la definizione del mutuo data dal P. Concina, e riferita in questo luogo dall' avversario. Imperocchè consistendo la materia del mutuo nelle cose fungibili, le quali si danno ad uso per un determinato tempo; e non potendo queste usarsi senza che si consumino, nè consumarsi, se non se ne abbia il dominio, saviamente ha scritto il P. Concina, che il mutuo consiste nel dare ad uso, e trasferire il dominio di una cosa fungibile, affinchè si restituisca dopo qualche tempo. *Mutuum est traditio rei consumptibilis in consumptionis usum, et dominium, ut aliquo elapso tempore tantumdem restituatur.*

§. II.

Dove il mutuo tutte esclude le usure, e dove, e come ammette le moderate.

Passiamo a considerare una conseguenza assai più strana, che vi si deduce dalla sopraccennata definizione. Dopo aver detto, che nella natura del mutuo non devesi considerare altro, che il dare, e ricevere, soggiugne l' autore, che il titolo dell' uso è dell' intutto estrinseco al contratto del mutuo. » Qualunque contratto, egli dice (§. 450) su l'uso » del denaro del mutuo, o prestito si deve riguar- » dare come non ingenito, ma estrinseco al mutuo » specifico . . . Imperocchè il prestito specifico » considerato in se stesso decide la natura del- » la cosa data, e non l' uso, e quantità dell' uso » . . . Inoltre chi concede le monete può compie- » re l' atto, e contratto del prestito, anche senza » considerare affatto nè l' uso, nè il suo nome, » ciocchè non potrebbe succedere, se il contratto

» dell' uso fosse ingenito, innato, intrinseco al
» contratto stesso del mutuo, o prestito. E però
» qualunque contratto sull' uso del mutuo, si dee
» riguardare come non ingenito, ma sopravvenuto,
» o susseguito, ed estrinseco al contratto del mutuo.
» Ma perchè per l' assunto, e metodo che seguo
» importa assaissimo che questa verità sia ben cer-
» tificata, piacemi richiamarla altronde. Vogliasi
» dare in affitto una tenuta, una vigna ec. Innanzi
» tutto fattane la descrizione o perizia, e rico-
» nosciutasi da' contraenti, secondo questa si con-
» segna e riceve la cosa da affittare o locare. E
» questo è un contratto su la cosa, col quale si dà,
» e vien l' obbligo di renderla quale appunto si ri-
» ceve, o con miglioramenti determinati, se così
» piacesse alle parti. Appresso considerato l' uso, il
» quale si concede annualmente, e definitone il prez-
» zo per esempio del cinque per cento, con un se-
» condo consenso, accordo, o contratto si dà e ri-
» ceve l' uso con l' obbligo di corrisponderne l' annuo
» prezzo . . . Or simile è il concetto che si deve
» fare ne' prestiti. Se io do le mille piastre roma-
» ne ec. . . . ».

Grazie al cielo, l' avversario concede che non può esigersi alcun prezzo per un titolo che sia intrinseco al mutuo; onde per concludere a suo favore pretende, che l' uso della cosa data in mutuo sia un titolo estrinseco a quel contratto. Ma per sua sventura le ragioni che adduce per comprovare quest' asserzione non sono di alcuno peso. La prima è fondata sulla definizione arbitraria e fallace che egli dà del prestito, e però resta confutata dal già detto. La seconda sarebbe concludentissima, se fosse vero quello che si asserisce. Se egli potesse provare che può stare il mutuo senza la concessio-

ne dell' uso, dovrebbe concludersi, che l' uso vi è estrinseco: ma come dimostrare un supposto che resta smentito dal fatto? Se io dessi a lui mille piastre in prestito a condizione che non debba farne uso, accetterebbe egli questo prestito? Chiamerebbe questo contratto un vero prestito? Certo che nò. Dunque la concessione dell' uso è inseparabile dalla concessione del mutuo; dunque il titolo dell' uso è intrinseco, e non estrinseco al mutuo. Altro è poi il dire che non si considera con un atto esplicito e riflesso l' uso, allorchè si dà e si riceve il mutuo, altro supporre, che l' uso non sia il fine prossimo, intrinseco, inseperabile dal mutuo. Allorchè sentendo io il bisogno di mangiare o di bere, dimando del pane e dell' acqua, non è necessario che io consideri con un atto esplicito e riflesso l' uso che debbo io fare del cibo e della bevanda, ma quest' uso è così inseparabile dalla mia domanda, che senza di questo nè dimanderei, nè accetterei quello che mi fosse dato. Lo stesso è del mutuo. Ma in qualunque modo vada la cosa, noi abbiamo diffusamente provato (lib. II.) che poste le condizioni con cui presso tutte le nazioni si eseguisce il mutuo, esigere qualche prezzo per l' uso, o per l' atto dell' uso, o per la sua applicabilità è sempre una ingiustizia.

In quanto alla confermazione dell' argomento, che egli deduce dal paragone dell' affitto della vigna, casa ec. Egli dà luogo a quel sofisma, che si chiama *transitio de genere ad genus*. Noi parliamo del prestito delle cose fungibili, o sia del mutuo, non già della locazione, o affitto delle cose che hanno un uso permanente. Vi è grandissima differenza fra questi due contratti, nè dall' uno si può concludere all' altro, come abbiam provato nel capo X del

libro II. Dacchè dunque nelle cose non fungibili possa distinguersi l' uso dalla cosa data, non ne segue che lo stesso possa dirsi del mutuo. A quello che intorno a tal differenza abbiamo detto, vi aggiungiamo la ragione, e l' autorità di S. Tommaso la quale è stata in parte riferita nel libro I e II; ma giova assaissimo al lettore il rileggerla, e considerarla qui per intiera. *Respondeo dicendum, quod accipere usuram pro pecunia mutuata est secundum se injustum, quia venditur id quod non est; per quod manifeste inaequalitas constituitur quae justitiae contrariatur. Ad cujus evidentiam sciendum est, quod quaedam res sunt quarum usus est ipsarum rerum consumptio, sicut vinum consuminus, eo utendo ad potum, et triticum consumimus, eo utendo ad cibum, unde in talibus non debet seorsum computari usus rei a re ipsa, sed cuicumque conceditur usus ex hoc ipso conceditur res, et propter hoc in talibus per mutuum transfertur dominium. Si quis ergo seorsum vellet vendere vinum, et vellet seorsum vendere usum vini, venderet eandem rem bis, vel venderet id quod non est, unde manifeste per injustitiam peccaret. Et simili ratione injustitiam committit qui mutuat vinum, aut triticum petens sibi dari duas recompensationes, unam quidem restitutionem aequalis rei, aliam vero pretium usus, quod usura dicitur. Quaedam vero sunt, quorum usus non est ipsa rei consumptio, sicut usus domus est inhabitatio, non autem dissipatio, et ideo in talibus seorsum potest utrumque concedi, puta cum aliquis tradit alteri dominium domus, reservato sibi usu ad aliquod tempus, vel e converso cum quis concedit alicui usum domus, reservato sibi ejus dominio: et propter hoc licite potest homo accipere pretium pro usu domus, et praeter hoc petere do-*

mum accomodatam , sicut patet in conductione , et locatione domus. Pecunia autem secundum Philosophum principaliter est inventa ad commutationes faciendas : et ita proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio , sive distractio , secundum quod in commutationes expenditur , et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium, quod dicitur usura 2. 2. q. 78. a. 1. Se S. Tommaso avesse scritto questo articolo dopo aver letta la nuova opera su le usure, non poteva esprimersi con più di chiarezza e precisione per confutarla. Quindi dalla ragione e dall' autorità si deduce, essere manifestamente falso il principio, che qui si sforza egli di provare, vale a dire che l' uso della cosa costituisce nel mutuo un titolo estrinseco a quella specie di prestito.

Che se il principio è falso , sono false parimenti tutte le conseguenze che se ne deducono , e però s' inganna l'autore allorchè asserisce, che l'esiger per ragione dell' uso non sia lo stesso che esiger per ragion del mutuo , e che il contratto sull'uso non s'include nel contratto del semplice mutuo. Ascoltiamo le sue parole « Nel mutuo (§. 451.) » considerato in se stesso o secondo le descrizioni » datene , dove esso abbia luogo , qualunque cosa » si chieda, o si esiga in vista di esso mutuo , ol- » tre la sorte , questa qualunque cosa trascende » il mutuo , lo vizia , e lo contamina . . . . E » questo dippiù chiesto (§. 452) questo dippiù » estorto , e ricevuto per la richiesta sul mutuo , » questo è l' usura , questo è ciò che importa , o » tiene il peccato della usura . . . . Quindi ac- » conciamente Benedetto XIV scrisse nell' Enciclica » §. 1 *Peccati genus illud, quod usura vocatur, quod- » que in contractu mutui propriam sedem , et locum*

» *habet et in eo est repositum ; quod quis ex ipso-*
» *met mutuo , quod suapte natura tantundem dum-*
» *taxat reddi postulat* . . . » Dunque secondo l' avversario tutto quello, che si esige per ragion del mutuo è una usura ingiusta. Ma quello che si esige per l' uso del mutuo, esigesi per ragion del mutuo, poichè l' uso è intrinseco ed inseparabile dal mutuo; dunque qualunque cosa si esige nel mutuo per ragion dell' uso è un' usura ingiusta. E quindi allora quando Benedetto XIV e con esso tutti i teologi hanno detto esser ingiusto esiger nel mutuo qualche cosa *ex ipsomet mutuo*, *vi mutui*, *ratione mutui* non hanno inteso parlare del semplice atto del dare il mutuo, ma dell' atto del dare il mutuo in quanto che va congiunto con l' uso. 1. Perchè essendo l' uso intrinseco al mutuo l' esiger per l' uso vale lo stesso che esiger per ragion del mutuo. 2. Perchè S. Tommaso (*loc. cit.*) e gli altri teologi rilevano l' ingiustizia dell' usura appunto dacchè l' uso della cosa data in mutuo non merita altro prezzo oltre la restituzione del mutuo. 3. Perchè l' atto del dare non merita prezzo se non in quanto va congiunto coll' uso vantaggioso della cosa che si dà: e quindi se l' uso merita prezzo, anche l' atto del dare merita prezzo, e se l' atto del dare non ne merita, nè anche l' uso lo merita. 4. Se l' ingiustizia dell' usura consistesse appunto, perchè esigesi per l' atto del dare, bisognerebbe concludere che non vi è stato, non vi è, e non vi sarà mai usura nel mondo, perchè niuno la pretende per questo atto, ma per l' uso della cosa che si concede. L' interpetrazione dunque che qui si dà alle parole di Benedetto XIV è arbitraria, irragionevole, contraria al sentimento di tutt' i teologi, opposta alle

regole del buon senso, ed inventata unicamente per palliare l'ingiustizia di qualsivoglia usura.

Lo stesso debbe dirsi della spiegazione che si vuol dare al paragrafo II della medesima Enciclica. È troppo antica la pretensione di giustificare l'usura col pretesto di non essere il lucro che moderato, di esser ricco il debitore, e divenire ancora più ricco col far uso del prestito. Queste pretese giustificazioni sono state tutte rigettate da Benedetto XIV nel lodato paragrafo *Neque vero ad istam labem purgandam ullum accersiri subsidium potest vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum, non magnum, sed exiguum sit, vel ex eo quod is a quo lucrum solius causa mutui deposcitur non pauper sed dives existat etc.* Queste parole sono troppo chiare per non poter esser poste in dubbio. Che fa dunque l'avversario? Tutto concede nelle premesse, e tutto nega nella conseguenza. Egli dice « che questa dottrina apo» stolica non ha vigore, se non dove abbia, o » debba aver luogo il nudo e semplice mutuo «: Vale a dire quando l'interesse moderato si esigesse per l'atto del dare, o quando per ragion della povertà di colui che chiede il prestito si è obbligato a rilasciarglielo gratuitamente. Ecco le sue premesse. E la conseguenza si è, che quando gl'interessi sono moderati, colui che li paga è ricco, e colui che gli esige, non li riceve che come prezzo dell'uso, allora non resta affatto pregiudicata la dottrina dell'Enciclica. Così egli la racconta, ma niente poteva dirsi di più opposto alle chiare espressioni di quella lettera apostolica. Imperciocchè non potendosi supporre mutuo senza la concessione dell'uso, dove non ci concorre altro titolo, oltre l'uso, debbe sempre aver luogo il contratto del nudo e semplice mutuo, e quindi la concessione gratuita

dell' uso. Dove poi vi concorresse altro titolo oltre l' uso, sarebbe lecito percepirne un interesse proporzionato non per ragion dell' uso, ma per l' altro titolo che si suppone. E poichè come or ora abbiamo accennato, ed abbiamo altrove diffusamente dimostrato, l' ingiustizia dell' usura consiste appunto nell' esigere un prezzo dell' uso, ne segue che non potrà liberarci dalla taccia e colpa di usura il dire che quel dippiù nel mutuo si cerca moderato, e non eccessivo, o dal ricco non dal povero, che la somma data a mutuo non sarebbe tenuta oziosa da colui che la riceve. Sempre che qualche cosa si esiga nel mutuo per ragion dell' uso, da chiunque si esiga è sempre un' usura ingiusta. E questo volle dire Benedetto XIV nell' Enciclica §. 2. *Neque vero* ec. Ond' è chiaro che questo paragrafo come altrove lo abbiamo accennato, rovescia dal fondamento tutta la dottrina del nostro autore, e degli altri difenditori delle usure moderate.

Quindi è che non hanno alcuna forza le ragioni, che si adducono (§. 460) « Il titolo dunque, dice » l' autore, cioè la cagione per esigere un prezzo su » l' uso della moneta, non è nè ingenito, ossia in- » nato, nè intrinseco al prestito, ma si dee riguar- » dàre come estrinseco per doppia cagione. Im- » perocchè il contratto dell' uso è sopraggiunto al » mutuo specifico, non intrinseco nè innato, nel » che sta la prima cagione. In secondo luogo poi » nè l'uso nè la preziosità dell'uso della moneta si » creano dentro il prestito, o vengono e nascono » dal prestito, ma lo precedono, e precedendolo » rimangono, lo sieguono, e si presentano anche » dopo il prestito. E tale seconda ragione non sarà » mai chi possa distruggerla ».

La prima di queste ragioni è stata già confu-

tata. La seconda che ci si propone come invitta è appoggiata ad un falso supposto, quale si è che allora un titolo debbesi dire intrinseco al contratto quando è creato e nasce dal contratto. Se ciò fosse vero, non vi sarebbe alcun titolo intrinseco a' contratti: perchè i contratti niente creano di ciocchè costituisce la loro materia. Così la tradizione ed il passar del dominio della cosa che si vende, è intrinseco al contratto di vendita compra, eppure la vendita non crea nè la cosa che si vende, nè il dominio, nè la tradizione. Dippiù nel contratto dell' uso che l' autore dice sopraggiunto al mutuo, l' uso deve supporsi intrinseco, ma quel contratto non crea certamente l' uso della moneta. Affinchè dunque un titolo sia intrinseco, non è necessario che venga creato dal contratto, ma basta che vi sia così congiunto, che senza di quella circostanza il contratto non potrebbe stare. Ora tale si è l' uso nel prestito; giacchè se dal prestito si escludesse la concessione dell' uso, non sarebbe più prestito, ma un altro genere di contratto.

Nè poi queta già confutata ragione resta confermata dal §. 461, che così si esprime « . . . Possia» mo illustrare la seconda ragione con gli esempii.
» Così la corda la quale è ridotta a passare per un
» anello, e passavi, e sporgesi a spazio certo non
» diviene corda, nè vi acquista la qualità per le-
» gare, tirare, sospendere perchè passa per l' anel-
» lo, ma passandovi porta, e ritien seco le quali-
» tà che avea da esercitarle come vogliamo. Così
» l' acqua di una sorgente condotta a scorrere in un
» canale non diviene acqua, nè prende le qualità
» di acqua perchè mandasi pel canale. . . · Altret-
» tanto possiam dire nel caso nostro. Il prestito è
» come la strada, il canale, l' anello rispetto alla

» moneta, ed ai simili. Il prestito determina la ma-
» no per la quale la moneta e l' uso che n' è pro-
» prio abbian transito, ed applichino, e faccian
» sentire l' efficacia loro, e non il prestito è la
» origine nè il fonte non della moneta, non del-
» l' uso di questa, e non della virtù dell' uso, e
» sua preziosità »

Noi concediamo che il prestito non è causa della moneta, nè della sua preziosità; ma neghiamo che una tal circostanza sia necessaria, affinchè l' uso possa dirsi titolo intrinseco al mutuo. D' altronde quando noi diciamo, che l' uso è intrinseco al mutuo, non intendiamo parlare dell' uso considerato in se stesso, ma della concessione dell' uso, e per dir meglio della facoltà di far uso della cosa che concedesi a prestito. Ora tale concessione è tutta effetto del prestito, giacchè per mezzo di tale contratto il mutuatario acquista il dritto di usare il danaro che se gli presta; ed egli non dimanda, nè se gli concede il prestito se non per questa ragione. È dunque tanto intrinseco al mutuo la concessione dell' uso, che ne costituisce la sua essenza, e tolto questo, non vi è più mutuo. Considerati con tali vedute i paragoni che porta l' autore vanno male a proposito, giacchè il prestito non è il canale per cui passa la moneta, ma è l' atto medesimo con cui se ne concede l' uso: quindi siccome il moto dell' acqua che passa pel canale è l' istessa acqua che si muove, così il contratto del prestito è l' istessa concession dell' uso; e però la concession dell' uso è intrinseca ed inseparabile dal prestito.

È dunque falso, che sia priva di fondamento l' accusa tante volte replicata, che ogni giunta, o prezzo de' prestiti sopra la sorte sia un' ingiustizia, per la ragione che tal giunta ricevesi *ex mutuo, vi mu-*

tui, o dal prestito in forza del prestito. Imperciocchè se veramente » vogliam dar luogo alla virtù calcola- » trice di una tranquilla ragione » dobbiam conchiudere che quante volte nel prestito non vi concorra altro titolo, oltre l' uso o *l' applicabilità* dell' uso, qualunque giunta o prezzo si esiga, è sempre una ingiustizia. L' avversario non nega che sia contro la giustizia l' esiger qualche cosa per ragion del mutuo. Ora avendo già dimostrato che il titolo dell' uso è intrinseco al mutuo, è chiaro che l' esiger per ragione dell' uso è lo stesso che esiger per ragion del mutuo, e però è una manifesta ingiustizia.

Dopo tutto questo, e quel di più che abbiamo detto nel lib. II. cap. VII, e IX, è inutile il domandare se vi sia » la giustizia per esiger un prezzo » dell' uso nelle monete, o simili, concedute per » tempo certo con patto di restituirle al fine in altrettanto » (§. 463.) Egli è chiaro che tale giustizia non vi è, nè vi può essere, poichè il titolo su l' uso è intrinseco al mutuo, e non già estrinseco, come si suppone. E se fosse altrimenti, ne seguirebbe, che in qualsivoglia mutuo troverebbesi un titolo legittimo di esazione; poichè quante volte si fa il mutuo, si trova la concessione dell' uso. Ma Benedetto XIV dice esser falso che sia sempre pronto nel mutuo il giusto titolo di pretendere l' aumento della sorte. *Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam, et non nisi temere persuasurum, reperiri semper, ac praesto ubique esse vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractus alios justos, quorum vel titulorum vel contractuum praesidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum ultra sortem*

integram salvamque recipere. Ita si quis senserit non modo divinis documentis, et Catholicae Ecclesiae de usura judicio, sed ipsi etiam humano communi sensui ac naturali rationi procul dubio adversabitur. (Enc. §. 3.) Dunque il titolo dell'uso il quale è sempre pronto non può essere uno di que' titoli legittimi, di cui parla Benedetto XIV.

Il nostro autore ha preveduta questa ragione, e per eluderne la forza, si serve di una distinzione, e dice, che il titolo dell' uso è sempre pronto per parte della moneta, ma non sempre si applica, o può applicarsi per parte di chi la dà o la riceve, locchè succede quando vi concorrono delle ragioni di benevolenza, di gratitudine, di carità. E questo, secondo lui, ha voluto intendere Benedetto XIV quando ha detto, che il titolo di una giusta esazione non sempre è pronto nel mutuo. Ma quale ragione egli adduce in conferma di tale asserzione? Non altra che questa che si legge nella fine del numero seguente. (§. 467. « Egli è vero che quel raro Pontefice nel-
» l' Enciclica sua non fa menzione di questo uso
» del danaro, ma è pur vero che egli non scende
» a particolarità; si tiene su i caratteri generali,
» onde chi può intendere, intenda, e ne conclu-
» da. E non ci è dubbio alcuno che questo uso è
» titolo divulgatissimo presso tutti, specialmente
» fra negozianti, più che non altro titolo qualun-
» que. E però non potea non andare per l' animo
» di quel Pontefice, e traspirar nel suo scritto per
» le congruenze che ne abbiamo dimostrate. » Ecco un bel circolo vizioso. Si vuol provare, che il titolo dell' uso della moneta che si adduce per giustificazione degli usurieri, sia legitimo, e si prova con l' autorità di Benedetto XIV il quale ammette come legittimi i titoli estrinseci al mutuo. Si vuol

provare poi, che il titolo dell' uso sia uno di quei titoli estrinseci, ammessi da Benedetto XIV, e si prova colla pratica degli usurieri negozianti, i quali fanno valere questo titolo piucchè ogni altro. Ma noi diciamo che Benedetto XIV non ha mai pensato, nè poteva pensare ad ammettere come titolo legittimo la concessione, o applicabilità dell' uso per le ragioni addotte di sopra. Soggiugniamo dippiù che la distinzione inventata dall' autore per eludere il §. 5 dell' Enciclica di Benedetto XIV, è arbitraria, inconcludente, e contraria al senso di quell' enciclica, e lo provo.

È arbitraria, poichè l' autore non adduce nè può addurre alcuna soda ragione per provarla. È inconcludente; poichè se egli fosse vero, che per parte della moneta vi sia sempre un titolo giusto di pretendere il dippiù, vi sarebbe anche sempre per parte di chi dà e riceve; di fatti nell' affitto di una casa, di una veste, di un territorio, siccome per parte della cosa vi è sempre una ragione di esigere un prezzo, vi è anche sempre per parte di chi dà, e la riceve, in modo che in qualsivoglia circostanza la giustizia resta intatta, purchè il prezzo non fosse sproporzionato. Le ragioni poi di gratitudine, di liberalità, di carità possono indurre nel locatore un' obbligazione di altro genere, ma non già distruggere il titolo, che egli vanta di giustizia. Ora lo stesso dovrebbe essere del prestito della moneta, se per parte della moneta fosse sempre pronto un giusto titolo di esazione, vi sarebbe sempre per parte di chi dà e riceve una ragion di giustizia di pretenderne l' aumento, e le ragioni di gratitudine e di carità non potrebbero distruggere questo titolo. La distinzione dunque dell' autore è inconcludente. E finalmente è contraria al senso del-

l' Enciclica. Se vi fosse sempre pronto un titolo di giustizia per parte della moneta, e solo per ragioni di liberalità, di gratitudine, di carità non dovesse aver luogo in talune circostanze, non vi sarebbe mai obbligazione di restituire per gli usurieri moderati, nè mai peccherebbero contro la giustizia commutativa: poichè la mancanza di liberalità, di gratitudine, di carità non si oppone alla giustizia, nè porta obbligazion di restituire; in effetto, se un povero dimanda da me in prestito una veste, e non ostante la sua povertà io esigo un prezzo proporzionato all' uso, io vengo a peccare contro la carità; ma nessuno può per ragion di giustizia obbligarmi a restituire il prezzo esatto: dunque se fosse vera la distinzione dell' autore, quando l' usura non fosse eccedente, non vi sarebbe mai peccato contro la giustizia commutativa, nè mai obbligazione di restituire. Ma Benedetto XIV dice nell' Enciclica sua, che sempre che manca il titolo estrinseco, quando anche l' usura fosse moderata, sempre si pecca contro la giustizia commutativa, e sempre vi è una rigorosa obbligazione di restituire. *Proindeque si acceperit, restituendo erit obnoxius ex ejus obligatione justitiae, quam commutativam appellant.* §. 2. Dunque la distinzione dell' autore oltre all' essere inconcludente, ed arbitraria, è benanche apertamente contraria al senso dell' Enciclica di Benedetto XIV. Dunque il titolo dell' uso, che è sempre pronto ed inseparabile dal mutuo, non può essere uno di quei titoli, posto il quale, sia lecito esigere qualche cosa oltre la sorte: poichè questi titoli secondo l' Enciclica non sempre sono pronti, e devono essere non intrinseci, come l' uso, ma estrinseci al mutuo.

Nel §. 466 l' autore vi soggiugne una nota, in cui dice che il testo di S. Luca *Mutuum*

date non può esprimere che un consiglio o comando generale di beneficenza, poichè noi siamo obbligati e soccorrere il prossimo col prestito gratuito di stromenti, vesti ec: Rispondiamo esser verissimo che noi talvolta siamo obbligati a soccorrere il prossimo col prestito gratuito d' istrumenti, vesti ec. Ma la differenza tra due prestiti è questa; che dove trattasi del prestito di stromenti, vesti, e simili, l' esser gratuito deriva unicamente dalla carità; laddove nel prestito delle cose fungibili, il prestare dipende dalla carità, ma il prestare senza prezzo è legge di giustizia, e di questo si parla nel testo di S. Luca.

A tali sode riflessioni si oppone l' avversario, dicendo (§. 469.) « Immaginiamo che Benedetto » XIV riguardasse (ciò che non è) il contratto » sull' uso delle monete come titolo intrinseco, e » non estrinseco al nudo e semplice mutuo, noi » ne dovremo concludere che ne concedette le usu» re. Dichiariamolo. Secondo questo Pontefice il » carattere essenziale del mutuo sta in questo, che » *suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postu-* » *lat quantum receptum est*... Ma si è ricevuto mo» neta ed uso come intrinseco, secondo la ipotesi; » dunque bisognerebbe rendere la moneta, e tale » uso, cioè l' equivalente tanto dell' una, quanto » dell' altro, o sia colla moneta anche il prezzo » dell' uso o vogliam dire le usure. — 470. Or qui » ne potrebbe andar l' argomento in questa dirama» zione. Cosa è mai questo titolo su l'uso della mo» neta? Estrinseco, o intrinseco al mutuo? Se e» strinseco niente contraddice un prezzo per parte » di essa moneta; se intrinseco (ciocchè non è) » la stessa Enciclica ne porterebbe un prezzo. »

Ma appunto per le ragioni addotte, Benedetto

XIV non poteva riguardare come estrinseco il titolo dell' uso, ed è un fare ingiuria a quel Papa il supporre, che egli non abbia saputo conoscere quello che costituiva l' essenza del mutuo. Egli dunque riguardava come intrinseco questo titolo. L'argomento poi che ne deduce l' autore è contro di lui. Infatti secondo che egli dice, e lo è in verità, il carattere essenziale del mutuo stà nel restituire l' eguale di ciocchè si è ricevuto. Ma si è ricevuto moneta ed uso; dunque bisogna restituire moneta ed uso: Ma quando il mutuatario restituisce la moneta al mutuante, la restituisce con l' uso che ne è inseparabile: Dunque restituisce l' equivalente di quello che ha ricevuto. Che se mai l' autore per uso intendesse o gli atti dell' uso esercitati dal mutuatario, o il vantaggio da lui percepito, questi è vero non si possono restituire perchè non esistono, nè si debbono restituire perchè sono di proprietà dell' utente. Che cosa è dunque questo titolo, è intrinseco, o estrinseco? Egli è intrinseco, e però l' esiger per tal titolo è lo stesso che esiger per ragion del mutuo. Ma dato ancora che fosse estrinseco, sarebbe anche ingiusto esigerne un prezzo per quello che si è detto nel libro II.

Al secondo de' suddetti paragrafi vi si soggiugne questa nota » Può avvertirsi che l' uso della som- » ministrazione fattaci si commisura al tempo, e » che Benedetto XIV nella nozion del mutuo non » v' incluse nozion di tempo . . . Ond' è che que- » st' uso non lo riguardò nella natura, o legge del » mutuo ». Avrebbe egli risparmiata questa nota, se avesse riflettuto che Benedetto XIV non fa nella sua Enciclica un trattato sul mutuo, onde avesse dovuto esprimere tutte le circostanze che vi hanno luogo, ma il suo oggetto è solamente di spiegare il

peccato dell' usura, onde bastava accennare quella sola circostanza che ne fa rilevare l' ingiustizia, ed a tale oggetto non era necessario far menzione del tempo, specialmente perchè la lunghezza o brevità del tempo per natura sua niente contribuisce a giustificar l'usura, mentre è stata condannata da Alessandro VII quella proposizione che diceva, non esser illecito al creditore esigere qualche cosa oltre la sorte, quando si obbliga a non ripeterla per certo tempo. *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obbligat ad non repetendum usque ad certum tempus.* (prop. 42.) Per la qual cosa l' argomento dell' avversario non regge. Ed in conferma si aggiunga che siccome si commisura dal tempo l' uso della somministrazione, così dal tempo si commisura parimenti la restituzione della sorte, per la qual cosa se dacchè nella Enciclica non si fa menzione del tempo, dovesse concludersi esser l'uso estrinseco al mutuo; per la medesima ragione dovrebbe concludersi essere ancora estrinseca al mutuo la restituzione della sorte: e poichè la seconda deduzione è assurda lo è parimenti la prima.

§. III.

Origine della confusione in questo argomento.

Dal detto finora bastantemente si rileva, che il contratto su l'uso non si aggiugne o sopravviene, come si vorrebbe dall' autore (§. 471.) ma accompagna inseparabilmente il mutuo; anzi in questo precisamente consiste il contratto del mutuo. Questo uso poi sempre si dee donare, perchè tale è la natura del mutuo; e la distinzione de' casi in cui

si deve, ed in cui si può non donare ripugna alle condizioni da cui dipende la giustizia del contratto (Lib. II. cap. VII, e IX.) Se non fosse così, non si darebbe mai il caso in cui il mutuante fosse per giustizia obbligato a dare gratuitamente il prestito, poichè nessuno mai è obbligato per ragion di giustizia a fare gratuite donazioni, quando non vi concorrono altri motivi, che quelli di gratitudine, di beneficenza, di animo generoso, e liberale che si suppongono dall' autore (§. 464.) E perciò è, che mal si appiglia l' avversario nel definire (§. 472.) che il dissidio interminabile nella disputa su le usure nasce dal perchè non si distingue il contratto sul nudo mutuo dal contratto sull' uso; l' uso che si vuole e si deve donare, dall' uso che non si vuole nè si deve donare. Noi abbiamo abbastanza considerato, che il contratto del nudo mutuo contiene inseparabilmente ed intrinsecamente il contratto su l' uso, il quale per ragion di giustizia deve esser sempre gratuito; e però ci rinfranchiamo la pena di diciferare la lunga filastrocca di questo paragrafo (§. 472.) In quanto a'lamenti, disgusti, ed agitazioni di coloro che vorrebbero profittare delle usure, non dee tenersene conto, altrimenti bisognerebbe annientare tutto il Vangelo ed il Decalogo. Si sa per la fede, per la ragione, e per la esperienza, che la massima parte degli uomini è quella che si dà a secondare le proprie inclinazioni, ed a costoro piace che le loro passioni siano adulate, applaudite, ed anche giustificate, e non possono soffrire che si alzi la voce per condannarle, e perturbare la falsa pace della loro coscienza: d' altronde è indubitato, che una delle più comuni ed insinuanti passioni, è l' amor del denaro e del guadagno, onde non dee far mera-

viglia, che coloro i quali sono prevenuti e lusingati dall'impegno di arricchirsi, non si persuadano delle ragioni che mettono freno, e debbono regolare le loro inclinazioni. E per tale motivo appunto al dir dell' Apostolo si fanno schiavi del demonio, e battono la via della perdizione. *Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli, et desideria multa inutilia et nociva, quae mergunt homines in interitum, et perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas.* 1. *Tim.* 6.9.

Ora è inutile l' affaticarsi a formare progetti di riconciliazione in favore delle usure moderate; poichè non vi è stata, non vi è, e non vi sarà mai concordia ragionevole tra la verità e l' errore: E guai a que' dottori politici i quali per piacere agli uomini violentano la verità per farla servire alle di loro passioni! Essi daranno un giorno stretto conto a colui che è la verità per essenza, e porteranno la giusta pena dell' abuso, che hanno fatto de' loro talenti, dei loro scritti, del loro credito non meno che di tutte le conseguenze che ne sono state l' effetto. La concordia dunque che si propone (§. 473.) è irreconciliabile e contraddittoria; e subito che si concede non potersi niente esigere per ragion del mutuo, bisogna conchiudere, che niente ancora si può esigere pel contratto su l' uso, il quale non sopravviene, non è esterno; ma è intrinseco, ed innato, anzi è l' istessissimo contrattto del mutuo.

In quanto alla condotta di Benedetto XIV in verso le opere che si publicarono a suo tempo in favor dell' usura, diciamo, che niente affatto suffraga la dottrina dell' avversario, com' egli pretende (§. 474.) In quelle opere bisogna distinguere la dottrina che riguarda l' usura in generale da quella che appartiene al contratto particolare, che essi di-

fendevano. Intorno a questa siccome non si aveva- no documenti bastanti a proferire definitivamente, fu lasciata la questione indecisa. *Non tamen expetivimus*, dice il lodato Pontefice, *ab ipsis ut judicium ferrent de contractu qui controversiae causam initio praebuerat, cum plura documenta non suppeterent, quae necessario ad id requirebantur.* In quanto poi alla dottrina generale furono dal S. P. senza equivoco espressi i suoi sentimenti, e come Capo della Chiesa nella Enciclica *Vix pervenit*, e come dottore privato nella sua opera *de Synodo Dioecesana* l. X. c. IV. Ed è da notarsi, che quivi al §. 10. si dice che quei scrittori, i quali dettero motivo alla pubblicazione della suddetta Enciclica erano tali che non facevan conto dell' autorità de' Padri, nè delle ragioni sacre e teologiche, e che perciò aveano rinnovato quella dottrina esotica, che egli medesimo al §. III dice esser empia. *Verum quoniam tot doctorum auctoritate et argumentis minime perterriti, praedictam exoticam opinionem nonnulli iterum refricare non dubitarunt, propterea nos ad Petri Cathedram evecti. . . . declaravimus* ib. c. IV. X.

Come dunque si può di buona fede asserire, che Benedetto XIV abbia voluto proteggere le dottrine del Broedersen, e del Maffei mentre egli così apertamente le riprova? E si noti che lo stesso Pontefice nella suddetta opera loda bensì il comentario della sua Enciclica data in luce dal P. Concina (ivi c. IV §. X.) ma non fa alcuna menzione dell' opera del Maffei. Del resto non vi è alcuno che ignori, non potersi dedurre di esser sana la dottrina di un libro, dacchè questo non sia stato inserito nell' indice de' libri proibiti; poichè mille circostanze possono impedire una tale proibizione senza che giustifichino la dottrina che vi si contiene.

Atteniamoci dunque alle prove addotte, rilevate dalla sacra Scrittura, da' SS. Padri, dal medesimo Benedetto XIV e dalle intrinseche ragioni, e ponderandole seriamente, rileveremo quanto poco conto bisogna fare di quello che su l' usura hanno scritto Nicola Broedersen, il Marchese Maffei, ed il nostro avversario.

E qui dobbiamo confessare che vi ha ragione di dire (§. 475) che « la distinzione de' due contratti, cioè di quello del nudo mutuo e dell'altro che » sopravviene non ingenito ma esterno sull' uso, e » la distinzione dell' uso donato, o dovutosi donare, dall' uso non donato, nè dovutosi donare è » dell' ultima importanza per conciliare in tale materia le risposte de' sommi Pontefici ancora in » tempi varii ». Dico che vi ha ragione, non perchè la cosa vada realmente così, ma perchè l' autore non avrebbe potuto in altro modo sostenere i suoi paradossi. È certamente che tale distinzione è un ingegnoso ritrovato per giustificare ogni usura, e palliarne l' intrinseca ingiustizia. Gli spiriti semplici o prevenuti, o interessati la ricevono volentieri perchè non sanno, o non vogliono penetrare l' incoerenza e l' assurdità che contiene. Ma tutti coloro i quali non cercano che la verità, non tardano molto ad avvedersi del laccio che ivi si tende alla sana dottrina. Per noi basta quello che finora ne abbiamo detto, e dobbiamo tener per certo che la verità non resterà mai sopraffatta dalle vane sottigliezze di chi volesse sottrarsi al suo impero: potrà essere occultata per qualche tempo, ma non mai vinta, anzi ella stessa presto o tardi trionferà di tutt' i suoi nemici cogli allettamenti della sua grazia, o colla forza irresistibile del suo potere onnipotente; da che risulterà tanta magggior gloria a lei, quanto più

scorno ne riporteranno i suoi contradittori; onde diceva S. Agostino. *Bonum est homini ut eum veritas vincat volentem : quia malum est homini, ut eum vincat invitum, nam ipsa vincat necesse est sive negantem, sive confitentem* (*Epis.* 258). Il supporre poi che da' sommi Pontefici si è avuta in mente la detta distinzione, allorchè hanno dato delle risposte relative all' usura è un degradare la loro cattedra infallibile. Qual mezzo vi resterebbe più al popolo fedele per conoscere la verità nella regola de' costumi, quante volte le risposte più chiare e precise di colui, che sulla terra è stabilito dottor supremo ed infallibile della verità, debbano intendersi in altro senso da quelle che sono espresse, facendo uso di distinzioni sottili, inintelligibili alla comune degli uomini, ed ignote a' padri e dottori della chiesa? Che gli oracoli de' falsi numi, ispirati dai demonii facessero uso di questi equivoci, se ne intende la ragione; essi non sempre sapevano, o volevano manifestare il vero, e d' altronde non volevano perdere il loro credito e 'l loro guadagno. Ma la cattedra della verità, assistita e difesa dallo spirito di Dio, che ha la sicurezza infallibile di dover sempre prevalere a tutti gli sforzi dello spirito di menzogna, non deve, non vuole, e non potrebbe, quando anche per impossibil volesse proporre alla chiesa l' errore anche sotto l' apparenza della verità. Ne' casi particolari poi vedremo non esservi altra ragione di far uso della distinzione dell' autore, se non quella di violentare il senso del dritto canonico in difesa dell' usura moderata. In quello che appartiene alla distinzione dell' uso in applicabilità, ed atto si vegga ciò che abbiam detto nel libro II. capo XIII.

Ma passiamo a vedere in che modo l' avversario risponde a due gravissime difficoltà , che si oppongono alla sua dottrina, una rilevata dall' autorità , l' altra dalla ragione. Ascoltiamo le sue parole (§. 481.) « Io ho udita, ma è di vecchio tem-
» po una cantilena che chi riceve a prezzo l' uso
» del danaro pe' commercii, lo riceve a tal patto
» ma forzosamente , o non liberamente . . . Ma i
» trafficanti assai riderebbono su tal difficoltà , la
» quale se punto vale, ci menerebbe a questo, che
» chi deve pagare e non vuole pagare non paghi ,
» onde non debba reclamare di essere necessitato.
» Rispondiamo dunque risolutamente, che la liber-
» tà è fondata sul calcolo de' motivi , e scelta in
» mezzo di essi, non su la irragionevolezza , e
» che irragionevolissimo, e senza calcolo di quan-
» to ci concerne è il voler l'uso altrui senza com-
» pensi , quando l' uso è un soggetto di stima e
» con ciò di un prezzo. Aggiungiamo che la diffi-
» coltà ne' giorni nostri non si verifica , essendo
» che ora comunemente ricever danari con prezzo
» moderato dell' uso non si tiene per aggravio, ma
» per incontro acconcio da giovarsene , e prospe-
» rare. E gli onesti uomini nè cercherebbero nè
» vorrebbero l' uso del danaro senza niun prezzo. »

Così si esprime il nostro autore, ma senza ragione. In fatti quella , che egli chiama vecchia cantilena non buona ad altro, che ad esser disprezzata colle derisioni de trafficanti è ne' termini la dottrina di S. Gio: Crisostomo, e di S. Tomaso: ecco le di loro parole. *Ne mihi dixeris illum talem libenter accipere , et de faenore gratiam habere. Illud enim per inhumanitatem tuam evenit. Nam et Abraham cum uxorem barbaris tradidit , insidias illas sibi gratas reddidit non libenter, sed ob metum Pharaonis.* Così il Criso-

stomo (1). E S. Tommaso soggiugne; *Dicendum, quod ille qui dat usuram non simpliciter voluntarie dat, sed cum quadam necessitate, in quantum indiget accipere pecuniam mutuo, quam ille qui habet non vult sine usura mutuare* (2. 2. q. 78. a 1. ad 7.). Nella qual dottrina S. Gio: Crisostomo, e S. Tommaso sono stati seguiti unanimamente da tutt' i teologi. Ora qual ragione potrebbe avere l' avversario di pretendere che le sue sentenze sieno ricevute con rispetto, mentre egli tratta così indegnamente la dottrina de' più rispettabili dottori? Se si trovasse chi esponesse a derisione le di lui sentenze, avrebbe egli ragione di offendersi? Ma ci guardaremo assai bene di portarci in questo modo. Intanto per difendere la sana dottrina diciamo, che il sentimento del Crisostomo e dell' Angelico non è già che si dispensi dal pagare chi vi è obbligato, ma che non si esiga da colui che non vi è tenuto, come è quegli, che ha ricevuto il mutuo da chi non ha titolo giusto da percepirne gl' interessi, mentre per ragion dell' uso nel mutuo niente si può pretendere, come si potrebbe nel prestito delle cose non fungibili. Quando poi si dice che la volontà paga forzosamente, non s' intende di una necessità che tolga la libertà morale, ma di una necessità che diminuisce l' inclinazione della volontà, giacchè il debitore considerata la cosa in se stessa con la volontà antecedente, non essendo obbligato a quel pagamento, non vorrebbe farlo, come non vorrebbe il viandante consegnare la sua borsa al ladro; ma vedendo di non potere altrimenti provvedere al suo maggior bene, condiscende liberamente sì, ma con suo dispiacere.

---

(1) Hom. 57. in Mat. Maur. t. 7. p. 573. §. 6.

In quanto alla pratica degli uomini onesti che ci si objetta, diciamo, che gli uomini veramente onesti, e virtuosi senza grave ragione non giudicano male di alcuno, ed allora quando un ricco dimanda loro l'interesse pel prestito fatto, suppongono che ne abbia giusta ragione, e però volentieri lo pagano. E se non dubitano esser il mutuante un usuriere, nelle loro necessità, gemendo, si sottomettono a pargarlielo, perchè in questo caso si credono scusati dal peccato. Che se poi si trovano taluni, i quali siano così disposti che in qualsivoglia circostanza propria o altrui approvano, sostengono, lodano, difendono coloro che esigono gl' interessi pel solo titolo dell' uso, questi certamente, se si chiamano onesti in faccia al mondo, non lo sono al cospetto di Dio.

Intanto per confermare il già detto (§. 481.) si soggiugne la nota seguente « Fu detto il prestito » è per l' uso. Ma il prestito è gratuito: dunque » anche l' uso. Svolgiamo questo sillogismo. La » maggiore è: *il prestito è per l' uso*. Stia questa » proposizione; ma stando ci si concede che il pre- » stito non è l' uso, e che l' uno è distinto dal- » l' altro, e con ciò si ammette quanto finora si è » dimostrato su la diversità fra contratti del pre- » stito, e dell' uso; E ciò basterebbe. Anche la ca- » sa, il giumento, la veste sono, e si chiedono » per l' uso, eppure l' uso è capace di prezzo. Ve- » niamo alla minore; *ma il prestito è gratuito*. Qui » la voce *prestito* si deve prendere come nella mag- » giore per cosa distinta dall' uso, cioè per la sem- » plice cosa data. E se quel *gratuito* riguarda la » sola cosa data senza l' uso, manca ogni nesso » del gratuito in quanto all' uso. E con ciò pur » falsa è l' universal conseguenza: *dunque pur l' uso*

» *è gratuito*. Laonde riman fermo in tutto quanto
» sin ora fu detto «

Eppure non è così. Il finora detto lungi dal rimanere fermo resta sempre più, ed in miglior modo confutato, poichè l' argomento che egli s' impegna a combattere, non perde niente della sua forza per la risposta che egli vi dà. Infatti alla maggiore egli dice, *che il prestito non è l' uso*, e noi rispondiamo, che il prestito non è l' atto dell' uso è vero, ma è la concessione dell' uso, ossia la concessione dell' *applicabilità* dell'uso: ora egli ha detto al libro II, capo XIII, che la ragion del titolo non è già nell' atto dell' uso, ma nell' *applicabilità*, in conseguenza tanto vale esiger per l'uso, quanto esiger pel prestito; ma per lo prestito niente si può esigere, dunque neppure per l' uso. Rapporto alla minore soggiugne che il *prestito deve prendersi per la cosa data*, ed il gratuito riguarda *la cosa data senza l' uso*. Ma chi non vede che qui egli si fa la legge sopra il fatto, ed in un subito perde di vista quello che si asserisce? Poco prima ha detto che il prestito non deve prendersi per l' uso; perchè il prestito non è l' uso, dunque il prestito non deve neppure prendersi per la cosa data, perchè il prestito non è la cosa data, ma la concessione della cosa che si dà: oltredichè la cosa data, o la sua concessione non può esser in nessun conto gratuita senza che ne sia gratuito l' uso, giacchè chi riceve la cosa in mutuo, non la riceve per conservarla, ma per usarla: l' esempio poi dell' uso della casa e della veste non fa al caso nostro. Sta dunque assai ben conchiuso che se il prestito dee esser gratuito, debba esserlo anche l' uso.

Dalle cose precedenti rileviamo senza equivoco che questa definizione, *Usura est pretium usus pe-*

cuniae mutuatae che l' autore rigetta (§. 486) è esattissima, poichè la malvagità dell' usura consiste appunto nell' esiger un prezzo dall' uso, che nel mutuo debbe esser sempre gratuito. Sia o no l' uso distinto dalla moneta, poco importa, è certo però che l' uso è inseparabile ed indistinto dal mutuo, e che perciò tanto vale esiger per ragione dell'uso quanto l'esiger per ragion del mutuo. Quindi nel mutuo *prezzo dell' uso del danaro*, e *malvagità* sono sinonimi.

Dopo di ciò passa l' autore a fare delle annotazioni, ed a riprendere alcuni modi di parlare delle scuole, ma così facendo, dà a divedere di non averne compreso il senso » La scuola, egli dice, » (§. 487.) ha distinte le usure *mentali*, *reali*, » *miste*. È facile l' intendere che le *mentali* sono » i desiderii delle usure. » Nò Signore, non è così. Le usure *mentali* secondo la scuola non sono i desiderii delle usure, ma le usure realmente percepite dal mutuo, ma non dedotte in patto, laddove le reali sono quelle che si sono espressamente convenute nel contratto. I desiderii poi della usura devono dirsi usure interne, non usure mentali. E non dee credersi esser arbitraria tale divisione; ma è rilevata dal dritto canonico cap. *Consuluit* 10. *de usuris*. *Advertendum*, dice Lucio Ferraris (verb. usura 87.) *quod pro usura mentali non intelligitur nudum propositum, seu sola voluntas usuras accipiendi vel exigendi, prout praescindit ab omni actu externo: tale enim propositum potius est, et dicitur usura interna, quam usura mentalis, sed intelligitur, et accipitur pro actu externo, quo mutuum datur cum spe, et intentione accipiendi lucrum ex mutuo, quamvis sine ullo pacto externo.* La giustificazione poi, che quivi dà egli di queste

usure, essendo appoggiata alla pretesa giustizia del prezzo dell' uso, non ha bisogno di ulteriore confutazione.

Vi è ancora dippiù, giacchè egli così soggiugne (§. 490.) « La scuola ha distinte le usu-
» re reali in lucrative, e compensatorie ... (491.)
» Questa partizione è malconcia finchè vorremo
» stare ai sensi precisi, stretti, primarii. E vera-
» mente se mirando a questi sensi niuna usura
» può ricevere aggiustatamente il nome proprio di
» lucro, o guadagno; come fonderemo, così spe-
» cialmente una classe di usure lucrative? . . .
» (492.) Leviamo le ombre de' nomi miriamo
» e seguitiamo le cose per ciò che sono, ed avre-
» mo il conforto d' illuminare. » Anche qui egli la sbaglia; giacchè siccome il lucro che viene dal mutuo si può percepire, o per compenso di un qualche danno ricevuto, o per ragione del mutuo e dell' uso della cosa, giustamente si è divisa l' usura o sia il lucro del mutuo, in lucrativa e compensatoria. Egli è chiaro che le usure compensatorie non sono propriamente usure, nè contengono alcuna ingiustizia, poichè il motivo di esigerle è ragionevole. Le usure poi lucrative sono intrinsecamente malvage non per ragione del nome, ma per la natura della cosa, essendo ingiusto esiger nel mutuo qualsivoglia prezzo per la ragion dell' uso.

Finalmente in questo troppo nojoso e prolisso capitolo ci resta a far riflessione sulle osservazioni, che ci si presentano su la quistione, se sia lecito chieder danari ad usura (§. 494.) E dopo aver detto che nel suo sistema una tale questione è inutile, viene a censurare la soluzione che si dà da coloro che difendono essere malvagia ogni usura. « Per
« alcuni, si rispondeva, che pecca sempre chi dà

» con usura, ma non sempre chi chiede, come
» nel caso di necessità. Nè io vedo come potessero
» o possano così rispondere nel riposo dell' animo.
» Imperocchè se ogni prezzo dell' uso delle monete
» è come essi pensano, malvagio intrinsecamente,
» chi chiede un tale uso, sempre chiederà, e con-
» corderà un intrinseco male e sia pure quanto vo-
» gliasi grande l' impulso e l' urgenza per cercare.

Ma chi non si farà le più alte meraviglie allora quando rifletterà che la risposta che il nostro autore dichiara peccaminosa, e dice non potersi dare *nel riposo dell'animo*, sia appunto quella che danno unanimamente i teologi, ed insieme con essi l' Angelico dottore. È S. Tommaso appunto che sostiene essere ingiusta qualsivoglia usura, ed egli stesso soggiugne che quantunque sia sempre un male l' indurre altri a peccare; ciò non ostante nel caso di grave bisogno prendere il prestito da chi non vuol darlo se non con usure, è lecito: poichè chi così dimanda, chiede quello che in se stesso è lecito, e che diviene iniquo unicamente per la malignità di chi concede. E rispondendo alle objezioni dice, che quello il quale chiede in questo modo, non consente al peccato altrui, non dà occasione peccaminosa all'usuriere, nè nel suo bisogno è obbligato ad astenersi da tale atto. *Ille qui accipit pecuniam mutuo sub usuris, non consentit in peccatum usurarii, sed utitur eo, nec placet ei usurarum acceptio, sed mutuatio, quae est bona. Ad secundum dicendum, quod ille qui accipit pecuniam mutuo sub usuris non dat occasionem usurario usuras accipiendi sed mutuandi. Ipse autem usurarius sumit occasionem peccandi ex malitia cordis sui, unde scandalum passivum ex parte sua est, non autem activum ex parte petentis mutuum. Nec tamen*

propter hujusmodi scandalum passivum debet alius a mutuo petendo desistere, si indigeat, quia hujusmodi passivum scandalum non provenit ex infirmitate, vel ignorantia, sed ex malitia. 2. 2. q. 78. a. 4. ad 1. et 2. Così risolve la quistione S. Tommaso, ma l'avversario non la pensa così, anzi dice non potersi così rispondere *nel riposo dell' animo*. Deve però cessare ogni meraviglia, allorchè si riflette che volendo stare al modo come egli scrive, trattandosi dell' usura bisogna far più conto di una asserzione di Nicola Broedersen o del Marchese Maffei, che di tutta la somma di S. Tommaso.

CAPO II.

Altro modo di trattare l' argomento co' nomi della scuola.

Il nuovo metodo che qui si propone consiste nell' avanzare, e sostenere un paradosso contro tutte le regole del buon senso. Vale a dire che dandosi danaro ad uso per un tempo certo per comodo, e delizia della vita, non si fa un prestito o mutuo, ma un *antiprestito*, cioè un contratto diverso da quello in cui si dà il mutuo per le necessità della vita, dal che ne conclude che nel primo caso è lecito esiger un prezzo per l' uso della cosa che si dà. Vediamo come egli prova questo sin ora inudito paradosso.

» Siccome si presta per impulso di una ca-
» gione, così dee considerarsi diligentissimamente
» l' indole di questa cagione per intendere dove
» comincia una specie di concessione, e dove
» cessa di esser tale (§. 499.) E questo appunto

il principio su di cui si poggia tutto il sofisma, che la cagione per cui si fa un contratto sia quella che ne determini la natura; d'onde ne segue, che il prestito che si dà per le necessità della vita, sia di diverso genere da quello che seconda gli agi e le delizie. Niente è più falso di questo principio, giacchè il motivo che determina i contraenti ad agire niente influisce sulla natura del contratto. Quello di fatti che costituisce la natura di una cosa debbe essere intrinseco alla medesima. Ma il motivo di contrattare è estrinseco al contratto: dunque non ne può costituire la natura. Dippiù: quello che fissa l' essenza di un contratto sono le condizioni che determinano l' uguaglianza tra i dritti e le obbligazioni de' contraenti; dunque non può dipendere dal motivo la natura del prestito. Si conferma: Que' contratti, che hanno le medesime intrinseche condizioni sono della medesima natura. Ma nel prestito che si dà per la necessità della vita, si trovano le medesime intrinseche condizioni che si veggono nel prestito, che promuove gli agi e le delizie. In effetto che si fa nel primo caso? Si riceve una data somma per usarla in permutazioni o altri contratti, a condizione che nel determinato tempo, siano qualunque gli accidenti occorsi, se ne restituisca l' altrettanto. Ma questo istesso è quello che si fa nel secondo: dunque l' uno e l' altro prestito sono della medesima natura. Aggiugniamo. Se il motivo facesse variare la natura del contratto, ne seguirebbe che la compra di colui, che fa acquisto di una casa per necessità che abbia di abitarvi, sia di altro genere dalla compra di colui, che fa acquisto di un simile edifizio per farsene un soggiorno di delizie. Ma ognuno vede l' incoerenza del conseguente; dunque bisogna concludere che

il motivo non può variare la natura del contratto. Dunque egli è falso, che il prestito che si dà per sovvenire alle necessità della vita, sia di diversa natura da quello che si dà per gli agi e le delizie. Dunque se nel primo prestito egli è ingiusto esiger un prezzo per l'uso, lo è parimenti nel secondo. E per questa ragione come diffusamente abbiam veduto nel libro primo, i SS. Padri hanno condannato come ingiusto qualsivoglia lucro che si percepisce dal prestito, anche da quello che si dà ai ricchi ed ai mercatanti. E conferma il tutto Benedetto XIV nella sua Enciclica §. 2. *Neque vero ad istam labem purgandam ullum accersiri subsidium poterit . . . vel ex eo, quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur non pauper sed dives existat, nec datum sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus.*

Conferma l'avversario il suo assunto colle seguenti parole (§. 505.) » La concessione cercata » pe' bisogni della natura presenta, e mette obbli- » gazione ad esser soddisfatta... (506.). La conces- » sione cercata per gli agi, e delizie con patto di » restituir l'altrettanto non induce obbligazione a » soddisfarla (506.) Ecco dunque due specie supre- » me di concessioni, una obbligativa ed indispen- » sabile . . . l'altra non obbligativa nè indispensa- » bile . . . (508.) E chi pretendesse che di que- » ste due specie una diventasse l'altra, pretende- » rebbe, che l'obligazione fosse insieme non obli- » gazione, e vicendevolmente. Cosa impossibile a » concepire ». Certamente quando in un contratto si trova una obbligazione che manca nell'altro, questi due contratti debbono giudicarsi di diversa na-

tura: ma affinchè così sia, egli è necessario che quella obbligazione non provenga se non dalle leggi del contratto, e ne sia così intrinseca, che senza di essa il contratto non possa stare. Se qualcuna di tali condizioni manca, non può dedursi essere diverso il contratto, in cui sia imposta una nuova obbligazione. Se io di fatti vendo uno de' miei fondi per mio maggior comodo, ed un altro ne vendo perchè vi sono obbligato onde poter soddisfare i miei debiti, l' una e l' altra vendita sono del medesimo genere di contratto, quantunque nel secondo caso io sia obbligato a farla. Similmente se io affitto una casa, lasciando al conduttore la libertà di sottaffittarla, sarebbe l' istesso contratto di locazione che farei, se ristringessi nel sottaffitto la libertà di chi la prende in uso, quantunque nel secondo caso il conduttore abbia un obbligazione, che manca nel primo. Ora per simile ragione, quatunque io sia obbligato a dare il prestito a chi ne ha bisogno per sovvenire alle necessità della vita, e non lo sia a chi lo dimanda per suo maggior comodo, non perciò l' uno e l' altro variano nella natura, perchè quella obbligazione non deriva da condizioni intrinseche, ma da una legge di carità che precede, ed è estrinseca al contratto, come si vede dagli esempii addotti. Falsamente dunque il nostro autore da questa ragione vuol dedurre esser di altra natura il prestito, che si dà a' poveri da quello che si fa co' ricchi. E quantunque sia chiarissima tale ragione, resta assai confermata dalle autorità de' SS. Padri apportate di sopra, in cui si condanna l' usura senza distinzione co' poveri e co' ricchi, sia moderata sia esorbitante. Considerando dippiù quello che abbiamo detto nel libro II della intrinseca ingiustizia della usura, si vedrà che quelle ragioni sono appli-

cabili così al prestito che si fa co' poveri, come a quello che si dà a' ricchi.

Dunque il dare per agi e delizie col patto di restituire l' altrettanto è prestito, vero prestito, e dee chiamarsi prestito egualmente che il prestito, che si dà a' poveri, poichè la differenza dell' uno, e l' altro è accidentale ed estrinseca al contratto. Avrebbe parlato con più esattezza l' autore, se invece di dire che tale è lo scrivere de' padri, avesse detto, che tale è lo scrivere del Broedersen, che egli qui cita, allorchè nomina i Padri. I padri poi non hanno mai detto, nè mai hanno pensato a dire, nè potevano dire che il prestito fatto a' ricchi non sia vero prestito, anzi supponendo il contrario per certo, come lo è stato, lo è, e lo sarà universalmente, hanno concluso esser vera usura quella che anche moderatamente si percepisce dal prestito de' ricchi.

Quindi è falso quello che si dice (§. 514) che » l' obbligazione a dare è la cagione intima, » per la quale niente si può esigere per le conces- » sioni di cose date per tempo determinato ». È falso, io dico, poichè l' obbligazione a dare è estrinseca al prestito, e non può esser cagione intima per la quale niente si possa esigere. La cagione intima è la stessa costituzione del contratto, il quale è di tal natura, che qualsivoglia cosa, e da qualsivoglia persona si esiga oltre la sorte, ne perturba l' uguaglianza e quindi la giustizia. Le ragioni si sono sviluppate nel libro secondo. Dunque sia che le concessioni del prestito si facciano pe' bisogni della vita, sia che si facciano per agi e delizie, come per commerciare, per arricchire, per grandeggiare, il prestito resta sempre della medesima natura, e però niente si può chiedere, o patuire oltre la sorte.

Andiamo avanti, e vediamo che cosa mai sog-

giugne (§. 525.) » La materia dunque delle usu-
» re si trova in pieno imbarazzo pel nome di mu-
» tuo , o prestito ... E che si direbbe , se altri
» pel nome di animale non volesse distinguere le
» specie , e pretendesse tutte dover essere una , e
» così gli stessi i cavalli, che i bovi . . . . » Ma
ecco una nuova ingiuria che fa l' avversario ai dottori e maestri di sacra teologia, mentre senza ragione e per sostenere la propria opinione rinfaccia loro di non aver capito quello che hanno scritto , di non aver neppure inteso il senso delle espressioni di cui sonosi avvaluto , di aver perduto il tempo in una quistione di parola , senza entrare nella sostanza del discorso ; e ciò dicesi non di uno o due, ma di tutto il ceto de'teologi , anzi de' SS. Padri medesimi , poichè niuno di essi riconosce la nuova distinzione di *prestito* ed *antiprestito*. Ad onta però della sua franca maniera di ragionare, chiunque metterà in confronto le sue asserzioni colla dottrina contraria, rileverà , che coloro che hanno portata la confusione in questa materia sono stati da prima gli scrittori protestanti , e poi lo scismatico Broedersen , il Marchese Maffei , e qualche altro che ha voluto seguire le di loro tracce.

Ma che diremo di ciocchè si asserisce (§. 526.)? Ascoltiamolo « Niuno più di Benedetto XIV vide la
» differenza de' contratti , i quali sono prestito pei
» bisogni della natura da altri contratti , i quali
» il *mutuo* non sono , ma tutt' altro da esso , e
» capaci di un frutto. Considerando i diversi luo-
» ghi dell' Enciclica troviamo, sul mutuo §. 1. *Ex*
» *ipsomet mutuo , quod suapte natura tantumdem*
» *dumtaxat reddi postulat quantum receptum est.*
. . . « Questi sono i caratteri del prestito pe' biso-

» gni della vita . . . anzi questo vien da lui detto
» nudo , e semplice mutuo nell'ultimo de' testi al-
» legati. Così che le concessioni pattuite fuori dei
» bisogni della vita non sono nudi , e semplici
» prestiti , o mutui , ma sono concessioni di al-
» tro distintivo o specie, e nome. E si vede come
» si han contratti da non esser mutuo per farse-
» ne colla moneta annui proventi. Imperocchè di-
» ce §. 3. *Neque item negatur posse multoties pe-*
» *cuniam ab unoquoque suam, per alios diversae pror-*
» *sus naturae a mutui natura contractus recte col-*
» *locari* ... Consente tutto ciò con quanto si è da
» noi scritto.

Allorchè si vuol aver ragione parlando con gente ignorante , bisogna alzar la voce , e prendere un tuono franco e decisivo : poco importa poi , se quello che si asserisca sia, o no sostenuto dal vero , poichè gl' ignoranti che ascoltano , appagati dal tuono e dalla franchezza con cui loro si parla , non sospetteranno , che vi si dica alcuna falsità. Tal' è il modo , con cui bene spesso procede in questa sua opera il nostro autore , forse perchè suppone i suoi lettori semplici , ignoranti , incapaci di penetrare il fondo della quistione , e che però storditi dalla voce altitonante del suo discorso debbano venerare come oracolo ogni sua asserzione. Ma se gli uomini si lasciano talvolta sorprendere da una simile condotta ; Dio che è la verità suprema , dove resta pregiudicato il suo onore , presto o tardi mette in chiaro l' errore e la falsità a scorno di chi si è sforzato di produrla. *Mentita est iniquitas sibi* (ps. 26. 12). Ma come mai si è potuto immaginare che Benedetto XIV riconosca la differenza stabilita del *prestito* ed *antiprestito* ? I citati testi dell' Enciclica altro non dicono , se non che il mutuo , il nudo ,

e semplice mutuo per sua natura richiede che tanto si riceva, quanto si è dato, e che vi sono contratti, i quali possano sopraggiungersi al mutuo in virtù de' quali sia lecito aumentar la sorte. Noi concediamo, e tutti convengono nell'ammettere la verità di queste proposizioni: ma l'autore colle sue asserzioni canta fuori di coro. Quello che si cerca di provare si è, che il prestito, che si fa a'ricchi, ai mercatanti per gli agi e le delizie della vita, non sia nudo e semplice mutuo; ma uno di quei contratti per cui Benedetto XIV dice esser lecito aumentar la sorte. Egli lo asserisce, lo suppone, ma non lo prova affatto. E come potrebbe provarlo, mentre Benedetto XIV dice espressamente il contrario? Noi abbiamo poco fa riportate le di lui parole, ma bisogna ripeterle. *Neque vero ad istam labem purgandam, ullum arcessiri subsidium poterit . . . ex eo quod is a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur non pauper sed dives existat; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus* (§. 2.) E non è egli chiaro che secondo Benedetto XIV sia vero mutuo il prestito che si fa a'ricchi per gli agi, e le delizie, per aumentare le ricchezze, ed accresere le fortune; e quindi che il lucro, che ne aumenta la sorte sia vera usura, ingiusta, contra l'uguaglianza del contratto? Non è un abusare dell'autorità di Benedetto XIV il dire che egli consente alle asserzioni e distinzioni nuovamente inventate? Oltre il già detto, si potrebbe objettare e dire s'egli è vero che Benedetto XIV nell' Enciclica autorizza le sue nuove opinioni, come mai questo dotto Pontefice si esprime così chiaramente in contrario nella sua opera *de Sinodo Dioe-*

cesana ristampata sotto gli occhi dell' autore dopo la pubblicazione della lodata Enciclica ? Qui l' avversario si trova imbarazzato, e non può dissimulare che nel libro X della detta opera s' insegni una dottrina contraria alla sua, ma crede di rispondervi abbastanza con dire che quel Pontefice parla ivi da dottor privato. Pur troppo questo è vero. Ma di grazia; fra dottori privati meritano forse Nicola Broedersen, il Marchese Maffei, il nostro autore di esser preferiti al Cardinal Prospero Lambertini? Non ripugna al buon senso il credere che un dottore così profondo, universalmente ammirato, sia uno di que' ciechi i quali, secondo si dice, non hanno saputo far altro che confondere la materia dell' usura senza neppure intendere ciò che hanno scritto ? Oltre di che chi ha meglio inteso, e chi meglio poteva interpetrare il senso della Enciclica, quanto quegli stesso che l' ha data fuori? Ed avrebbe mai Benedetto XIV permesso che l' opera composta prima dell' Enciclica fosse per ben due volte sotto i suoi occhi senza alcuna modificazione ristampata, quante volte contenesse una dottrina non conforme a quello, che egli stesso aveva dichiarato come Maestro della chiesa? Non sarebbe stato questo lo stesso che screditare le sue proprie decisioni? Per la qual cosa quantunque sia vero che in quell' opera Benedetto XIV parli da dottore privato, è però fuori dubbio che la dottrina sull' usura che si contiene nel libro *de Sinodo Dioecesana* sia la stessa di quella, che si dichiara nell' Enciclica. Locchè non potrà mettersi affatto in dubbio da chi riflette al §. X del cap. IV del libro X di quell' opera, dove espressamente dice il S. P. che la decisione dell' Enciclica fu emanata appunto per confermare tutto quello, che ne' paragrafi antecedenti aveva detto contro l' usura, e suoi difen-

sori. *Verum quoniam . . . praedictam exoticam opinionem nonnulli iterum refricare non dubitarunt, propterea nos ad Petri Cathedram evecti, ne Catholicae doctrinae puritas, cujus depositum nobis est a Christo concreditum, hac erroris labe foedaretur, datis ad Italiae Episcopos Encyclicis litteris sub die prima Novembris* 1745 *haec inter caetera declaravimus, primo etc.*

Ora egli è chiaro doversi affatto rigettare il rimedio che si propone (§. 530.) » Tra i filo-
» sofi, quivi si dice, a scansare la materia di tut-
» ti i dissidii il rimedio scientifico immancabile è
» quello di lasciar per sempre da parte i nomi di
» prestito, di mutuo, di usura . . . E ben sarebbe
» singolar tratto di generosità condonare ogni prez-
» zo dell' uso. Ma tal condotta gioverebbe, o nuo-
» cerebbe? Certo rallenta la volontà di chi dà, e
» l' industria di chi riceve, se pur non fomenta il
» il genio di chi cerca per dissipare »

Gran che! I nomi di mutuo ed usura si trovano adoperati nel Pentateuco, nei Salmi, ne' libri Sapienziali, ne' Profeti, nel Vangelo, negli scritti dei Padri, ne' decreti de' Concilii, nelle decretali e bolle de' Papi nelle somme de' maestri delle scuole, nelle istituzioni di tutt' i teologi. Eppure chi il crederebbe? Dopo tanti secoli dacchè si fa uso di questi nomi non vi è stato alcuno, che abbia aperto gli occhi per vedere, che tali voci non erano che termini di senso equivoco, di oscura significazione, inventate a bella posta per intrigar la materia. Questo è il paradosso, che ci si vuol persuadere. Se lo creda pure chi vuol essere adulato nelle sue passioni; ma coloro che cercano spassionatamente la verità, mettendo in confronto le asserzioni dell' avversario colle opposte ragioni reste-

ranno convinti, che non già le parole, ma la natura stessa della cosa è quella che determina l' ingiustizia di qualsivoglia usura, sia che il prestito si concede pe' bisogni della vita, sia che si accordi per gli agi e le delizie. Non è atto di generosità in simili casi rilasciare il soprappiù, ma è dovere di rigorosa giustizia. E fin a tanto che nella nostra condotta avremo avanti gli occhi le massime del giusto e dell' onesto, non vi è timore, che per l' osservanza della giustizia si rallenti la volontà di chi dà, e l'industria di chi riceve, o si fomenti il genio di dissipare. E poi certamente indegno di un Cristiano il pensare che sia per essere vantaggioso alla società quello che violando la giustizia ne scuote il principale fondamento, ed attira le maledizioni del cielo sopra la terra. *Absit*, dice nella lodata Enciclica Benedetto XIV; *absit enim a Christianorum animis ut per usuras, aut similes alienas injurias florere posse lucrosa commercia existiment, cum contra ex ipso oraculo divino discamus, quod justitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum.* Prov. 14. 34. (1).

CAPO III.

Considerazioni su' reclami contro le usure: se ne conferma che non ogni usura è ingiusta.

Se finora niente avessimo detto contro l' usura, sarebbe necessario dare una lunga risposta a

(1) Vedi le Osservazioni pacifiche cap. VI. dove si enumerano i vantaggi, che risulterebbero alla società, al buon costume, alle arti, all' agricoltura, al commercio se si reprimessero le usure; e dippiù i danni che possono provenire alla sana dottrina ed alla società dalla nuova opera su le usure che noi analizziamo.

ciocchè l' autore propone in questo capitolo onde dimostrare esser falso che l' origine de' reclami su le usure » fu l' eccesso delle usure, chiesto, ed » osservato con tristissimo esempio pur da monar- » chi: fu la estrazione delle monete fuori degli sta- » ti: fu l' impedimento posto con esse a' disegni » de' Papi, de' Grandi, e del ceto ecclesiastico: » fu la diffidenza de' popoli verso de' loro condot- » tieri: e finalmente la effrenatezza di alquanti a » non voler più corrispondere con annua vicenda » ciò che dovevano per obbligazioni manifeste » a' monasteri a capitoli, e vescovi » Ma non è necessario il trattenerci intorno a questo, poichè chiunque ha letto con riflessione gli antecedenti da noi sviluppati, rileverà senza alcuna difficoltà, che se qualche volta le cause che qui si accennano hanno dato motivo ad inveire contro l' usura, ciò è stato per circostanze meramente accidentali, ma la vera ragione per cui in ogni tempo vi si è declamato, si è stato perchè l' usura, sia qualunque e con qualsivoglia persona, è condannata nell' antico Testamento (lib. I. c. II) è riprovata nel Vangelo (lib. I. c. IV) è rigettata da una tradizione perpetua ed universale, attestata da' SS. Padri, da' Concilii, da Sommi Pontefici (ivi c. V, VI, e VII) e finalmente è contraria alla giustizia, poichè perturba l' uguaglianza del contratto (lib. II) E ciò deve bastare per una piena confutazione di questo capitolo, specialmente poichè l' avversario semplicemente asserisce senza provare. E troppo ci vorrebbe a provare solidamente, non esservi altra ragione per cui in ogni tempo si è condannata l' usura, eccetto le circostanze estrinseche che egli riferisce.

CAPO IV.

De titoli cercati fuori dell' uso della moneta per giustificare il frutto della medesima.

§. I.

Lo scopo dell' autore in questo capitolo si è di provare, non esservi altra ragione legittima nel- esigere un prezzo da' titoli di cui si parla, se non l' uso della moneta, onde concludere esser lecito qualsivoglia lucro che nel prestito si esige per ragion dell' uso del danaro. La conclusione è vera per rapporto a taluni di questi titoli, che in realtà non servono che a palliare l' usura, come sono l' anticresi, i crediti fruttiferi, i cambii finti ecc., ma è falsa intesa universalmente anche di quelli, che sono da tutti ammessi, e ciò faremo qui rilevare. Cominciamo dall' anticresi.

» L' anticresi è un tal contratto (§. 549.) » col quale riceviamo in pegno una cosa da usarla, » o goderla in vece de' danari somministrati fino a » tanto che questi ci siano renduti — (550.) » Presso quelli, da' quali non ammettesi il prezzo » dell' uso del danaro questo contratto fu riguarda- » to come reo di usura » E così è imperocchè se fosse vero, che sia lecito percepire un prezzo per l' uso dell' danaro dato a mutuo, sarebbe anche vero che sia lecito in proporzione percepire i frutti del pegno dato per cagion del mutuo. Ma essendosi da noi dimostrata falsa la prima proposizione, non vi resta alcuna ragione per concludere in favor dell' anticresi, che partecipa della medesima ingiustizia dell' usura.

Si oppone a questo la ragione, che il contratto di vendita col patto di ricompra, difeso come lecito da' più sani teologi, secondo il nostro autore, non è che un anticresi palliata » Per evitare egli » dice (§. 552.) ogni inciampo di usura in questi pegni fruttiferi ... si ricorse alla vendita con » patto di retrovendita, e si consentì che sotto un » tal rito, i frutti del fondo, o cosa rassegnata » provenivano senza delitto a chi la tenea, perchè » diceano passare con tal vendita il dominio, e col » dominio ogni dritto dell' uso, e vantaggi di questo. Ma noi risolutamente neghiamo in tal contratto quel transito, imperocchè non passa la » libera facoltà su gli usi in quanti tempi una cosa » può darla, sostanzial carattere del transito del » dominio (§. 277.) ma solamente si affida la » cosa per gli usi di tempo definito o da definire » a piacer delle parti, sicchè questo contratto o rito di contratto, finchè ritiene la obbligazione della » retrovendita, esso differisce ne' nomi, ma nella » sostanza non è che un pegno da usare o godere » a tempo in luogo de' danari: cioè non è che » l' anticresi. E tenendosi nel comun sentimento » per legittima la percezione de' frutti de' fondi con » patto di retrovendita, apparisce da questo medesimo, che l' anticresi è per indole sua contratto » sincerissimo ».

Quante volte la vendita col patto di retrovendita si facesse con tali condizioni che fosse una vera anticresi, e questa e quella dovrebbero esser condannate come ingiuste. Ma egli è falso che quel contratto di vendita eseguito colle condizioni, che universalmente richieggono i teologi, sia una vera anticresi. Vi è fra le altre questa differenza essenziale. Se il pegno perisce senza alcuna colpa di

colui che lo conserva, perisce a danno di colui che lo ha dato, il quale ciò non ostante resta obbligato alla restituzione del prestito. Ma nel contratto di vendita col patto di retrovendita, se la cosa venduta perisca anche per un caso fortuito, perisce a danno del compratore, nè egli ha dopo di ciò alcun dritto di ripetere il prezzo della cosa comprata; dal che si conclude, che nel pegno il dominio resta al pegnorante, e perciò come il pericolo intrinseco fortuito, così il vantaggio dee esser suo: laddove nella vendita il dominio passa al compratore, il quale come ne sostiene il pericolo, così deve goderne il vantaggio. Nè a questa ragion di dominio pregiudica quello che l' autore soggiugne: poichè se fosse vero, che il dominio non può stare senza *la facoltà su gli usi per quanti tempi la cosa può darli*, ne seguirebbe, che nessuno può alienare una cosa sua, e che chiunque l' aliena, mostra di non averne avuto mai il dominio, locchè è falso. Il dominio dunque è la facoltà su gli usi non già per quanto tempo la cosa può darli, ma per quanto tempo la cosa non passa legittimamente ad altro padrone, come si è detto nel libro precedente. Quindi non già nel solo nome ma nella sostanza differiscono i due accennati contratti, onde può esser ingiusto l' uno senza che lo sia l' altro. È iniqua l' anticresi, ma è lecita la vendita col patto di ricompra.

Non si acquieta per questo l' avversario, e difende (§. 554.) esser l' anticresi sostenuta da gravi esempi » Nel §. 136. abbiamo allegato degli esempi » luminosi di anticresi, praticata e tenuta per giusta, » non per vituperosa e colpevole. Nel corso del » dritto canonico (p. 2. caus. 10. q. 2. c. 2.) vi » si tratta di una chiesa in debiti, e che li sod-

» disfaccia vendendo i vasi sacri superflui, e dove
» ciò non basti vi si ordina il dare ad anticresi
» per le voci: *Si autem debitum ex mobilibus solvi*
» *non valet primo res immobiles dentur pignori,*
» *quarum fructus creditor sibi reputet tam in sor-*
» *tem, quam in usuras usque ad quartam cente-*
» *simae.* »

Ma qui vi ha un equivoco da svilupparsi, e si è, che siccome la ragione per cui dicesi illecito il contratto di anticresi è quella stessa per cui si dichiara ingiusto il lucro percepito dal mutuo, perciò allora l'anticresi è ingiusta, quando nel mutuo non vi è altro titolo da esiger l'interesse, che quello dell' uso. Che se ve ne fosse altro legittimo, ed il frutto del pegno non eccedesse quello, che potrebbesi giustamente esigere, non sarebbe un contratto usurajo. Questo lo abbiamo anche osservato al §. 136, dove abbiamo detto, che quegli esempii potrebbero giustificarsi, e che quando ciò non fosse possibile, il fatto non potrebbe prevalere al dritto. In quanto all' esempio allegato nel corpo del dritto è da riflettersi, che essendo lecito in caso di bisogno prendere il mutuo con usura non pecca chi in tale circostanza paga l' usura convenuta quantunque sempre pecca chi la esiga. Ora quella chiesa di cui ivi si parla, aveva contratto un debito con usura, e non potendo altrimenti farne la restituzione, cede al creditore i frutti di un fondo in isconto di quello che se gli dovea. Egli è chiaro che in questo caso l' ingiustizia sta per parte di chi esige l' usura, non già per parte di chi la paga, il quale soddisfacendo non autorizza chi la riceve.

§. II.

De' Censi o Rendite.

Nel lib. II, cap. II, abbiamo fatto notare gli abbagli, in cui l' autore è incorso collo sviluppare la materia del prezzo, de' quali uno si è il voler far passare come prezzo qualsivoglia merce. Quello che ivi si è detto, dimostra l' irragionevolezza del concetto, che si accenna (§. 556.) vale a dire » che ciacuna cosa nelle permute può riguardarsi » o come cosa e merce, o come valore » per lo che non occorre farne qui più parola. Solo aggiungiamo che altro è dire, che la merce può sotto qualche rapporto considerarsi come prezzo, altro dire, che debba assolutamente considerasi tale. La prima proposizione è vera, la seconda falsa; ora l' avversario dall' una passa all' altra, supponendo che la merce sia in realtà un prezzo, e così cade in quel sofisma detto dalle scuole *transitio a dicto secundum quid ad dictum simpliciter*. Nè poteva essere altrimenti per la ragione, che non si può sostenere un assurdo senza supporne degli altri, che debbono servire di principii. L' autore vuol provare contro il sentimento oramai unanime de' teologi, anzi contro le costituzioni apostoliche, che il contratto del censo non sia che un mutuo, onde conchiudere che se fosse lecito percepire dal censo un' annua rendita, sarebbe lecito ancora percepirla dal mutuo. E per riuscire nel suo intento gli è necessario di dar luogo a molte false supposizioni, e queste sono enunciate (§. 557.) in questo modo.

« Quando io do per alcun tempo una somma » in danari, e ne pattuisco l' uso, questo uso pos- » so riguardarlo come cosa, o come valore. Se lo

» riguardo come cosa si dice, che io dò l'uso di
» ogni centinajo ad un tanto per cento. E questo
» sarebbe il dare, o propriamente vendere l'uso
» del danaro al quattro o cinque ec. per cento. Se
» poi riguardo l'uso come valore, allora si direb-
» be che ne compro l'annua rendita, o censo del
» del 4, o 5. ec. per 100. Il dare dunque danari ad
» uso per tempo certo in tassa del 4, o 5. ec. annuo
» per 100, ed il darli in compra di una rendita del
» quattro o cinque ec. annuo, non sono che due es-
» pressioni o concetti diversi di una equivalentissima
» cosa, de'quali uno suppone l'altro indivisibilmente,
» tanto che approvarne l'uno è approvar l'altro, e vi-
» cendevolmente. » Ora egli è chiaro, che quivi l'av-
versario molte cose falsamente suppone. Suppone in
primo luogo, che ogni cosa e la moneta stessa ab-
biano la ragione di merce e di prezzo, e la falsità di
questa supposizione si rileva bastantemente da quello
che si è detto al cap. II lib. II. Suppone inoltre, che
l'uso della moneta sia soggetto ad una vendita, ed in
altri termini che sia un titolo legittimo onde percepir-
ne il tanto per 100. È questo il cardine di tutta l'o-
pera, e noi l'abbiamo confutato tante volte, quan-
to gli è piaciuto di ripeterlo. Terzo finalmente egli
suppone che la rendita che si compra col censo non
sia che il prezzo dell'uso della moneta: se fosse
così avrebbe ragione di concludere, che ogni cen-
so sia un mutuo: ma egli s'inganna, o per dir me-
glio egli chiude volontariamente gli occhi per non
vedere quello che non può ignorare. Egli sa certa-
mente che le costituzioni apostoliche che approva-
no i censi, vogliono, che siano fondati sopra beni
stabili, fruttiferi o quasi fruttiferi, onde il danaro
dato a censo non è che il prezzo di un dritto fon-
dato sopra que' beni, e la rendita che se ne percepi-

sce è il frutto di questo dritto. Falsamente dunque conclude che il dar danari ad uso per tempo certo ad un tanto per cento, sia lo stesso che darli in compra di una rendita, come si fa ne' censi. Questi due contratti sono così diversi, come il contratto di vendita compra è diverso da quello del mutuo. E quando mancasse altra prova, dovrebbe bastare ad un cattolico il sapere che la suprema potestà ecclesiastica, la quale condanna come ingiusta ogni usura, dopo una lunga e matura discussione ha dichiarato immune da ogni ingiustizia i censi reali. E sarebbe lo stesso che voler far coro co' Protestanti contro la chiesa, l' asserire, come essi lo hanno detto, che i Papi col permettere i censi non hanno fatto altro che palliare, ed autorizzare le usure.

Non deve dunque ascoltarsi l' autore allorchè dice (§. 559.) che il contratto de' censi è un riparo, a cui si corse dopo il secolo XII allorchè si volle vedere indistintamente l' usura, e suo male in ogni cosa che si chiedesse per le concessioni del danaro. Egli certamente travia dal vero; poichè la condanna generale di ogni usura è stata proclamata in tutt' i tempi dalla legge eterna, naturale, divina, ed ecclesiastica non essendo l' uso del danaro titolo legittimo, onde riscuoterne un prezzo. Dopo il secolo XII si cominciò a vedere non già l' ingiustizia dell' usura sempre detestata, ma la giustizia di un contratto, con cui si poteva legittimamente e senza usure impiegare il proprio danaro; e questo è il censo. Ma come suole succedere in simili casi, appena fu prodotta la quistione al pubblico, si eccitarono gravissime dispute tra teologi, gli uni rigettando i censi come contratti, che non servivano che a palliare l' usura, gli altri difendendoli come leciti, e questi ancora non conveniva-

no intorno alle condizioni con cui dovessero eseguirsi Finalmente dopo lunghe dispute pro e contra, la S. Sede colle costituzioni di Martino V, Callisto III Nicolò V, Pio V, dichiarò i censi reali immuni da ogni usura, e ne furono fissate le condizioni. Dopo tali decisioni nessuno più ha dubitato, non esservi niente di comune tra il censo reale ed il mutuo, quante volte se ne oservassero le legittime condizioni, giacchè il titolo per cui si riscuote la rendita del censo non è come nel mutuo l'uso del danaro, ma la compra e vendita che si fa di un dritto fondato sopra beni stabili per cui si esige l'annua pensione. Così oggi la pensano unanimemente i teologi, i quali per altro condannano senza eccezione ogni usura. E qui si avverta che allorchè diciamo che il contratto de' censi è immune da ogni usura, parliamo de' censi eseguiti a norma delle costituzioni apostoliche, e che sono redimibili a solo arbitrio del debitore, e non già di quelli che siano fatti altrimenti, specialmente se sieno redimibili ad arbitrio di ambedue le parti.

L'avversario però non riconosce questa differenza, e per meglio riuscire nel suo intento sostiene (§. 562.) che « il censo redimibile soltanto » da uno de' contraenti non differisce in sostanza » dal censo redimibile a piacere di ambe le parti. » Imperocchè l'uno, e l'altro è provento, o ren- » dita annua, dovendosi annualmente corrisponde- » re, e pagare: ciò che è poi circostanza principa- » lissima, l'uno, e l'altro è censo per tempo de- » finito, o definibile, perchè il tempo può definir- » si dal contraente stabilito per esempio dal debi- » tore. Il non doversi redimere dall'altro contraente » per esempio dal creditore significa che egli de- » ve, e vuol tenerlo qual sarebbe stato in prin-

» cipio, se potesse rescinderlo, ma che vuol rite-
» nerlo senza rescindere, ciò che dinota e mostra
» identità nella sostanza dell' essere, se consideria-
» mo le cose per ciò che sono. Il non poter re-
» scindere è privazione a disfare la cosa: e disfa-
» re suppone la cosa, non è la cosa. » Conferma
egli il già detto colla seguente similitudine segnata
in una nota « Se prima due potevano disfare un
» palazzo, e poscia l' uno di essi ne lascia, o ce-
» de l' arbitrio solamente all' altro, non per questo
» il palazzo diviene tutto altro da quello che era ».

Ma, che cosa intende l' autore allorchè asserisce che il censo redimibile da una sola parte, non differisce nella sostanza dal censo che possa redimersi da ambedue le parti? Vuol egli dire che nell' uno e nell' altro si percepisce un' annua rendita? Noi lo concediamo, e niuno lo ha mai contrastato in quanto al fatto. Ma se egli intendesse, che queste due sorti di censo sieno talmente gli stessi, che nell' uno non vi è alcuna obbligazione, o alcun dritto dippiù di quello, che sia nell' altro, egli s' inganna, e parla contro di un fatto che è a notizia di tutti. Il non poter più ripetere il proprio danaro, nè poterne ricusare la restituzione, allorchè gli venisse fatta, è certamente una condizione, che impone una obbligazione al creditore, obbligazione che ridonda tutta in vantaggio del debitore, e che può delle volte cagionare grave danno al medesimo creditore. Se questi per esempio avesse un pressante bisogno del suo danaro, o per una riparazione necessaria, o per una perdita improvisa, o per qualsivoglia altra ragione, non avendo dritto di ripeterlo, non sarebbe obbligato a soccombere, se al debitore non tornasse conto di restituirglielo? E volendoglielo questi restituire, anche quando non aves-

se alcun mezzo d' impiegarlo lecitamente, non sarebbe obbligato ad accettarselo in discapito del suo vantaggio? Ed una circostanza di tanto peso non merita di essere affatto calcolata nel contratto, in modo che debba credersi esser lo stesso, o che si ammetta o che si rigetti? Non è dunque vero che fra l' uno e l' altro censo non vi sia alcuna differenza che meriti di esser calcolata.

Il non poter rescindere è privazione a disfare la cosa, che suppone la cosa, verissimo, ma questa privazione è un peso che debbe esser considerato per non violare l' uguaglianza del contratto. Dacchè poi i contraenti volontariamente accettano le condizioni, niente conclude contro la natura del contratto, anzi la conferma, poichè se questo mancasse, non sarebbe più un contratto, ma una violenza. In quanto alla parità, che vi si adduce del palazzo è fuori di proposito. La natura del palazzo non dipende dalla facoltà che avessero a disfarlo una o due persone, e perciò per tale circostanza non può variare, ma la natura del contratto dipende da' dritti ed obbligazioni scambievoli, che i contraenti s' impongono, e però variando questi dritti se ne varia la natura.

Che se è così, niuno potrà negare non esservi alcuno assurdo a supporre, che uno di questi contratti sia conforme alle regole della giustizia, e l' altro vi si opponga. Quello che certamente è immune da ogni macchia di usura e d' ingiustizia è il censo reale redimibile ad arbitrio del venditore, poichè di questo parlano le costituzioni apostoliche, e non può dubitarsi esser questo un contratto di compra vendita dell' intutto differente dal mutuo. Se debba dirsi lo stesso del censo redimibile da ambe le parti, lo decidano i teologi. In quanto a noi lo

abbiamo detto e lo ripetiamo; allorchè sosteniamo, che i censi sieno di natura diversa da mutui, intendiamo parlare de'censi reali, conformi alle costituzioni apostoliche. Del resto noi non facciamo qui un trattato su censi, e però non siamo in obbligo di discutere le condizioni, che debbono accompagnarli. Ci basti il sapere che i censi bollari sono contratti di altro genere da quello del mutuo, e quindi concludere, che dacchè ne'censi è lecito percepire un' annua rendita, non perciò è lecito far lo stesso nel mutuo.

Questo però non si approva dall' avversario il quale francamente asserisce (§. 565) esser chiaro » che il censo redimibile da un solo contraente non » differisce nella sostanza dal censo redimibile da » ambe le parti ». E soggiugne (§. 566) « Non » diasi eccezione sull'essere tal censo, o rendita su » di un fondo determinato, o fruttifero per se stesso. » Imperocchè chi acquista tal rendita non acquista » affatto nemmeno in parte il dominio del fondo... » Chi crea un tal censo acquista soltanto un dritto » alla rendita garantitoci col poter perseguitare un » fondo determinato. Ma tutte le altre rendite ancora » per concessioni di danari ad uso, erano, e sono, » o portano un dritto anche su tutt'i beni del de- » bitore, e fra tutt' i beni vi è il fondo in parti- » colare. Ed io ne intendo essere di semplice legge » positiva o di arbitrio il decreto, che perendo il » fondo, perisca il censo ».

Ciò non ostante ognuno che vorrà seriamente riflettere sul fondo delle cose si renderà persuaso, essere una circostanza essenziale al contratto lo stabilirsi della rendita sopra un fondo fruttifero, anzi questo è appunto quello che rende legittimo il contratto del censo a differenza di quello del mutuo;

poichè in questo caso il titolo di percepire il frutto non è l'uso del danaro, ma il dritto comprato sopra del fondo. Laonde mancando questa circostanza non sono più nel medesimo rapporto i dritti e le obbligazioni de' contraenti. Non importa poi che il creditore non abbia un assoluto dominio del fondo, basta che vi acquisti un dritto tale, che resti sempre obbligato, sia chiunque il padrone che lo possegga, e da ciò giustamente ne segue, che perendo il fondo senza colpa del debitore, perisce anche il censo. E poichè tali condizioni fissano la natura del contratto, è chiaro che derivano dal dritto naturale e divino, da cui procede la giustizia del medesimo contratto. Ma col mutuo, dice l'autore, non si acquista pur anche il dritto sopra i beni del debitore? Si acquista, rispondo, legittimamente per la sola restituzione della sorte, ma per gl' interessi non può acquistarsi alcun dritto legittimo, quantunque il debitore vi obbligasse i suoi beni. La ragione si è perchè ad acquistare legittimamente un dritto è necessario un giusto titolo: ora per esigere gl' interessi dal mutuo non vi è altro titolo, che l' uso del danaro, titolo, come abbiamo veduto, ingiusto. Laddove nel censo il titolo si è la compra di un dritto non imaginario, ma fondato sopra di un oggetto fruttifero, e non può non esser legittimo: se così non fosse, questo sarebbe, o perchè la compra non sia titolo, o perchè quel dritto non sia materia di vendita, ma l' uno, e l' altro è evidentemente falso, giacchè se il dritto ad una data pensione su del tal fondo si può legare, si può cedere in donazione, perchè non si potrà vendere? E chi può negare che la compra fatta da colui che ha dominio della cosa, la quale per altro sia materia di vendita, sia un legittimo titolo di acquistare, mentre facciamo di

questo titolo tutto giorno un uso frequente? Egli è dunque chiaro, che nel censo a differenza del mutuo vi è un titolo legittimo da percepire l'annua pensione.

Se è così, si potrebbe ripigliare, ci vuol poco a giustificare il mutuo. Se il mutuante avesse intenzione di comprarsi un dritto su i beni del mutuatario, egli potrebbe percepirne gl' interessi. Noi rispondiamo, che se chi dà il danaro avesse intenzione di comprarsi un dritto sopra i beni del debitore, e vi osservasse le condizioni prescritte nelle costituzioni apostoliche, egli non farebbe un mutuo, ma un contratto di censo, e potrebbe legittimamente percepirne le pensioni. Dacchè poi non tutti hanno mezzi per fare i censi, non ne segue che sia lecito quello che intrinsecamente è ingiusto, come si è il prezzo dell' uso nel mutuo. Il titolo dunque de' censi reali approvati da' sani teologi non è l' uso del danaro, ma la compra di un dritto fondato sopra un fondo fruttifero, come finora abbiamo veduto, e si rileva dalle apostoliche costituzioni.

Prima di passar oltre, crediamo di dover fare osservare alcune espressioni (§. 571. e 572.) « Come non vedere finalmente, che la disputa in cui » siamo non dovrebbe aver più luogo? O si ama » garrire, e non leggere?... Sono poi da redarguire » colle formole più gravi della Filosofia tutti que' » discontenti i quali mormorano, quasi que' Santi » Pontefici avessero con prestigio di parole appro- » vata la reità delle usure »

Con queste parole l'avversario proferisce da se stessso la sua condanna: Imperocchè secondo che a lungo abbiam provato, la reità dell' usura consiste appunto nell' esiger un prezzo dell' uso del danaro;

ora se il titolo de' censi approvati da' Sommi Pontefici non fosse altro che quest' uso medesimo, ragionevolmente si deduce, che Martino V, Nicolò V, Callisto III, Pio V approvando i censi reali hanno approvato la reità dell' usura. E 'l nostro autore il quale con i suoi principii e col suo raziocinare dà luogo a queste deduzioni è uno di coloro, i quali secondo lui medesimo, meritano di esser redarguiti colle formole più gravi della filosofia. Quindi con più forte ragione abbiamo noi motivo di fare le nostre meraviglie, come mai si trovi ancora chi voglia di buona fede disputare in favor dell' usura dopo tante ragioni ed autorità, che la condannano senza eccezione alcuna. E certamente bisogna dire che si ama di garrire, e non di ragionare, allora quando dall' approvazione de' censi reali si vuol dedurre l' approvazione del prezzo dell' uso, e quindi dell' usura.

§. III.

Li tre contratti, o come dicono il contratto Trino.

Il contratto di società, a cui si aggiungono l' assicurazione, e la vendita dè frutti incerti per un prezzo certo è quello che si chiama *contratto trino* » A dirla nettamente come io ne penso, dice » l' autore, io non trovo ingiustizia ne' tre contratti » separati, o congiunti (577. 578.) E restringendoci » all' intento nostro ne' tre contratti il primo di so- » cietà suppone l'uso prezioso della moneta... Il se- » condo contratto suppone pure questo uso... ed il » terzo lo suppone ugualmente come suppone i due » primi contratti. A qual fine vagare per quei con- » tratti ...? »

Due quistioni relativamente al caso nostro possono farsi: 1. se il contratto trino sia in se stesso giusto: 2. se dal sentimento di coloro che dicono lecito quel contratto possa concludersi esser lecita l'usura. Della prima ne lasciamo la risoluzione ai teologi, e qui ci basti il notare che il contratto trino è condannato dalla Bolla *Detestabilis* di Sisto V. Nè vale il dire che questi tre contratti essendo leciti con diverse persone, devono anche reputarsi tali, allorchè si fanno nel tempo stesso e colla persona medesima: imperocchè nel primo caso non vi è pericolo che il contratto di società si converta in un vero mutuo, come potrebbe succedere nel secondo allorchè si fanno contemporaneamente e colla persona medesima. In quanto poi all'altra quistione diciamo, che dall'autorità di coloro che difendono lecito per natura sua il contratto trino, non può concludersi esser lecita l'usura, imperocchè que' teologi sostengono che il contratto trino sia di natura diversa dal mutuo, e d'altronde convengono, che ogni usura senza eccezione è intrinsecamente malvagia. Essi dunque ammettono il principio che riprova ogni usura, e se sbagliano, il loro errore riguarda l'applicazione. E nel caso che l'applicazione si trovasse in contraddizione col principio, la colpa sarebbe di chi ragiona, e non potrebbe far cadere in dubbio il principio del ragionamento d'altronde dimostrato con tante prove. Altro è poi dire che la società e l'assicurazione suppongono l'uso della moneta, altro è dire che il guadagno che si percepisce dalla società e dall'assicurazione sia un prezzo dell'uso. Il primo è vero, il secondo è manifestamente falso. D'onde ancora si deduce che anche supponendo lecito il contratto trino non si può conchiudere esser lecita l'usura. Poichè il guadagno del

contratto trino non sarebbe dato come prezzo dell'uso, ma per altre circostanze che accompagnano il contratto di società, e di assicurazione; laddove il lucro che si percepisce nel mutuo non è che prezzo di un uso, che in quel contratto non può aver prezzo.

§. IV.

Del lucro cessante, e danno emergente.

I titoli di lucro cessante, e danno emergente sono ammessi unanimamente da' teologi come legittimi, ed estrinseci al mutuo. L' autore non lo nega, ma sostiene esser questi titoli la medesima cosa che l'uso. « In grazia, egli dice (§. 582) volgiamo » un poco lo sguardo intentamente alla cosa. Tal » cessazion di lucro donde si origina mai? Appunto » dal non aver io l' uso delle cento monete . . . » dunque originalmente il compenso si dee per l'uso delle cento monete. Laonde questo lucro cessante, o non ha significato, o non termina altrove come in sua cagione, se non su l' uso, il » quale mi s' interrompe, o cessa del danaro »

Ma perchè voler confondere la causa coll' effetto? Il compenso si esige pel lucro che cessa, non già per la causa che fa cessare questo lucro; la causa ne è il prestito, ossia la mancanza del danaro e suo uso; ma poichè questa privazione resta compensata con la restituzione della sorte, non può esigersi altro compenso: l' effetto è il lucro cessante, ma poichè questo effetto è distinto dalla sua causa, ne segue che il lucro che cessa non è propriamente l' uso del danaro che manca: e però

la ragion del titolo è tutt' altro che l' uso. Ed in conferma si rifletta, che ciocchè propriamente si vende sotto il titolo di lucro cessante non è che la fondata speranza di un onesto guadagno, che si sarebbe percepito dalla somma data a prestito, speranza che nella comune estimazione è degna di qualche prezzo. Ora se una tale speranza non fosse altra cosa che l' uso della moneta, non potrebbe mai separarsi l' una dall' altra col vendere la prima, e ritener la seconda: ma il fatto dimostra il contrario, mentre sogliono delle volte i negozianti, e possono, stando tutte le cose uguali, vendere la speranza del loro negozio ritenendo il dominio del capitale coll' uso che ne è inseparabile: la speranza dunque del guadagno e quindi il titolo del lucro cessante, quantunque supponga, e sia fondato su l'uso della moneta, non è certamente la stessa cosa che l' uso.

In quanto poi al danno emergente così soggiugne (§. 584.) » Dimandiamo anche qui donde si ori» gina, e compiesi mai quel danno? Io non posso » non vedere che risulta dal danaro non usato pe' » lavori che mi occorrono. Il titolo dunque del » danno emergente, se vogliam riconoscere come sta » la cosa, è propriamente l'uso del mio danaro non » applicato per me, ma per altri. »

Ma quivi ancora egli cade nel medesimo sofisma confondendo l' effetto colla causa, e però deve ripetersi la risposta del §. precedente. Soggiungiamo l' autorità di S. Tommaso, il quale dice che si può esigere un compenso del danno, perchè questo danno non è lo stesso che l' uso del danaro. Questo Santo dottore certamente non poteva ignorare che la causa del danno era la privazione del danaro, e suo uso, ma se dovessimo accorda-

re all' avversario quanto egli asserisce, dovremmo dire, che l'Angelico non ha avuta tanta penetrazione da poter conoscere che il danno era lo stesso che l'uso, e che però ricevere il prezzo del danno era lo stesso che ricevere il prezzo dell' uso. *Ille*, dice egli, *qui mutuum dat potest absque peccato in pactum deducere cum eo qui mutuum accipit recompensationem damni, per quod subtrahitur sibi aliquid quod debet habere: hoc enim non est vendere usum pecuniae, sed damnum vitare*. q. 78. a. 2. *ad* 1.

Ma è vero che « questi due titoli a ben liqui- » darsi riescono acconcissimi a secondare le usure » oppressive, e mordenti? » Così dice l' avversario, ma non è così: imperocchè quando vi si osservano nel convenire quelle condizioni, che unanimamente assegnano i teologi, non vi ha pericolo d' ingiustizia. Che se qualcuno ne volesse abusare, la colpa sarebbe sua, non già del titolo. Non si abusa forse de' sacramenti, della sacra Scrittura, di tutta la Religione? Dovranno perciò rigettarsi e la Scrittura, ed i sacramenti, e tutte le pratiche di religione? Se ne moderi l' uso secondo le regole del giusto e si toglierà ogni pericolo.

§. V.

Continuazione di questi titoli, dove de' crediti fruttiferi.

Questo titolo non è che un ritrovato dell'avarizia, e come dice saviamente il nostro autore « è » un pretesto, un nome a poter fare impunemente » ciocchè si vuole » Per tal ragione mi dispenso dal parlarne: poichè non ho mai avuta idea di giustificare qualsivoglia titolo o buono, o malvagio

che fosse, ma quelli soltanto che sono poggiati sulla base della giustizia, e sostenuti dal suffraggio de' più cordati teologi.

§. VI.

Della mora.

Il titolo del ritardo, o *mora* come ne conviene l' avversario si riduce a quello di lucro cessante, o danno emergente, e poichè abbiam veduto che l' uso del danaro non è la ragione del prezzo per questi due titoli, bisogna concludere che nè tampoco può esserlo nel titolo della *mora* che a quelli si riduce. Non si dubita che l' uso del danaro sia prezioso, ma si cerca se nel mutuo si conservi l' uguaglianza del contratto esigendosi un prezzo per tale uso. Nel libro secondo abbiamo fatto vedere che così facendo questa uguaglianza viene perturbata.

§. VII.

Pericolo

Non fa al nostro proposito l' esaminare se sia titolo legittimo per esigere un prezzo nel prestito il pericolo estrinseco di perder la sorte. Ma supponendo che lo sia, egli è certo che il pericolo non è l'uso, e però l'esiger per ragion del pericolo non è esiger per il titolo dell'uso.

CAPO V.

Continuazione, e conclusione de' titoli esposti.

§. VIII.

De' Cambii.

E fin a quando dobbiamo perdere il tempo a rifriggere le medesime cose? A che serviva dilatare di tanto la materia, quante volte non dovea farsi altro, che ripetere la medesima canzone? L'uso del danaro, dice l'autore, è prezioso. Lo diciamo anche noi, ma non è questa la nostra quistione. Si cerca se dandosi il danaro ad altri per riceversi l'equivalente dopo qualche tempo, possa per ragion dell'uso esigersi un qualche prezzo sopra la sorte. Noi abbiamo dimostrato esser questa un'ingiustizia, perchè si viene a violare l'uguaglianza del contratto. Da ciò dipende la risposta a questo paragrafo. Se nel cambio, di qualunque natura egli sia, non vi è altra ragione di riscuotere un guadagno, se non l'uso del danaro, diciamo in conseguenza di ciocchè abbiamo dimostrato, che tale guadagno è ingiusto. Se poi oltre l'uso vi fosse altra giusta ragione, si può in proporzione percepirne un lucro, e poichè per coloro che esercitano il cambio locale e minuto, vi suol essere la ragion del danno, delle spese, dell'incomodo, e pericolo estrinseco, per tali ragioni si decide lecito il guadagno, che in proporzione delle ragioni esigesi nel cambio locale e minuto. Queste ragioni certamente suppongono l'uso della moneta, ma non sono l'istesso uso, onde non si può dire, che l'esigere per

tali ragioni sia lo stesso, che esigere per l'uso. Che però falsamente conclude l'avversario, esser lecito in qualsivoglia cambio, e qualsivoglia prestito esigere un prezzo dal perchè ciò stimasi lecito nel cambio locale, e minuto. Egli sempre suppone due cose: 1, Esser lecito per ragion dell'uso esigere un prezzo, alloraquando si concede il danaro per un tempo determinato. 2. Che oltre l'uso non vi è, nè si può dare altro titolo, onde percepirne un onesto guadagno: poichè secondo lui, i titoli ammessi universalmente, in realtà non sono che l'uso. Ma l'una e l'altra di queste supposizioni sono manifestamente opposte alla verità.

§ IX.

Tasse legali, e divario di queste tra Romani del titolo per le usure, e qual fosse.

La tassa legale suppone la giustizia del contratto, e quando anche non vi fosse, servirebbe ad impedire il male maggiore. Il nostro stato di quistione sempre ritorna al medesimo punto. È egli lecito per ragione dell'uso del danaro percepire un prezzo nel mutuo? Ci rincresce di ripeterlo tante volte. No, Signore, non è lecito: e chi finora non fosse rimasto persuaso, rilegga ciocchè a questo proposito si è detto nel libro II. Concede qui l'autore che anche presso i Romani per ragion del mutuo non poteva esigersi alcun prezzo, al che si richiedeva un titolo estrinseco: questo titolo egli dice esser l'uso, confermandolo coll'autorità del Gotofredo. Ma egli si contraddice nei termini; poichè se il titolo dovea esser estrinseco al

mutuo, non poteva esser l' uso, essendo quest' uso inseparabile, ed intrinseco all' istesso mutuo (cap. I.) Dionigi Gotofredo fu certamente un grande giurista, ma la sua autorità deve farci poco peso allorchè parla delle usure, essendo egli un apostata Calvinista, e qual meraviglia, se intorno a tale materia abbia adottato i principii della setta? D'altronde nelle leggi Romane non vi è niente, che riconosca l'uso del danaro nel mutuo come titolo legittimo, onde riscuoter le usure, e quando anche vi fosse, dovrebbe riguardarsi come un titolo apparente, che dovea aver luogo nel foro esterno, dove per impedire un male maggiore, bisognava lasciar correre le usure, purchè non fossero eccedenti.

§ X.

Conclusione su li titoli precedenti.

Dopo essersi tanto diffuso il nostro autore per far vedere non esistervi altro titolo oltre l' uso, così conclude i due precedenti Capitoli. (§. 622.) « Ella è cosa degnissima di osservazione che » tutt' i titoli preallegati stanno dalla parte di chi » tiene il danaro, e lo concede, e non delle persone » che li ricevono, e che fa valerli quando, e quanto » vuole, appunto come se la semplice preziosità » calcolasse dell' uso della moneta. Ciocchè levati » gl' involucri, fa vedere che in ultimo il fondo e » la pretensione di tutti que' titoli mettesi nel da- » naro, e suo uso. »

E qui ci fa gran meraviglia nel leggere che l' avversario faccia oggetto degnissimo di osservazione ciocchè non è che una circostanza naturale,

ed intrinseca della cosa. Se i titoli non fossero dalla parte di chi dà il danaro, con qual ragione potrebbe egli esigerne un compenso? Nessuno può giustamente ritenere il prezzo di ciocchè non è suo: dunque affinchè il titolo sia ragionevole, dee stare dalla parte del prestante. Quando poi questi si regoli con i principii della giustizia, farà valere i titoli non già quanto vuole, ma quanto valgono, e se facesse altrimenti, abuserebbe della sua ragione, come abusa della sua forza un assassino di strada. Sicchè levati tutti gl' involucri de' sofismi, dal già detto si rileva chiaramente: 1. Che l' uso del danaro nel mutuo non è titolo legittimo da riscuoterne un prezzo: 2. Che que' titoli che sono universalmente riconosciuti per giusti sono tutt' altro che l' uso.

CAPO VI.

Economia de' Sommi Pontefici su tale controversia, e loro progresso all' ultimazione possibile.

Avendo G. C. stabilita la Cattedra di S. Pietro come centro dell' unità e regola della fede, interessa moltissimo il conoscere, s' egli è vero che vi siano canoni, e decreti della S. Sede proibitivi di ogni usura. L' autore dice francamente (§. 624.) che lo spirito di partito ha fatto metter fuora decisioni di tal fatta, che non hanno mai avuto luogo, ma noi colla medesima franchezza, e con assai più di ragione diciamo, che non già lo spirito di partito, ma è l' amore della verità, anzi è il fatto stesso che parla, e che fa vedere che gli oracoli de' Sommi Pontefici unanimamente rigettano ogni usura come opposta alla legge divina e natu-

rale, e questo fatto è così manifesto, che ognuno conosce non esservi intrapresa più meschina di quella di voler conciliare le loro risposte con la dottrina, che difende l'usura. In questa posizione io non conosco che cosa vi ha di mezzo: o bisogna rigettare senza riguardo le decisioni della S. Sede, o debbonsi riprovare i libri tre dell'Ab. Mastrofini.

Non neghiamo già quello che egli dice (§. 625.) » che non sempre le risposte de' Pontefici » sono decisioni « ma diciamo, che intorno all'usura vi sono delle risposte, le quali sono vere decisioni. L' Enciclica di Benedetto XIV, il Breve di Gregorio XIII e soprattutto la costituzione di Clemente V contengono vere decisioni, che riprovano senza eccezione ogni usura. E qual bisogno vi era che ve ne fossero delle altre? Se la pertinacia di coloro che vogliono lusingare l'orgoglio e l'avarizia dell'uomo anche a costo della verità, fosse una ragione da rinnovare le antiche decisioni, sarebbe necessario, che ogni anno si radunasse un Concilio ecumenico per rinnovare gli antichi canoni, ed i Papi dal primo giorno fino all'ultimo del loro Pontificato non dovrebbero far altro, che dar fuora nuove bolle per confermare le antiche. Ma finirebbero perciò gli errori nella chiesa? Certo che nò, poichè quell'orgoglio che li ha partorito, somministrerebbe loro forze bastanti per sostenersi sino alla fine de' secoli a dispetto di ogni autorità. Che anzi cresceranno sempre più in modo che G. C. ci dice che alla fine de' tempi pochissima fede si troverà sulla terra. *Verumtamen Filius hominis veniens, putas inveniet fidem in terra?* Luc. 18. 8. Questo scandalo è necessario nella chiesa supposte le passioni degli uomini, ma guai a colui,

che ne è la causa o col produrlo, o col sostenerlo, o col non impedirlo, allorchè il potrebbe, e lo dovrebbe. *Vae homini illi, per quem scandalum venit.* Matt. 18. 7. Decisioni contro l'usura ve ne sono abbastanza, e chi è disposto a sacrificare le sue passioni alla verità, troverà da per tutto argomenti, che lo convinceranno del suo errore.

Non si contenta dire l'avversario che non vi sono decisioni de' sommi Pontefici contro qualsivoglia usura, soggiugne dippiù che non ve ne possono essere; perchè manca la tradizione originale. Noi abbiamo a lungo parlato di questa tradizione originale al capo V del libro I, ed ivi rimettiamo il lettore per la soluzione. Ma non possiamo dispensarci dal soggiugnere che questa osservazione, la quale secondo il nostro autore dovrebbe far cessare i susurri contro i Papi, non serve che ad accrescerli, e con ragione. Le di loro risposte e decisioni contro ogni usura costano da un fatto, che non può negarsi, se non da ciechi. Ora se egli è vero che non vi esiste alcuna originale tradizione che divieta ogni usura in generale, ne segue che i Papi in tali decisioni e risposte hanno contraddetto alla tradizione, ed hanno abusato del loro potere, insegnando una dottrina contraria al deposito della fede, e quindi non ha più fondamento la loro autorità nell' insegnare, giacchè avendo essi sulla dottrina dell'usura esposto ciocchè si opponeva all' evangelica tradizione, potrebbero fare lo stessso in altri punti appartenenti alla fede, o a' costumi, ed ognuno avrà dritto di rigettare le loro bolle, fintanto che non sia persuaso, che quello che vi s' insegna contengasi nella originale tradizione. Quanti assurdi? Ma come confutarli ragionevolmente, se fosse vero il principio dell' avversario? Inoltre soggiugne egli (§. 626)

» Le risposte de' sommi Pontefici sull' argomento
» speciale, che trattiamo, per ordinario furono di-
» rette a questa, o a quella chiesa, o Vescovo . . .
» (627) Aggiungiamo ancora che . . furono in-
» torno i casi speciali, e non per generale discus-
» sione ».

Anche qui concediamo che le risposte de' Papi dirette ad una Chiesa, o Vescovo in particolare, e per casi speciali non debbano riputarsi quali decisioni dogmatiche. Ma fa d' uopo osservare le seguenti cose. 1. Egli è falso che tutto ciò che i Papi hanno scritto su l' usura non sia che l' oggetto di una risposta particolare, giacchè senza parlare delle bolle di Nicolò V, Pio V, Sisto V che pure indirettamente riguardano l' usura, l' Enciclica di Benedetto XIV esprime la dottrina della Chiesa Romana in riprovazione di ogni usura senza alcun equivoco, e con tale precisione, che basta leggerla per restarne convinto. 2. Le risposte de' Romani Pontefici anche date per cause e circostanze particolari si sono sempre avute in venerazione nella chiesa, e certamente che fanno più autorità di qualsivoglia privato scrittore, e noi dobbiamo piuttosto attenerci a queste, che agli scritti del Broedersen e del Marchese Maffei. 3. Quando le risposte anche particolari dei Romani Pontefici sono adottate universalmente, e sono proposte da loro successori per servire di regolamento a tutta la chiesa ne' casi simili, non possono considerarsi più come risposte particolari, ma come decreti che debbono servire di regola a' costumi. Ora le risposte de' Pontefici riguardanti l' usura che sono inserite nel corpo del dritto, quantunque in origine sieno risposte particolari, dacchè si sono annoverate nel complesso delle leggi canoniche, e proposte dagli stessi Pontefici per servire di

regolamento a tutta la Chiesa non devono più considerarsi che come canoni generali della chiesa.

Ma nel corpo del dritto pubblico ecclesiastico vi sono tali risposte che escludono ogni usura senza eccezione? Pur troppo ve ne sono. Tutto il titolo XIX del libro V delle decretali non tratta che questa materia, ma per non tediare il lettore ci contenteremo della risposta di Alessandro III all' Arcivescovo di Palermo, di cui fa qui menzione lo stesso avversario. Questo Prelato domandava al Papa facoltà di dare danaro ad usura per redimere uno schiavo. Certamente la domanda non riguardava le usure esorbitanti, mordenti ed oppressive de' poveri; poichè queste essendo secondo il nostro autore le sole proibite dalla legge naturale, non potea cader in mente a quell' Arcivescovo di poterne ricevere alcuna dispensa, egli dunque dimandava la permissione di quelle usure, che per esser moderate erano giudicate lecite. Ma che vi risponde il Papa? Dice che intorno all' usura non può cadere la facoltà di dispensare più di quello che possa dispensarsi su la menzogna; vale a dire, che siccome ogni menzogna, per quanto sia piccola, è sempre intrinsecamente malvagia, così l' usura ancora: al che soggiugne che l' antico, e nuovo testamento, come la menzogna, così proibisce l' usura. *Cum usurarum crimen utriusque testamenti pagina detestatur, super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus, quia cum scriptura sacra prohibeat pro alterius vita mentiri, multo magis prohibendus est, quis, ne etiam pro redimenda vita captivi usurarum crimine involvatur.* (decretal. tit. 19. c. 4.) Qui non si trattava di opprimere i poveri, ma di sollevare l' oppresso, e se vi fosse ragione da permettere l' usura, dovrebbe esser questa, eppure quivi ancora l' usura

è condannata. Non vi sarebbe altro da ripigliare che il dire esser questa una risposta particolare, ma la difficoltà svanisce dal riflettere che la risposta è espressa in modo che determina un canone generale, e dippiù che essendo per pubblica autorità inserita nel corpo del dritto è già divenuta regola generale. Non esprime una decisione di fede, ma è conforme alle decisioni altra volta fatte, ed è sempre una temerità il volervi contraddire. È dunque un negare l' evidenza il pretendere, che i Papi non abbiano mai considerata come intrinsecamente ingiusta l' usura, qualunque ella sia. E per non battere inutilmente l' aria, fa d' uopo venire all' esame de' casi particolari, ma siccome il nostro autore propone antecedentemente alcune formole generali, onde evadere qualsivoglia decreto se gli potesse opporre, è necessario il far vedere l' insussistenza di sue proposte.

« E volendo particolarizzare, egli dice (§. 628) » e distinguere più ancora, i punti di vista da seguitar nell' esame sono 1. Più volte i sommi » Pontefici su questo argomento diedero regole prudenziali ... 2. Prescrissero al ceto de' fedeli leggi » di ragion positiva... 3. Spessissimo condannarono » gli eccessi e le frodolenze nelle usure... 4. Assicurarono il semplice, e nudo mutuo ... 5. Talvolta riprovarono di poter essere a parte degli » utili dell' atto dell' uso... 6. Talvolta seguirono ad » un' ora molte di queste cagioni: E 7. tal altra » (ciocchè è il cardine della controversia) approvarono il prezzo dell' uso. »

Al che rispondiamo, che volendo particolarizzare, bisogna tener per certo i punti seguenti. 1. Che non vi è prudenza contro la giustizia, ed essendo ogni usura intrinsecamente ingiusta (lib. II.)

qualunque regola di prudenza vogliamo supporre nelle risposte de' Papi, si deve sempre intendere, salva la giustizia, che condanna ogni usura. 2. Le regole di ragion positiva non distruggono i principii, e le conseguenze della legge naturale e divina. E poichè ogni qualunque usura è opposta alla legge naturale e divina (lib. I cap. II.) Ne segue che le regole di ragion positiva date da' Papi intorno all' usura, non escludono l' intrinseca malizia di essa, anzi la suppongono, poichè quelle regole furono date appunto per tener lontano il pericolo dell' usura. 3. Dacchè si condanna l' eccesso di un male, non però s' intende permesso il male minore. Le leggi divine ed umane spesso declamano contro gli eccessi delle ingiurie spettanti alla roba, all' onore, alla vita del prossimo, egualmente che contro l' eccesso di altri vizii. Si dirà forse che i vizii e le ingiurie che non arrivano a tal grado non siano vietate? Dunque dacchè i Papi delle volte hanno inveito contro l' eccesso delle usure, non però si può concludere esser lecite le usure moderate. 4. Il semplice e nudo mutuo esclude ogni prezzo non solo per ragion dell' atto del dare, e ricevere, ma ancora per ragion dell' uso (cap. I.) che però allorchè i Papi hanno dichiarato illecito quello che si è esatto per ragione del mutuo, hanno inteso di proibire ogni qualunque usura anche esatta per ragion dell' uso. 5. È ingiusto nel mutuo esigere qualsivoglia prezzo per ragion dell' uso, sia che si consideri l' atto dell' uso, sia che se ne consideri l' applicabilità (lib. II. c. XII.) 6. Allorchè i Papi nel dare le risposte hanno avute in mira tutte queste ragioni, hanno dichiarata ingiusta qualsivoglia usura, poichè queste ragioni la suppongono ripugnante ad ogni giustizia. 7. Se l' autore

arrivasse a provare che i Papi approvarono nel mutuo il prezzo dell' uso, avrebbe ragione di gloriarsi della loro autorità: ma non riuscirà mai in simile prova, a meno che non voglia foggiare a proprio conio canoni e decretali. Ora non solo da teologi, e sopra tutto da S. Tommaso, ma ancora dalla costituzione di Leone X nel Concilio di Laterano abbiamo, che la malizia dell' usura consiste appunto nel pretendere, ed esigere un prezzo dell' uso. *Ea enim est propria usurarum interpetratio, quando videlicet ex usu rei quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu, nullove periculo, lucrum foetusque conquiri studetur.* Quì non si parla solamente del caso, in cui secondo l' autore l' uso si dovrebbe donare, ma di qualsivoglia ipotesi, poichè la ragione si deduce dalla natura della cosa, la quale accompagna inseparabilmente il mutuo in ogni ipotesi, a meno che non vi concorra altro titolo legittimo oltre l' uso.

Volendo intanto l' autore provare quello che ha proposto nel paragrafo precedende così prosegue (§. 629) » Primieramente io dico che spesso in tale argo- » mento i Sommi Pontefici diedero regole pruden- » ziali, e possiamo ciò ravvisare dal linguaggio stesso » di que' Supremi custodi della vigna del Signore. » Certamente Innocenzo IV .... nel suo comenta- » rio nel titolo delle usure adduce sulla proibizio- » ne generale di esse questa ragione. *Proibiscesi » l' usura così generalmente, perchè se fosse lecito » riceverla, deriverebbero da ciò tutt'i mali, e quel- » lo principalissimamente ché gli uomini non atten- » derebbero alla coltura de' campi, se non quando » non potessero fare altrimente, e così ne avrem- » mo tanta carestia da perirne tutt' i poveri. Ideo » prohibentur ita generaliter usurae, quia si liceret*

» *eas accipere, omnia mala inde sequerentur, quia*
» *non intenderent homines culturae possessionum,*
» *nisi quando aliud non possent, et ita tanta esset*
» *carestia, quod omnes pauperes fame perirent.*
» (Inn. IV in 5. decret: de usura. Rub. 19. sum.) In-
» nocenzo qui parla da dottore privato, ma fa co-
» noscere le cause le quali andavano per l'animo
» de Predecessori suoi, i quali proibirono l'usura
» e colle quali dobbiamo cautelarci nell'esame, e
» final concetto della loro sentenza. »

L'addotta autorità di Innocenzo IV niente prova meno di quello che pretendesi. E come mai si può dire aver avuto in mente Innocenzo di spiegare le intenzioni de'suoi Predecessori, mentre egli non parla della proibizione della usura, che si trova nel dritto canonico, ma di quella che è registrata nell'antico e nuovo Testamento. Ecco le di lui parole: *Usura prohibita est in veteri, et novo Testamento, ut ibi; mutuum date nihil inde sperantes, et ideo prohibetur ita generaliter usura, quia si liceret eam accipere omnia mala inde sequerentur, et maxime quia non intenderent homines culturae possessionum etc.* L'intenzione dunque d'Innocenzo era tutta altra da quello che qui si suppone. Dippiù se qualche cosa provasse l'addotta autorità in conferma dell'assunto, bisognerebbe concludere che anche le usure mordenti non sieno proibite, che per ragioni prudenziali imperocchè come ivi si legge Innocenzo parla della proibizione che si trova nell'antico e nuovo testamento. Ora il nostro autore lib. 1. sostiene non esservi altra proibizione delle usure nell'antico e nuovo Testamento, che quella delle usure mordenti: Ragionando dunque secondo i di lui principii si deduce, che il citato testo, prova troppo, e però niente può concludere in di lui favore.

Si aggiunga che ivi Innocenzo IV, non asserisce, che tutto il male dell' usura consista nel deterioramento dell' agricoltura, ma dice solo, che è questo uno de' mali che ne segue, locchè non ne esclude il male intrinseco, che consiste nella violazione della giustizia. Infatti nel testo non si legge, *omnia mala inde sequerentur, quia non intenderent homines culturae possessionum*, ma dice, *omnia mala inde sequerentur et maxime quia non intenderent homines etc.* L'autore ha notata questa circostanza nella sua traduzione, avendo scritto. *Perchè se fosse lecito riceverla, deriverebbero da ciò tutt' i mali, e quello principalissimamente, che gli uomini ec.* Ma nelle parole del testo, che ha inserite nella nota vi ha mancato quell' *et maxime* che egli saviamente ha tradotto e *principalissimamente*. Io suppongo che sia questo un errore di stampa.

Finalmente in quanto al Comentario delle decretali scritto da Innocenzo IV, non come Papa, ma come dottore privato, è da osservarsi, che non tutte le sentenze, che ivi si leggono hanno meritata l' approvazione de' dotti.; giacchè come osserva Benedetto XIV nella fine della prefazione al suo trattato *de Synodo Dioecesana*, non solo i canonisti si sono allontanati da alcune sentenze ivi espresse dopo la morte del suo autore, ma vivendo egli ancora, alcune sue opinioni sono state impugnate da scrittori contemporanei, senza che questo Pontefice abbia perciò mostrato disapprovazione alcuna. *Facile passus est (Innocentius IV) opiniones suas, quas tamquam privatus Doctor proposuerat ab aliis doctoribus oppugnari, ut patet ex ipsa, quam citavimus illius vita.* È dunque da rigettarsi la prima supposizione dell' autore, che il divieto della S. Sede su le usure non riguardi che misure prudenziali.

Nè tampoco regge quello che si vuol sostenere (§. 730) che i Pontefici che vissero circa il secolo XII, specialmente Alesandro III, ed Urbano III non ebbero altra intenzione che di proibire le usure esorbitanti. Di fatti se i Pontefici di que' tempi non avessero voluto condannare che l' esorbitanza delle usure, non avrebbero condannato in generale la professione degli usurieri, fulminando delle pene contro di essi, come ha fatto Alessandro III. (Cap. *Quia in nobis* III. lib. V. decret. tit. XIX.) Nessuno ha mai condannato con delle pene la professione di mercatante, perchè taluni vi commettono delle ingiustizie. Inoltre se la sola esorbitanza fosse stato l' oggetto delle proibizioni, non avrebbe il medesimo Papa senza eccezione vietata la facoltà di far l' usura all' Arcivescovo di Palermo, mentre si trattava del sollievo de' miserabili (Cap. *Super eo.* ibid.) Dippiù: se le sole usure esorbitanti si fossero da essi proibite, gli usurieri non sarebbero obbligati a restituire, se non l' eccesso, eppure Alessandro III, nel capo *Tua nos*; ed Innocenzo III, nel capo *Post mirabilem*, ivi; ordinano in generale la restituzione dell' usura. Anzi Innocenzo III, nel capo *Tuas dudum*, ivi, vuol che il mutuante sia tenuto alla restituzione, non ostante che il mutuatario avesse giurato di non ripetere le usure. Finalmente Alessandro III, Urbano III, Innocenzo III, condannano l' usura in quel modo che è riprovata nell' antico e nuovo testamento; ma noi abbiamo fatto vedere nel lib. I. che sì nel vecchio come nel nuovo testamento, è proibita in generale ogni usura e moderata ed esorbitante, dunque egli è falso, che i Papi di quei tempi non avessero altro in mira, che di condannare l' esorbitanza. E quando anche fosse così, niente potrebbe concludersi in favore

dell'avversario, poichè la proibizione del male maggiore non vuol dire, che si permette il minore. D'altronde essendo l'usura, qualunque ella sia, intrinsecamente ingiusta, in ogni tempo, in ogni luogo, per qualsivoglia ceto di persone è sempre vietata.

Questo ancora dimostra l'insussistenza dell'altra pretensione di voler far passare per leggi puramente positive le canoniche proibizioni dell'usura, adducendo per prova le bolle *Cum onus* di S. Pio V, e *Detestabilis* di Sisto V. (§. 632.) Ma dato, e non concesso che ivi non vi si contengano, che circostanze appartenenti al dritto positivo, non è egli un manifesto sofisma il concludere, non esservi nei canoni alcuna proibizione che spieghi il dritto di natura? Dacchè in una bolla per meglio custodire la legge eterna si prescrivono alcune condizioni di dritto positivo; qual ragione di logica e di critica permette di alzar la voce, e gridare che i Papi trattando dell'usura non hanno mai inteso parlare di proibizioni derivanti dal dritto naturale? Ma è poi vero che le costituzioni di Pio V, e di Sisto V, non contengano altro che leggi puramente umane? Chiunque legge si accorge che non è così. La prima di queste bolle per maggior cautela prescrive, è vero, alcune condizioni positive, ma in quello che definisce la natura del censo, e si conforma colle decisioni dei suoi predecessori non fa che spiegare il dritto naturale. In quanto alla bolla di Sisto V, disputandosi da taluni teologi, quali siano precisamente i contratti in essa vietati, non intendiamo pregiudicare le loro ragioni; è indubitato però, che la sostanza di quella costituzione, avendo di mira lo stabilire l'uguaglianza nel contratto di società, appartiene al dritto naturale.

Ma lasciamo da parte le bolle di S. Pio V, e di Sisto V, le quali non riguardano il mutuo, che indirettamente, e facciamoci a considerare un breve di Gregorio XIII de' 25 Maggio 1581, che contiene nei termini quello che fa l'oggetto della nostra quistione. Questo breve fu diretto a Guglielmo Duca di Baviera, il quale avea dimandato al S. Padre la decisione sulla giustizia di un contratto che si stipulava comunemente in Germania. Il caso proposto è il seguente. Si dava una certa somma a chi la volesse di qualunque condizione si fosse, col patto che il debitore dovesse ogni anno pagarne il cinque per cento e poi restituire intieramente la sorte. Il tempo della restituzione alcune volte si figurava nel contratto, ma per lo più si lasciava indeterminato in modo che quando fosse piaciuto ad uno de'contraenti, si potesse rescindere il contratto, purchè sei mesi prima se ne fosse dato avviso all'altra parte. *Titius in Germania pecuniam habens, eandem Sempronio cujusvis conditionis homini ad nullum certum tempus, sed pro arbitrio debitoris distrahendam ea lege tradit, ut Titius ex pacto et civili obligatione (quae aliquando in eisdem litteris, interdum in aliis adiicitur) jus habeat quamdiu eadem pecunia apud Sempronium relinquitur, accipiendi quotannis ab eodem Sempronio quinque florenos pro singulis centenariis, et postea totam summam capitalem. De tempore autem quo restitutio capitalis fieri debeat, licet interdum aliquid certi determinetur, ut plurimum tamen nihil statuitur, ut quandocumque voluerit (utilitate interim percepta in partem sortis non computata) contractum rescindere possit, dummodo is qui contractum rescindit, alterum sex menses antea praemoneat etc.*

La risposta del Pontefice espressa nel breve si

fu; che il predetto contratto non era che un mutuo ed il lucro illecitamente si percepiva e non poteva ritenersi senza ingiustizia: Per la qual cosa o ricchi o poveri che fossero i contraenti, nessuna legge, niuna consuetudine, e molto meno la loro buona intenzione avrebbe potuto giustificarli, essendo quel contratto vietato dal dritto divino, e naturale. *Contractus, modo et forma praedictis, celebratus, usurarius est, neque enim ad aliam speciem, quam mutui cum conventione lucri ex eodem mutuo accepti reduci potest. Ex quo consequitur, ut per nullam consuetudinem aut legem humanam excusari, neque ulla contrahentium etiam bona intentione defendi possit. Cum sit jure divino et naturali prohibitus, qua etiam ex causa nemini sive diviti, sive pauperi, et quantumvis miserabili personae hujusmodi contractum celebrare, lucrumque ex illo acquirere, aut retinere licet. Si tamen in Germania aliquis est contractus in quo quinque pro centum accipiantur, aliis modo, et forma quam supradictis, celebratus, non per haec tamen damnare, aut approbare intendimus donec specialis fiat de eo expressio.*

Questa risoluzione di Gregorio XIII sembrò così decisiva al Marchese Maffei, che non seppe altrimenti eluderne la forza, se non col negare l'esistenza del breve. Egli fece uso della sua *critica diplomatica*, appoggiandola a ragioni così inette, che farebbero vergogna al più meschino pedante. Il nostro avversario non ha potuto su di questo seguire la sua guida, poichè la esistenza di quel breve è oggi provata da testimonii superiori ad ogni eccezione, i quali avendolo riscontrato ne' registri, hanno quivi smentita la *critica diplomatica* del Marchese Maffei. Ciò non ostante egli fa tutti gli sforzi per impedire ogni argomento che vi si potesse tirare

contro di lui : ma inutilmente, giacchè esprime una manifesta condanna di ogni usura. Da questo breve senza equivoco si rileva. 1. Che l' esazione moderata del 5. per 100. fatta da qualsivoglia persona *cujusvis conditionis homini* sia povero sia ricco per danaro dato a mutuo è usura. *Contractus, modo et forma praedictis, celebratus, usurarius est.* 2. Che non vi è, nè può esservi alcuna legge, alcuna consuetudine, alcun fine, che coonesti simili esazioni, ancorchè non eccedessero il 5 per 100; e da qualsivoglia persona. *Ex quo sequitur ut per nullam consuetudinem, aut legem humanam, excusari, neque ulla contrahentium etiam bona intentione defendi possit.* 3. Che l' usura anche moderata del 5 per 100 da qualsivoglia persona si esiga, è intrinsecamente mala, ed è vietata dal dritto naturale e divino. *Cum sit jure divino et naturali prohibitus.* 4. Che questo contratto è illecito, non solo allorchè il ricco esige il 5 per 100 dal povero, ma ancora allorchè il povero lo esige dal ricco; e l' uno, e l' altro sono obbligati a restituire quello che per tale ragione hanno percepito. *Nemini sive diviti, sive pauperi, et quantumvis miserabili personae hujusmodi contractum celebrare, lucrumque ex illo acquirere aut retinere licet.* Questa è la dottrina di Gregorio XIII che rovescia da fondamenti tutto il lavoro del nostro autore. Vediamo ora com' egli cerca di eluderne la forza.

Egli dice 1. Che *qui si vede riprovato una forma, e non tutte.* Noi rispondiamo, che la forma riprovata è quella appunto, che appartiene a noi. Noi qui non parliamo di qualsivoglia contratto, ma del mutuo, e diciamo, che dandosi il danaro ad uso per tempo certo determinato, o da determinarsi ad arbitrio delle parti non può per ragion del mu-

tuo, o dell' uso del danaro esigersi cosa alcuna. E questo è quello, che si riprova nel breve di Gregorio XIII. Che se oltre l' uso vi concorra altro titolo estrinseco, allora il caso muta aspetto e non s' intende compreso nella decisione del breve 2. » *Quella risposta tiene i caratteri della privata opinione di Gregorio* » Ma noi qui non cerchiamo se il breve di Gregorio sia una definizione *ex cathedra* che debba dirsi infallibile, ma vogliam sapere che cosa mai in quel breve s'insegna, e costa indubitatamente, che quella dottrina riprova ogni usura senza eccezione. 3. » *In quel breve si parla del povero* » Ma si parla anche del ricco, poichè nel caso proposto si dice *cujusvis conditionis homini*, sotto le quali parole va compreso non solo il povero, ma il ricco ancora, e che tale ne sia il senso, si rileva dalle ultime espressioni che dicono *Nemini sive diviti*, *sive pauperi. . . . licet etc*: 4. » *Si parla del nudo mutuo* » E del nudo mutuo vogliam parlare noi ancora, ma siccome l' uso del danaro è intrinseco al mutuo, allorchè si divieta di esigere per ragion del mutuo, si proibisce ancora di esigere per ragion dell' uso 5. » *L' aggiungersi che la moneta si dà*, arbitrio debitoris distrahenda *significava, che in tale materia davasi con piena traslazione di dominio*. E quando mai dandosi la moneta a mutuo non si dà *arbitrio debitoris distrahenda*? È egli forse il mutuatario obligato a rendere conto al creditore dell' uso che ha fatto, o vuol fare del danaro: quante volte egli si è obbligato a restituirlo nel tempo determinato? Ora se è illecito l' esigere per ragion del mutuo, quando si concede l' uso della moneta ad arbitrio del debitore, bisogna conchiudere, che è sempre illecito poichè non manca mai nel mutuo una tale condizione. Non è

già questo un modo d' interpetrare del secolo XIII, come egli dice nel §. seguente, ma una condizione intrinseca, ed inseparabile dal contratto, imperocchè sempre e presso tutte le nazioni si è creduto, e si crede, che il mutuatario per ragione del mutuo ad altro non è obbligato che a restituire nel tempo determinato il danaro, di cui può fare durante il tempo della concessione quell' uso che più gli aggrada (lib. II.) Sicchè il breve di Gregorio XIII. non meno che l' Enciclica di Benedetto XIV, escludono senza eccezione ogni usura col povero o col ricco, moderata ed oppressiva, quante volte, oltre l' uso, non vi concorre altro titolo estrinseco.

Continua l' autore il suo comentario sul dritto canonico (§. 638.) e dice che talvolta le proibizioni provennero da un misto di tali conside-
» razioni. Per esempio Alessandro VII, proscrisse
» la proposizione. . . *Licitum est mutuanti aliquid*
» *ultra sortem exigere*, *si se obliget ad non repe-*
» *tendam sortem usque ad certum tempus*. Quel *li-*
» *cet mutuanti* è troppo generale; comprende anche
» i prestiti dovuti per beneficenza, e carità verso
» il povero. . . . Fra le risposte date, parmi per
» più di un riflesso illustri e famose ancora per la
» ambiguità de' comentari si colloca pur la seguen-
» te di Gregorio IX. lib. V. decret. tit. 19. c. 19.
» *Naviganti* . . . »

Ciocchè qui dice l' avversario non fa al proposito della quistione. Il di lui assunto è il dimostrare che allora quando i Papi hanno scritto contro l' usura, non hanno avuto di mira, che talune circostanze particolari, o in tutto o in parte. In questo paragrafo asserisce, che talvolta le proibizioni provennero da un misto di tali considerazioni. E vi adduce in conferma la proposizione condannata di

Alessandro VII; *Licitum est mutuanti* ec. Ma che cosa mai prova questa condanna in suo favore? Vorrà egli forse dire che la dilazione del pagamento sia una ragione onde percepire l' usura? Una tale proposizione sarebbe ne' termini quella di già riprovata. Pretenderà forse concludere esser legittimo il titolo dell' uso del danaro, dacchè è dichiarato illecito il titolo della dilazione del pagamento? Ma quale logica autorizza una simile deduzione? Forse che il titolo della dilazione sia contraddittorio al titolo dell' uso in modo che, escluso il primo, debba includersi per necessità il secondo? In una parola, o il titolo della dilazione è lo stesso che il titolo dell' uso, ed allora con la proposizione di Alessandro VII resta condannato l' uno, e l' altro: o non è lo stesso, e la proposizione suddetta niente può favorire l' autore. Bisogna però riflettere che senza ragione egli pretende di restringere il senso della proposizione, allorchè il mutuatario è povero, giacchè appunto perchè i termini della proposizone sono generali, debbono estendersi a tutto quel senso che abbracciano. Intorno a che mi rimetto al buon senso del letttore.

In quanto al capo *Naviganti* nè tampoco fa al proposito: ivi si cerca, se supposto il pericolo estrinseco, il contratto di assicurazione debba riputarsi usurario. Il testo dice di sì: *Usurarius est censendus.* Molti teologi negano esser tale la risposta di Gregorio IX, e vogliono non senza gravi ragioni che dallo scrittore sia stata omessa la negazione, onde debba leggersi: *usurarius non est censendus*. Sia, o non sia così, quale argomento può dedursi in favore dell' autore? In quella decretale si suppone per certo esser ingiusta ogni usura, e solo si vuol sapere se il pericolo estrinseco assicurato sia

un giusto titolo, onde esigere un prezzo nel mutuo. Dato che lo sia, come lo sostengono moltissimi; come mai si deduce esser legittimo il prezzo dell' uso del danaro? Il pericolo è vero suppone l' uso del danaro, ma non è l' uso. Inutilmente dunque l' avversario si è affaticato su questo capitolo, mentre nessun vantaggio ridonda alla sua opera dalle lodate autorità de' Romani Pontefici, i quali anzichè autorizzare l' usura, l' hanno altamente condannata senz' alcuna eccezione. E basta in conferma di tutto leggere l' Enciclica di Benedetto XIV, dove la riprovazione di ogni usura è senza alcun equivoco espressa.

Eppure non è così, dice il nostro autore (§. 642. et se.) imperocchè i Romani Pontefici e le loro Congregazioni hanno approvato il prezzo del l' uso. In conferma di che egli allega 1. l' autorità d' Innocenzo III, che approva il frutto de' danari dotali; 2. l' approvazione solenne de' Monti di pietà fatta da Leone X nel Concilio V. Lateranese; 3. quello che è stato definito relativamete a' censi; 4. i decreti della Sacra Congregazione del Concilio, che autorizza i monti di pietà di Perugia e di Ferrara; 5. l' autorità di Pio VI il quale nel 1796 e 1797. a coloro che avevano fatto il prestito alla Camera Apostolica ne' gravi bisogni dello Stato, permise che si pagasse il cinque per cento; 6. l' Enciclica di Benedetto XIV la quale assicurando ciocchè si debbe al mutuo, lascia indefinito il caso delle usure moderate » Ora, dice egli, (§. 644.) queste distin» zioni, considerazioni, e fatti sono di tal condi» zione da vederne, e poterne difendere pienissima » la concordia de' sommi Pontefici sull' argomento » delle usure lecite o non lecite, proibite o non » proibite. Imperocchè dovrem ravvisare che sem-

» pre la prudenza li condusse, e lo spirito dell' e-
» vangelica benevolenza, sempre l'amore del retto,
» e del vero più cercati dagli uomini per ansia d'in-
» tenderli, che di custodirli. »

Veramente è questo il cardine della quistione, e quante volte l' avversario giugnesse a dimostrare solidamente, aver i Papi approvato il prezzo dell' uso del danaro, potrebbe gloriarsi della vittoria: ma disgraziatamente i fatti che allega provano tutt'altro di quello che pretende. De' primi tre ne abbiamo a lungo parlato per lo innanzi, e però brevemente diciamo: 1. Innocenzo III non ha approvato gl' interessi dotali che nel solo caso, che la dote restasse presso il suocero, e questo per la sola ragione del lucro che cessa al genero (lib. I. c. VI.) 2. Leone X ha definito che gl' interessi che si pagano a' Monti di Pietà non sono prezzo dell'uso, ma compenso delle spese necessarie alla conservazione di detti Monti (lib. I. c. IV) 3. I censi allorchè si fanno colle debite condizioni, sono un contratto così diverso dal mutuo, come la vendita è diversa dalla donazione (lib. 3. c. IV. §. 2.)

4. I citati decreti della Sacra Congregazione del Concilio, che vi si allegano, non sono che l'applicazione di quello che era stato deciso nel Concilio V Lateranense. Essendosi ivi dichiarato, che il lucro che si esigea da Monti di Pietà non era usurario, perchè non si percepiva per ragion del mutuo, come prezzo dell' uso del danaro, ma per la conservazione de' suddeti stabilimenti, ne veniva in conseguenza, che non potendo altrimenti sussistere i Monti di Pietà di Perugia e di Ferrara, poteva, e doveva la Sacra Congregazione autorizzare quel tanto per cento che si credeva necessario pel pubblico bene. Sicchè il titolo di questo paga-

mento non è già l' uso del danaro , ma la conservazione de' suddetti Monti tanto vantaggiosi a' bisogni de' poveri.

5. Se è lecito prendere il prestito con usura per sovvenire a' privati bisogni , come insegna S. Tommaso 2. 2. q. 78. a. 4; molto più dee riputarsi lecito quando si tratta de' bisogni, che interessano lo stato: quindi supponendo usurario il contratto fatto sotto Pio VI non si può fare alcuna imputazione d' ingiustizia a quel Papa. Dico supponendo usurario, poichè non riferendosi dall' autore le condizioni con cui fu eseguito, non possiamo asserire essere stato un contratto d' usura.

6. Chi ha letta l' Enciclica di Benedetto XIV a colpo d' occhio vede quanto ingiustamente l' avversario la lodi in suo favore. Crederei , che egli abbia voluto scherzare allorchè si gloria di aver dalla sua parte quel dotto Pontefice , se non osservassi , che mille volte e con la più alta franchezza egli ciò ripeta. È questo certamente un gran motivo di umiliazione per l' uomo , il vedere sino a qual segno possa egli abbacinarsi nelle cose le più chiare. In quanto a me non credo necessario di estendermi in ulteriori confutazioni, avendone parlato abbastanza quante volte se n' è presentata l' occasione. Desiderei soltanto che il saggio lettore si prendesse la pena di leggere attentamente da per se stesso tutta l' Enciclica , e sono persuaso , che questa lettura sarà più efficace di qualsivoglia confutazione. Imperocchè ognuno allora si assicurerebbe col fatto , che per trovare in quella Enciclica la dottrina dell' avversario, si dovrebbe avere questa regola nell' interpetrarla. Quando ivi si dice che ogni usura è ingiusta, bisogna spiegare non ogni usura è ingiusta : se si legge esser illecita non solo l' usura

oppressiva ma la moderata; si deve intendere, esser illecita la sola usura mordente non già la moderata; e quando si dice esser questa usura vietata sì col povero come pel ricco, devesi attaccare questo senso, esser l'usura vietata solamente col povero non già col ricco. Senza far uso di questa regola assurda, si troverà meno opposizione tra il polo artico e l'antartico, di quello che ve ne sia tra la dottrina dell'autore e quella di Benedetto XIV, ed il lettore non crederà a se stesso come mai vi sia stato chi abbia potuto in questo prendere abbaglio. Intanto per supplemento a qualsivoglia risposta si aggiunga la seguente osservazione del Conte Leopardi (XXV. 5.)

» Tornando ora all' Enciclica vediamo da una » parte il Papa, il quale ci assicura che il soprappiù del prestito, ancorchè sia poco, ancorchè si » riscuota da' ricchi, è sempre usura, sempre con» trario alla giustizia commutativa, sempre pecca» to: e vediamo dall' altra parte l' apologia mo» derna delle usure, nella quale si sostiene, che il » soprappiù del prestito quando è moderato e quan» do si riscuote da'ricchi, non è contrario alla leg» ge naturale, ossia alla giustizia commutativa, » non è riprovato nelle pagine della scrittura, non » è peccato. Queste due dottrine non possono ac» cordarsi, come non possono accordarsi il bian» co col nero, l' essere col non essere, il ve» ro col falso. Se dunque è vera la dottrina » sostenuta nell' apologia moderna, il Papa non » ha inteso bene i comandamenti di Dio, nè » quelli della legge naturale, ha insegnato il falso » per il vero, ha dichiarato peccato quello che non » è peccato. Se poi non si ha coraggio di dir tan» to di un Papa, resta che quell'apologia si ritrat-

» ti come un errore, e che prima d' impegnarsi a
» sostenerla con pertinacia, si considerino attenta-
» mente le parole dogmatiche di un altro Papa,
» *Si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaci-*
» *ter affirmare praesumat exercere usuras non esse*
» *peccatum, decernimus eum, velut haereticum pu-*
» *niendum.* »

Finalmente in quanto alle lodi che il nostro avversario dà a' Romani Pontefici per la loro prudenza, evangelica benevolenza, ed amore pe' poveri certamente che sono assai meno di quello che essi si meritano; ma nella presente occasione, secondo che a me pare, fanno più ingiuria a' Papi le di lui lodi, che tutti gl' improperii degli eretici. Imperocchè se gli eterodossi alzano la voce contro la S. Sede, ogni uomo sensato disprezza le loro ciance, sapendo esser essi figli snaturati, che nutrono un odio mortale contro la propria madre. Ma allora quando un teologo cattolico loda come prudenti e benefici i Papi, perchè nelle loro risposte hanno autorizzata l' usura moderata, quella usura che ripugna a tutt' i principii della giustizia, che è riprovata altamente dalle Scritture dell' antico e nuovo Testamento, che è condannata dall' unanime sentimento de' Padri, dal voto costante de' teologi, da canoni de' Concilii, e fino da' filosofi gentili, e da' più cordati eretici, che altro è questo se non esporre a ridicolo la loro autorità, farli comparire in faccia a loro nemici, come dottori politici, che fanno servire alle umane passioni le leggi più sacrosante, che abusano della loro autorità che... eh! non più; *Non eget Petrus mendacio nostro, nostra adulatione non eget.* (Melch. can. l. V. c. V.) La giustizia, e la verità sono le colonne su di cui è poggiata la Chiesa, e che sostengono la Catte-

dra del Pescatore, tutto ciò che si oppone all'una o all'altra anzichè giovare al popolo fedele, tende alla rovina, ed alla desolazione della Sposa di Gesù C. *Justitia, et judicium praeparatio sedis tuae: Misericordia, et veritàs praecedent faciem tuam Ps.* 88. 15.

CAPO VII.

Nuova, e brevissima risoluzione della controversia che trattiamo, e concordanza de' partiti.

In questo capitolo l'avversario insiste sull'esecuzione del *concordato* di cui ha fatto il progetto nell'ultimo capitolo del libro precedente. Ma il fatto si è, che i punti d'accordo sono così discordi, che finchè la verità non cessi d'esser vera, e l'errore continui ad esser falso, non vi sarà mai concordia tra queste discordanze. Ed affinchè niuno creda che io voglia soverchiare con le parole per diminuire la forza delle contrarie ragioni, ascoltiamo la dimostrazione, che propone egli medesimo.

» Ora io dico (§. 648.) che verissima è la sen-
» tenza che *ex mutuo vi mutui nihil exigi potest*...
» ma perchè verissima è questa sentenza, perciò ap-
» punto è pur vera ancora quella de' contrarii. Dimo-
» striamolo.

» Come si dee per analisi diligente nella for-
» mola » *dal mutuo, o prestito in forza del pre-*
» *stito niente si può pattuire, nè esigere, nè per-*
» *cepire*: dov'è la voce di mutuo, o prestito, so-
» stituiscasi la definizione di ciocchè è mutuo o
» prestito, e ne avremo: *dalla moneta, o simi-*
» *le conceduta per tempo certo con patto di resti-*
» *tuirla niente si può pattuire in forza di essa con-*

» *ceduta per tempo certo con patto di restituirla.*
» Ora nella moneta, o simile cosa fungibile conce-
» duta per tempo certo con patto di restituirla si
» dee distinguere un doppio patto e tempo, uno
» in cui non si deve restituire, ed uno in cui si
» dee restituire. Per esempio; impresto cento scudi
» per tre anni; questo prestito, o concessione in-
» volge il patto, e quindi la precisa obbligazione,
» e dritto, che durante il corso di tre anni non si
» debbano restituire, ed involge il patto che spira-
» to quel tempo si debba restituire. Se dunque è
» vero il principio, che *dalla moneta, o simile*
» *data con patto di restituirla niente si può esigere*
» *in forza di essa cosa data con tal patto di resti-*
» *tuzione*, siccome nel prestito per esempio nel ca-
» so nostro dei 100 scudi per tre anni vi è il pat-
» to su di un tempo, in cui non si debba resti-
» tuire, dunque per tutto questo tempo dovrà valere
» il contrario, cioè dovrà valere che si può esigere
» e percepire, o pattuire un frutto... E veramente
» restituire e non restituire son cose contraposte;
» per il patto che la cosa data debbasi restituire si
» vuole e s'insegna che niente si può esigere nè per-
» cepire. Dunque per il patto che non debbasi resti-
» tuire, si dee volere, ed insegnare che si può esigere
» e percepire alcun bene, o giunta sopra la cosa
» data in proporzione del tempo e cosa col patto
» di non restituire. Ma tutto questo tempo è il tem-
» po appunto in cui dura il contratto dell' uso con-
» ceduto. Dunque tale insegnamento è per tutto il
» tempo dell' uso conceduto... Così quando si levi
» l'involucro delle parole, e si venga nell' idea
» nuda .... spesso occorre, che vi s' intende con
» più nettezza, e precisione, che non dietro quei

» velami, co' quali ci s' infittisce la notte dove
» cerchiamo i chiarori della verità »

Per quanto l' autore si sforzi di dare a questo argomento l'apparenza di una rigorosa dimostrazione, non muterà mai la natura della cosa, ed altro non fa che moltiplicare *l' involucro delle parole e raddoppiare i velami co' quali ci s' infittisce la notte dove cerchiamo i chiarori della verità*. E sulle prime si noti, che la conclusione dedotta da questo pomposo ragionamento è una delle proposizioni condannate da Alessandro VII a' 18 Marzo 1666. *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendum usque ad certum tempus.* Tali sono i termini della dannata proposizione. L' avversario poi dice: *Per il patto che non debbasi restituire si dee volere ed insegnare, che si può esigere, e percepire alcun bene o giunta sopra la cosa data in proporzione del tempo e cosa col patto di non restituire*. Io non avverto alcuna differenza tra l' una e l'altra di queste proposizioni, ma perchè temo d' ingannarmi, ne rimetto l' esame al saggio lettore. Per quello poi che riguarda la sostanza dell' argomento, è chiaro che tutto è poggiato sopra un falso principio, quale si è la definizione del mutuo, la quale è monca, e però nella sostanza è falsa. Fin dal cominciamento di questo libro (cap. 1.) abbiam fatto vedere, che oltre il dare, e restituire entra nell' essenza del mutuo l' uso della cosa, altrimenti si confonderebbe il contratto di mutuo col deposito ecc. In conseguenza quando si dice che dal mutuo niente si può esigere, non si vuol dire solo che dalla moneta conceduta per restituirsi niente si può esigere, ma bensì che niente si può esigere dalla moneta conceduta ad uso col patto di restituirsi. Vi è inoltre un' altra illusione nel supporre

il doppio patto: Checchè ne sia di questa distinzione considerata in astratto, è certo che in concreto non esiste: poichè allorchè io concedo l'uso di una cosa per esempio per un anno, colui che l'accetta acquista il dritto di usarla per un anno, e contrae l'obbligazione di restituirla scorso che ne sia il tempo, ma questo dritto che si acquista, e questa obbligazione che si contrae non sono già la materia di un doppio patto, ma la conseguenza dell'unico indivisibile contratto del mutuo il quale cesserebbe di essere quello che è, se queste due condizioni non fossero unite, ed inseparabili l'una dall'altra. Ciò posto ecco l'argomento senza *infittire velami ed involucri*. *Ex mutuo*, *vi mutui*, per ragion del mutuo, in forza del mutuo niente si può esigere: ma il mutuo essenzialmente comprende in se e la concessione del dritto di far uso della cosa, o sia il patto di non restituire, e l'obbligazione di rendere la cosa ricevuta scorso che ne sia il tempo, ossia il patto di restituire. Dunque nè per l'uno, nè per l'altro si può esigere cosa alcuna senza violare la giustizia. Di qui chiaramente apparisce la fallacia dell'argomento che serve di conferma, imperocchè quantunque sia vero che il restituire, e non restituire siano due cose contrapposte, il patto però di restituire, ed il patto di non restituire nella concessione dell'uso per un tempo certo non sono che un solo, e medesimo contratto di mutuo, e quindi se per ragion del mutuo niente si può esigere, niente parimenti si può esigere pel patto di restituire, e non restituire. *Non è dunque l'involucro delle parole, non l'artificio de' metodi, non i velami co' quali ci s' infittisce la notte*, ma l'idea nuda, la nettezza, e precisione della scienza, i chiarori della verità sono quelli, che reclamano

contro la dottrina dell' avversario. Quindi per salvare la giustizia del contratto, l' uso del danaro nel mutuo sempre si deve donare, e questa donazione è conseguenza necessaria del medesimo contratto, e però in nessun caso per ragion dell' uso si può esigere un prezzo. Questo, e non altro volle dire Benedetto XIV allorche scrisse che *dal mutuo in forza del mutuo* niente si può pattuire, nè esigere, ed appunto perchè è verissima questa massima, deve esser falsa la dottrina del nostro autore.

È inutile poi il ripetere quello che di sopra abbiamo provato, che il titolo, o contratto sull'uso sia intrinseco anzi è lo stesso contratto del prestito, e la prova che qui soggiugnesi (§. 652.) resta interamente confutata da ciocchè si è detto sul (§. 648.) giacchè il patto di restituire, e quello di non restituire sono una sola e medesima cosa nel contratto del prestito. E quì innanzi di concludere questo capitolo gioverà avvertire esser falso che » l' intrigo » e viluppo, e la oscurazione di tutta questa mate» ria comprendesi nelle formole: *Ex mutuo, vi mu» tui, ratione mutui, vel sui* (§. 655.) » Che anzi questo intrigo e questo viluppo è nato appunto dalla malvagia cupidigia, dall' orgoglio che vuol tutto sovvertire, dall' avarizia, che non mai si sazia, e che vuol soddisfarsi a dispetto di tutte le leggi divine, ed umane: mentre le formole de' teologi sono esatte, giustissime, ed esprimono con nettezza la ragion del contratto, il quale dev' esser sempre ed essenzialmente gratuito, escludendo come illegittimi i titoli sì dell' atto, come dell'applicabilità dell' uso, il patto di restituire, e quello di non restituire. Ed è pur degno di osservazione che i titoli di censi, cambii, danni emergenti, lucri cessanti bene intesi, verificate le condizioni che i teologi comune-

mente vi richiedono non sono titoli palliativi come vorrebbe l' avversario (§. 656.) inventati e studiati per volere un frutto dall' uso, e per iscansarlo come nato *ex mutuo vi mutui*, ma per lo contrario sono titoli legittimi appunto perchè sono estrinseci al mutuo, e sono tutt' altro che il contratto sull' uso.

Nell'ultimo paragrafo di questo capitolo l'autore fa menzione di un'arguta difesa del contratto Germanico di sopra riferito fatta dal P. Francesco Zech illustre Gesuita già professore di canonica nell' università di Ingolstad in Baviera, ma egli medesimo ci fa riflettere, che una tale difesa ad onta del merito del suo autore lungi dallo sciogliere, nè tampoco tocca il nodo della quistione, a differenza delle ragioni che egli allega per giustificare il prezzo dell' uso. E poichè abbiam veduto che queste ragioni medesime sono contro ogni ragione, ed altronde quel contratto è stato espressamente riprovato nel breve di sopra riferito di Gregorio XIII; è da concludersi, che nè la difesa del P. Zech, nè le ragioni dell' avversario hanno alcun valore per giustificare nel mutuo il prezzo dell' uso.

CAPO VIII.

Analisi ultima. Del prestito, suoi frutti, e giustizia: Concordia di tutti.

Il nostro autore più volte si protesta, che egli scrive per togliere l' involucro de' termini, e portare la precisione nella scienza, eppure vi son ben pochi libri, in cui si fa tanto abuso di termini, e tanta confusione d' idea, quanto in questo. Se non

fosse così non avrebbe egli detto (658.) che il prestare consiste » nel somministrare una cosa per tem» po certo, non contando affatto l' uso della cosa, » ma pattuendo, che questa ci si restituisca ». Chi non vede che questo non si chiama *prestare* ma *depositare*? Giacchè non può concepirsi prestito senza la concessione dell' uso. E per tal ragione contro ogni regola di buon senso si asserisce dover considerare ne' contratti di cui parliamo un doppio prestito, il prestito della cosa, ed il prestito dell' uso. Imperochè chi presta la sua cosa, ne concede nel tempo istesso il di lei uso, e con questo non viene a fare un doppio prestito, ma un solo ed indivisibile contratto. Non si nega che nel prestito delle vesti, cavalli, e simili possa esigersi un prezzo per la concessione dell' uso, ma si nega doversi estendere questa ragione anche al prestito del danaro (lib. II. c. X) Sicchè l' invenzione di questo doppio prestito è inutile, ed erronea. Ma supposta anche legittima, niente ne seguirebbe; poichè vi ha grandissima differenza tra il prestito della moneta, e quello della casa, delle vesti ecc. Ora se per concessione dell' avversario esigere qualche cosa dal prestito in forza del prestito è malvagio, è parimenti iniquo l'esigere per l' uso in forza dell'uso, come si è dimostrato nel Capitolo precedente.

Al già detto soggiungiamo un altro argomento, che si rileva dalle medesime di lui parole. Quando si dice che pel prestito niente si può esigere, si parla certamente del soggetto del prestito, poichè il prestito senza soggetto non esprime alcuna cosa in concreto. Ma si dice (§. 663.) che il soggetto del prestito è l' uso. Dunque per l' uso niente si può esigere « Si volga, e rivolga l' affare quanto si vuole; » quà si riduce finalmente nell' intrinseco suo,

» qualunque siano i formularii mal concepiti per
» esprimerlo. »

Non è dunque ipotesi falsa, come si asserisce (§. 664.) ma è tesi evidentemente dimostrata, che il prezzo dell' uso è una ingiustizia, perchè si trae dal mutuo in forza del mutuo. E però lungi dal doversi considerare come una restituzione di ciocchè si dovea, secondo che supponesi (§. 665.), in realtà questo prezzo è un furto, è una ingiusta usurpazione, che lede i dritti del prossimo, offende Dio, viola la sua legge, e mette chiunque n'è reo fuori dello stato della salute. E non è questa decisione di un qualche casista, ma sono le parole medesime dello Spirito Santo espresse per bocca di Ezechiele. *Ad usuram dantem, et amplius accipientem, numquid vivet?* NON VIVET. *Cum universa haec detestanda fecerit*, MORTE MORIETUR, *sanguis ejus in ipso erit. Ezec.* 18. 13.

E quì ci propone l'autore una nuova dimostrazione in conferma del suo assunto. Ascoltiamola. » Sorte,
» ci si dice (§. 668.), si chiama ne' prestiti ciò-
» chè si dà da restituire per l'equivalente. (669.)
» Ma gl' interessi, o prezzo sono l'equivalente del-
» l'uso, il quale fu dato per tempo certo da resti-
» tuirsi per tale equivalente . . . dunque il prezzo,
» o gl' interessi pattuiti ne' prestiti sono da riguar-
» dare come sorte in compagnia della moneta. (670).

» Ma l'usura, o peccato dell' usura sta nel
» pattuire ed esigere sopra la sorte, cioè sopra
» quanto si debbe riavere. (§. 671.) Dunque gl' in-
» teressi pattuiti in prezzo dell' uso de' danari impro-
» priamente ricevono il nome di usura. »

Ecco un paralogismo bello, e formato. Rispondiamo brevemente. Secondo la comune ed unanime maniera di pensare, sorte si chiama ne' pre-

stiti quella somma di danaro , o cosa simile , di cui si concede l' uso per tempo certo. Ma gl' interessi nè per loro natura , nè nel senso de' teologi , e de' giuristi appartengono a questa somma. Non vi appartengono per loro natura poichè se gl' interessi si ricevono per ragion di questa somma , o capitale , dunque non sono il capitale. Neppure vi appartengono per l' idea che gli uomini vi attaccano , giacchè sempre e da per tutto , si è fatta distinzione tra la sorte e gl' interessi. Dunque gl' interessi non sono la sorte ; ma l' usura sta nel pattuire ed esigere sopra la sorte , cioè sopra di quella somma di cui se n' è conceduto l' uso. Dunque gl' interessi pattuiti in prezzo dell' uso de' danari sono una vera usura. E qui non possiamo omettere ciocchè ha scritto su di questo paragrafo il Conte Leopardi : (XXVI. 8.).

» Per giustificare l' usura si è scritto : *Che* » gl' *interessi pattuiti nel prestito sono anche essi* » *da riguardarsi come sorte , ossia come capitale* , » *imperocchè tali interessi sono l' equivalente del-* » *l' uso dato per tempo certo da restituirsi come* » *sorte in compagnia della moneta* (Mastr. §. 668. » 669.) dunque quando si prestano cento scudi » per un anno con patto di ricevere dieci scudi di » frutti , que' frutti sono sorte , e chi dà cento scudi » e ne riscuote cento dieci , riscuote cento dieci » scudi di sorte ... ! Se queste sono beffe non ci è » bisogno di trattenersi a confutarle ; se poi nel li- » bro nuovo si parla sul sodo consideriamo le con- » seguenze che discendono naturalmente da suoi » principj. In primo luogo noi domandiamo agli a- » mici del libro nuovo se per quell' uso che si ha » da mettere in conto di sorte s' intende l' uso del » mutuante ovvero quello del mutuatario. Se s' in-

» tende l' uso di cui si priva il mutuante, tutti
» già sapevano che quando l' imprestatore del dana-
» ro soffre un danno, o vero si priva di un lucro,
» e di un uso onesto può esigerne un compenso
» proporzionato, e per annunziare questa dottrina
» antica quanto la barba di Noè, non ci era di biso-
» gno d'inpasticciare i frutti con la sorte, e di stam-
» pare un volume intiero di cavilli, ma allora
» siamo fuori della quistione, e il contratto non è
» più un mutuo: se però s' intende che l' uso da
» mettersi in conto di sorte sia l' uso del mutuata-
» rio, resterà ancora a considerarsi nel contratto l' u-
» so del mutuante. Perciò se l' imprestatore del da-
» naro per fare il prestito non incontrerà nessun
» danno si contenterà di riscuotere il prezzo del-
» l' uso del mutuatario, e quel prezzo a detta del
» libro nuovo, sarà porzione della sorte, e non
» sarà il frutto del mutuo. Se poi l' imprestatore
» del danaro per fare il prestito incontrerà vera-
» mente un danno ha ragione di esserne compen-
» sato, e così riscuoterà due frutti uno a titolo di
» compenso accordatogli da tutte le scuole e dalla
» ragione naturale, ed un altro a titolo di sorte
» accordatogli dal libro nuovo. Se infine gli amici
» di questo libro vorranno dire che l' imprestatore
» è compensato de' suoi danni col prezzo dell' uso
» del mutuatario e non può riscuotere due frutti,
» in questo caso le circostanze del mutuante si met-
» tono totalmente fuori del contratto, se il mutuante
» soffre, o non soffre un danno, questo non importa
» niente, e quindi per riscuotere i frutti del mutuo
» non ci vuol altro che fare il mutuo.

» Che poi sia questa senza nessun dubbio la
» dottrina del libro nuovo vediamolo ancora più
» chiaramente. È scritto in questo libro che *il mu-*

» *do, e semplice mutuo eccettuata la obbligazione*
» *di restituire la sorte in tutto il resto è gratuito,*
» *perocchè non ammette, che si esiga altra cosa,*
» *oltre la sorte* (Mastr. §. 445) Ma secondo lo
» stesso libro, gl' *interessi pattuiti nel prestito sono*
» *anche essi da riguardare per sorte come la mo-*
» *neta conceduta, da restituirsi come sorte in com-*
» *pagnia della moneta* (Mastr. §. 668. 669.); dun-
» que sotto il nome di sorte si possono esigere i
» frutti *del nudo e semplice mutuo.* Dunque non
» sarà calunnia scrivere che nel nuovo libro s' in-
» segna potersi esigere il frutto del mutuo *senza al-*
» *tro titolo* fuori di quello che è intrinseco al mu-
» tuo. »

Dopo di ciò non ci vogliono molte riflessioni per concludere che i due partiti sono così opposti, come la luce e le tenebre, la giustizia e l'iniquità, e però sono irreconciliabili. La concordia poi che propone l' avversario è strana, ripugnante al buon senso, ed impossibile. *Concordia discors.* Questo è appunto l' epigrafe dovuto a questo preteso accomodamento.

CAPO IX.

Conclusione dell' opera.

Dal detto finora chiaramente risulta. 1. Che secondo il vecchio, e nuovo Testamento esiste una legge divina, che proibisce ogni usura in generale col ricco e col povero, moderata ed oppressiva. 2. Che è un errore che apre la strada alla difesa di ogni eresia la massima di doversi ricercare la tradizione evangelica *a priori* dalla sua origine, escluso

ogni argomento di fatto *a posteriori*, essendo d' altronde principio inconcusso della sacra Teologia, che gli organi da cui dobbiamo apprendere la sacra tradizione sono i SS. Padri, e quando questi convengono nell' insegnare una dottrina appartenente alla fede ed a' costumi, non dee dubitarsi appartenere una tale dottrina alla divina tradizione, specialmente allorchè è confermata dall' autorità dei Concilii e de' Sommi Pontefici. E poichè unanimamente i Padri, i Concilii, i Papi hanno riprovato come ingiusta qualsivoglia usura, dee concludersi esservi sempre stata, come vi è, nè mancherà mai nella Chiesa una tradizione evangelica, divina, proibitiva di qualsivoglia usura moderata ed oppressiva, col ricco e col povero. 3. Che seguendo i principii della legge naturale, ed esaminato il prestito del denaro o altra cosa simile sotto tutt' i rapporti, si vede chiaramente che non può stare l' uguaglianza e quindi la giustizia del contratto, se qualsivoglia cosa si esiga al di sopra del capitale, eccetto il caso, in cui vi concorra qualche titolo estrinseco all' infuori dell' uso. 4. Che i nomi di mutuo o prestito e di usura non sono già termini arbitrarii, inventati dagli scolastici per generare una confusione dolorosa nel fondo della scienza, ma sono termini registrati nell' antico testamento, e nel nuovo usati da' Concilii, da' Padri, da Sommi Pontefici, ed unanimamente da' teologi, e da giuristi, e che la confusione vi s' introduce appunto quando a termini antichi comunemente intesi si vogliono ad arbitrio sostituire degli altri nuovi ed inintelligibili, ma che in qualsivoglia modo la quistione si consideri, o co' termini antichi o co' nuovi, sempre risulta la medesima verità, che condanna come ingiusta ogni usura, e

con qualunque persona: al che lungi dall' oppor-
si, si trovano pienamente conformi le risposte dei Sommi Pontefici, e specialmente l' Enciclica *Vix pervenit* di Benedetto XIV, la quale sola contiene una confutazione semplice, ma perfetta de' libri tre dell' Abbate Mastrofini. Le tasse legali poi, come il nostro autore ne conviene, nello stato attuale delle cose, non creano ma suppongono la giustizia, e quando questa mancasse, servono ad impedire il male maggiore, locchè resta confermato dal riflettere che tali tasse sempre vi sono state, e ciò non ostante i Padri, i Concilii, i Papi hanno condannate le usure, quantunque non eccedessero la misura ivi prescritta. Ma supponendo ancora che una volontà sovrana col trasferire il dominio di un suddito all' altro potesse, e volesse legittimare l' esazione degl' interessi nel prestito, resterebbero nondimeno senza alcun fondamento di ragione e di autorità i libri tre dell' avversario, poichè in essi contro ogni ragione ed ogni autorità si sostiene non esservi alcuna legge naturale, divina, evangelica, o ecclesiastica che proibisca l' usura in generale con qualsivoglia persona, essendo secondo lui l' uso un titolo legittimo, onde percepire un frutto dal mutuo, locchè è stato da noi finora pienamente confutato.

Certamente che se dovessimo giudicare con le vedute umane la quistione che il nostro autore propone (§. 682.), ancor io mi uniformerei al di lui presentimento, e direi, che su tale argomento non solo non si faranno più giunte di universali decisioni, ma che anzi le antiche decisioni, la dottrina de' nostri Padri, la voce de' Profeti, il precetto del Vangelo, gli oracoli de' Concilii, le bolle ed i brevi de' Papi caderanno vittima della insaziabile

cupidigia, e questa garantita dalla protezione dei grandi della terra, sostenuta dall'orgogliosa filosofia del secolo, fomentata da coloro fin anche, che per dovere di giustizia e per gratitudine, dovrebbero spargere il loro sangue e sacrificare la loro vita per estinguerla; la cupidigia, io dico, alzerà superba la testa, e metterà il piede sopra il dogma della verità, insultando sino all'avvilimento coloro, che volessero rimanere attaccati all'antica dottrina. Così io direi, se dovessero qui aver luogo le umane congetture. Ma viva Dio; non sarà così. Colui, che è la verità per essenza, e che ha promesso di assistere la sua Chiesa sino alla consumazione de' secoli, se talvolta pare che si abbandoni ad un mistico sonno, e lascia la sua navicella ed i nocchieri in mezzo alle agitazioni di una furiosa tempesta, saprà svegliarsi a tempo per comandare a'venti ed a'mari delle erronee opinioni, e produrre la tranquillità e la pace della dottrina. Egli che può, quando lo vuole, estrarre l' olio dai sassi più duri, e suscitare dalle pietre i figli di Abramo; egli renderà faconde le lingue dei bambini; egli susciterà de'suoi servi, e li riempirà del suo spirito per opporsi al torrente dell' errore; egli ispirerà al suo Vicario in terra le misure opportune per la difesa della verità; e la sana, l' antica dottrina si vedrà veleggiare trionfante, quando si credeva esser già soffocata nell' abbisso delle onde. *Perdam sapientiam sapientum*, *et prudentiam prudentum reprobabo* I. *Cor.* 1. 19. Perciò fare la Chiesa non ha bisogno de'lumi di una filosofia eretica o pagana, ella che conserva il deposito della verità, da' tesori della scrittura e della tradizione rileverà argomenti bastanti, onde confermare quello che altre volte ha deciso, vale a dire che ogni usu-

ra sia moderata sia eccedente, co' ricchi e coi poveri si oppone intrinsecamente alla giustizia.

Ognuno poi vede quanto sia erroneo, temerario, ed ingiurioso a G. C. ed alla sua Chiesa quello che si asserisce nella seconda nota di questo paragrafo (§. 682.) vale a dire, che il Papa, ed il Concilio non debbono ingerirsi a dichiarare quale contratto sia o non sia usurario, dovendosi ciò decidere unicamente co' lumi della filosofia. Come! Coloro a cui è stato detto, *pascete il gregge del Signore*, non avranno nè dritto nè autorità per ispecificare quali siano i pascoli sinceri a' loro popoli? Dunque le regole della giustizia e de' costumi non sono di giurisdizione della Chiesa? Dunque G. C. è venuto sulla terra, ha dettato un Vangelo, ha istituita una Chiesa, ha ispirato i dottori unicamente per illuminare la mente, e non già per regolare la volontà, estirpare i vizii, e piantare le virtù? Dunque i titoli del dritto canonico in cui si parla dei contratti o in generale o in particolare non sono che una collezione di leggi abusive, che eccedono le facoltà di chi le ha promulgate? Dunque Urbano III, Innocenzo III, Alessandro VII, Innocenzo XI, Sisto V, Pio V, Gregorio XIII, Benedetto XIV, ed altri Pontefici, i quali intorno ai contratti o hanno date delle risposte, o hanno condannato delle proposizioni, o hanno emanato delle bolle, in ciò fare hanno posta la falce in una messe che loro non apparteneva, si hanno arrogato un dritto che non avevano? Chi vorrà soffrire simili ingiuriosi paradossi? Egli è vero che supposto un contratto giusto, tocca ai rispettivi legislatori determinarne le condizioni civili dell' esecuzione, ma tocca al tribunale della Chiesa il decidere delle virtù e dei vizii, dei peccati e delle opere buone, della giu-

stizia e della malvagità di un contratto, perchè questo riguarda immediatamente l' osservanza della divina legge, ed il mezzo della salute.

Pur troppo è vero essere sempre stata economia della Chiesa di lasciare libero il corso della disputa in quistioni, che non interessano la fede. Ma è egli vero che la quistione sull' usura non interessa la fede? E come potrebbe ciò sostenersi mentre di essa parlano chiaramente il vecchio Testamento, il Vangelo, i Padri, i Concilii, i Papi ed in modo che Benedetto XIV dice e ripete, come abbiamo osservato, che la COMUNE E PERPETUA DOTTRINA DELLA CHIESA sostenuta dall' unanime sentimento de Concilii, de' Padri e de Teologi riprova e condanna ogni usura? E Clemente V. ed il Concilio di Vienna vogliono doversi punire come eretico chi volesse sostenere il contrario? E qual altra dottrina potrebbe riputarsi di appartenere alla fede se non è quella la quale fa parte della morale evangelica, e viene chiaramente espressa nella sacra scrittura, ed è insegnata dall'unanime autorità de'Concilii, de Padri, e de' Teologi? Egli è dunque falso che la presente quistione sia di quelle le quali possono concedersi e negarsi salva la dottrina cattolica: e però dee interessare moltissimo, che apparisca in questa parte la verità, e si scopri l'errore.

Ma vi sono gravissimi autori che difendono il pro, e contra ». Rispondo che vi sarebbe molto da dire sul numero e merito di coloro che difendono l'usura, imperocchè se si tolgono gli scrittori Protestanti, ve ne restano ben pochi. Ma supponendo che vi sia un egual numero di autori pro e contra: Dobbiamo noi forse calcolare il numero, e non piuttosto le ragioni e l' autorità? Chi è quel cattolico di buon senso che in una quistione

che appartiene alla morale del Vangelo non si arrossisca di mettere in confronto Nicolò Broedersen, il Marchese Maffei, l' Abbate Genovesi con Pietro Lombardo, con S. Tommaso, S. Bonaventura, S. Antonino ecc:? D' altronde se, come abbiamo veduto, la riprovazione dell'usura è altamente proclamata dalla scrittura, e dalla divina tradizione, dobbiamo noi forse preferire alcuni scrittori privati alle chiare autorità de' SS. Padri, de' Papi, de' Concilii? Bisogna pure aver riguardo onde non percuotere l' una delle parti, quante volte però l' onor della verità non esiga altrimenti. E quale ragione vuole, che per riguardi privati si lasci in non cale il bene della fede, l' onore della Chiesa, il bisogno delle coscienze, l'autorita di tanti Papi? In simili circostanze non si è mai creduto nella Chiesa dover dar luogo a tali riguardi. Era pure dottore e Vescovo Cattolico Cornelio Giansenio, ed il suo libro ne era difeso da uomini sommamente accreditati in tutta la Francia pe' loro talenti e le loro virtù come erano e Pascal e Nicole, e Sacy, e Dughet ecc: e ciò non ostante Innocenzo X ed Alessandro VII non ebbero riguardo per condannare e le sue proposizioni ed i sotterfugi de' suoi seguaci. Erano pure dottori cattolici Michele Bajo, Pascasio Quesnel, e tanti casisti del secolo XVII; e pure le loro proposizioni furono senza riguardo condannate da S. Pio V, da Gregorio XIII, da Clemente XI, da Alessandro VII, ed VIII, da Innocenzo XI, e XII. Finalmente se vi era persona che meritasse in questa parte del riguardo pe' suoi talenti, per la sua dottrina, pel suo posto, per le sue grandi virtù, pel credito che da per tutto godeva era Monsignor Francesco Fenelon, e tanti possenti riguardi non impedirono Innocenzo

XII dal proscrivere il di lui libro delle Massime de' Santi.

E che sarebbe mai della dottrina della Chiesa se il riguardo dovuto alle persone, dovesse impedire dal proibire o fulminare le loro massime, quante volte lo meritassero? I Pastori e Dottori non sono che depositarii della fede, obbligati rigorosamente a custodirla e difenderla anche a costo della propria vita. E se per loro negligenza e colpa restasse pregiudicata la dottrina rivelata, il Pastore invisibile delle anime nostre non si lascerebbe certamente muovere da alcun riguardo nel fulminare contro di essi quella condanna che si avranno meritata col mettere in non cale la causa della sua Sposa. Si usino pur riguardi e rispetti quanti ne volete ma si salvi soprattutto l'onore della verità, la causa della Chiesa, l' integrità della fede, il deposito della tradizione e la dottrina de' nostri Padri.

Ma è vero poi che la condanna di una proposizione, o di un libro sempre pregiudichi all' onore del suo autore? Chi scrive sulla dottrina della Chiesa, non debbe scrivere che per l' amore della verita, e colui che ama sinceramente la verità, la desidera con ardore, e la cerca con sincerità da per tutto; e se avviene che per umana fragilità siasi da essa allontanato, niente gli sta più a cuore, che di essere con lei riconciliato. Ora per un uomo che ama e cerca sinceramente la verità, che vi ha di più glorioso, quanto il conoscere, l'aborrire, il ritrattare l' errore, in cui per sua disgrazia fosse caduto? Il prendere degli abbagli è proprio dell' uomo, ma il correggersi, il ritrattare l' errore già preso è azione da eroe. È vero che lo spirito di orgoglio in ciò si risente, e vorrebbe persuadersi esser egli una divinità infallibile per far sostenere con

ostinazione ciò che una volta si è inconsideratamente asserito. Ma un 'anima sinceramente virtuosa disprezza simili sentimenti, e mette la sua gloria nel sottomettersi a qualunque costo alla verità conosciuta. Non vi è alcuno che oggi non ammiri con sorpresa, come un eroismo di virtù, l'atto con cui Monsignor Fenelon ritrattò in pubblico, e condannò il suo libro di già proscritto dalla S. Sede; e chiunque in simile caso imitasse il suo esempio non minor gloria si acquisterebbe in faccia alla Chiesa ed alla posterità. Che se taluno più teme la verità di quello che l'ami, e fosse così attaccato ai proprii sentimenti, che volesse a qualsivoglia costo sostenerli, per questo solo egli merita che non si abbia con lui alcun riguardo, poichè sotto una professione cattolica racchiude un animo eretico, e preferendo il proprio onore all' onore della verità, la sacrifica indegnamente ad un vile ed orgoglioso interesse. *Iste pro buccella panis deserit veritatem. Prov*: 28. 21.

Ritengasi dunque che in qualsivoglia caso in cui non vi concorra altro titolo legittimo, oltre l' uso, l' esigere un frutto pei prestiti del danaro o simili, sia dal ricco sia dal povero, o moderatamente o con eccesso è sempre ingiustizia riprovata dalla legge naturale, divina, ed umana. E questa, e non altra è la dottrina che in termini precisi, e senza equivoco si dichiara nella nota Enciclica di Benedetto XIV, come può assicurarsene chiunque vorrà leggerla senza spirito di partito.

È poi un dovere che non ammette eccezione il sottomettersi alla dottrina che quivi s' insegna, poichè quel Pontefice la propone con tutta l' autorità apostolica, e non ci lascia altra libertà, se non quella di metterla in esecuzione, se non vogliamo

incorrere tutte le pene che sono minacciate a coloro, che violano i comandi apostolici. Ecco le sue parole. *Admonemus etiam vehementer omnem sollicitudinem impendere, ne quis in vestris dioecesibus audeat litteris, aut sermonibus contrarium docere: Si quis autem parere detrectaverit, illum obnoxium, et subjectum declaramus paenis per sacros canones in eos propositis, qui mandata Apostolica contemserint, ac violaverint*: *Encyc.*

In quanto a quello che è espediente che si faccia e si decida da' tribunali di Roma ne' casi dell'argomento che trattiamo non appartiene nè a me, nè all' avversario il definirlo, ed il dovere preciso che c' incombe si è di sottometterci con una sincera umiltà a tutto quello, che Iddio si compiacerà di ordinarci per mezzo del suo Vicario, rinunciando per sempre a quello spirito di pertinacia e di ostinazione, che tanti mali ha cagionato nella Chiesa, e di cui sogliono essere animati coloro che a qualsivoglia costo vogliono sostenere le proprie opinioni. D' altronde dobbiam tener per certo, che Dio non mancherà di assistere la sua Chiesa per l' avvenire, come lo ha fatto per lo passato. I nostri peccati, è vero, e soprattutto il nostro orgoglio pur troppo meritano che il Signore giustamente sdegnato ci abbandoni a noi stessi, fuori della verità, senza dottrina, senza fede, in balia degli errori che lo spirito delle tenebre e le nostre passioni non mancano di suscitare. Egli ha esercitato questo giusto rigore con altri popoli, forse meno rei di noi, e potrebbe trattarci colla medesima misura. Se non che stante le promesse infallibili di G. C. in qualunque ipotesi non verrà mai meno la dottrina della fede depositata nel seno della Chiesa, e sino alla consumazione dei secoli la Cattedra del Pe-

scatore sarà sempre il centro dell' unità, l' oracolo della dottrina, il sostegno della fede, la nemica irreconciliabile di ogni errore. Che però sieno qualunque gl' impegni, i maneggi, i rapporti, le protezioni, i favori, ed anche le minacce, le persecuzioni, i terrori non potranno mai ottenere che dal Vicario di G. C. venga proposto a credere ai fedeli l' errore per la verità. Quel Dio che ne' primi giorni della creazione fece uscire dalle tenebre la luce, egli saprà far apparire senza equivoco lo splendore della verità dal mezzo de' torbidi dell' errore; e nella stessa guisa, che riesce più delizioso il chiarore del giorno dopo una fiera burrasca, così ancora dopo le agitazioni cagionate dalle passioni degli uomini, la luce della verità, si renderà infinitamente più dilettevole. FIAT FIAT.

FINE.

INDICE

ERRORI	CORREZIONI
42. 11. *uxuram*	*usuram*
53. 9. includente	inconcludenti
75. 10. *miserero*	*misero*
149. 31. Leone	Lione
193. 9. *debat*	*debeat*
225. 14. rappresenza	rappresentanza
294. 22. *dannificet*	*damnificet*
297. 17. ingiustia	ingiustizia
305. 18. aquistata	acquistata
333. 7. premese	premesse
345. 14. accompagano	accompagnano

PRESIDENZA

DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda de' Fratelli Raimondi, con la quale chieggono di voler stampare — l' *Analisi ragionata e critica de' libri tre su le usure dell' Abbate Marco Mastrofini.*

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Signor Canonico D. Andrea Ferrigni.

Si permette che l' indicata Analisi si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
M. Colangelo
Il Segretario Generale
Gaspare Selvaggi.